STATVTI
DELL'ORDINE DE'
CAVALIERI DI S.TO
STEFANO
Ristampati con aggiunte
in tempo del Ser.mo
COSIMO II.
Gran Duca di Tos.a
e Gran Maestro

DILECTO FILIO NOBILI VIRO COSMO MEDICES FLORENTIAE Et Senarum Duci.

PIVS PAPA QVARTVS.

ILECTE fili salutem, & Apostolicam Benedictionē. Eximię deuotionis sinceritas, & integra fides, quibus in nostro, & Apostolicæ sedis conspectu clarere dignosceris, meritò nos inducunt, vt te, quem speciali dilectione prosequimur, tuosque posteros condignis attollamus, honoribus, & gratiosis fauoribus prosequamur. Cum itaque, sicut nobis nuper exponi fecisti, tu ad DEI laudem, & gloriam, ac fidei Catholicæ defensionem, Marisq; Mediterrannei ab infidelibus custodiam, & tuitionē, nec non posterorum tuorum decus, & honorem, cupias vnam Militiam sub certo approbato ordine per te eligendo, cum conuenienti dote per te ex tuis proprijs bonis assignanda pro vno Magistro, ac certo numero Militum ad instar aliarum militiarum in Regnis Hispaniarum, vel aliàs ritè institutarum in Dominio tuo erigere, & institue-

re, si ad id nostra, & sedis præfatæ tibi desuper licentia suffragetur. Nos huic tam pio, & laudabili proposito fauorabiliter annuentes, teque vt deuotio tua, & posterorum prædictorum erga nos, & sedem præfatam, eò magis inualescat; quò te, & illos eiusdem sedis maiori munificentia noueritis amplexos, specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, nobilitati tuæ, vt ad DEI honorem, & gloriam, & alios effectus præmissos in tuo Dominio, ac loco, & æde sacra tibi bene visis vnam militiam sub Reg. S. Augustini, aut S. Benedicti, vel Cistertien. aut alterius approbati ordinis per te eligendi, ac sub inuocatione, & cum insignijs tibi bene visis, decentibus postea priuilegijs, facultatibus, & indultis à nobis, & sede præfata decorandam, cum dote conuenienti arbitrio tuo per te, vt præfertur, assignanda, pro vno Magistro, qui tu primus, quo ad vixeris, & pro tempore existens Floren. Dux esse debeat, ac certo Militum nobilium, & alias iuxta dispositionem tuam qualificatorum numero sub tua, ac pro tempore existentis Magistri huiusmodi obedientia, ac per te tàm à primæua erectione, quam alias occurrente vacatione, ac per successores tuos Floren. Duces ipsius militiæ Magistros perpetuo instituendorum cum emissione professionis ordinis huiusmodi, ac habitus susceptione, & capitulis, pactis, conditionibus, & stabilimentis per te statuendis, aliàs tamen licitis, & honestis, ac sacris canonibus non contrarijs, per nos, & sedem præfatam postmodum approbandis, & confirmandis ad instar aliarum Militiarum in dictis Regnis Hispaniarum, vel alias ritè institutarum, sine tamen alicuius præiudicio, erigere, & instituere, nec non pro militiæ, ac Militum

ſitum eorundem ſalubri directione, & fęlici regimine, quęcunq; ſtatuta, & ordinationes ſimiliter licita, & honeſta, ac contra libertatem eccleſiaſticam non tendentia, etiam per nos, & ſedem eandem approbanda condere, & edere, aliaq; in præmiſſis, & circa ea neceſſaria, & opportuna facere liberè, & licitè valeas, plenam, & liberam, auctoritate Apoſtolica, tenore præſentium, licentiam, & facultatem concedimus. Non obſtantibus conſtitutionibus, & ordinationibus, priuilegijs quoq; indultis, & literis Apoſtolicis quibuſuis quorumcunq; Regnorum, & Dominiorum, militijs, illarumque adminiſtratoribus, & Magiſtris, ac perſonis alijs, etiam ad Regum, Reginarum, & aliorum Principum inſtantiam, aut etiam motu proprio, & Conſiſtorialiter, vel aliàs quomodolibet conceſſis, approbatis, & innouatis. Quibus omnibus illorum tenores præſentibus pro ſufficienter expreſsis habentes, illis aliàs in ſuo robore permanſuris, hac vice duntaxat ſpecialiter, & expreſsè derogamus, cęteriſq; contrarijs quibuſcunq; Dat. Romæ apud Sanctum Petrum ſub anulo Piſcatoris, Die prima Octob. 1561. Pontificatus noſtri Anno ſecundo.

Cæ. Glorierius.

PIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI.

AD PERPETVAM Rei memoriam.

Is, quæ pro Religionis propagatione, & Fidei Catholicæ defensione, ac animarum salute prouidè facta esse noscuntur, vt firma perpetuò; & illibatà persistãt, libenter Apostolici muniminis robur adijcimus, ac illa de nouo concedimus, & desuper disponimus, prout Catholicorum Principum nobis, & Apostolicæ Sedi deuotorum pia vota exposcunt, & id in Domino conspicimus salubriter expedire. Dudum siquidem pro parte dilecti filij Nobilis Viri COSMI Med. Florentiæ, & Senarum Ducis nobis exposito, quòd ipse ad DEI laudem, & gloriam, ac Fidei Catholicæ defensionem, Marisque Mediterranei ab infidelibus tuitionem, ac posteritatis suæ decus, & honorem cupiebat vnam Militiam sub certo approbato ordine per eum eligendo cum dote competenti ex suis proprijs bonis assignanda pro vno Magistro, certoque Militum numero ad aliarum in Hispanijs, vel alibi ritè institutarum Militiarum instar in eius Dominio erigere, & instituere, si sibi ad id nostra, & sedis prædictæ licentia suffragaretur. Nos præfato COSMO Duci, vt ad DEI honorẽ

& glo-

& gloriā, aliosque effectus præmissos in dicto Dominio, & loco, ac æde sacra sibi bene visis vnam Militiam sub Regula Sancti Benedicti, vel alterius approbati ordinis, ac sub inuocatione, & cum in signijs, de quibus sibi videretur decentibus, postea priuilegijs, facultatibus, & indultis à nobis, & dicta sede decorandam cum dote conuenienti per eundem COSMVM Ducem, arbitrio suo, vt præfertur, assignanda pro vno Magistro, qui videlicet ipse COSMVS, quoad vixerit, & de inde pro tempore existens Florentiæ Dux esse deberet, & certo Militum per ipsum Magistrum pro tempore existentem, tam à primæua erectione huiusmodi, quàm ex tunc deinceps perpetuò instituendorum, ac habitu regulari donandorum, & ad regularem ordinis huiusmodi professionem admittendorum numero sub eiusdem Magistri obedientia, ac cum pactis, capitulis, conditionibus, & stabilimentis per dictum COSMVM Ducem edendis, & per nos, & dictam sedem postmodum approbandis, ad aliarum Militiarum prædictarum instar, sine tamen alicuius præiudicio, erigere, & instituere, ac pro Militię Militumq; prętatorū salubri directione quæcunq; ordinationes, & statuta per nos, vt præfertur, confirmanda condere posset, licentiā, & facultatem per alias nostras in forma Breuis literas cōcessimus. Cū autē, sicut accepimus, idē COSMVS Dux omnipotentem DEVM, vt Christianum decet Principem, honorare, proximo prodesse, vitamq; beatam promereri desiderans, in immensæ Maiestatis diuinæ, ac gloriosissimę DEI genetricis, semperq; Virginis MARIAE, totiu q. cælestis Curiæ gloriam, & honorem earundem literarū vigore vnā sub Inuocatione, & Protectione Beati Ste-

phani Militiam Militum S. Stephani nuncupandorũ ſub Regula eiuſdem S. Benedicti erexerit, & inſtituerit, illique nõnullos fructus, redditus, & prouentus, ac bona pro eius dote aſſignauerit, volueritq; quod eius Milites præfati in ſua receptione charitatem, caſtitatem coniugalem, & obedientiam expreſsè profiterentur: Charitatem nempe; cui tanquam ſolidæ baſi Militia ipſa inniteretur, honore DEI rebus vniuerſis præponẽdo, ſacræ ſcripturæ præceptis parẽdo, ſedis prędictę mandata ſeruando, pro fide Catholica pugnando, iuſtitiam colendo, pauperibus ſubueniendo, captiuos ab infidelibus vinculis recuperando, & finaliter ſeſe vltroneos cuicunque periculo pro Chriſtianæ Religionis defenſione, & pro eius augumento, non ſolùm facultates, ſed & propriam vitam exponendo: Caſtitatem vero ſiue pudicitiam, nullam aliam fœminam, præter propriam vxorem, carnaliter cognoſcendo: Obedientiam autem in omnibus ſibi per Magiſtrum, vel eius Locumtenentem, alioſuè militiæ ſuperiores, iuxta illius ordinationes, & ſtatuta iniunctis bono, & hilari animo diligenter exequendis, ac pro ſalubri Militiæ, Militumque prædictorum regimine, & perpetuitate quàm plura Canones, & Statuta, ac ordinationes ſuper ipſorum Militum regula, ſuper Militiæ ſtatutis, & conſtitutionibus, ſuper Militum officio, ac profeſſione, ſuper pœna tranſgreſſoribus Regulæ, Statutorumq; infligenda, ſuper modo Milites ad profeſſionẽ recipiendi, illorum habitu, Eccleſia, & cultu Diuino, Hoſpitalitate, communi Theſauro, Capitulo Generali, Magno Magiſtro, officijs, & dignitatibus Militiæ, Militũ officio, exercitio, & cõmendis, contractibus, alienationibus, & locationibus, nec nõ prohibitionibus, & pœnis, ac ſuper alijs

pro-

prouiſionibus,rebuſque ad diuini numinis cultum,Militię decus, Religionis augumentum, & animarum ſalutẽ faciẽtibus ediderit,atq; ſanciuerit,prout in illis, varijſq, capitulis deſuper Italico ſermone in vnoQuinterno diſtinctè cõſcriptis, ac de noſtro mandato per dilectum filium noſtrũ Ioannem Baptiſtam tt. S. Clementis presbyterum Cardinalem Cicada nuncupatũ diligenter examinatis, ac perlectis,& emẽdatis,ac per nos manu propria ſubſcriptis plenius cõtinẽtur. Nos præfati COSMI Ducis pium, & laudabile inſtitutum, vt potè Fidei Catholicę exaltationẽ,& alia pia opera cõcernens plurimùm in Domino collaudantes, nec non erectionis,inſtitutionis, ſtatutorum, canonum, ordinationũ, & capitulorum, ac ſuper illis confecti Quinterni prædictorũ,& inde ſecutorum veriores tenores pręſentibus pro ſufficienter expreſſis habentes,ac ipſum COSMVM Ducem, quem ſpeciali dilectione proſequimur, in hoc ſuo laudabili Militiæ Chriſtianę promouendæ propoſito confouere, ac ſpecialibus fauoribus, & gratijs proſequi volentes, MOTV proprio, non ad ipſius COSMI Ducis, vel alterius pro eo nobis ſuper hoc oblatæ petitionis inſtantiam, ſed de noſtra mera liberalitate erectionem, inſtitutionem, aſſignationem, aliaque omnia & ſingula, Canones, ſtatuta, ordinationes, & Capitula prædicta, ac prout illa concernunt, cætera in prædicto Quinterno contenta, & inde ſecuta, quæcunque Apoſtolica auctoritate tenore præſentium ex certa ſcientia confirmamus, & approbamus, ac illis perpetuæ, & inuiolabilis firmitatis robur adijcimus, nec non omnes, & ſingulos iuris, & facti defectus, ſi qui forſan interuenerint in eiſdem ſupplemus, & nihilominus potiori pro cautela Militiam prędictam

dictam eisdem modo, & forma, quibus per ipsum COSMVM Ducem erecta, & instituta est, de nouo ex simili scientia, eadem auctoritate, perpetuò erigimus, & instituimus, illique sic erectæ omnia, & singula, fructus, & alia mobilia, & immobilia, res, & bona illi per eundem COSMVM Ducem hactenus concessa, & deinceps, tàm per eum, quàm alios quoscunque licitè concedenda etiam perpetuò applicamus, & appropriamus, nec non Canones, statuta, ordinationes, & capitula prædicta de nouo statuimus, & ordinamus, ac eundem COSMVM, & pro tempore existentem Florentiæ Ducem in Magnum Magistrum eiusdem militiæ cum honoribus, oneribus, prærogatiuis, & facultatibus, quibus alij aliarum Militiarum dicta auctoritate confirmatarum Magistri inter suos Milites quomodolibet vtuntur, fruuntur, & gaudent, similiter perpetuò constituimus, & deputamus, illique prædicta immutandi, & reformandi; Ac alia quæcunque, ordinationes, & statuta ad eiusdem militiæ directionem facientia, licita, & honesta, ac sacris Canonibus minimè contraria, quoties sibi videbitur, condendi facultatem concedimus, ac præmissa omnia, & singula valida, & efficacia fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & per milites fratres, & alias eiusdem militię personas, aliosq; quomodolibet inuiolabiliter obseruari debere. Ac eosdem milites, & religiosos ab illis nullatenus resilire posse, sed ad illorum obseruationem teneri, & efficaciter obligatos fore, censurisque, & pœnis Ecclesiasticis, ac etiam pecuniarijs ad id compelli posse. Et sic per quoscunque Iudices, quauis auctoritate fungentes, sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & aucto-

ritate

ritate iudicari, & definiri debere. Ac si secus super his à quoquàm quauis auctoritate sciẽter, vel ignorãter cõtigerit attentari, irritũ, & inane decernimus. Quo circa venerabili fratri nostro Episcopo Amenin, & dilectis filijs Vicarijs Venerabiliũ fratrũ nostrorũ Floren. & Pisan. Archiepiscoporũ in spiritualibus generalibus motu simili per Apostolica scripta mãdamus. Quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorũ per se, vel aliũ, seu alios præsẽtes literas, & in eis cõtẽta quęcũq; vbi, & quãdo opus fuerit, & quoties pro parte dicti COSMI, & pro tẽpore existẽtis Florentiæ Ducis fuerint requisiti, solẽniter publicãtes, eisq; in præmissis efficacis defẽsionis prę sidio assistentes faciãt auctoritate nostra pręsẽtes literas, & in eis cõtẽta huiusmodi firmiter obseruari. Ac COSMVM & pro tẽpore existẽtẽ Flo. Ducẽ, nec nõ Milites prefatos, ac singulos alios, quos ipsę literę cõcernũt, & cõcernẽt in futurũ illis pacificè gaudere nõ permittẽtes, eos desuper p quoscũq; quomodolibet indebitè molestari, Cõtradictores quoslibet, & Rebelles p cẽsuras, & pœnas ecclesiasticas, ac alia opportuna iuris remedia appellatione postposita cõpescẽdo. Nec nõ legitimis super his habẽdis seruatis processibus cẽsuras, & pœnas ipsas, etiã iteratis vicibus, aggrauãdo. Inuocato etiã ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis, non obstãtibus fœlicis recordationis Bonifacij PP. VIII. prędecessoris nostri, qua cauetur, ne quis extra suã Ciuitatem, vel Dioces. nisi in certis exceptis casibus, & in illis vltra vnã dietã à fine suę Dioc. ad iudiciũ euocetur, seu ne Iudices à sede prædicta deputati extra Ciuitatem, vel Dioc. in quibus deputati fuerint cõtra quoscũq; procedere, aut alij, vel alijs vices suas cõmittere pręsumãt, & de duabus nõ tribus dietis in Cõcilio generali edita, & quibusuis alijs cõstitutioni-

nibus

nibus, & ordinationibus Apoſtolicis, ac quarumcunque aliarum, etiam hoſpitalis Sancti Ioannis Hieroſolymitani, Militiarum iuramento confirmatione Apoſtolica, vel quauis firmitate alia roboratis ſtatutis,& conſuetudinibus, Priuilegijs quoque, indultis, & literis Apoſtolicis, illis,ac dilectis filijs illarũ Magiſtris,cõuẽtibus,&fratribus,ſub quibuſcũque tenoribus,& formis,ac cum quibuſuis,etiã derogatoriarũ derogatorijs, alijſq; efficacioribus,& inſolitis clauſulis, nec non irritantibus, & alijs decretis, etiã motu, & ſciẽtia ſimilibus,ac conſiſtorialiter,etiã per viã contractus, ac vniuerſæ legis,& ad Imperatorum, Regum,aut aliorum Principum inſtantiam, ac alijs qnomodolibet conceſſis, approbatis,& innouatis,quibus omnibus,etiam ſi pro illorum ſufficienti derogatione de illis, eorumq; totis tenoribus ſpecialis, ſpecifica, indiuidua, & expreſſa, ac de verbo ad verbum, non autem per clauſulas generales idem importantes mentio, ſeu quæuis alia expreſſio habenda, aut aliqua alia exquiſita forma ad hoc ſeruanda foret, tenores huiuſmodi præſentibus pro ſufficienter expreſſis habentes, illis aliàs in ſuo robore permanſuris hac vice duntaxat ſpecialiter, & expreſſe derogamus, contrarijs quibuſcunque, aut ſi aliquibus communiter, vel diuiſim ab eadem ſit ſede indultum,quod interdici,ſuſpendi, vel excõmunicari nõ poſſint,per literas Apoſtolicas nõ faciẽtes plenam,& expreſſam, ac de verbo ad verbũ de indulto huiuſmodi mentionẽ. Nulli ergo omnino hominũ liceat hanc paginã noſtrorũ confirmationis, approbationis, adiectionis,ſuppletionis, erectionis,inſtitutionis,applicationis, appropriationis,ſtatuti,ordinationis,cõſtitutionis, deputationis,cõceſſionis,decreti,mãdati,& derogationis infringere,

vel

vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis DEI, ac beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Romæ apud SanctumPetrum
Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo
quingentesimo sexagesimo primo
Calend. Februarij. Pontificatusnostri, Anno III.

PRIVILEGIA FACVLTATES, ET INDVLTA A PIO IIII. PONT. MAX.

CONVENTVI, ET MILITIBVS SANCTI STEPHANI CONCESSA.

1562.

Pius Episcopus Seruus Seruorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

LTITVDO Diuinæ prouidentiæ nullis præscripta limitibus, nullisque terminis comprehensa cælestia pariter, & terrestria inscrutabili ratione disponit, & mortalium mentes ad ea, per quæ beneuolentia, & feruenti deuotione Catholicorum Principum ad id tendentium, & quam in nos, & Romanam gerere comprobant Ecclesiam, mediante personarum quarumlibet sub regulari obseruantia degentium optata salus vndique proueniat animarum, diuinusq; cultus suscipiat incrementa, incitat. Vnde nos, quibus meritis licet imparibus vniuersalis Ecclesiæ regimen eadem est prouidentia creditum, iuxta sedis Apostolicæ officium, pro eorum meritis dexteram

in

in eos liberalitatis nostræ extendere censemus, quo ipsi in perseuerantia laudabilium operum feruentius animentur, quorum exemplo prouocati, ad similia facilius inducantur. Hinc est, quod nos dilectos filios, nobilem Virum COSMVM Medicen. Florentiæ, & Senarum Ducem, Magnum Magistrum Militiæ Sancti STEPHANI sub regula S. Benedicti, & conuentum eiusdem Militiæ in Ducatu Florentiæ per eundem COSMVM Ducem de licentia nostra institutæ specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, eosdem, & eorum singulos à quibusuis, excomunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsque ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum Serie absoluentes, & absolutos fore censentes MOTV proprio, non ad eorum, vel alicuius pro eis nobis super hoc oblata petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate omnes, & singulos ipsius Militiæ milites, Priorem, cęterosque ministros ecclesiæ dicti conuentus, & alias personas, etiã in sacris, & presbyteratus ordinibus constitutas, etiam quæcunque, quotcunque, & qualiacunque cum cura, & sine cura beneficia ecclesiastica obtinentes, eorumque beneficia, commendas, res, & bona quæcunque ab omni iurisdictione, superioritate, visitatione, dominio, & potestate quorumuis Archiepiscoporum, Episcoporum, aliorumque locorum ordinariorum Apostolica auctoritate tenore pręsentium ex certa nostra scientia perpetuò eximimus, & totaliter liberamus, illosque dicto COSMO Duci, & Magno Magistro in spiritualibus, & temporalibus eis modo, & forma, quibus in ipsius Militiæ statutis,

tutis, & ordinationibus, continetur, immediatè subijcimus, & supponimus, itaque ipsi locorum ordinarij nullam in eos iurisdictionem, superioritatem, dominium, vel potestatem, etiam ratione cuiuscunque contractus, delicti, vel alterius rei vbicunque iniatur contractus, committatur delictum, & res ipsa consistat, exercere valeant, sed Milites, Prior, & aliæ personæ huiusmodi de iustitia coram solo Magno Magistro prædicto, vel eius deputato respondere debeant. Decernentes quoscunque processus contra illos, vel eorum aliquem, tàm per ipsos locorum ordinarios, vel eorum Vicarios, seu quosuis alios, quàm Magistrum, vel eius deputatum prædictos pro tempore factos, & qualibet etiam excommunicationis, vel suspensionis, aliasque sententias promulgatas, nullas, & inualidas, nulliusque roboris, vel momenti fore. Ac singulis militibus coniugatis, etiam bigamis, alijsque presbyteris, vt singulas pensiones annuas vsque ad summam ducentorum ducatorum auri de camera super quorumuis Cathedralium, etiam Metropolitan. & aljarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Canon. & Prębendarum, dignitatum, personatuum, administrationum, & officiorum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura sæcularium, & quorumuis ordinum regularium, fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus, obuentionibus, & emolumẽtis alias sibi canonicè reseruandas accumulatiuè, cũ quibusuis alijs pẽsionibus annuis, quas illos ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tẽpore percipere contigerit, & continget ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac in suos vsus, & vtilitatem conuertere, illasque ad aliquam expeditionem contra infideles accedendo, aut in ea existendo

do in toto, vel parte simul, vel successiuè, quando sibi videbitur, etiam in mortis articulo, in cuiusuis, personę in dignitate Ecclesiastica constitutæ, aut Canonici Cathedralis Ecclesiæ, & in dictę Militiæ militum manibus, etiam quæcunque, quotcunque, & qualiacunque beneficia Ecclesiastica obtinentium, & expectantium fauorem absque aliquo possessorum beneficiorum huiusmodi habendo cōsensu, transferre in omnibus, & per omnia perinde, prout militibus Sancti Pauli, & Pijs nuncupatis per sedem Apostolicam indultum extitit, etiam citra Cruciatæ obligationem; Nec non tàm illis, quàm cęteris omnibus Militibus, ac Priori, & Ministris, etiam presbyteris, & beneficiatis eiusdem Militiæ, vt de quibuscunque tàm stabilibus, quàm mobilibus bonis, pecuniarum summis, gemmis, & lapidibus preciosis, alijsque rebus cuiuscunque qualitatis, & quantitatis, ac valoris existant per eos etiam ratione beneficiorum ecclesiasticorum quorumlibet per eos obtentorum, ac alias vndecunque, & quomodolibet acquisitis, & ad illos quouis modo spectantibus, dummodo quintam illorum partem Conuentui prædicto relinquant inter quoscunque consanguineos filios, etiam spurios, & alios illegitimos, aliasque quantumuis incapaces personas testari, ac alias etiā per codicillos, donatione inter viuos causa mortis, & alia quacunque via prout sibi videbitur disponere, ac illa in pias, & non pias, alias tamen licitas causas erogare. Ac Priori Ecclesiæ dicti Conuentus pro tempore existenti, vt quoties sibi placuerit missam, ac alia diuina officia in prædicta, alijsque dictæ Militiæ Ecclesijs in habitu Pontificali cum mitra, & baculo pastorali celebrare, ac post missarum, dummodo ibi non sit præsens aliquis Catholi-

cus Antistes, vel de illius consensu ibidem benedictionem CHRISTI populo impartiri. Et tàm ille quàm singuli presbyteri Milites eiusdem Militiæ vnum curatum beneficiũ ecclesiasticum à dicta militia dependens, seu illi vnitum, aut incorporatum, etiam si parocchialis Ecclesia, vel eius perpetua vicaria fuerit, si ad hoc sufficientes, & idonei fuerint, & beneficium huiusmodi aliàs sibi Canonicè conferatur, recipere, & retinere liberè, & licitè valeant auctoritate, & tenore prædictis de specialis dono gratiæ dispensamus, sibique pariter indulgemus. Et insuper quod nullus ex Magistro, & Militibus pro tempore existentibus, alijsque personis dictæ Militię propter eius regulam, statuta, & capitula, nunc, & pro tempore edita non obseruata, vel minus ritè adimpleta in peccatum mortale incidat, prę terquàm inobedientiam, & cõtumaciam pluriès commissam, & continuatam, & ab ipsa Religione rebellionem, & alios casus, peccatum huiusmodi ex diuinis pręceptis, sacrisque Canonibus generantes. Quodque Religionis, & militiæ huiusmodi bona, possessiones, & fructus, redditus, & prouentus quæcunque tam per magnum Magistrum commendis, alijsque beneficijs, & officijs dictæ militiæ in illorum institutione, quam deinceps illis, dictoq; Cõuentui, & eius personis quomodolibet assignāda, concedenda, & applicanda sub quibusuis decimis, subsidijs, alijsque ordinarijs, & extra ordinarijs oneribus per nos, & Romanos Pontifices pro tempore existentes, ac Sedem Apostolicam ex quauis causa quantumuis necessaria, etiam pro Cruciata Sancta, & defensione contra infideles nullatenus comprehendantur, neque ad illorum annatarumque, seu illorum dimidiam fructuum, red-

dituum

dituum, & prouentuum beneficiorum, & in illorum prouisionibus faciendam solutionem teneantur, sed ab illis excepta sint, & esse cẽseãtur, nisi ea, quę hactenus oneribus huiusmodi fuerũt, & de præsẽti sũt obnoxia, & q nulla pensio annua super alicuius cõmẽdæ, vel alterius beneficij Militię huiusmodi fructibus, etiã ex resignatione in manibus Romani Pontificis, aut alia quauis probabili causa, nisi in persona personæ dictæ Militiæ, etiã per ipsum Pontificẽ reseruari, neque cõmendę, & alia beneficia dictæ Militiæ pẽsionibus huiusmodi aliter quàm, vt prefertur, onerari possint. Et si pensiones desuper aliter assignari contingat, assignationes ipsæ nullius sint roboris, vel momenti, nec titulares beneficiorum huiusmodi ad illarum solutiones teneantur, neq; ad id censuris ecclesiasticis, alijs vè pœnis cõpelli possint, etiã perpetuò statuimus, & ordinamus. Propterea vt ipsi Milites Ecclesiæ Catholicæ, fideliumq; defensionem cõtra infideles animo feruentiori, minorique perdendæ lucis humanę, si ad æternam inde nanciscendam prospectãti, metu suscipiant de omnipotentis DEI misericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius auctoritate cõfisi, Vniuersis, & singulis Militibus, & alijs eiusdem Militię personis, qui in expeditione tam maritima, quam terrestri contra Infideles, vel Hereticos, nedum hostilibus armis, sed etiã aliquo quouis mortis genere de peccatis suis corde contritis, & ore cõfessis, vel saltem statutis à iure tẽporibus cõfitendi propositum habentibus in virtute fidei Catholicæ decesserint, ac tam Militibus, & personis præfatis, quàm quibusuis alijs vtriusque sexus, etiam verè pœnitẽtibus, & confessis, seu confitendi propositum habentibus, vt prefertur, qui Ecclesiam Conuentus huiusmodi, quæ sub inuoca-

 tione

tione Sancti Stephani Papæ, & martyris est consecranda, in singulo die festiuitatis eiusdem Sancti Stephani Papæ, & martyris secunda Augusti à primis vesperis vsq; ad occasum solis festiuitatis huiusmodi annuatim deuotè visitauerint, ac pro pace inter Principes Christianos confouenda, ter orationem Dominicam, & totidem salutationem Angelicam recitauerint, plenariã omnium, & singulorum peccatorum suorum indulgentiam, & remissionem. Qui vero de bonis sibi à DEO collatis vnam eiusdem Militiæ Cõmẽdã fũdauerint, vel dotauerint, aut Cõuẽtui, & Militię p̃dictis ad eius subuẽtionẽ & onerũilli incũbẽtiũ supportãdorum, faciliori supportatione aliquid iuxta facultatum suarum modum, piamque intentionem donauerint, vel legauerint, eas omnes indulgentias, quas Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolimitani benefactores cõsequuntur, sine illorum præiudicio misericorditer in Domino similiter perpetuò concedimus, & elargimur, ac indulgentias, priuilegia, exemptiones, statuta, & alia præmissa nullo vnquam tempore de surreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis nostræ defectu notari, vel impugnari posse: neque sub quibusuis similium, vel dissimilium indulgentiarum, priuilegiorum, exemptionum, statutorum, & aliarum gratiarum, suspensionibus, reuocationibus, limitationibus, alijsque contrarijs dispositionibus à nobis, & successoribus nostris, ac sede prædicta quauis de causa quantũlibet iustissima pro tempore emanatis, & emanandis comprehendi, sed semper ab illis excepta, & quotiens illa emanabunt, totiens in pristinum statum restitituta, & de nouo concessa esse, & censeri, & sic in præmissis per quoscunque iudices sublata eis, & eorum cuilibet

bet quauis aliter iudicandi,& interpretandi facultate iudicari, & diffiniri debere,ac quicquid secus super his à quocunq; quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, & inane decernimus. Quocirca venerabilibus nostris Muran. & ac Aretin.ac Pistorien. Episcopis, per Apostolica scripta, motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo, aut vnus eorum per se, vel alium, seu alios præsentes nostras literas, & in eis contenta similiter publicantes, dictisque COSMO Duci, & Magno Magistro,acConuentui in præmissis efficacis defensionis prçsidio assistentes faciant auctoritate nostra literas, & in eis contenta huiusmodi firmiter obseruari, ac quos literæ ipsę concernunt, & concernent in futurum, & eorum singulos illos pacificè gaudere, non permittétes eos desuper per quoscunque contra earundem literarum tenorem quomodolibet indebitè molestari. Contradictores quoslibet, & rebelles per censuras, & pœnas Ecclesiasticas auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, nec non legitimis super his habendis seruatis processibus,censuras,& pœnas ipsas, etiam iteratis vicibus aggrauando, inuocato etiam ad hoc (si opus fuerit) auxilio brachij sæcularis,Non obstantibus fælicis recordationis Bonifacij Papę VIII.prędecessoris nostri, qua cauetur, ne quis extra suam Ciuitatem, vel Diœcesim, nisi in certis exceptis casibus, & in illis vltra vnam diætam à fine suæ Diœcesis ad iudicium euocetur, seu ne iudices a sede præfata deputati extra Ciuitatem, vel Diœcesim, in quibus deputati fuerint contra quoscunque procedere, aut alij, vel alijs vices suas committere præsumant? Et de duabus diætis in Concilio generali edita, dummodo vltra tres diætas aliquis auctoritate

præſentium ad iudicium non trahatur,& alijs Apoſtolicis, ac in prouincialibus, & Synodalibus Concilijs editis ſpecialibus,vel generalibus conſtitutionibus, & ordinationibus, nec non dictæ Militię etiam iuramento confirmatione Apoſtolica, vel quauis firmitate alia roboratis ſtatutis, & conſuetudinibus, ſtabilimentis, vſibus, & naturis contrarijs quibuſcunque, aut ſi aliquibus communiter, vel diuiſim ab eadem ſit ſede indultum, quod interdici, ſuſpendi, vel excommunicari non poſſint per literas Apoſtolicas non facientes plenam, & expreſſam, ac de verbo ad verbum de indulto huiuſmodi mentionem. Volumus autem, ſi aliàs viſitantibus dictam Eccleſiam erigendam modo præmiſſo aliqua alia indulgentia in perpetuum,vel ad certum aliud tempus nondũ elapſum duratura per nos conceſſa fuerit, præſentes literæ, quoad indulgentiam in eis contentam nullius ſint roboris, vel momenti, quodque beneficia eiſdem Militibus conferenda huiuſmodi debitis propterea non fraudentur obſequijs, & animarum cura in eis, ſi qua illis immineat, nullatenus negligatur. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam noſtræ abſolutionis, exemptionis, liberationis, ſubiectionis, diſpenſationis, indulti, ſtatuti, ordinationis, conceſſionis, elargitionis, decretorum, mandati, & voluntatis infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare prĕſumpſerit, indignationem omnipotentis DEI, ac Beatorum Petri,

ſti,& Pauli Apoſtolorum eius ſe nouerit incurſurum. Datum Romæ apud Sanctum Marcum Anno Incarnationis Dominicæ, Milleſimo Quingenteſimo Sexageſimo ſecundo,Non. Iulij, Pont. Noſtri Anno Tertio.

Cæ. Glorierius.

In extremitate paginæ
L. Anaſtaſius.

A tergo. REG. Apud Cæſarem Secretarium.

PRIVILEGIA, ET FACVLTATES

AB ILLVSTRISS.MO ET EXCELLENTISS.MO D. D. COSMO MEDICES FLORENTIAE.

Et Senarum Duce Religioni, & Militibus Sancti Stephani concessa.

1565.

OSMVS Medices DEI gratia Florentię, & Senarum Dux II. Portus Ferrarij in Ilua insula, Castilionis Piscariæ, & Igilij Insulæ Dominus, &c. Recognoscimus harum serie literarum, & vniuersis notum facimus, quòd sacri nostri ordinis Militię, quam superioribus annis ad Christianam Rēpublicam tuendam, propagandam vè (annuente DEO) fundauimus, Conuentu, Ecclesia, Aedibus à fundamento erectis, ærario adaucto, armis, triremibus, commeatu, atq; alijs nauticis rebus comparatis, operepretium fore duximus, quæ ad politiam, ac ipsius militiæ firmitatem, & ornamentum pertinent, nostris decretalibus literis constituere. Nos igitur prædictis, atque alijs iustis causis moti ex certa scientia, consultò, & de potestatis nostræ plenitudine Religionem S. Stephani, eiusq; sacrum militarem ordinem infrascriptis immunitatibus, gratijs

gratijs, & priuilegijs decoramus, atque exornamus. Inprimis namque ciuilium causarum, criminalium pariter, & mixtarum, quæ ad ipsam Religionem, atque ordinem quoquo modo pertinebunt hac in nostra Ciuitate Florentina, eiusque Dominio supremum Magistratum nostrorum Clarissimorum Consiliariorum; Senensis vero Magnificum generalem Gubernatorem nostrum, aut Locumtenentem cum potestate delegandi notionem habere volumus, & decernimus præter eos neminem. Qui quidem Magistratus, & Gubernator, & qui ab eis delegati fuerint, procedendo summariè, & de plano, sine strepitu, & figura iudicij sola facti veritate inspecta, huiusmodi causas decidere, & terminare debeant, omni prorsus appellatione remota; & pro dictarum causarum decisionibus Religio ipsa priuilegijs municipalibus, & statutis vtatur, ac potiatur, quibus ciues originarij Florentini, ac etiam Senenses ciues respectiuè vtuntur, & potiuntur. Hoc etiam addito & expressè declarato, quod aduersus Procuratores, Quæstores, Actores, Colonos, atque id genus Ministros, qui prædiorum Rusticorum fructus, vel quorumuis bonorum vel Commendarum redditus, ad sacram tamen Religionem pertinentes, aut sacri Aerarij pecuniam exegerint, & retinuerint, eadem Religio via executiua, tàm realiter, quàm personaliter, coràm quibuscunque Rectoribus alijsque ordinariè iusdicentibus agere possit, eisdem ciuium Florentinorum, & Senensium, vt causa postulabit, priuilegijs suffulcta, vt administrationis ratio, & reliquorum restitutio pro suo iure facilius obtineatur. Nullus tamen contra præfatam Religionem, eiusq; ærarium agere, aut de iuribus suis quibuscumque experiri valeat, præterquam

quam coram præfatis Consiliarijs, & Gubernatore. Ipsis vero Militibus, eorumque famulis, ac ipsius sacræ Religionis officialibus, & Ministris arma defensibilia, & offensibilia cuiuscunque generis, exceptis Aeneis instrumentis vulgò nuncupatis, Archibusetti a ruota, alijsque per edicta nostra prohibitis, eandem facultatem gerendi Florentiæ, Senis, & vbique locorum nostræ Dictionis, & sub eisdem conditionibus, & obligationibus concedimus quam adhuc nostræ Aulæ, & nobis vel Principi Illustrissimo filio nostro stipendio inseruientes habent, ac potiuntur. Militum quoque eorundem, & Religionis officialium, & ministrorum arma, vestes, & supellectilia duntaxat ad eorum vsum, vel ipsorum familiæ destinata Florentiæ, Senis, cęterisque nostræ dictionis locis omnibus datijs, pedagijs, ac vectigalibus, tam immissionis, quam extractionis gratia, libera, & exempta penitus esse decernimus, atque pręcipimus, dummodo per reuisores, aut alios Doanæ ministros prædictę res, & vtensilia siue immittenda, siue extrahenda inspiciantur, atque obsignentur. Memoratos insuper Milites, ac Religionis officiales, & ministros quo ad prædia vrbana domus, & habitationes, quas Pisis mercede, aut pensione conducent, eadem immunitate, ac priuilegio gaudeant, & in omnibus, & per omnia fruantur, quo Pisani Gymnasij Doctores, & Scolares Pisis commorantes potiuntur, absque tamen ipsorum scolarium & doctorum præiudicio. Quæ quidem priuilegia, & immunitates, vt supra concessas, sine dolo, sine fraude, & sine vlla machinatione (vt virum bonum decet) obseruari districtè iubemus. Non obstantibus quibuscunque in contrarium quomodolibet facientibus. Quibus omnibus

bus

bus, & singulis, etiam si talia forent, quòd de ipsis de verbo ad verbum mentio fieri debeat specialiter, & expressè, motu proprio, & eadem certa scientia derogamus. Hæc est voluntas nostra huius diplomatis manu nostra firmati, & plũbei nostri Ducalis Sigilli appensione muniti testimonio roborata. Dat. Florentiæ in Nostro Ducali Palatio, die vigesima quarta Martij, Anno Dominicæ Incarnationis Millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, Ducatus Nostri Florentini, Anno XXIX. Senensis verò IX.

COS. MED. FLOR. ET SENARVM DVX.

V: Lælius Taurellus.

Franciscus Vintha.

DE

DECISIO SACRAE ROTAE ROMANAE, QVOD EQVITES S. STEPHANI POSSINT EMITTERE MILITIAE PRAEDICTAE PROFESSIONEM INTRA ANNVM probationis, nec comprehendantur in decreto Concilij Tridentini Sessione 25. Cap. 15.

Tirasonensis Pensionis.

DOMINVS Ioannes de Luna obtinens Decanatum Ecclesiæ Collegiatæ oppidi de Tudela resignauit eum in manibus Papæ in fauorem Domini Petri Ximienes reseruata sibi pensione mille ducatorum auri largorum. Cum decreto quod si prædicto Domino Ioanni contigeret ingredi aliquam religionem militarem, ac iuxta ipsius Religionis priuilegia vxorem ducere, pensionem nihilominus ipsam exigere, & percipere posset, & valeret, vt in supplicatione; iuxta cuius formam se se obligauerunt in forma Cameræ dictus Dominus Petrus, & R. P. Dominus Ludouicus Torres, interim publicatum fuit sacrum Concilium Tridentinum, post cuius publicationem dictus D. Ioannes de Luna habitum militię S. Stephani suscepit, & incontinenti professionem emisit

ſit, & demum vxorem duxit, hinc orta fuit controuerſia inter prędictas partes ſuper prędicta penſione prętendẽte D.Petro penſionem extinctam eſſe,ex eo quod in emittenda profeſſione non fuiſſet à D. Ioanne ſeruata forma tradita in decreto Concilij Tridentini de regularibus Seſſ. 25. c. 15. in quo cauetur, ne quis in quacunque religione,tàm Virorum, quàm mulierum, qui minori tempore, quàm per annum poſt ſuſceptum habitum in probatione ſteterit ad profeſſionem admittatur, & ideo dubitatum fuit die Lunę 11. Decembris 1570.

An dictus Dominus Ioannes de Luna miles Sancti Stephani quoad annuam probationẽ ſub huiuſmodi decreto comprehenderetur, & ex multis fuit reſolutum non comprehendi.

Primo quia intentio finalis huius decreti fuit occurrere Apoſtaſię, in quam facilè dilabuntur ij,qui minus conſultò, ac de ſe nullo facto experimento religionem profitentur c. ad Apoſtolicam de regular. c. non ſolum eo tit. in 6. quod quidem non poteſt conuenire iſtis militijs,in quibus inſtitututum non eſt admodum durum,& multis abundãt priuilegijs à S. Sede Apoſtolica conceſſis.

Secundo quia Concilium videtur de ijs religioſis loqui, qui pro Baſi, ac fundamento, & perfectione ſuæ Religionis tria vota profitentur, obedientiæ, paupertatis, & caſtitatis, vt videntur innuere ea, quæ in c. primo huius decreti continentur, quę quidem non emittuntur à Militibus S. Stephani; nec obſtat quod poſtea ſubdat, & sì qua alia ſunt alicuius alterius regulæ, & ordinis ſecularia vota, & pręcepta, quia procedit augumentatiuè vltra alia tria vota præſtari ſolita à Regularibus, nam etiam in iſtis votis

tis datur excessus, veluti paupertatis, vt per diuum Tho. 2. 2. q. 188. art. 7.

Tertio ad hoc facere visum est, quod tradit Specul. tit. de stat. monac. q. 36. vbi tradit eos, qui proprijs non carent, & in domibus cum vxoribus proprijs viuunt, non esse propriè professos, & ait ita per Clementem iudicatum fuisse, quod etiam tradit Abb. in rubr. de reg. num. 4. vbi vult quod Hierosolimitani largo modo sint religiosi, cum non possint contrahere matrimonium, & promittant obedientiam, Rectores vero Hospitalium, qui vtuntur matrimonio deferentes certum habitum non esse religiosos, nec largo modo, nec stricto, allegat Ioan. de Lignano, & Lauren. in Clemen. 2. de præb. His accedit Ang. in sua sũma in verbo Religiosus n. primo vbi ait, tales viuentes sub aliqua regula veluti Tertij ordinis Beati Francisci non esse propriè religiosos, illos autem qui vtuntur matrimonio, nec stricto, nec largo modo esse religiosos; his addi potest auctoritas d. D. Tho. 2. 2. q. 86. art. 4. in fin. dicen. ꝙ illi modi viuendi, secundum quos homines matrimonio vtuntur, non sunt simpliciter, & absolutè loquendo religiones, sed secundum quid, in quantum, scilicet ꝙ in aliquo participant, quæ ad statum religionis pertinent, & ideo concludit votum perpetuæ continentiæ requiri ad religionis perfectionem; Accedit etiam, quod iste terminus professio intelligitur de tribus votis c. cum ad monasterium vbi Butr. nu. 9. de stat. Monach.

Quarto fuit consideratum quod Concilium vbi voluit comprehendere milites, eos nominauit vt ead. Sess. 25. c. 22. & Sess. 23. c. 18.

Quinto fuit consideratum in hoc decreto de Regular.

multa

multa pręcipi,quę non possũt applicari huic Militię S.Stephani,& ideo non videtur comprehensa,quale id quod habetur c. 2. vt nihil proprium possideant,& c.4. ne liceat a conuentibus sine licentia recedere,& ad vniuersitaté missi in suis Conuentibus habitent,nec c. 6. de electionibus loquens potest istis applicari,nec c. vltimum vbi S. Synodus hortatur Reges,& Principes,vt velint prędictis Episcopis, Abbatibus,& Generalibus,ac cęteris præfectis in exequtionẽ, eorũ quæ in dicta reformatione continentur auxilium suũ, & auctoritaté interponere,quoties fuerint requisiti, si enim sacra synodus intellexisset de militijs, hortandi erát ipsimet,Reges,& Principes,qui sunt magni Magistri ordinum ad contenta in reformatione obseruanda, nec expectandum, quòd ab aliquo essent requisiti.

Sexto fuit consideratum, quod in militia S. Stephani vno, & eodem tempore datur habitus, & emittitur professio,vt in stat. d. militiæ tit. 2.cap. 1.quod etiam vsu obseruari compertum est.

In præsentibus statutis c.hoc primũ est in ordine 6.

Septimo fuit habitum pro solido argumento quòd in c. vlt.præsentis decreti cauetur,vt omnia obseruentur in omnibus Cęnobijs, Monasterijs, Collegijs, & domibus quorumcunq; Monachorum, & regularium, nec non quarũcunq; sanctimonialium,etiam si illæ sint sub gubernio Militiarum;Nam si ipsæ militiæ continerentur sub illis decretis,frustra fuisset facta extènsio ad domos mulierum, quæ sub militijs viuunt; Expressio igitur istarum arguit ipsas militias de mente S. Synodi non fuisse comprehensas in decreto, & ex dictione etiam arguitur Synodum in pertinentibus ad militias plus dubitasse.

Octauo quãdo vnũ præsupponitur, & super eo disponitur

nitur, dispositio locum non habet nisi adsit præsuppositum l. mancipia C.de seru.fug.& ibi glos.& Docto. in ver. auocandum Tex.in l.Lucius Titius de fid.libert.sed in hoc capite, de quo nunc particulariter agitur, præsupponitur annus probationis, ergo vbi non adest iste annus, vel uti in casu, de quo agitur, non habebit locum dispositio de professione post annum probationis emittenda.

Non obstat qualitas verborum, quia secundum subiectam materiam, & rationem finalem restringi debet glos. in l. omnes C. de mun. & honor. l. cum pater §. dulcissimis delegat. 2.

Nec obstat, quod materia videatur fauorabilis, & ideo extendenda ad eos, qui largo modo sunt religiosi. Quia cum cesset rō finalis, nullus ex hoc decreto elici pōt fauor immo potius esset onus inutile, & odiosum illis qui statim his militijs adscribi vellent ad participandum, & gaudendum priuilegijs eis concessis; alia quæ in contrarium facere videntur, ex deductis facile tolli possunt.

DE

DECISIO SACRAE ROTAE ROMANAE

QVOD EQVITES MILITES S. STEPHANI BENEFICIORVM Secularium ſint capaces.

LVCANENSIS PLEBIS Veneris 22. Maij 1579.

FVIT concluſum quòd huiuſmodi Parochialis Eccleſia ſecularis non vacauit per ademptionem Militiæ, ſeu profeſſionem Militum Sacerdotum., ſeu Clericorum militum Sancti Stephani, quia talis Militia, & profeſſio non eſt propriè Religio, ſicut etiam in ſimilibus Militibus Hiſpanis, vt per illorum profeſſionem, & militiam Clericalem non vacet penſio, fuit reſolutum in vna Tiraſonenſis penſionis coram R. P. D. meo Seraphino. Nam licet per ingreſſum religionis poſt profeſſionem vacent ipſo iure beneficia prius obtenta c. beneficium de regular. lib. 6. hoc tamen intelligebant Domini in propria, & verè Religione, in qua emittuntur tria vota ſubſtantialia, paupertatis, caſtitatis, & obedientiæ, iuxta textum in c. 1. de ſtat. regular. cum alijs per Abba. in Rubr. de regular. num. 1. Sed non in ijs, quæ non ſunt veræ, & propriæ Religiones, & in materia priuationis, ſeu vacationis ipſo iure, quæ eſt

C ſtricti

ſtricti iuris, in dubio non inducitur priuatio, ſeu vacatio
ipſo iure glo. in c. 1. de ſagittar. cum alijs per
Prępoſ. Alex. in c. Salonitanæ nu. 5.
63. diſt. & alias vt benè in di
cta deciſione, &
votis do-
minorum.

*Chriſtophorus Robuſterius de
Samant. Rota Auditor.*

VOTVM

VOTVM NONNVLLORVM EX DOMINIS SACRAE ROTAE ROMANAE QVOD EQVITES MILITES SANCTI STEPHANI

Sint capaces beneficiorum Secularium.

VTO milites S. Stephani esse capaces beneficiorum secularium, quia ex resolutionibus aliàs inRota factis tàm coram R. P. D. meo Decano in vna tirasoneñ. pensionis sub die 10. Decembris 1570. quam etiam Coram Reuerendissimo Domino Orioleñ. iñ vna lucana plebis sub die 22. Maij 1579. constat istos milites non esse propriè, & verè regulares, licet n. habeant quendam viuendi modum à Papa approbatum, non ideo dicũtur habere regulam, cũ non profiteãtur illa tria vota paupertatis, castitatis, & obedientiæ, quę pro basi, ac fũdamento, & perfectione cuiuslibet Religionis necessaria sunt c. ad monasterium de statu mon. maximè cum proprio non careant, & in domibus cum vxoribus proprijs viuant: quo casu nõ dici propriè professos, tradit specul. dicens ita per Clemẽ. fuisse iudicatũ in tit. de statu Monach. q. 36. sub n. 42. & post Ioan. de Ligna, & laurẽt. de Rodulphis in Clem. 2. de pręben. tradit Abb. in c. 2. sub num. x1. de foro compet. & in rubr. de regulari. nu. 4. vbi dicit quod licet Equi-

tes Hierosolimitani, qui matrimonio non vtuntur, & obedientiam promittunt, largo modo dici possint Religiosi, tamen Rectores Hospitalium deferentes certum habitum, qui vtuntur matrimonio, nec etiam largo modo dicuntur Religiosi, quod etiam voluit Sum. Ang. in verbo Religiosus, num. primo, vbi ait viuentes sub certa regula, si vtantur matrimonio non esse, nec strictè, nec largo modo Religiosos, & ex auctoritate D. Thomæ in 2. 2. q. 186 articulo 4. in fin. dicentis quod illi modi viuendi, secundum quos homines matrimonio vtuntur, non sunt simpliciter, & absolutè loquendo Religiones, tradit Sott. de Iust. & iur. lib. 7. q. 5. articulo 3. circa fin. vers. sed de commendatarijs Equitibus, vbi concludit quod votum perpetuæ continentię requiritur ad Religionis perfectionem, vnde tollitur quod dici posset de promissione castitatis, quam faciunt isti Milites in susceptione habitus, quia cum habeant vxores, intelligitur tantum de Pudicitia, seu Castitate coniugali, vt tradit Abb. in d. c. 2. sub numero 11. quæ non sufficit, vt patet ex supra citatis, Vltra quod deficit etiam aliud votum substantiale paupertatis, quæ nõ promittitur ab istis Militibus, nec seruatur, cum habeant proprium, vt patet ex eorum statutis, & tradit Abb. vbi supra sub dicto num. 11. Item deficit votum obedientiæ, quæ cum promittatur restricta ad certos casus, non prodest ad hoc, vt quis dicatur Regularis, nisi talis profiteatur obedientiã, quæ sit Monachalis, hoc est, vt per eam omni suæ voluntati renunciatum, & omnia commissa voluntati superioris censeantur c. non dicatis 12. q. prima; Innoc. & Host. in cap. consuluit qui Cler. vel vouer.t, adeò quòd non sufficit quod simpliciter promittatur, cum etiã

Canonici

Canonici seculares illam promittant capitulo tertio, & capitulo His, quæ de maioritate, & obedientia, sed debet exprimi, quòd sit monachalis, Archidiaconus in capitulo, vt lex numero 3. vigesimaseptima quæstione prima, Card. in Clementina prima in secunda quæstione de Relig. domibus, Cald. in consilio vltimo de Regul. vnde tanto minus debet sufficere in istis militibus, quorum promissio est restricta iuxta statuta, & ordinationes Militiæ, & propter vsum matrimonialem seruari non potest, vt dicit Abb. in dicto capitulo secundo de foro competenti sub numero x i.

Seraphinus Oliuerius Razalius Rotæ Decanus.
Hieronymus Pamphilius Rotæ Auditor.
Pompeius Arigonius Rotæ Auditor.

DECRETVM
SACRAE CONGREGATIONIS SVPER REBVS DATARIAE VRBIS, QVOD EQVITES MILITIAE S. STEPHANI possint prouideri de beneficijs secularibus.

Die Lunæ ix. Septembris 1591.

Super eo, quòd Pompeius Lentulus Diaconus Tiburtinus Miles Sancti Stephani supplicauit sibi prouideri Canonicatum Sanctæ Mariæ in via lata, non obstante quòd sit Regularis dictæ Militię.

CONGREGATIO super rebus Datarię censuit, quòd, si Militia Sancti Stephani, cum non sit propriè Religio, nec in ea emittantur tria Vota substantialia, non impedit, quò minus Milites possint retinere Beneficia secularia, vt ita fuit decisum de anno 1579. 22. Maij in vna Lucanensis Plebis coram R. P. D. Robusterio, posset, si Sanctissimo D. N. placet, indultum dictæ prouisionis sibi concedi, & eò magis, quia Votum obedientiæ non videtur incompatibile cum Beneficijs secularibus, nam Sacerdotes sunt exempti à seruitio Religionis, & non Sacerdotes possunt inseruire per interpositam personam, vt in Constitutionibus dictæ Militiæ cap. 9.

BREVE

SANCTISSIMI D. SIXTI PAPAE QVINTI

PER QVOD CONCEDITVR FACVLTAS MAGNO MAGISTRO MILITIAE SANCTI STEPHANI

Vt Hospitalia per laicos regi solita ad Hospitalitatem seruandam instituta in Etruria existentia in commendas dicti ordinis etiam per vnionem erigi possint.

DILECTO FILIO NOBILI VIRO Francisco Medices Magno Etruriæ Duci.

Sixtus Papa Quintus.

ILECTE fili nobilis vir, salutem, & Apostolicam benedictionem. Præclara deuotionis sinceritas, & eximia fidei constantia, quæ tibi diuinitus concessæ ex tuorũ progenitorum quasi hæreditate videntur acceptæ, quibusque in nostro, & Apostolicæ sedis conspectu, de qua continuò, vt obedientiæ filius benemereri non cessas, fulgere dignosceris, nos supra modum inuitant, suauiterq; alliciunt, vt votis tuis, quæ vt Christianum Principem decet, Religionis propagationi, ac fidei Catholicæ defensioni aspirare conspicimus,

gaudenter annuamus, eaq; fauoribus opportunis libentissimè prosequamur. Sanè pro parte tua nobis nuper expositum fuit, quòd cum in diuersis tuæ ditioni subiectis Ciuitatibus, Terris, Oppidis, & locis, quamplurima Hospitalia per laicos regi, gubernari, & administrari solita, quę de iure patronatus tuo, & seu Magistratuum communitatũ, vniuersitatum, & hominum Ciuitatum, terrarum, oppidorum, & locorum prædictorum, seu etiam laicorum ex fundatione, vel dotatione, aut aliàs existunt, in quibus tùm ob locorum distantiam, seu incommoditatẽ, tùm etiam ob illorũ fructuum tenuitatem, parũ, aut nihil hospitalitatis seruatur, illorũq; fructus in prophanos, & illicitos vsus cõuerti solent, diuersáq; interdũ in illis patrantur scelera: Vnde si in dictis Hospitalibus, & eorũ Ecclesijs de dictorũ laicorũ patronorum consensu, vnum, vel duo, aut plura ex eis insimul perpetuò vniendo, & incorporando, seu etiã supprimendo tot, quot volueris Præceptoriæ Militiæ S. Stephani, cuius tu Magnus Magister existis, ad instar aliarum dictæ Militiæ Præceptoriarũ, erigerẽtur, & instituerentur; eorũdẽq; Hospitaliũ fructus, redditus, & prouentus, seruata hospitalitate, & alijs sopportatis oneribus remanentes dictis Præceptorijs sic erigendis, & instituendis etiam perpetuò applicarentur, ex hoc profectò eisdẽ Militibus de congrua subuentione prouideretur, ipsaq; Hospitalia melius, ac decẽtius gubernarẽtur. Quare nobis humiliter supplicare fecisti, Quatenus tibi Hospitalia prædicta insimul, vt prefertur, vniẽdi, & incorporãdi, seu etiã supprimẽdi, & in illis, vel eorũ ecclesijs tot, quot volueris Pręceptorias dictę Militię, vt præfertur, erigẽdi, & instituẽdi, eorũdẽq; Hospitalium fructus eisdem Pręceptorijs applicandi licentiã, & facultatem

tem concedere, ac aliàs in præmissis opportunè prouidere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos ipsius Militiæ, quæ a claræ mem. COSMO Medices (dum vixit) Magno Etruriæ Duce progenitore tuo ad Maris mediterranei incursibus infidelium infestati custodiam, & defensionem instituta fuit, incrementum, paternis exoptantes affectibus ac attendentes, quòd illius Milites tamquam indefessi IESV CHRISTI athletæ pro fide Catholica etiam vitæ, & salutis incolumitati non parcentes dictæ Militiæ triremibus per maria vndique discurrunt, ac publicæ quieti inuigilãtes piratarum, siue maritimorum latrunculatorum insidijs & fraudibus occurrere, ac CHRISTI fidelium tùm bona, tùm corpora, & animas ab illis tutari, atque defendere non cessant. Huiusmodi supplicationibus inclinati, Tibi, vt omnia, & singula prædicta Hospitalia, & eorum Ecclesias ad hospitalitatem seruandam, non autem pro infirmis recipiendis instituta, & de quibus, per sedem Apostolicam disponi non consueuit, quæ de iure patronatus tuo, & seu dictorum Magistratuum, Communitatum, vniuersitatum & hominum, seu etiam aliorum laicorum præfatorum, vt præfertur, sunt, de illorum patronorum laicorum consensu, si verò de iure patronatus dictorum Magistratuum, cõmunitatum, vel vniuersitatum, & hominum prædictorum fuerint etiã absq; illorum consensu, ac etiam ordinarij loci vel cuiusuis alterius licẽtia minime requisita perpetuo vnire, ãnectere, & incorporare, seu aliqua ex eis supprimere, ac in eisdẽ hospitalibus, & eorũ ecclesijs, vt præfertur vnitis, ãnexis, & incorporatis tot, quot volueris, & prout tibi melius videbitur, & placuerit Præceptorias Militiæ huiusmodi, ad instar aliarũ dictæ Militiæ Præceptoriarũ, per illius Milites obtineri

obtineri solitarum, quæ per te, & pro tempore existentem dictæ Militiæ Magnum Magistrum, ad præsentationem illorum patronorum, vel de illorum consensu concedi, & assignari debeant, etiam perpetuò erigere, & instituere, eorumdemq; Hospitalium fructus redditus, & prouentus, seruata Hospitalitate,& alijs illorum sopportatis oneribus, remanentes dictis Præceptorijs sic erigendis, & instituendis etiam perpetuò applicare, & appropriare liberè, & licitè possis, & valeas, plenam, & liberam, ac omnimodam Apostolica auctoritate, tenore pręsentium, facultatem, potestatem, & auctoritatem concedimus, & impartimur, tibiq; desuper de speciali gratia indulgemus. Decernentes in eisdem præmissis, & circa ea per te facienda, & terminanda semper, & perpetuò valere, ac ab illis vllo vnquam tempore, quouis prætextu resiliri non posse,& quascunque concessiones in contrarium faciendas nullius roboris, vel momenti existere. Declarantes præsentes literas de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel quopiam alio defectu notari, vel impugnari nullatenus posse, sed incommutabilis voluntatis, & intentionis nostrę fuisse, & esse. Sicq; & non aliter per quoscumque Iudices, & Commissarios quauis auctoritate fungentes,etiam Sãctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, ac causarum Palatij Apostolici Auditores sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, iudicari, & diffiniri debere; irritum quoq; & inane, quicquid secus super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari: Non obstantibus quibusuis Apostolicis, ac in prouincialibus, & Sinodalibus Concilijs editis generalibus

libus, vel ſpecialibus conſtitutionibus, & ordinationibus, ac dictorum Hoſpitalium etiam iuramento confirmatione Apoſtolica, vel quauis firmitate alia roboratis, ſtatutis, & & conſuetudinibus, priuilegijs quoque indultis, exemptionibus, Conſeruatorijs, & alijs literis Apoſtolicis, ſub quibuſcunque tenoribus, & formis, ac cum quibuſuis clauſulis, & decretis in genere, vel in ſpecie eiſdem hoſpitalibus, vel illorum rectoribus etiam pluries conceſſis, confirmatis, & innouatis; Quibus omnibus, etiam ſi de illis, eorumque totis tenoribus ſpecialis, ſpecifica, & expreſſa, & indiuidua, non autem per clauſulas generales idem importantes mentio, ſeu quæuis alia expreſſio habenda, aut aliqua alia exquiſita forma ad hoc ſeruanda foret, illorum omnium, & ſingulorum tenores præſentibus pro ſufficienter expreſſis, & inſertis habentes, harum ſerie ſpecialiter, & expreſsè derogamus, & ad plenum derogatum eſſe volumus, cæteriſq; contrarijs quibuſcunque. Dat. Romæ apud Sanctum Marcum ſub anulo Piſcatoris die XII. Septembris 1587. Pontificatus noſtri Anno Tertio.

Tho: Thom. Gualterutius.

A. Ruloffius.

BVL-

QVOD PRAEINSERTVM INDVLTVM SIXTI QVINTI

Comprehendat Hospitalia Ecclesiastica, & per Clericos etiam administrata, et de quibus à Sede Apostolica per admissiones resignationum disponi consueuerit; Nec expirauerit obitu Serenisſ. M. DVCIS, ET M. MAG. FRANCISCI, Sed extendatur ad omnes eius Serenissimos Successores.

VOTVM

ILLVSTRISS. AC REVER. D. CARD. SERAPHINI
In vna Pisana Hospitalis, quam defendit
EQ. CAMILLVS GVIDIVS
& Commendam Religioni
obtinuit An. 1607.

GITVR de interpretatione gratiæ felic. re. Sixti V. Circa quam duplex excitatur difficultas, Prior est, Cum gratia loquatur de Hospitalibus solitis regi per Laicos, An ex quo Hospitale de quo agitur reperitur sępius administratum per Clericos dici posſit non comprehendi sub gratia Sixti; Et in hoc articulo inspicienda est ante omnia origo, & fundatio Hospitalis; Nam si à primeua sua natura est Laicale, ea non alteratur ex commissione facta Clericis sub ea forma, sub qua committitur Laicis; Nam quamuis non posſit conferri in beneficium Clerico, potest tamen ei committi administratio, vt bene ani-

animaduertit *Vital. in c. quia contingit nu. 42.* Aliàs sequeretur absurdum, quòd magis consideret lex de mere Laico, quam de Clerico. Non est itaque Clericus incapax administrationis, nec per talem administrationem immutatur status Hospitalis, *Ad tradita in c. cum de beneficio de preben. in 6.* tum quia ex laicali non efficitur clericalis, ex quo clericis sub eadem forma commendatur, quæ est vtrisque cõmunis; Et ideo ius laicale per istos vti Laicos præpositos administrationi conseruatur, vt dicimus de possessione iuris præsentandi, quæ per vnum ex patronis præsentantem conseruatur ad vtilitatem omnium compatronorum, & non præsentantium; Tum quia ad hunc effectum, non solum requiruntur quadraginta anni continui, sed est necesse, vt concurrat voluntas, & potestas illius, qui statum hunc immutare vult, quod sæpius fuit in varijs causis in Rota Romana resolutum. Sed hæc in casu de quo agitur, non concurrunt; Nam non est in potestate Ordinarij hunc statum immutare, sed in casu præsenti ex fundatione Hospitalis quam vidi, sublata est omnis difficultas; quia apparet constructum, & dotatum fuisse à Societate portitorum, quæ est personarum merè laicalium, Et ideo iuspatronatus est laicorum, neque de hac re ambigi potest, nam hoc respectu inspicitur tantum qualis sit fundator, & dotans; alio tamen respectu, nempe an Hospitale sit laicale, vel potius Religiosum, vel Ecclesiaticum, pendet ex eo, an fuerit erectum auctoritate Episcopi, vel priuata tantum, illo enim casu est Religiosus locus, *vt tradit Cardin. ind. Clem. quia contingit §. fin. nu. 20. & Vital. ibidem nu. 81. & 82.* sed hoc non facit, quominus Iuspatronatus sit laicale; nam etiam in beneficijs, quæ sunt merè spiritualia, & Ecclesia-

stica

ſtica, & quæ erigi non poſſunt ſine auctoritate Epiſcopi, datur iuſpatronatus laicale. Et de his ſenſiſſe fel. re. Sixtum in hoc indulto patet, dum principaliter diſponit *de Hoſpitalibus in genere, & eorum Eccleſijs*, ex quo arguitur ſcripſiſſe de Hoſpitalibus auctoritate ordinariorum constructis, cum alias non poſſint habere Eccleſiaſtica. Ideo non facit ad rem, quod dicitur per Sacram Congregationem fuiſſe reſolutum hoc Hoſpitale eſſe Eccleſiaſticum. Nam id ſolum attendendum, An ſit de iurepatronatus laicorum, vel Eccleſiaſticorum; de qua re nullus eſt dubitandi locus.

Altera difficultas eſt circa illa verba, *de quibus per Sedem Apoſtolicam diſponi non conſueuerit*. Certum eſt autem in facto, fuiſſe aliquando admiſſas reſignationes horum Hoſpitalium ad fauorem certæ perſonæ in manibus Papæ. Hinc oritur dubitatio, An per hanc diſpoſitionem excludantur Hoſpitalia laicalia, de quibus hoc modo per Papam fuit diſpoſitum. Pro huius dubij reſolutione primò ſtatuendum eſt Hoſpitalia quantum vis laicalia vti loca pia ſubeſſe, quantum ad protectionem, & ordinationem Epiſcopo Diœceſano, qui licet non poſſit eorum ſtatum immutare, tamen hoc Papæ licet, & poteſt abſolute de ijs diſponere, etiam conuertendo in alium vſum, *& ita tradunt D. D. in d. Clem. quia contingit, & ibi Vital. numero 17. 18. & 113.* Cum itaque Papa gratiam reſtrinxit ad ea loca, de quibus per Sedem Apoſtolicam diſponi non conſueuerit, noluit intelligere de diſpoſitione, & de iure vti Papæ competenti, quia nugatoria eſſet hæc exceptio, cum de omnibus Papa diſponere poſſit, ſed

voluit

voluit ad solum vsum, & consuetudinem de his disponendi se se arctare; maxime cum non dixerit, *solitum non sit*, sed vsus fuerit verbo *Consueuerit*; Solitum enim potest induci per vnum actum, consuetudo verò plures actus requirit, *ut tradit Rebuff. in l. 2 0 3. §. igitur queri solet, de verb. signif. & bene per Bald. in Rub. qua sit longa consuet. 2. Bart. in l. de quibus col. penul. vers. quero iuxta hoc de legibus*. Præterea illud verbum *disponere* debet intelligi in suo potiori significatu, nempe de libera dispositione, cum in interpretatione cuiuscunque dispositionis tria sint attendenda, persona loquens, illius cui loquitur, & ius locutionis *Abb. in cap. solita in 2. notab. de maiori, & obed.* Vnde discurrendo per hæc tria capita, si volumus attendere personam loquentis, vtique cum loquatur de dispositione, intelligi debet de libera. Primò quia præsumendum est eum noluisse sibi præiudicare in ijs, in quibus de potestate ordinaria, & non absoluta habebat liberam dispotionem: secundo ab vsu patrisfamilias, nam in constitutionibus, & in reseruatorijs, quando fit mentio dispositionis intelligitur de libera. Ideo videmus in regula alternatiuę Papā cōcedere alternatiuā in beneficijs, quæ spectarēt ad Episcoporū dispositionem, non autem si sit cōmunis cum alijs. Et verba sunt intelligenda secundū consuetudinem proferentis *Corn. cons. 243. n. 5. in 4. Item in reg. 2. cauet. 3.* quia si de tali dispositione, quæ fit per resignationem in manibus suis intellexisset, vtique excepisset casum, qui nullo iure excipi debet, cū resignatio in fauorē corā alio nemini, quam in manibus Papę fieri nō possit, qui non est censendus velle sibi hanc facultatem adimere.

Et

Et hinc est, quòd quamuis Papa non sit solitus disponere de beneficijs Religionis Hierosolimitanę, solet tamen passim admittere resignationes in fauorem eorum, qui sunt capaces. Vltimo inspecta persona Papæ, dici non potest Sedem Apostolicam, cuius ipse est caput, disponere consueuisse de beneficijs Iurispatronatus, Cum potius in dispositionibus generalibus nõ censeatur comprehensa prout in regula octo mensium. Et si quando de illis prouidet, non solet derogare nisi pro medietate patronorum, nisi in certis casibus, in quibus ordinarij non habent manus ligatas prout in litigiosis. Quantum vero ad personam, cui concessa est gratia, dicendum est ob eius eminentem qualitatem Papam voluisse concedere gratiam efficacem, & valituram, non autem, vt supra dixi, nugatoriam, & quæ de facili eludi possit; & hoc casu interpretatio fit contra concedentem, cum non agatur de aliquo præiudicio tertij; Illud enim in eadem gratia præseruatur. Postremo quantum ad vim locutionis, iam dictum est de significatione verbi, *Consueuerit*, cui addi potest, quòd non potest dici consueuisse, si contraria consuetudo, & obseruantia manifeste ostendatur, quemadmodum in casu isto, in quo hæc Hospitalia solent conferri in administrationem ab his, qui sunt patroni, & qui noscuntur esse ex familia fundatorum. Non itaque potest dari in Papa contraria consuetudo, per quam subuertatur ista, quæ est potior, & ordinaria *Pag. 3. lin. 9. Post verb. Ordinaria.* Et ad hoc est textus elegans *in dicto capit. cum de benef.* in quo probatur consuetudinem non tolli per aliquos actus particulares, si ea est iam legitime introducta. Vnde ita intelligere debemus verbum illud, *Consueuerit*, vt non inducat consuetudinem

ad

ad inuicem discrepantium, Et quod magis est absurdum, reddatur Priuilegium, & gratia nullius roboris, & momēti, & ex diuersitate obseruantiæ quatenus adesset, non posset induci consuetudo, nisi huius consuetudinis, certa, & determinata causa probaretur *Bal. in l. 2. in princ. sol. matr. Aym. cons. 96. nu. 5. Dec. cons. 11. nu. 12.* Omitto infinitas regulas, quæ in materia interpretationis verborum adduci possent, quæ omnes suadent, vt amplectamur eum sensū, per quem actus sustinetur, nec redditur inutilis. Non obstat quod verbum *Disponendi* sit generale, & aptum comprehendere omnem modum prouidendi *c. cum in illis §. primo de præben. in 6.* quia illa generalitas restringitur vbicunq; adest ratio diuersitatis, vt hic adesse manifestum est, & colligitur *ex d. §. cum illis §. 1.* ex quò notant ibi d. d. non includi beneficia, quæ sint electiua, quamuis mandatum sit cōceptum verbis amplissimis.

Non obstat consideratio quæ fit in exceptione, quæ est eius naturæ vt debeat esse de regula, & ideo cum excipiantur Hospitalia, quæ sunt pro infirmis recipiendis instituta, & de quibus per Sedem Apostolicam disponi consueuerit, exceptionem hanc intelligendam esse de Hospitalibus Iurispatronatus, de quibus fit concessio accedente cōsensu patronorum, vel cum derogatione, & in cæteris iuxta formam clementinæ; Quia est animaduertendum satis dici posse exceptionem esse de regula, quia quod dictū est de Hospitalibus non fuit in narratiua restrictum ad Hospitalia, quæ sunt de Iurepatronatus tàm Laicorum, quam Ecclesiasticorum; quæ tamen in dispositiua Papa noluit concedere, & ideo exclusa fuerunt per illam clausulam *De quibus per sedem Apostolicam disponi consueuerit*, per quam pr

 seruatur

seruatur dispositio Hospitalium de Iurepatronatus Ecclesiastico existentium, quæ Papa passim cum derogatione Iurispatronatus in totum solet arbitrio sui conferre. Et hoc pacto fit manifestum quænam fuerit Papæ intentio, nam cum non soleat disponere de beneficijs, & Hospitalibus de Iurepatronatus Laicorum, nisi de eorum consensu saltem cum derogatione pro medietate; non potest Papa cum intellexisset de modo isto prouidendi; Nam vt dictum est nullius esset momenti talis concessio, & induceretur cōtradictio consueti, quod non potest circa eandē rem, eodem tempore, & sub eadem formula, esse penes plures personas ex natura propositionum, quas contradictorias appellant Dialectici. Nec etiam dubitari contingit, quin requisitę qualitates in hoc Hospitali concurrant cū ex relatis in narratiua, tanquam ex alternatiuis aliquam verificari sufficiat *Put. cons. 69. lib. 2. & fuit resolutum coram nobis in vna Bisuntina, & Basilieñ. vnionis die x. Maij 1602.* Hic verò duę in limine probatæ apparēt. Prima Hospitale esse in loco subiecto Magno Duci; Altera patronatus Laicorum, & hæc sola aliarum omnium instar esse potest, cum hanc vnam Summus Pontifex in dispositione replicauerit, & cæteras, quas omisit attendendas non esse. Et quoniam intellexi aliquos dubitare, An adhuc duret indultum, etiam post mortem Serenissimi Magni Ducis Francisci in personam Serenissimi Magni Ducis Ferdinandi, & pro tempore successorum videtur sine difficultate affirmatiuè respondendum; cum non illius personę, sed muneri, & dignitati Magni Magistri sit concessum. Legitur enim in scriptione directum *Francisco Medici Magno Etruriæ Duci*; cui dignitati est inseparabiliter annexa dignitas Magni Magistri, & fel.

re. Pii

re. Pij IV. in erectione militiæ, & clarius exprimitur in ipso indulto ibi, *Cuius tu Magnus Magister existis Adnot. in c. quoniam, Abbas, & ibi glo. in verb. substitututum, vbi Abb. n. 1. & 8. Felin. n. 5. Dec. n. 13. extra de off. de leg. Gem. cons. 64. num. 9. Surd. cons. 425. lib. 4. Men. de arbit. 9. 68. num. 21.* Ac licet non esset ita disertis verbis expressum, necessitas, & ratio id sufficienter explicauerat, Erectiones enim, & vniones non nisi à Magnis Magistris fieri poterant. *Abbas, & alij vbi supra, ac ita de Episcopo Massanensi consuluit Feder. de senis cons. 68. n. 2* Apparet etiam hoc esse beneficium Principis maximi in Principem Magnum, & ideo perpetuum, atq; reale *ad reg. 6. decet concessam de reg. Iur. in 6. De comuni Bell. cons. 20. num. 8.* Sicut est realis, & perpetua eius causa, cum fuerit eo tempore in recompensam laborum, & sanguinis effusionem, quos milites tulerunt, & postea maximum, & admirabile incrementum fuisse totius penè orbis fama testatur. Vnde fit, vt meritorum, ac solutionis, & contractus potius, quã donationis, vel gratiæ dimensionem, ac nomen indultũ accipiat *Castr. in l. digna vox nu. 6. C. de legibus Socc. cons. 59. nu. 9. lib. 1. Roman. Cons. 328. num. 3. Rot. diuersorum decis. 24. n: 12*

Seraphinus S. R. E. Card. Tit.
S. Saluatoris in Lauro. Anno 1606.

BVLLA SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI SIXTI PAPAE V.

PER QVAM CONCEDITVR FACVLTAS
Equitibus ſacræ, & Illuſtris. Religionis Diui Stephani, vt etiam vxorati, & bigami.

Penſiones annuas Eccleſiaſticas ducentorum Ducatorum auri de camera ſuper quibuſuis beneficijs obtinere poſſint, & retinere in quamcumque ſummam, etiam quod in habitu clericali non incedant.

SIXTVS Epiſcopus Seruus Seruorum Dei. Ad Perpetuam rei Memoriam. Circumſpecta Romani Pontificis prouidentia, gratias, quæ ex benignitate Sedis Apoſtolicæ emanarunt, libenter corroborat, & in priſtinum, ac validum ſtatum reponit, cum præſertim per eas, & Catholicorum nobiliumque, & Magnorum Principum honori, ac iuſtis deſiderijs, & fortium Chriſtianæ Religionis, & Catholicæ fidei propugnatorum ſub approbati alicuius Ordinis regula, & inſtituto pro Chriſto aduerſus infideles militantium, qui pro eiuſdem Religionis, & fidei defenſione, & propagatione ſuam vitam, & opes promptè quibuſuis periculis exponunt, commodis, & congruè ſuſtentationi opportunè conſulitur. Cum itaque

itaque aliàs felicis recordationis PIVS Papa Quartus prædecessor noster post erectionem, & institutionem Militiæ Sancti Stephani, sub regula Sancti Benedicti, per claræ Memoriæ COSMVM, tunc Florentię, & Senarum Ducem in Ducatu Florentiæ, de licentia Sedis Apostolicæ ipsi COSMO Duci per literas eiusdem Pij prædecessoris attributa antea factã ipsi COSMO Duci Magno Magistro, nec non conuentui, Militibus, Priori, cæterisque Ministris Ecclesiæ dicti Conuentus, & alijs personis, etiam in Sacris, & presbiteratus Ordinibus constitutis, etiam quæcunque, quotcunque, & qualiacunque cum cura, & sine cura beneficia Ecclesiastica obtinentibus, eorumque Beneficijs, commendis, rebus, & bonis diuersas exemptiones etiam à Iurisdictione Ordinariorum libertates, immunitates, etiam à contributione Decimarum, & onerũ indulta, priuilegia, facultates, indulgentias, & gratias spirituales, & temporales benignè concesserit, atq; elargitus fuerit, atq; in specie hoc quoque inter alia indulserit omnibus, & singulis dictæ Militiæ Sancti Stephani Militibus coniugatis, ac etiam Bigamis, alijsque Presbiteris, vt singulas Pensiones annuas vsque ad summam ducentorum Ducatorum auri de Camera super quarumuis Cathedraliũ & Metropolitanarum, & aliarum Ecclesiarum Monasteriorum, Prioratuum, Canonicatuum, & præbendarum, dignitatum, personatuum, administrationum, & officiorũ, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura Secularium, & quorumuis ordinum regularium fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus, obuentionibus, & emolumentis, aliàs sibi canonicè reseruandas, accumulatiuè cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas il-

Dux Cosmus Militiam S. Stephani instituit, & fundauit.

Pius IIII multa priuilegia cõcessit.

Et inter cætera quod etiã vxorati & Bigami Equites pensiones. 200. ducatorum auri de Camera obtinere possent.

illos ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tēpore percipere contigerit, & contingет ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac in suos vsus, & vtilitatem conuertere liberè, & licitè valerent, prout in eiusdem Pij Quarti prædecessoris binis literis, prioribus nimirum sub datum Calendis Februarij, posterioribus verò sub Dat. Nonis Iulij Pontificatus sui Anno Tertio confectis literis plenius continetur. Postmodum verò piæ Memoriæ PIVS PAPA QVINTVS etiam prędecessor noster per suam, quæ incipit Sacro sanctum desuper editam constitutionem inter cætera reuocauerit, & oboleuerit omnia, & quæcūque priuilegia, facultates, dispensationes, & indulta obtinendi similes pensiones, fructus, & alias res Ecclesiarum, Monasteriorum; & aliorum beneficiorum, & officiorum Ecclesiasticorum secularium, & regularium dictæ Sancti Stephani cæterisque Militijs, ac Hospitalibus, earumque Militibus, fratribus, & personis, tàm clericis, quàm coniugatis quibusuis modo, & forma, ac quibuscunque de causis concessa, & approbata, ita quòd ipsi, siue coniugati, siue bigami, siue Clerici, siue etiam Presbiteri nullas de cętero reciperent, sed eas solas, quas tunc habebant, retinerent, & eæ quoque per futurum contractum Matrimonij extinctæ censerentur, prout in eadem constitutione latius continetur. Nos animaduertentes nostris potissimum tēporibus huiusmodi Milites, pro Dei, & Christiani nominis gloria, ac Fidei Catholicæ defensione, non solum sæpius in diuersis expeditionibus contra infideles fortiter, & magna cum laude dimicasse, sed eorum Triremes, & maritimas copias ad Maris Mediterranei, & orę maritimę totius ferè Italiæ tuitionem, & ad coercendas Turcarum, & aliorum

Pius V. hanc facultatem omnibus militijs reuocauit.

Militū S. Stephani laudes.

aliorum Piratarum incursiones magnum iugiter adiumẽtum afferre, ipsamque Militiam nunc maxime sub felici regimine, & gubernio dilecti filij Nobilis Viri FERDINANDI Magni Etruriæ sibi subiectæ Ducis, ac moderni magni Magistri in Dies magis florere, & complurium militum, qui regularem illius habitum susceperunt nobilitate, opibus, & virtute præstantium, quasi egregio, ac numeroso fœtu multiplicato auctam esse, & quotidie augeri, ac ꝓpterea, tàm ipsũ FERDINANDVM Magnum Ducẽ armis, opibus, potentia, virtute inclytarum Ciuitatum, & populorum eius ditioni subiectorum amplitudine, ac militum copijs inter Christianæ Reipublicæ Principes valde insignem, præcipua verò erga Nos, & Sedem Apostolicã reuerentia, & deuotione, summoque Catholicæ fidei tuendæ, & propagandæ zelo accensum, quàm etiam eosdem Milites, qui in tàm egregio, & laudabili exercitio non solũ ingẽtes sũptus assiduè faciũt, sed sãguinẽ ipsũ, & vitã, cum se offert occasio prõptè, & libenter profundũt, pro nostra erga illos paterna charitate, Apostolica beneficẽtia, & gratia dignos reputãtes, alijsq; iustis, & rationabilibus de causis adducti, eosdẽq; FERDINANDVM Magnũ Ducem, & singulos Milites à quibusuis excõunicationis, suspẽsionis, & interdicti, alijsq; Ecclesiasticis sẽtentijs, cẽsuris, & pœnis à iure, vel ab homine, quauis occasione, vel causa latis, si quib⁹ quomodolibet innodati existũt ad effectũ præsẽtiũ dũtaxat cõsequẽdũ harum serie absoluentes, & absolutos fore censentes, ac tenores dictarũ Pij Quarti prædecessoris literarũ, præsẽtibus pro expressis habẽtes, Motu proprio non ad alicuius super hoc oblatę nobis petitionis instãtiã, sed ex mera nostra liberalitate, & certa scientia, deque Apostolicę po

Qui nunc maxime florent sub magno Duce Ferdinando.

Motu proprio.

 testatis

testatis plenitudine, facultatem, & indultum percipiendi, & exigendi pensiones annuas pręfatas vsque ad summam huiusmodi Ducentorum Ducatorum auri de Camera Militibus pręfatis coniugatis etiam Bigamis, alijsque etiam Presbiteris, etiam accumulatiuè cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas illos ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tempore contigerit, aut continget in futurum habere, vt præfertur per Pium Quartum prędecessorem concessum, & deinde per Pium Quintum etiam prædecessorem, vt diximus reuocatam, aduersus ipsam reuocationem, abolitionem, prohibitionem, & constitutionem dicti Pij Quinti prædecessoris, cuius tenorem pariter præsentibus haberi volumus pro expresso in integrum pristinum, & validissimum, & eum, in quo antequam constitutio ipsa emanaret, quomodolibet erant, statum, non solum iuxta formam, continentiam, & tenorem dictarũ Pij IV. prædecessoris literarũ, sed õni meliori validiori, atq; ãpliori modo, & forma plenariè Apostolica auctoritate tenore pręsentiũ restituimus, reponimus, reintegramus, & reualidamus, ipsamque Pij Quinti prædecessoris constitutionem, quoad dictos Milites Sancti Stephani præsentes, & futuros locum non habere, eisque minime obesse, ac nihil prorsus præiudicij afferre posse decernimus, & declaramus, quinimo dictæ constitutioni ad effectum præmissorum, duntaxat latissimè derogamus, eique plenè, & sufficienter derogatum esse volumus; Et nihilominus eisdem Militibus omnibus, & singulis etiam coniugatis, & Bigamis, alijsque etiam Presbiteris, vt singulas pensiones, vsque ad summam prædictam Ducentorum Ducatorum auri de Camera super huiusmodi, fructibus redditibus

Renouatur facultas à Pio IIII. concessa, & à Pio V. reuocata.

De nouo cõceditur.

bus, & prouentibus Ecclesiasticis, alijsque prędictis, aliàs sibi Canonicè reseruandas, accumulatiuè cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas eos ex quouis alio priuilegio, seu indulto, aut dispensatione Apostolica eis in genere, & communiter, seu eorum cuilibet nominatim, & sigillatim etiã in vna non facta mentione de alia, vel alijs ante, vel post Dat. præsentium quandocunque concessa, concedenda, vsque ad quamcumque summam, etiam dictis Ducentis Ducatis longè maiorem pro tempore percipere, contigerit, & continget advitam percipere exigere, & leuare, inque suos vsus, & vtilitatem conuertere liberè, & licitè valeant in omnibus, & per omnia, perinde ac si ipsa reuocatio, abolitio, & constitutio dicti Pij Quinti prædecessoris non emanasset, aut ipsi Milites Sancti Stephani, sub ea comprehensi non essent, de nouo concedimus, & indulgemus, Decernentes nihilominus, & declarantes eosdem Milites, tam laicos, quam clericos, etiam coniugatos, & non coniugatos Pensiones super quibusuis præfatarum Cathedralium, & Metropolitanarum, aut aliarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Canonicatuum, Præbendarum, Dignitatum, personatuum, & administrationum officiorum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura, Secularium, & quorumuis Ordinum regularium fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus, obuentionibus, & emolumentis, ac distributionibus, etiam quotidianis aliàs eis Canonicè, & ex præfatò, vel alio quocumque priuilegio, aut indulto Apostolico ad quamcumque summam, seu ipsos fructus, redditus, & prouentus eorum ve partem aliquam

Milites S. Stephani Pensiones in quãcũq; summam obtinentes non tenentur in habitu incedere nisi eque stri nõ obstante constitutione Sixti V.

aliquam loco pensionum earumdem sibi reseruatos, aut assignatos percipientes ad incedendum in habitu, & tonsura Clericali, deferendamque vestes talares iuxta nostram desuper editam Constitutionem, quæ incipit Sacro Sanctam, cuius pariter Tenoré præsentibus haberi volumus pro expresso minime teneri, neq; ad id obligatos existere, aut aliqua ratione cogi, aut cōpelli posse, neq; ipsas Pēsiones, aut illarū, vel fructuū, reddituū, & prouentuū huiusmodi reseruationes per non delationem habitus, tonsurę, aut vestium huiusmodi, aut per contractum matrimonij, vel per bigamiam quamcunq; superuenienté, aut per exercitium Militię, & quoscumque actus bellicos Clericis, & Ecclesiasticis personis de iure, & per Sacros Canones prohibitos nimirum Militares, etiam sanguinis effusione, membrorum mutilatione, & morte infidelium subsequuta minimè cessare, expirare, aut cassatas, vel extinctas dici, aut censeri posse, sed ipsos Milites nihilominus, vt prius illas percipere, & exigere posse, & debere, & dummodo habitum Militarem, vestes nimirum cōmunes laicales cum insignibus Crucis eius Militiæ consuetis, iuxta alias nostras super declaratione huiusmodi habitus militaris sub Da. Videlicet Pridie CalendasFebruarij, Pontificatus nostri Anno quarto, quæ etiam incipit Pastoralis editas literas deferant, vtriq; Constitutioni nostræ plenè satisfacere, nec pręmissa, aut præsentes literas de subreptionis, obreptionis, aut nullitatis vitio intentionis nostræ, vel quouis alio defectu notari, impugnari, inualidari, aut ad Terminos iuris reduci posse, aut debere, nec sub quibusuis similium, vel dissimilium gratiarum suspensionibus, reuocationibus, limitationibus, alijsque contrarijs dispositionibus

Nec p matrimoniū, nec Bigamiam eorū pensiones vacat, nec per actus Bellicos. Dūmodo habitū Militiæ suę deferant.

à nobis

a nobis,& successoribus nostris, ac sede præfata quauis de causa, quantũcumq; iusta pro tempore emanatis, & emanandis cõprehendi, sed semper ab illis exceptas, & quoties illæ emanabunt, toties easdem præsentes in pristinum statum restitutas repositas,& de nouo cõcessas esse,& censeri; Sicq; per quoscũq; Iudices,& Cõmissarios quauis auctoritate sũgentes,etiã Causarũ Palatij Apostolici Auditores,ac S. Romanæ Ecclesiæ Cardinales sublata eis,& eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, vbiq; iudicari,ac diffiniri debere, nec non irritum,& inane,quicquid secus super his a quoquã quauis auctoritate scienter,vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca Venerabilibus fratribus nostris Florentino, & Pisano Archiepiscopis,ac dilecto filio causarũ Curiæ Cam. Apost. Generali Auditori per Apostolica scripta mãdamus quatenus ipsi,vel duo,aut vnus eorũ vbi,& quoties pro parte ipsorum FERDINANDI Magni Ducis, & Militum, seu alicuius eorũ fuerint requisiti per se,vel alium, seu alios præsentes literas,& in eis contenta quęcunque solemniter publicantes, eisque in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes faciant eos,& eorum quemlibet eisdem pręsentibus ac in eis contentis quibuscumque pacificè frui, & gaudere. Non permittentes eos desuper a quoquam quomodolibet indebitè molestari, Contradictores per censuras Ecclesiasticas, aliaque opportuna Iuris, & facti remedia appellatione postposita compescendo, Inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio Brachij secularis. Non obstantibus recolendæ Memoriæ Bonifacij Papæ Octaui, pariter prædecessoris nostri de vna, & in Concilio generali edita de duabus diętis, dummodo non vltra tres diętas ali-

Deputantur exequtores.

Derogatorię.

quis

quis vigore præſentium ad Iudicium non trahatur, ac dicti Pij Quinti prædeceſſoris, qua inter alia voluit gratias huiuſmodi ſuis explodi temporibus, & quod ſibi licere non eſt paſſus, id ſuis ſucceſſoribus iudicauit;nec non prę fatis noſtris, & quibuſuis alijs Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, ac in Concilijs etiam generalibus editis, & quarumcumque Eccleſiarum Monaſteriorum, & Ordinum etiam iuramento confirmatione Apoſtolica, vel quauis firmitate alia roboratis ſtatutis, & conſuetudinibus, Priuilegijs quoque, Indultis, & literis Apoſtolicis eiſdem Ordinibus, Eccleſijs, & Monaſterijs, eorumque Capitulis, Conuentibus, Superioribus, Prę latis, & perſonis ſub quibuſcunque tenoribus, & formis conceſſis, etiam ſæpius approbatis, & innouatis. Quibus omnibus, & ſingulis, etiam ſi de illis eorumque totis tenoribus ſpecialis, ſpecifica, expreſſa, & indiuidua, non autem per clauſulas generales idem importantes mentio, ſeu quæuis alia expresſio habenda foret, illorum tenores præſentibus pro expreſſis habentes illis aliàs in ſuo robore permanſuris, hac vice duntaxat ſpecialiter, & expreſsè derogamus, cōtrarijs quibuſcunque, aut ſi aliquibus communiter, vel diuiſim ab eadem ſit Sede indultum,quod interdici,ſuſpēdi,vel excōmunicari nō poſſint per literas Apoſt. non facietes plenā & expreſsā, ac de verbo ad verbum,de Indulto huiuſmodi mētionē. Nulli ergo ōnino hominū liceat hanc paginam noſtrę abſolutionis, reſtitutionis,repoſitionis,reintegrationis, reualidationis, Decretorū Declarationis, derogationū voltatisū,cōceſſionis,indulti,&mādati infringere, vel ei au ſu temerario cōtraire.Siquis autē hoc attētare pſūpſerit īdigna-

gnationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Romæ in monte Quirinali, Anno Incarnationis Dominicæ, Millesimo, Quingentesimo nonagesimo. Decimo Calendas Iunij. Pontificatus Nostri Anno Sexto.

I. Zianus.

BVLLA

BVLLA SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PAVLI PAPAE QVINTI

PER QVAM CONCEDITVR FACVLTAS EQVITIBVS MILITIBVS Sacræ, & Illustriss. Religionis D. Stephani vt etiam vxorati, & bigami, & in habitu Equestri non Clericali incedentes, ampliando Indultum Sixti Papæ Quinti.

PENSIONES ANNVAS ECCLESIASTICAS VSQVE AD SVMMAM Quatuorcentorum ducatorum auri de Camera, Super quibusuis beneficijs obtinere possint.
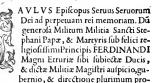
PAVLVS Episcopus Seruus Seruorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Dũ generosa Militum Militia Sancti Stephani Papæ, & Martyris sub felici religiosissimi Principis FERDINANDI Magni Etruriæ sibi subiectæ Ducis, & dictæ Militiæ Magistri auspicio, gubernio, & directione plurimum progredientis gesta, laudabilesque, & gloriosas contra nefarios Turcarum ausus reportatas victorias animo perpendimus, dignum quin potius debitum arbitramur, vt eosdem Milites vt potè Domini Nostri Iesu Christi Athletas acerrimos peculiari beneficientiæ nostrę largitate prosequamur, eorumquè commodis, & congruæ sustentationi opportunè consulamus; vt ipsi exinde ad maiora ab ipsorum Turcarum copijs trophea reportanda alacriores reddantur, & promptiores: Aliàs siquidem felicis recordationis Pius Papa Quartus Prædecessor noster post erectionem, & institutionem dictæ Militiæ sub regula Sancti

cti Benedicti per claræ memoriæ COSMVM tunc Florentiæ, & Senarum Ducem in Ducatu Florentiæ de licentia Sedis Apostolicæ ipsi COSMO Duci per literas eiusdem Pij Prędecessoris attributa antea factam eidem COSMO Duci Magno Magistro, nec non Conuentui Militibus, Priori, cæterisque Ministris Ecclesiæ dicti Conuentus, & alijs personis etiam in Sacris, etiam in Presbiteratus ordinibus constitutis, etiam quæcunquè quotcunque, & qualiacunquè cum cura, & sine cura beneficia Ecclesiastica obtinentibus, eorumquè beneficijs, pręceptorijs, siuè Commendis, rebus, & bonis diuersas exemptiones etiam à Iurisdictione Ordinarium libertates immunitates etiam à contributione decimarum, & onerum indulta, priuilegia, facultates, Indulgentias, & gratias Spirituales, & Temporales benignè concessit, & elargitus fuit, atque inter cætera indulsit omnibus, & singulis dictæ Militiæ Militibus etiam coniugatis, ac etiam Bigamis, alijsquè prædictis, vt singuli singulas pensiones annuas vsque ad summam ducentorum ducatorum auri de Camera super quorumuis Cathedralium, & Metropolitanarum, aliarumque Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Canonicatuum, & prębendarum, Dignitatum, Personatuum, administrationum, & officiorum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, & sinè cura secularium, & quorumuis ordinum regularium fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus obuentionibus, & emolumentis, alias sibi canonicè reseruandas accumulatiuè, cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas illos ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tempore percipere con-

contingeret ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac in suos vsus, & vtilitatem conuertere liberè, & licitè valerent, preut in eiusdem Pij Quarti Prædecessoris binis literis, prioribus nimirum sub Calend. Februarij, posterioribus verò sub Non. Iulij, Dat. Pontificatus sui Anno Tertio confectis plenius continetur. Successiuè verò piæ memoriæ Pius Papa Quintus etiam prędecessor noster per suam, quæ incipit Sacrosanctum desuper editam constitutionem reuocauit, & aboleuit omnia, & quæcunque priuilegia, facultates, dispensationes, & indulta percipiendi similes pensiones, fructus, & alias res Ecclesiarum, Monasteriorum, & aliorum beneficiorum, & officiorum Ecclesiasticorum secularium, & regularium dictę Sancti Stephani, cæterisq; Militijs, & Hospitalibus, eorumq; Militibus, Fratribus, & personis tàm Clericis, quàm coniugatis quibusuis modo, & forma, ac quibuscunque de causis concessa, & approbata, Ita quòd ipsi siuè coniugati, siuè bigami, siuè clerici, siuè etiam presbiteri nullas de cætero reciperent, sed eas solas, quas tunc habebant, retinerent, & eæ quoque per futurum contractum matrimonij extinctæ censerentur, prout in eadem constitutione latius continetur. Postmodum recolendæ memoriæ Sixtus Papa Quintus similiter prædecessor noster considerans suis potissimum temporibus huiusmodi Milites pro Dei, & Christiani Nominis gloria, & fidei Catholicę defensione non solum sępius in diuersis expeditionibus contra Infideles fortiter, & magna cum laude dimicasse, sed eorum Triremes, & maritimas copias ad maris Mediterranei, & orę maritimæ totius ferè Italiæ tuitionem, & ad coercenda Turcarum, & aliorum Piratarum incursiones magnum iugiter adiumē-

tum

tum afferre, ipsamquè Militiam Sancti Stephani maximè sub felici regimine, & gubernio dicti FERDINANDI Magni Ducis, ac Magistri eiusdem Militiæ in dies magis florere, & cum plurium Militum, qui regularem illius habitum susceperunt nobilitate opibus, & virtute præstantium quasi egregio, & numeroso fœtu multiplicato auctã esse, & quotidie augeri, & præterea tàm ipsum FERDINANDVM Magnum Ducem armis, opibus, potentia, virtute inclytarum Ciuitatum, & populorum eius ditioni subiectorum amplitudine, ac Militum copijs inter Christianæ Reipublicæ Principes valdè insignem, præcipua verò erga Sedem Apostolicam reuerentia, & deuotione, summoquè catholicæ fidei tuendæ, & propagandæ zelo accensum, quàm etiam eosdem Milites, qui in tàm egregio, & laudabili exercitio non solum ingentes sumptus assiduè faciebant, sed sanguinem ipsum, & vitam, cum se se offerebat occasio, promptè, & libenter profundebant, pro sua erga ipsos paterna charitate, apostolica beneficentia, & gratia, dignos reputans, alijsquè iustis, & rationabilibus de causis adductus, motu suo proprio, & ex mera liberalitate, & certa scientia sua, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine facultatem, & indultum percipiendi, & exigendi pensiones annuas prædictas vsque ad summam huiusmodi ducentorum ducatorum auri de Camera Militibus præfatis coniugatis etiam bigamis, alijsque etiam presbiteris, etiam accumulatiuè cum quibusuis alijs pẽsionibus annuis, quas illos ex quouis alio priuilegio Apostolico pro tempore percipere contigerit, aut continget in futurum habere, vt præfertur, per Pium Quartum concessum, & deinde per Pium Quintum prædecessores prædictos reuoca-

tum, aduersus ipsam reuocationem, abolitionem, prohibitionem, & constitutionem dicti Pij Quinti prædecessoris in integrum, pristinum, & validissimum, & suum, in quo antea quàm constitutio ipsa emanaret quomodolibet erat, statum non solum iuxta formam, continentiam, & tenorem dictarum Pij Quarti prędecessoris literarum, sed omni meliori, validiori, atque ampliori modo, & forma plenariè Apostolica authoritate restituit, reposuit, reintegrauit, & reualidauit, ipsamque Pij Quinti prædecessoris constitutionem quoad dictos Milites Militiæ S. Stephani tùnc præsentes, & futuros locum non habere, illisq; minimè obesse, & nihil prorsus præiudicij afferre posse decreuit, & declarauit; Quinimò dictæ constitutioni ad effectum præmissorum duntaxat latissimè derogauit, eique plenè, & sufficienter derogatum esse voluit, & nihilominus omnibus, & singulis Militibus prædictis etiam coniugatis, & bigamis, alijsquè etiam Presbiteris, vt singuli pensiones vsq; ad summam præfatam ducentorum ducatorum auri de camera super huiusmodi fructibus, redditibus, & prouentibus ecclesiasticis alijsq; prędictis aliàs canonicè sibi reseruandas accumulatiuè cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas eos ex quouis alio priuilegio, seu indulto, aut dispensatione Apostolica eis in genere, & communiter, seu eorum cuilibet nominatim, & sigillatim etiam in vna facta mentione de alia, vel alijs, ante, vel post dat. gratiæ huiusmodi quandocunquè concessa, aut concedenda vsque ad quamcunque summam, etiam dictis ducentis ducatis longè maiorem, pro tempore percipere contingeret, ad vitam percipere, exigere, & leuare, ac in suos vsus, & vtilitatem conuertere liberè, & licitè valerent in omni-

bus

bus, & per omnia, perindè ac si ipsa reuocatio, abolitio, & constitutio dicti Pij Quinti prædecessoris non emanasset, aut ipsi Milites dictæ Militię Sancti Stephani sub ea comprehensi non essent, de nouo concessit, & indulsit; Decernens nihilominus, & declarans eosdem Milites tàm laicos, quàm clericos etiam coniugatos, & non coniugatos pensiones super quibusuis præfatarum Cathedralium, & Metropolitanarum, aut aliarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, canonicatuum, præbendarum, dignitatum, personatuum, & administrationum officiorũ, aliorumquè beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura, secularium, & quorumuis ordinum regularium fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus, obuentionibus, & emolumentis, ac distributionibus, etiam quotidianis aliàs eis canonicè, & ex præfato, vel alio quocunque priuilegio, aut indulto Apostolico ad quãcunque summã, seu ipsos fructus, redditus, & prouentus eorumuè partem aliquam loco pensionum earumdem sibi reseruatos, & assignatos percipientes ad incedendum in habitu, & tonsura clericali, deferendumquè vestes talares, iuxtà ipsius Sixti Quinti desuper editam constitutionem, quæ incipit Sacrosanctum, cuius tenorem haberi voluit pro expresso minimè teneri, neque ad id obligatos existere, aut aliqua ratione cogi, aut compelli posse, neque ipsæ pensiones, aut illarum vel fructuum, reddituum, & prouentuum huiusmodi reseruationes per non delationem habitus, tonsuræ, aut vestium huiusmodi, aut per contractum matrimonij, vel per bigamiam quamcunque superuenientem, aut per exercitium Militiæ, & quoscunque actus bellicos Clericis, & Ecclesiasticis personis de Iure, & per

 sacros

sacros canones prohibitos, nimirum militares etiam sanguinis effusione, membrorum mutilatione, & morte infidelium subsequuta minimè cessare, expirare, aut cessatas, vel extinctas dici, aut censeri posse, sed ipsos milites nihilominus vt prius illas percipere, & exigere posse, & debere, & dummodo habitum militarem, vestes nimirum communes laicales cum insignibus Crucis eius Militię cōsuetis iuxta alias eiusdem Sixti Quinti super declaratione huiusmodi habitus militaris, sub datum videlicet pridie Calend. Februarij, Pontificatus sui anno quarto, quæ etiam incipit Pastoralis, editis literis, deferrent, vtrique eius constitutioni plenè satisfacere, & alias, prout in suis exinde sub dat. decimo Cal. Iunij, Pontificatus sui anno sexto confectis literis etiam plenius continetur. Cum autem, sicut nobis innotescit, dicta Militia sub felicibus ipsius FERDINANDI Magni Ducis auspicijs fortium, & strenuorum Militum, Triremiumque, & aliorum Nauigiorum bellicis, & nauticis apparatibus optimè instructorum numero copioso aucta, ipsique illius Milites piratarum infidelium oras Tyrrhenique maris passim infestantium excursionibus, & deprædationibus armata classe obsistentes, non solum Italiam ipsam pluries ab incursionum huiusmodi dānis, & incommodis magno eius bono egregia animi fortitudine tutati sint, sed etiam in ipsorummet; infidelium dominia, regiones magnis ausis summo cum vitæ, fortunarumque discrimine irrumpentes graues eis clades, Oppidorum expugnationes, & diruptiones intulerint, ac partis non semel de illis insignibus victorijs eorundem audaciam represserint, vires fregerint, impios conatus contuderint, ac perindè se se magna sui gloria, & nominis Chri-

stiani

ſtiani commendatione formidabiles eis reddiderint. Hiſce, & alijs rebus præclarè geſtis de ipſa Italia, atque adeo tota Republica Chriſtiana optimè meriti, & apud etiam exteras nationes inclytam magnanimitatis, reiquè militaris peritiæ famam adepti ſint, ipſaq; Militia tùm dicti FERDINANDI Magni Ducis, qui maiorum ſuorum veſtigijs inſiſtens in hoc eius eminentiori animi ſtudio, & cura incumbit præſtanti virtute, & potentia, tùm etiam propriorum Militum fortitudine eximia, clarior, & illuſtrior in dies euadat, & quemadmodum huculquè Reipublicę Chriſtianæ aduerſus infidelium incurſiones magno propugnaculo fuit, ità etiam de cætero in expeditionibus contra eoſdem infideles pro fidei Catholicæ defenſione pari, vel maiori adiumento eſſe poſſit. Nos idcircò tàm magis in dies florere, ac nouis incrementis augeri deſiderantes, illiuſq; Milites pro inſigni eorum virtute, ac in Nos, & Sedem Apoſtolicam deuota propenſione ſpeciali aliqua Apoſtolica beneficentiæ gratia cohoneſtare volentes, omniumquè, & ſingularum literarum, & conſtitutionum prædictarum tenores pręſentibus pro expreſſis habentes, nec non dictũ FERDINANDVM Magnum Ducem, ac Conuentus huiuſmodi ſingulas perſonas à quibuſuis excommunicationis, ſuſpenſionis, & interdicti, alijſquè Eccleſiaſticis ſententijs, cenſuris, & pœnis à iure, vel ab homine quauis occaſione vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodati exiſtant ad effectum præſentium duntaxat conſequendum harum ſerie abſoluentes, & abſolutos fore cenſentes, dicti FERDINANDI Magni Ducis Nobis deſuper porrectis ſupplicationibus inclinati, facultatem, & indultum percipiendi, & exigendi penſiones annuas vſque ad ſum-

mam ducentorum ducatorum auri de Camera huiusmodi Militibus pdictis tàm laicis,quàm Clericis, etiã cõiugatis,etiã bigamis, alijsq; etiã presbiteris per Pium Quartum cõcessa,& per Pium Quintum reuocata, deindeq, per Sixtum Quintum prædecessores prędictos aduersus ipsam reuocationem in integrum restituta, reposita, & reualidata, ac de nouo etiam concessa, vt præfertur, ac singulas eorũdem Pij Quarti, & Sixti Quinti prædecessorum desuper cõfectas literas,vsq; ad sũmã quadringentorũducatorũ auri de Camera huiusmodi in totum, Ità quòd omnes, & singuli Milites dictæ Militiæ nunc, & pro tempore existentes tàm laici, quàm Clerici, etiam coniugati, & bigami, alijq; etiam Presbiteri, etiam illegitimi ex quouis reprobato,vel damnato coitu procreati deinceps in perpetuum qualcũque pensiones annuas vsque ad summam præfatam Quadringentorum ducatorum auri de Camera, super quibusuis Cathedralium, & Metropolitanarum, aut aliarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Canonicatuum, prębendarum, dignitatum, personatuum, administrationum officiorum, aliorumquè beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura, & sine cura, secularium, & quorumuis ordinum regularium huiusmodi fructibus, redditibus, prouentibus, iuribus, obuentionibus, & emolumentis, ac distributionibus etiam quotidianis aliàs eis canonicè reseruandas etiam accumulatiuè, cum quibusuis alijs pensionibus annuis, quas ex quouis alio priuilegio, seù indulto, aut dispensatione apostolica eis in genere,vel communiter, seu eorum cuilibet nominatim, & sigillatim etiam in vna non facta mentione de alia, vel alijs ante, & post Datum præsentium quandocunque concessa

concessa, aut concedenda vsque ad quamcunque summam dictis Quadringentis ducatis longè maiorem de praesenti percipiunt, & pro tempore percipient, ad vitam retinere, percipere, exigere, leuare, & recuperare, inquè suos vsus, & vtilitatem conuertere liberè, & licitè valeant, & ex ijs tàm laici, quàm clerici, & coniugati, & non coniugati ratione pensionis huiusmodi, quas sic pro tempore perceperint ad incedendum in habitu, & tonsura clericali, deferendumquè vestes talares iuxtà praefatam Sixti praedecessoris constitutionem minimè teneantur, neque ad id obligati existant, aut aliqua ratione cogi, aut compelli possint, neque ipsarum pensionum, vel illarum loco fructuum, redditaum, & prouentuum huiusmodi reseruationes ob non delationem habitus tonsurae, aut vestis huiusmodi; seù per contractum matrimonij, seu per bigamiam quamcunque etiam superuenientem, aut per exercitium militiae, & quoscunque actus bellicos Clericis, & Ecclesiasticis personis de Iure, & per Sacros Canones prohibitos, nimirum militares, & sanguinis effusione, membrorum mutilatione, & morte infidelium subsequuta minimè cessent, & expirent, aut cessare, vel extinctae dici, aut censeri possint, sed ipsi Milites nihilominus vt prius pensiones, ac fructus redditus, & prouentus huiusmodi percipere, & exigere possint, & valeant; Dummodo habitum militarem, vestes nimirum laicales communes cum insignibus Crucis dictae Militiae consuetis, iuxta alias dicti Sixti Quinti praedecessoris super declaratione huiusmodi habitus Militaris sub Datum videlicet, pridie Calend. Februarij, Pontificatus sui anno quarto, quae incipiunt Pastoralis, editas literas,

deferant vtiquè constitutioni eiusdem Sixti Quinti prædecessoris plenè satisfacere intelligantur, & censeantur authoritate Apostolica tenore præsentium perpetuò extendimus, & ampliamus; & quatenus opus sit vsque ad dictam summam Quadrigentorum ducatorum huiusmodi de nouo concedimus. Decernentes facultatem, & indultum huiusmodi, & literas Pij Quarti, & Sixti Quinti prædecessorum eorumdem desuper editas, ex nunc perpetuò extensas, & ampliatas esse, & fore, nec præmissa, ac præsentes literas de subreptionis, obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel quouis alio defectu notari, impugnari, inualidari, aut ad viam, & terminos Iuris reduci, seu aduersus illas quodcunque Iuris, gratiæ, vel facti remedium impetrari, aut etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus concedi posse, aut debere, neque sub quibusuis similium, vel dissimilium gratiarum suspensionibus, reuocationibus, limitationibus, alijsquè contrarijs dispositionibus à Nobis, & successoribus nostris, ac Sede prædicta quauis de causa, quantumuis iusta pro tempore, emanatis, & emanandis comprehendi, sed semper ab illis exceptas, & quoties illæ emanabunt toties in pristinum, & validissimum statum restitutas, repositas, & plenariè reintegratas, ac de nouo etiam sub quacunque posteriori Dat. per dictum FERDINANDVM Magnum Ducem, & Magistrum, & Milites dictæ Militię pro tempore existentes quandocunque eligenda, concessas esse, & censeri, Sicquè per quoscunque Iudices, etiam causarum Palatij Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de latere Legatos, & Vicelegatos, dictæquè Sedis Nuncios sublata eis, & eorum

cuilibet

cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & authoritate vbique iudicari, & diffiniri debere, Irritum quoque, & inane si secus super his à quoquam quauis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attemptari. Quocirca Venerabilibus fratribus nostris Floren. & Pisan. Archiepiscopis, ac dilecto filio causarum Curiæ Cameræ Apostolicę generali Auditori per Apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorum per se, vel alium, seu alios præsentes literas, & in eis contenta quæcunque, vbi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parte Ferdinandi Magni Ducis, ac Conuentus, & Militum prædictorum, seu alicuius eorum fuerint requisiti solemniter publicantes, eisque in pręmissis efficacis defensionis pręsidio assistentes faciant authoritate nostra eos & eorum quemlibet eisdem presentibus, & in eis contentis quibuscunque pacificè frui, & gaudere, Non permittentes eos desuper à quoquã quomodolibet indebitè molestari, Contradictores per censuras Ecclesiasticas, aliaquè opportuna Iuris, & facti remedia appellatione postposita compescendo, inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij Secularis, Non obstantibus recolendæ memoriæ Bonifacij Papę Octaui pariter prædecessoris nostri de vna, & in Concilio generali edita de duabus dietis, dũmodo non vltra tres diætas aliquis vigore præsentium ad Iudicium non trahatur, nec non Pictauen. Concilij contra illegitimos, ac dicti PII Quinti prædecessoris reuocatoria, ac illa qua inter alia vetuit gratias huiusmodi suis excludi temporibus, & quod sibi licere non est passus, etiam suis successoribus non licere iudicauit, nec non præfatis SIXTI Quinti prædecessoris, & quibusuis

uis alijs constitutionibus, & ordinationibus apostolicis, ac in Concilijs etiam generalibus editis, & quarumcunque Ecclesiarum, Monasteriorum, & ordinum prædictorũ, etiam Iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, priuilegijs quoquè indultis, & literis Apostolicis eisdem Ecclesijs Monasterijs, & Ordinibus, eorumquè Præsulibus, Capitulis, Conuentibus, Superioribus, & personis sub quibuscunquè tenoribus, & formis, ac cum quibusuis clausulis, & decretis in contrarium forsan quomodolibet concessis, approbatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis, ac alijs, quæ præsenti gratiæ obesse possent, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumquè totis tenoribus specialis, specifica, indiuidua, & expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seù quæuis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc seruanda foret tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur pręsentibus pro sufficienter expressis habentes illis aliàs in suo robore permansuris hac vice duntaxat specialiter, & expresŝè plenissimè derogamus, ac derogatum esse volumus, & decernimus, contrarijs quibuscunquè, aut si aliquibus communiter, aut diuisim ab eadem sit sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excomunicari non possint per literas Apostolicas, non facientes plenã, & expressam, ac de verbo ad verbum de Indulto huiusmo di mentionem. Nulli ergo omninò hominum liceat hãc paginam nostræ absolutionis, extensionis, ampliationis, concessionis, mandati, derogationis, voluntatis, & decretorum infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis

autem

autem hoc attemptare præsumpserit, Indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurũ. Datum Romę apud Sanctum Marcum Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo sexcentesimo octauo, Quartodecimo Calendas Iulij, Pontificatus nostri anno quarto.

Sep. DCCCC. *F. Nicolinus*
P. Alluminatus. *C. Pamphilius*
I. Reuull *V. Carlemes .ſſ.*
VI. Attors propref. sollt. *P. Rag.*
Ia. Hic Miletus.
I. Pamphilius.

Io. Burluralult.

Zia DCCCCnus Beger Vitalis Venutus.

Lucas Duccius Prot.

A tergo verò.

R. Ragusinus. In Secretaria Apostolica.

STATVTI CAPITOLI, E CONSTITVZIONI DELL'ORDINE DE' CAVALIERI DI SANTO STEFANO.

Fondato, e dotato dall'Illustriss. & Eccell. S. COSIMO Medici, Duca II. di Firenze, e di Siena.

Riformati dal Sereniss. Don FERDINANDO Medici, Terzo Gran Duca di Toscana, e Gran Maestro di detto Ordine.

Approuati, e pubblicati nel Capitolo Generale di detto ordine, l'Anno 1590.

E ristampati con alcune aggiunte in tempo del Sereniss. COSIMO Secondo Gran Duca di Toscana, e Gran Maestro.

Con le facultà, indulti, e Priuilegij concessi dà i Sommi Pontefici, e dal suddetto fondatore.

ERDINANDO Medici, per grazia di Dio Gran Duca di Toscana Terzo, di Firenze, e di Siena Quarto, Signore dell'Isola del Giglio, di Porto Ferraio nell'Elba, di Castiglione della Pescaia, e Terzo Gran Maestro dell'Ordine, e Milizia de' Caualieri di Santo STEFANO Papa, e Martire. Come nessuna legge temporale, e positiua fu mai da principio così ben' ordinata, che gl'accidenti, e progresso del tempo nō habbiano apportato necessità di dichiarazione, correzzioni, ò estēsioni di essa, così quantunque il Serenissimo Gran Duca COSIMO Nostro Signore, e Padre, che sia in Gloria, con molta prouuidenza cōstituisse, e ordinasse gli stabilimenti, e Capitoli de' Caualieri di Santo STEFANO Papa, e Martire, con autorità della Sede Apostolica, dopo l'erezione, dotazione, e fondazione di detto ordine da lui

fatta

fatto, nondimeno molti di essi Capitoli, e stabilimenti hanno hauuto bisogno d'Interpretazioni, le quali sono seguite per i Capitoli Generali fatti di poi, e l'aumento che DIO grazia, hà riceuuto, e riceue l'instituzione di detti Caualieri, & ordine loro, hà mostro, che molti casi erano ommessi, e per le constituzioni non decisi: Però habbiamo in virtù di qualunque nostra autorità, e di nostra certa scienza, e col parere del Consiglio de' dodici Caualieri di detta Religione di S. STEFANO, e con l'approuazione del Capitolo Generale di essa celebrato l'Anno 1590. prouuisto, e deliberato per via di Riforma vniuersale di tutte le leggi, e constituzioni, e stabilimenti dell'ordine predetto, quello, e quanto, che à basso segue, comandandone l'inuiolabil osseruanza, Non obst. &c.

PROEMIO.

DEBBONO tutti gli huomini nelle loro azioni hauere qualche fine honorato, quelli maggiormente che più possono, e sono alla Maestà Diuina più obbligati. Onde Noi COSIMO Medici per Diuina grazia Duca II di Firenze, e di Siena, Signore di Porto Ferraio nell'Isola dell'Elba, di Castiglione della Pescaia, e dell'Isola del Giglio: desiderádo principalmēte honorare l'Onnipotente IDDIO, giouare al prossimo, & acquistare la vita eterna; da queste tre cagioni mossi, hauiamo fondato, ordinato, e dotato à honore, e gloria di sua immensa Maestà, e della Santissima Madre MARIA Vergine, e di tutta la Celeste Corte, sotto il nome, e Protezione di S. STEFANO Papa, vn nuouo ordine, e Milizia di Caualieri, si come negl'infrascritti Capitoli, e Constituzioni si dirà, hauuta però prima sopra ciò licenzia dal Beatiss. Padre Papa Pio Quarto, come appare nel preinserto Breue.

REGO-

REGOLA
DE' CAVALIERI DI S. STEFANO
TITOLO I.

Della Regola de' Caualieri di S. Stefano. Capitolo I.

L nome dell'Altissimo DIO Amen. Noi COSIMO Medici per la Diuina grazia Duca secondo di Firenze, e di Siena, fondatore, e primo Gran Maestro della Milizia de' Caualieri di S. STEFANO, vogliamo, & ordiniamo che la Regola di questa Milizia sia sotto l'ordine di S. Benedetto, e che tutt' i Caualieri riceuuti alla professione debbiano osseruare Carità, Castità, & Obbedienza.

Degli Statuti, e Constituzioni della Religione de' Caualieri. Cap. II.

QVello che è à nauiganti la tramontana, sono à gli huomini le leggi, e come non si può nauigare felicemente senza essa stella, così non si può beatamente viuere senza esse leggi, e si come i saggi Nocchieri, per cōdursi sicuramēte in Porto, risguardano sempre verso il Polo, così i Caualieri della nostra Religione per cōseguire la loro felicità, debbono hauere sēpre gl'occhi riuolti alle leggi, alle quali incominciādo Noi, Inuocādo vn'altra volta il Nome Diuino, à dar buō pricipio cō isperāza di miglior mezzo, e d'ottimo fine. Diciamo, che tre sono qlle cose, le quali si de uono prin-

principalmente osseruare da tutt' i Caualieri dell'ordine, della nostra milizia, e ciò sono Carità, Castità Coniugale, & obbedienza; la Carità è souuenire al prossimo, la Castità, ò veramente Pudicizia, è non conoscere carnalmente altra Donna, che la propria moglie, la quale possa prendere il Caualiere secondo gl'ordini della Santa Chiesa Cattolica, tanto vergine, come vedoua, e passare all'altre nozze nel modo che fare possano l'altre persone laiche. L'obbedienza vuole ciascuno di questa Religione con buono animo diligentemente, e volentieri esequisca tutte quelle cose, che dal Gran Maestro, e suo Luogotenente, & altri Superiori, secondo gli Statuti, e Capitoli gli saranno comandate,

Dell'vfizio, e professione de' Caualieri. *Cap. III.*

LA base, sopra la quale è fondato l'Ordine di questa Milizia de' Caualieri di Santo Stefano, è la Carità, e perche chi hà carità stà in Dio, e Dio, come afferma egli stesso, stà in lui; Chiunque fà professione d'essere soldato di questa Nostra Milizia, sappia ch' egli fà professione della Milizia di Giesù Christo, & il primo vfizio del soldato di Giesù Christo, è proporre l'honore di Dio à tutte le cose, obbedire a' comandamenti della Diuina scrittura, seruare i precetti della Santa Sede Apostolica, combattere per la Fede Cattolica, osseruare la Giustizia, soccorrere i poueri, recuperare i prigioni di mano de gl'infedeli, e finalmente sottentrare di buona volontà, à qualunque pericolo, per difesa della Cristiana Religione, e per aumento di essa, esporre non che la roba, mà la vita propria, e sia

certo

certo, che come i premi saranno eguali a' meriti, anzi infinitamente maggiori, così le pene saranno pari a' demeriti. Perciocche quelli, che per bontà d'animo, & generosità di cuore, eleggeranno di fare l'opere di valoroso Caualiere hauranno in questa mortal vita immortal gloria, & honore, e nell'altra eterna felicità, e beatitudine, & all'opposito quelli, che per viltà di cuore, ò malignità d'animo faranno il contrario, saranno in questo, oltre le douute pene, meritamente infami, e nell'altro mondo eternamente infelici.

Della pena di chi trasgredisce la Regola, e gli Statuti. Cap. IIII.

COme l'osseruanza della Regola ricerca l'Anima, & il Corpo per l'orazioni, digiuni, & altre cose contenute in essa, così anco la trasgressione, & inosseruanza, obbliga l'Anima, e parimente il Corpo, Ma chiunque trasgredirà gli Statuti, e cõsuetudini dell'ordine obbliga solamente, e sottomette il corpo alla pena, doue non sia cosa, per la cui trasgressione, ò ommessione, secondo i Comandamenti di Dio, e i sacri Canoni, l'Anima venisse obbligata, e sottoposta al peccato, e perche e' conuiene che la Regola distintamente venga à notizia d'ogni Caualiere; Perciò vogliamo che i Capitoli che trattano della Regola, e particolarmente quelli, che il Priore del Conuento, & della Chiesa giudicheranno più à proposito, tre volte l'anno si legghino ad alta voce nella sala del Conuento in presenza di tutt'i Caualieri, che vi si troueranno, e debbiano leggersi sempre otto giorni auant' i tempi, e Pasque statu-

ite per comunicarsi, e quei Caualieri, che si trouerannno in Pisa, e mancheranno d'interuenirui, incorrino in pena di vna settena per ciascuna volta, se già non venissero scusati dal Priore del Conuento per legittime cause.

DEL MODO DI RICEVERE I Caualieri. Tit. II.

Della diuisione de' Gradi de' Caualieri. Cap. I.

I CAVALIERI di questa Religione sieno di tre maniere, alcuni si chiamino, e sieno Caualieri Militi, cioè Soldati, alcuni Caualieri Sacerdoti, ò uero Cappellani, & alcuni Caualieri seruenti, i quali non sono principali, mà seruono altrui. I Caualieri Militi sono di due ragioni, alcuni hauranno la commenda in atto, & effettualmente l'amministreranno (e questi si chiamino Commendatori, ò uero Precettori) & alcuni l'hauranno solamente in potenza, cioè, che Hauendo l'Anzianità, ò uero aspettatiua, deuono hauerla al tempo, come meglio à suo luogo si dichiarerà, e questi si chiamino Caualieri Conuentuali. I Caualieri Sacerdoti, ò benefiziati, & i Cappellani anch'essi saranno di due sorti, perciocchè alcuni Caualieri Militi Sacerdoti, ò benefiziati nobili, & alcuni saranno Sacerdoti d'obbedienza, ò Cappellani, come sono quelli, che alli-

assistono al seruizio continuo nella Chiesa conuentuale di Pisa, & altri ancora che hanno in titolo benefizi minori di detta Religione, ò sieno loro conferiti per ragione d'Anzianità, ò vero per elezione, di chi n'hauesse il Padronato. I Caualieri seruēti sono medesimamēte partiti in due spezie, alcuni seruēti d'Arme, alcuni seruēti d'ofizio, ò veramēte di stallo, i quali vltimi non sono propriamente Caualieri. Potranno però i Caualieri Militi Sacerdoti, ò benefiziati nobili, che hauranno fatte le prouanze di Nobiltà, come sono tenuti à fare i Caualieri Militi, essere riceuuti alla nostra Religione, e portare la Croce, come i Caualieri militi, sēza pigliare l'insegne di Caualleria.

Della qualità di coloro, che deuono essere accettati nell' Ordine. Cap. II.

NON vogliamo, che nessuno, il quale non sia legittimamente nato possa essere ammesso alla professione dell'ordine della nostra Religione, se già non fusse figliuolo d'alcun Signore di Titolo, come sono Duchi, Principi, Marchesi, ò Conti di grande stato, & i figliuoli illegittimi d'altri Signori, ācora che habbiano giurisdizione, è vassalli, debbiano mettersi à partito, e passare per il Consiglio della Religione. A chiunque fusse d'alcun altra Religione, e ordine di Milizia pari à questa, o più larga, e desiderasse d'entrare nella nostra, si concede, purche l'ordine, che tiene, egli lo lasci con buona grazia de' suoi Signori, ò veramente con la dispensa della Sede Apostolica, ogni volta però che in altra Re-

ligione non habbia fatto alcun mancamento. Chiunque sarà oltre modo obbligatosi, e di grossa somma debitore; chi hauerà commesso homicidio, o sarà per alcuna scelerateżza, ò demerito macchiato d'infamia, non vogliamo possino essere in modo alcuno riceuuti nell'ordine nostro. Ancora non vogliamo, che alcuno si vesta l'Abito nostro, il quale non habbia diciassette anni forniti; Concediamo bene, che il Gran Maestro possa per suoi domestici, e familiari seruigi eleggersi sei giouanetti, i quali più gli parranno, o per Caualieri Militi, purche sieno nobili, ò per Caualieri serventi, a' quali non possa opporsi obbietto, ne di minore età, ne del non istare saldamente appresso la persona di S. A. S. e possa parimente il Gran Maestro dispensare circa l'età per ispeciale priuilegio, col far dar l'abito à chi non hauesse anni diciassette forniti, ma tali così dispensati, ò che si dispenseranno, fuori di sei Paggi, non hauranno acquistato, ne acquisteranno anzianità di sorte alcuna per ottener Commende d'anzianità, se non dopo fatta la professione, la quale sia fatta dopo anni diciassette finiti, e prima non gioui loro per cominciare acquistare l'anzianità, e come si dice nel cap. 2. del tit. 13.

Vedi di sotto nell'addizioni al n. 1.

Delle probazioni, che si debbono fare innanzi, che alcuno si accetti. Cap. III.

Vedi di sotto nell'addizioni al n. 2.

CHiũque desidera d'esser riceuuto in Caualiere Milite, ò Caualiere Sacerdote, ò benefiziato nobile, bisogna prima che per priuilegi, ò per fede autentica di testimoni, ò della Comunità di quei luoghi, donde sarà disceso; proui, e verifichi ciascuna dell'infrascritte cose, cioè. Ch'egli stesso, Padre, e Madre, Aui, & Auole,

le, dal lato Paterno, e Materno, sieno discesi da casate nobili, che habbino hauuto, e goduto, ò veramente sieno stati atti à potere hauere, e godere nella Patria loro quelle maggiori dignità, e gradi, che solo i più nobili gentilhuomini sogliano hauere, e godere; dichiarando nominatamente quai gradi, e dignità. Sieno nati di legittimo matrimonio; non habbino esercitato arte alcuna, ma vissuti da gentilhuomini; Habbino tenuto vita cristiana, senza macchia, e senza infamia alcuna. Il pretendente sia di età d'anni diciotto, di corpo ben disposto, di Patria, che sia stata Città prima di sua nascita, habbia facultà da mantenere il grado di Caualiere: delle quali facultà si commetta sempre nelle commessioni delle prouanze, che se ne faccia informazione. Tragga origine da Cristiani veri, e non dà eretici, ò infedeli. Produca l'arme, e vere insegne sue colorite; e nel fare dette proue tenga l'infrascritto ordine. In tutti quei luoghi, doue saranno sei Caualieri, ò maggior numero, e che alcuno domanderà d'essere riceuuto al grado di Caualiere Milite, il Priore, ò il Baiuliuo, & in loro assenza il primo Commendatario; ò vero il più Anziano, chiami à se cinque Caualieri più Anziani de gli altri non interessati co'l pretendente, i quali adunati insieme, e riceuuto il giuramento di non riuelare cosa alcuna consultata, piglino da lui la nota delle sue Quattro Casate, e di poi discorrino, e squittinino con isquittino segreto sopra l'approuazione, ò reprouazione di dette Casate, vna per volta separatamente, e ciascuna da per se, e caso che tutta insieme, ò la maggior parte della Consulta per il maggior numero de' voti affermatiui, deliberi, che le dette Casate sieno ammissibili, in tal caso debba detta

vedi di sotto nell'addizioni al nu. 3.

vedi di sotto nell'addizioni al nu. 4.

Cõsulta fare intẽdere al pretẽdente ch'egli può à suo piacere fare le proue di sua Nobiltà, dinanzi all'Auditore della Religione in Firenze, sendo il supplicante del Dominio Fiorentino, e non sendo del detto Dominio, ch'egli deue farle dinanzi à gl'ordinari Ecclesiastici de'luoghi, donde hauranno origine i suoi ascendenti per dette quattro Casate, e traendo vna di dette Casate discendenza d'vna Città, e l'altra d'altra Città, deue in ciascuna da per se prouare la nobiltà di quella Casata, che di essa è originaria. Dopo questo deuono i Caualieri, interuenuti à detta Consulta, eleggere due Caualieri per ciascuno di loro, di quelli, che non sieno interessati di parentela, ò d'altro, col pretendente, e dare nota de'nomi de gl'eletti sigillata al Cancelliere della Consulta, acciocchè detto Cancelliere possa mandare tutte dette note così sigillate, e segrete all'Auditore della Religione in Firenze; e detto Auditore debba trarre per sorte due de'Caualieri scritti in dette note e scriuere à gl'estratti lettere in disparte, dandogli commessione separata, e senza saputa l'vno dell'altro, acciocchè s'informino *ex officio* della Nobiltà, e qualità del pretendẽte, e suoi antenati per detti quarti, e ne scriuino à S. A. S. per loro lettere, se in lui concorrono quegli attributi, che si ricercano da'Capitoli, per l'ammissione all'Abito; e sendoui difetti, che gli faccino repulsa, debbono scoprirgli, e manifestargli à detta A. in dette loro lettere, perche sarà cõseruato segreto tutto quello, che scopriranno in detto proposito. Debbono dette informazioni segrete per detti Caualieri mandarsi sigillate à S. A. S. e indirizzarsi sotto coperta di loro lettere al detto Auditore, & alla medesima A. debbe parimente mandarsi sigillato, e segreto quanto

sarà

sarà stato deliberato dalla Consulta sopra l'approuazione delle Casate, sotto altra lettera diretta al detto Auditore. Et al Consiglio della Religione in Pisa debbe solo essere mandato il processo delle Prouanze fatte à requisizione del pretendente, con la Fede pubblica della Comunità, donde sono i Quarti, e insertoui dentro l'Armi colorite delle dette casate, & il detto Consiglio del contenuto in detto processo debbe fare la solita informazione à S. A. S. E doue, per poco numero di Caualieri, ò per qualunque altra cagione, non potessero adunarsi Consulte, quello, che ricercherà d'essere ammesso al grado di Caualiere, debbe fare le prouanze dinanzi à l'ordinario Ecclesiastico del luogo di sua origine come di sopra, & all'esamine interuéga vn Caualiere della Religione, che sia più Anziano, ò in maggior grado in detto luogo, ò più vicino, à doue si faranno tali prouanze, essendo douere, che l'esamine si faccino almeno con l'assistenza d'vn Caualiere, come pratico di quanto debbe auuertirsi per l'interesse della Religione in tal'effetto. E le suddette prouanze, poiche saranno fatte, si mandino sigillate al Consiglio, il quale, auãti dia cõto à S. A. S. di quello che per esse sarà prouato, debbe cõmettere à due, sino in tre Caualieri più graduati, ò più Anziani, che haranno origine dal luogo stesso, ò da quello più vicino alla Patria del pretendente, e de'manco sospetti, & interessati, come di sopra, e scriuergli lettere separatamente acciocchè faccino, come di sopra è detto l'informazione segreta, e ne dieno cõto à S.A.S. Auuertendo, e ricordando à detti Caualieri da eleggersi per l'informazioni segrete, & à quelli, che interuerranno alle prouanze, e Consulte, che debbino fare esatta discussione, & inquisizione sopra la Nobiltà

vedi di sotto nell'addizioni al n. 5.

biltà de'Quarti del pretendente, e della vita, e costumi suoi, e suoi predecessori in scritto, e dire liberamente, e senza passione, ò interesso alcuno à S. A. S. quanto ritrarranno per verità, e scriuere anco l'opinione loro fondata su la ragione, perche se di poi apparisse, che ò per corruzioni, malignità, fauori, e grazie humane, haueßero fatte relazioni lontane dal vero, ò che haueßero soppresso, ò taciuto scientemente, ò per industria, qualità, & obbietti impeditiui dell'Abito, cascherebbono essi nella pena della priuazione dell'Abito *ipso iure*: e per ciò si dà facultà à ciascheduno di porgerne l'accusa à S. A. S. dalla quale sarà tenuto segreto quanto per ciò gli sarà scritto. Dichiarando che quando occorrerà farsi prouanze in Pisa, debbono dal supplicante essere presentati i Quarti al Consiglio della Religione, il quale giudicandoli buoni, crei due Commessari, che esaminino *ex officio*, e del detto esamine dieno per loro lettere segreta informazione à S. A. nel modo predetto, e le prouanze, & esamine, à stanza del supplicante, si faccino di nanzi al Gran Cancelliere, ò Vicecancelliere, e si presentino al consiglio, il quale di poi ne darà informazione à S. A. S. e da quella aspetterà la risoluzione della grazia dell'Abito del detto pretendente. E dette Consulte posfino seruirsi, e non seruirsi di Notaio che roghi le prouanze, secõdo che parrà loro, e i Caualieri Militi Sacerdoti, ò Benefiziati nobili, douranno di più prouare la qualità loro, rispetto à quello, che se gli conuiene, come Religiosi, conforme a quello, che si dice nel Capitolo del riceuimento de'Caualieri Cappellani.

vedi di sotto nell'addizioni al nu. 6. e 7.

Delle

Delle qualità, che si ricercano ne' Caualieri seruenti d'Arme. Cap. IIII.

ANcorche per il grado di Caualiere seruente d'Arme, non si debbino, secondo i nostri stabilimenti, fare proue di Nobiltà, come debbono farsi per il grado di Caualiere Milite, non però vogliamo che à detto grado s'ammettino senza alcuna scelta quelli dell' infima plebe, si che appresso del volgo sieno tenuti in poco conto, e però proibiamo, che in l'auuenire non sia riceuuto alcuno in Caualiere seruente d'Arme, se prima non haurà legittimamente prouato d'essere nato d'honesti parenti, versato in liberali ofizi, non hauer seruito alcuna persona in esercizi vili, ne meno egli stesso, ne li suoi Padre, e Madre hauere operato manualmente arte sordida, e meccanica, fuori di quelle, che si richieggono all'vso del mestiero della guerra.

Del Riceuimento de' Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti di obbedienza della Chiesa, e delle Prouanze, che sono tenuti fare. Cap. V.

DEue colui, che desidera d'essere fatto Caualiere Cappellano, ò Sacerdote di obbedienza dell'ordine, prouare le infrascritte cose. Prima se essere nato di Padre, e Madre cattolici, di giuste nozze, e legittimo matrimonio, non essere stato macchiato in alcun tempo di macchia d'eresia, ne egli, ne i suoi progenitori, ne mai essere stato vestito frate d'alcuna Religione; non essere simoniaco

moniaco, nè ſcomunicato, nè d'altre ſimili fecce contaminato, ò brutto. Secondariamente eſſere ſtato promoſſo al Sacerdozio legittimamente, e non per ſalto, & eſſergli ſtati conferiti gl'ordini da' Prelati, che in quel tempo haueſſino la grazia, e comunione della Santa Sede Apoſtolica. Terzo hauere teſtimonianza in legittima forma, ſe eſſere di buona vita, condizione, e fama, ne egli, ne ſuo padre, ò madre hauere eſercitato arte infame in alcun tempo. Vltimamente deu'eſſere di ragioneuole preſenza, e di corpo non iſtorpiato, mà libero, e ſano, e di conueniente letteratura, e canto, di ſorte che almeno intenda la lingua Latina, e canti bene di canto fermo, ſia pratico del Coro, & habbi buon'Organo di voce, di modo che la Chieſa poſſa ſeruirſene, e di tutto debba fare fede il Priore della Chieſa al Conſiglio; e fatte dette proue non poſſa eſſere veſtito di dett'Abito, quantunque n'haueſſe la ſegnatura grazioſa da S. A. S. inſino à tanto, ch'egli non haurà ſeruito nella Chieſa del Conuento vn'anno intero, acciocchè innanzi, ch'egli pigli l'Abito, ſi poſſa conoſcere la vita, coſtumi, e ſufficienza ſua per approuazione, e relazione del Priore di detta Chieſa; nel qual tempo deu'eſſere nutricato à ſpeſe del Teſoro comune; e gl'eletti a' benefizi dell'ordine, poiche hauranno fatte dette prouanze, come di ſopra, debbino prima, che ne ſieno prouuiſti, e veſtiti dell'Abito, ſeruire come Iconomi delle Chieſe de' loro Benefizi vn'anno intero, per le conſiderazioni ſopraſcritte, il qual'anno ſia quello della profeſſione, che debbono fare, ſpeſandoſi per detto tempo de' frutti del benefizio, e quelli, che vorranno eſſere fatti Caualieri Militi, Sacerdoti, ò Benefiziati Nobili, faranno

l'iſteſſe

l'istesse prouanze di nobiltà, che i Caualieri Militi laici; cõ la differenza della proporzione, che professano quelli, e questi con le considerazioni di persona Religiosa soprannotate.

In che modo i Caualieri dell'ordine di Santo Stefano debbino essere riceuuti alla prima professione dell' Abito di essa. Cap. VI.

TVtti coloro, che desiderano d'essere ammessi, e riceuuti alla difensione della Fede Cattolica, & accrescimento della Religione cristiana sotto l'Abito regolare dell'ordine della nostra Milizia, deuono in questo modo, e con questa forma essere diuotamente riceuuti, & ãmessi à fare professione dell'Abito di essa, qual' Abito ordinariamente si pigli in Pisa nella Chiesa nostra di Santo Stefano, eccettuati i Caualieri che fonderanno, ò succederanno in Commende di Padronato, quali, con commessione del Consiglio, potranno essere vestiti, & insigniti dell'Abito altroue, & eccettuati quelli, che per grazia del Gran Maestro per giuste cause fussero dispensati di pigliarlo altroue. Primieramente chiunque tirato dal zelo di carità, desia d'ẽtrare nell'ordine della nostra Religione, & essere vno de'Caualieri di S. Stefano, sappia, che gli bisogna diuenire vn'altr'huomo da quello, ch' egli era. Onde per mondarsi da tutte le macchie, di tutt' i peccati, deue humilmẽte cõfessarsi, poi così netto d'ogni iniquità hauẽdo digiunato il giorno auãti, che si deue vestire l'Abito, deue presẽtarsi cõ grã reuerẽza dinãzi al Riceuẽte, presẽtãdo il suo Abito di ciabellotto biãco, cõ guarnizio ni

ni, e cordone rosso, con maniche foderate di taffettà rosso, e con la Croce rossa dalla sinistra parte ; dopo questo, essendo il profitente vestito di veste lunga da secolari, e scinto, sia condotto dal Maestro delle cirimonie al Caualiere à cio deputato , dal quale hauendo riceuuto , ò spada, ò stocco dorato denudato , sia ritornato dal detto Maestro delle cirimonie alla presenza del Riceuente, al quale porgendo con reuerenza detta spada, ò stocco, e baciando gl' elsi, s'inginocchi, e stando cosi inginocchioni, sono chiamati dal detto Maestro delle cirimonie due Caualieri, i quali calzano gli sproni dorati al Profitente , e in quello stante, il riceuente con detta spada, ò stocco, percuotendo di piatto al Profitente l'vna, e l'altra spalla, dice. *Esto Miles Dei, & Sancti Stephani* , rẽdendo al Profitente la spada ò stocco dorato, la quale, con reuerenza ripigliando, rizzandosi in piedi, discostatosi alquanto l'alza vibrando due volte, e ricondotto dal suddetto Maestro di cirimonie alla presenza del Caualiere , che da principio gliene dette glie la rende con reueren za ; il qual Caualiere ripresa , la rimette nella sua guaina , e fà atto di cignerla, e poi di discignerla al Profitente, il quale dal detto Maestro delle cirimonie condotto a vno sgabello parato, a ciò deputato, e datagli in mano vna candela di cera bianca accesa , si posa inginocchioni, diuotamẽte ode la sãtiss. Messa comunicãdosi ĩmediate dopo che il Sacerdote celebrãte è comuni cato, e dopo comunicato ritorna inginocchioni al detto sgabello, e finisce di vdire la Messa, sẽpre tenẽdo in mano detta cãdela accesa. Finita la messa, il Maestro delle cirimo nie leua dallo sgabello il Profitẽte, e fattagli fare reuerẽza al l'Altare, lo cõduce cõ detta cãdela accesa in mano dinãzi

al

al Riceuente, il quale vestito del suo mãto di ciambellotto bianco, starà sedendo sul faldistorio, doue il Profitente inginocchiatosi dica. Illustrissimo Signor mio, io prego V. S. che come Luogotenente del Serenissimo Gran Duca, e Gran Maestro della Religione di S. Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto à V.S. l'vbbidienza della Religione, & ogni volta che occorrerà mettere la propria vita per benefizio della Fede Cattolica, e per aumento di questa S. Religione.

Il Riceuente risponda come appresso.

Io non posso fare, che non lodi grandemente il vostro proponimento, non essendo alcuna cosa più laudabile in vn'huomo che far professione di vero cristiano, con offerirsi pronto a spargere il sangue, e mettere la vita per la Fede di Cristo, e per aumento della sua Religione. La onde presupponendomi che voi siate bene informato de' Capitoli, e de gl'ordini di questa santa Religione, senza replicaruegli altrimẽti cõcedẽdoui la grazia, che ci domãdate, vi domãderò solamẽte di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi prõto à volere eseguire, & osseruare questi ordini?

Il Profitente risponda, e dica.

Signor si.

Il Riceuente seguita dicendo.

Sete voi debitore di somme notabili, di maniera, che vi astringhino a pigliare quest'Abito?

Il Profitente risponda, e dica.

Signor nò.

Il Riceuente soggiunge dicendo

Siate voi obbligato a persona, di maniera che non vi possiate

possiate obbligare ad altri?

Il Profitente risponde.

Signor nò.

Allora il Profitente, ponendo la mano destra sopra l'euangelio qui descritto, fa il suo voto.

In illo tempore loquente Iesu ad turbas extollens † vocem quædam Mulier de turba dixit illi Beatus venter, qui te portauit, & vbera, quæ suxisti, &c.

Io N. di N. Fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore all'Onnipotente DIO, & alla Beatissima sempre Vergine MARIA, & à Santo Stefano di douere, aiutandomi la Diuina grazia, prestare sempre humil' obbedienza à qualunque superiore, che da DIO, e dalla Religione dato mi sarà, e di seruare sempre Carità, Pudicizia, & obbedienza, e viuere secondo la Regola, e statuti di quest'ordine.

Il Riceuente dice.

Noi riconosciamo voi essere Soldato di Giesù Cristo, & atto à difendere virilmente la fede, e Religion sua, & à mandare à effetto tutte l'altre cose, che nella Regola, e Statuti nostri si contengono.

Il Profitente risponde.

Così conosco d'essere.

Allora il Profitente bacia il libro, e lo piglia, portandolo sopra l'Altare, e baciato l'Altare ripiglia il libro, riportandolo al Riceuente, il quale tenendo l'Abito in mano, e mostrando la Croce al Profitente dica queste parole.

Credete voi Fratello carissimo, che questo sia il segno della Santissima Croce, nella quale Cristo Figliuolo di Dio Creatore del Cielo, e della Terra, per ricuperare noi miseri

ſeri peccatori pendendo morì?

Il Profitente risponde

Credo.

Il Riceuente ſoggiunga, e dica

Queſto è il ſegno della Milizia noſtra, il quale noi vi comandiamo, che portiate ſempre nel lato manco della voſtra veſte.

Il Profitente baci la Croce, & il Riceuente mettendogli l'Abito addoſſo dica.

Pigliate dilettiſſimo Fratello, queſto ſacratiſſimo ſegno, nel nome della Santiſſima Trinità, della Beata MARIA ſempre Vergine, e di Santo STEFANO, e ſappiate, Fratello cariſſimo, che noi vi veſtiamo queſt'Abito di color bianco, perche voi habbiate ſempre dinanzi à gl'occhi voſtri la purità, e candidezza dell'animo, la quale voi non dobbiate per tempo alcuno, nè per alcuna cagione in infamia, e vergogna del noſtro Ordine, e in detrimento dell'anima voſtra, in alcun modo macchiare. E vi ponghiamo queſta Croce roſſa nella ſiniſtra parte, acciò voi l'amiate, & adoriate, con tutto il cuore, e perche voi, con la deſtra combattendo valoroſamente, la difendiate, e difeſa la mantenghiate. Percioccchè, ſe voi altrimenti faceſſi, e commetteſsi atto indegno, ò nella guerra, ò nella pace di Caualiere della noſtra Religione, tenete per fermo, che voi secondo la forma degli Statuti noſtri, sareſti, come mancatore di fede, e violatore del voſtro voto medeſimo, priuato del merito della Santiſs. Croce, e come mēbro fradicio, e puzzolēte, tagliato del reſtāte del corpo, e gettato via, e final-

nalmente, come indegno di tanti, e tanti Caualieri, dal Consorzio nostro ignominiosamente scacciato.

Di poi il Riceuente pigli il Cordone della veste del Professente, e spingendogli il Bottone alla gola dica.

Pigliate dilettissimo Fratello nostro, il Giogo di Giesù Cristo, il quale è leggiero, e suaue; sotto questo ritrouerete dolcissima pace, e quiete, e noi da hora innanzi, facciamo partecipe l'anima vostra, e quella del Padre, e parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da'nostri Fratelli si fanno, e saranno sempre per l'auuenire in ciaschedun luogo.

Il Professente risponda.

Amen.

Ciò fatto, il celebrante, & i Caualieri Sacerdoti che vi saranno, oreranno in questo modo dicendo diuotamente.

Aña. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio Templi tui. Psalmus.

MAgnus Dominus, & laudabilis nimis: in Ciuitate Dei nostri in monte sancto eius.

Fundatur exultatione vniuersæ terræ: mons Syon, latera Aquilonis Ciuitas Regis magni.

Deus in domibus eius cognoscetur: cum suscipiet eum.

Quoniam ecce reges terræ congregati sunt: & conuenerũt in vnum.

Ipsi videntes sic admirati sunt, conturbati sunt, commoti sunt: tremor apprehendit eos.

Ibi dolores, vt parturientis: in spiritu vehementi conteres Naues Tharsis.

Sicut audiuimus, sic vidimus in ciuitate Domini virtutũ, in ciuitate Dei nostri Deus: fundauit eam in æternum.

Suscepimus

Suſcepimus Deus miſericordiam tuã in medio Tẽpli tui.
Secundum nomen tuum Deus, ſic & laus tua in fines terræ: iuſtitia eſt plena dextera tua.
Lætetur mons Syon, & exultent filiæ Iudæ: propter iudicia tua Domine.
Circundate Sion, & complectimini eam: narrate in turribus veſtris.
Ponite corda veſtra in virtute eius: & diſtribuite domos eius, vt enarretis in progenie altera.
Quoniam hic eſt Deus Deus noſter in æternum, & in ſeculum ſeculi: ipſe reget nos in ſecula.
Gloria patri, & filio, & ſpiritui ſancto, &c.
Suſcepimus Deus miſericordiam tuã in medio Tẽpli tui.
Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon. Kyrie eleiſon. Pater noſter.
℣. Saluum fac ſeruum tuum ℟. Deus meus ſperantem in te ℣. Mitte ei domine auxilium de ſancto ℟. Et de Syon tuere eum ℣. Nihil proficiat inimicus in eo ℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei ℣. Eſto ei domine turris fortitudinis ℟. A facie inimici, & proſequentibus eum ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiſcum. ℟. Et cum ſpiritu tuo.

ORATIO.

Deus, qui iuſtificas impium, & non vis mortem peccatorum Maieſtatem tuam ſuppliciter deprecamur, vt hunc famulum tuum, de tua miſericordia confidentem, cæleſti protegas benignus auxilio, & aſſidua protectione conſerues, vt tibi iugiter famuletur, & nullis à te tẽtationibus ſeparetur. Per Chriſtum dominum noſtrum.

ORATIO.

OMnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus, pretende super famulum tuum N. spiritum gratiæ salutaris, & vt veritate tibi compla ceat perpetuum ei rorem benedictionis tuæ infunde. Per Christum dominum nostrum. Amen.

ORATIO.

SVscipiat te dominus in numero fidelium, & licet nos indigni te suscipimus in orationibus nostris, concedat tibi dominus locum bene agendi, voluntatem perseuerandi, & gratiam ad æternæ vitæ beatitudinem, hæreditatemq; feliciter perueniendi: vt sicut nos charitas fraternitatis coniunxit in terris, ita diuina pietas, quę dilectionis auxiliatrix est, cum suis fidelibus te coniungere dignetur in cælis: præstante Domino nostro Iesu Christo. Qui cum Patre, & Spiritu sancto viuit, & regnat Deus per omnia secula seculorum. Amen.

Il celebrante, dopo che harà dette l'orazioni, voltatosi al Profitente, gli darà la benedizione; dopo la quale il Profitente, leuatosi dinanzi all'Altare, doue sarà stato inginocchioni mentre si saranno dette le soprascritte orazioni, e ritor nato dauanti al Riceuente, stando inginocchioni gli bacerà la manica destra del suo Abito, e ciò fatto, si leuerà in piedi, e dal Riceuente sarà riceuuto ad osculum pacis, & successiuè da gli altri Caualieri, e vada in pace.

E quando occorrerà, che in vn medesimo tempo si deuino

uino creare più Caualieri, si debbia dal riceuente fare à ciascuno il medesimo, che à vn solo, con dire à ciascuno.

Isto Miles Dei, & Sancti Stephani.

E dopo, che si sarà detta la Messa, e che si saranno comunicati, ciascheduno appartatamente faccia, e dica la sua supplica al Riceuente, nel modo, e forma, che si dice di sopra, quando si crea vn solo Caualiere.

Auuertendo, che sempre deue precedere quello, che sarà di maggior età.

E nel resto si osseruino le medesime domande, risposte, cirimonie, & orazioni notate, come di sopra.

Modo di dare l'Abito à i Caualieri Sacerdoti.

AVuertasi, che a' Caualieri Militi Sacerdoti, ò Benefiziati nobili, & a' Caualieri Cappellani, ò di obbedienza, conforme all'ordine si veste l'Abito dal Priore della Chiesa, e similmente alle Monache, & il Profitente fà la sua domanda in questa forma.

Reuerendissimo Signore mio, io prego V. S. che come Luogotenente del Serenissimo Gran Duca, e Gran Maestro della Religione di S. Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto à V. S. l'obbedienza della Religione, e tuttauia m'obbligo pregare la Maestà Diuina nelle mie orazioni, ofizi diuini, e celebrazioni per l'esaltazione della S. Fede Cattolica, & aumento di questa S. Religione.

Il Riceuente dica.

Io non posso fare che io non lodi grandemente il vostro proponimento, non essendo alcuna cosa più lodeuole, che il

fare professione di vero Cristiano, con offerirsi pronto al gran culto diuino, e seruizio di Dio, e bisognando per hõnore suo morire, e per aumento della sua santa Religione; laonde presupponendomi io, che voi siate bene informato de'capitoli, & ordini di questa santa Religione, senza altrimenti replicaruegli, concedendoui la grazia, che ci domandate, vi domanderò solamente di alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi pronto à volere eseguire, & osseruare questi santi ordini?

Il Profitente risponde.

Signor sì.

Il Riceuente soggiunga.

Siate voi debitore di notabili somme, di maniera che vi astringhino à pigliare quest'Abito?

Il Profitente risponda.

Signor nò.

Il Riceuente seguita.

Siate voi obbligato à persona, di maniera che non vi possiate obbligare ad altri?

Il Profitente risponda.

Signor nò.

Il Profitente, tenendo le mani sopra l'Euangelio, faccia il suo voto, e dica.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore all'onnipotente D I O, alla Beatissima sempre Vergine M A R I A, & à S. STEFANO di douere, aiutandomi la diuina grazia, prestare sempre humil'obbedienza à qualunque superiore, che dalla diuina prouuidenza di G I E S V C R I S T O Benedetto, e della detta nostra Religione

ligione dato mi sarà, e parimente di seruare Castità, Carità, & Obbedienza, e di viuere secondo la Regola, e Statuti di quest'ordine.

Sequentia Sancti Euangelij secundum Ioannem.

IN illo tempore dixit Iesus Discipulis suis, si quis diligit me, sermonem meum seruabit, & pater meus diliget eũ, & ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus. Qui non diligit me sermones meos non seruat, & sermonem, quem audistis, non est meus, sed eius, qui misit me, Patris. Hæc loquutus sum vobis apud vos manens, Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, & suggeret vobis omnia, quæcunque dixero vobis. Pacem relinquo vobis. Pacem meam do vobis. Non quomodo Mundus dat, ego do vobis. Non turbetur cor vestrum, neque formidet. Audistis, quia ego dixi vobis, Vado, & venio ad vos. Si diligeretis me, gauderetis vtique, quia vado ad Patrem, quia Pater maior me est. Iam non multa loquar vobiscum; Venit enim Princeps Mundi huius, & in me non habet quicquam, sed vt cognoscat Mundus, quia diligo Patrem, & sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio.

Laus tibi Christe

Il Riceuente dica dopo il voto.

Noi riconosciamo voi essere vero soldato spirituale di GIESV CRISTO, e dedicato à difendere virilmente la fede, e Religione sua, con vera, e sana dottrina, honesta vita, e buonissimi costumi, e similmente à mandare à effetto tutte l'altre cose, che nella Regola, e Statuti nostri si contengono.

Il Profitente chinando la testa risponda.

Et io non altrimenti m'ingegnerò di fare.

Di poi baciato il libro, lo porti sù l' Altare, e baciato l'Altare, lo riporti al Riceuente, & il Riceuente mostrando la Croce dell'Abito dica.

Credete voi fratello carissimo, che questo sia il segno della santissima Croce nella quale Cristo figliuolo di Dio, creatore del Cielo, e della terra, per ricomperare noi miseri peccatori, pendendo morì?

Il Profitente risponda.

Credo.

Il Riceuente soggiunga, e dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, il quale vi comãdiamo, che portiate sẽpre nel lato sinistro della vostra veste.

Il Profitente baci la Croce, che dal Riceuente gli sarà porta. Di poi il Riceuente, ponendo l'Abito indosso al Profitente dica.

Pigliate dilettissimo fratello, e Reuerendo Sacerdote, questo sacratissimo segno, nel nome della Santiss. Trinità, della B. Maria sẽpre Vergine, e di S. Stefano, e sappiate, fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo manto di colore bianco, perciocchè voi habbiate sempre dinanzi à gl'occhi la purità, e candidezza dell'animo, la quale voi non habbiate mai per tempo alcuno, ne per alcuna cagione, in infamia, e vergogna del nostro ordine, e detrimento dell'anima vostra, in modo alcuno, à macchiare, e vi ponghiamo questa Croce rossa nella sinistra parte, acciò voi l'amiate, & adoriate con tutto il cuore, e con l'armi vostre spirituali la difendiate al modo di Moisè, che tenendo le braccia in Croce verso il Cielo, il Popolo Hebreo vincea gl'Amalechiti nimici suoi; delle due braccia, l'vno saranno le virtù acõpagnate cõ le buone operazioni, e l'altro sarãno l'orazioni

ni, pregando nostro Signore Giesù Cristo con ardētissimo cuore, che ci faccia vittoriosi contro i peccati nostri, e scacci da noi tutte le genti barbare, & infedeli. In luogo di tagliente spada, pigliate la parola dell'Euangelio, come disse Paolo. *Et gladium Spiritus, quod est verbum Dei*. Ricordandoui appresso come disse il nostro Signore Giesù Cristo. *Vos estis sal Terrae.* & in vn'altro luogo *Vos estis lux mundi.* dimostrando che à voi stesso, e parimente à noi hauete à essere lucente specchio di costumi honestissimi, e di Religiosissima vita. E se altrimenti facessi, ò cōmettessi atto indegno, ò nella vita, ò nell'opere di buon Religioso, tenete per fermo, che voi secondo la forma degli Statuti nostri, saresti riputato, come mancatore di fede, & violatore del vostro voto medesimo, e priuato del merito della santissima Croce, e come membro fradicio, e puzzolente, tagliato dal rimanente del corpo, e gettato via, e finalmente come indegno di tanti, e tanti Caualieri dal consorzio nostro ignominiosamente discacciato.

Di poi legandogli il Cordone gli dica.

Pigliate, dilettiss. fratello nostro il giogo di Giesù Cristo, il quale è leggiero, e suaue; sotto questo ritrouerete dolcissima pace, e quiete; e noi da hora innāzi facciamo partecipe l'anima vostra, e tutte quelle del padre, e parēti vostri, di tutte le buone ope, che nell'ordine nostro da' nostri fratelli si fano, e si farāno sempre per l'auuenire in ciascun luogo.

Il Profitente risponda.

Amen.

E si seguitino *Suscepimus Deus*, con le orazioni, come sopra. il che finito vada in pace.

Modo di dare l'Abito a'Caualieri seruenti d'Arme.

Il Profitente faccia la sua supplica, e dica.

Illustrissimo Signore mio, io prego V. S. che come Luogotenēte del Serenissimo Gran Duca, e Gran Maestro della Religione di S. Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'ordine della sua Milizia, & io prometto à V.S. l'obbedienza della Religione, & ogni volta, che occorrerà, mettere la vita per benefizio della fede cattolica, e per aumēto di questa santa Religione.

Il Profitente dica.

Io non posso fare, &c.

Per fino à tutte l'interrogazioni, e risposte, come sopra nel modo di creare i Caualieri Militi, & il Profitente, tenendo le mani sopra l'Euāgelio, faccia il suo voto nel modo medesimo che di sopra è scritto de' Caualieri Militi. Dopo di che il Riceuente hauendo detto, Noi riconosciamo, &c. *Et il Profitente risposto*, così conosco d'essere, *e baciato il libro, e portatolo sù l'Altare, e baciato l'Altare, e riportato il libro al Riceuente, esso Riceuente pigliando la veste in mano, e mostrando al Profitente la Croce, dica.*

Credete voi fratello, che questo sia il segno della santissima Croce, nella quale Cristo figliuolo di Dio, creatore del Cielo, e della Terra, per ricuperare noi miseri peccatori, pendendo morì?

Il Profitente risponda.

Credo.

Il Riceuente soggiunga, e dica.

Questo è il segno della Milizia nostra, il quale noi vi comandiamo, che portiate sempre nel lato destro della vostra

vostra veste.

Il Profitente baci la Croce, che dal Riceuente gli sarà porta, e poi il Riceuente, mettendogli il Manto indosso dica.

Pigliate, dilettissimo fratello, questo sacratissimo segno nel nome della santissima Trinità, della Beata Maria sempre Vergine, e di Santo Stefano, e sappiate fratello carissimo, che noi vi vestiamo questo manto di color bianco, perche voi habbiate sempre dinanzi à gli occhi vostri la purità, e candidezza dell'animo, la quale voi non debbiate mai per tempo alcuno, ne per nessuna cagione in infamia, e vergogna del nostro ordine, & in detrimento dell'anima vostra in alcun modo macchiare. E vi ponghiamo questa Croce rossa nella destra parte, acciocchè voi con questo vittorioso segno siate più ardito nelle battaglie, e che con la destra valorosamente combattendo la difendiate, e difesa la mantenghiate. Perciocchè se voi altrimenti facessi, ò commettessi atto indegno, nella guerra, ò nella pace de'Caualieri della nostra Religione, tenete per fermo, che voi, secondo la forma degli Statuti nostri, saresti come mancatore di fede, e violatore del vostro voto medesimo, priuato del merito della santissima Croce, e come membro fradicio, e puzzolente, tagliato dal restante del corpo, e gettato via, e finalmente come indegno di questo honore, vituperosamente dal cōsorzio de'valorosi huomini scacciato.

E pigliando i nastri, che pendono al collo della veste, dica.

Siaui medesimamente questo manto posto come giogo di GIESV CRISTO, il quale è leggiero, e suaue; sotto questo ritrouerete dolcissima pace, e quiete, e noi da hora

hora innanzi facciamo partecipe l'anima vostra, e quelle del padre, e parenti vostri, di tutte le buone opere, che nell'ordine nostro da'nostri fratelli si fanno, e si faranno sempre per l'auuenire in ciascun luogo.

Il Profitente risponda.

Amen.

Il Celebrante con gl'altri Sacerdoti dichino l'Antifona.

Suscepimus Deus,&c. *Con il salmo, preci, e collette come di sopra.*

Ordine di vestire l'Abito a'seruenti di vfizio, cioè Taù.

Il seruente, ò vero Taù: inginocchioni dinanzi al Riceuente dica.

Illustrissimo Signor mio, io prego V. S. che come Luogotenẽte del Serenifs. Gran Duca di Toscana, e Gran Maestro della Religione di S. Stefano, mi faccia grazia di concedermi l'Abito di detta Religione à me conueniente, & io prometto à V. S. l'obbedienza, e fedeltà, con espormi con tutto il cuore ad ogni seruitù, che sarà necessaria, e dà me possibile per detta Religione.

Il Riceuente benignamente risponda.

Io non posso fare, che io non lodi grandemente il vostro buon animo, e proponimento, essendo vfizio honoreuole, e laudabile, e di buon Cristiano, e la professione che intendete, & offerite fare, con sottomettervi al giogo dell'obbedienza di qual si voglia superiore, che vi sarà dato da Dio, e dalla Religione nostra, si come risuonano le vostre parole. Però anco pensando, che siate ben informato dell'ordine, e de Capitoli di questa santa Religione, sen-

za

za altro replicarui, vi domanderò d'alcune cose più notabili, che sono queste.

Siate voi presto à eseguire, & osseruare tanto, quanto questi ordini comandano, e hauete detto?

Il seruente risponda.

Signor sì.

Il Riceuente soggiunga.

Siate voi venuto à questo atto per euitare qualche somma di debito commesso per il tempo passato?

Il seruente risponda.

Signor nò.

Il Riceuente soggiunga, e dica.

Siate voi obbligato à persona, di maniera che non possiate obbligarui ad altri, ò macchiato d'infamia pubblica?

Il seruente risponda.

Signor nò.

E faccia il suo voto dicendo.

Io N. di N. fo voto sinceramente, e prometto con tutto il cuore, all'onipotẽte Iddio, alla Beatissima Maria sempre Vergine, e à S. Stefano, di douere aiutãdomi la diuina grazia, prestare, e rẽdere sempre humil'obbedienza, e fedeltà à qualunque superiore, che da Dio, e dalla Religione dato mi sarà, e di seruare sempre Carità, Pudicizia, & obbedienza, e viuere secõdo la Regola, e Statuti di quest'ordine.

Il Riceuente mostrando il segno della veste al seruente d'ofizio, dica queste parole.

Noi riconosciamo veramente voi essere buõ cristiano, e dedicato al seruizio humilmẽte di Dio, e di questa sãta Religione, e mandare ad effetto tutto quello, che ne hauete promesso; Però, amico, e figliuolo Carissimo, mediante questo

Dell'Abito de' Caualieri. Cap. VII.

SEndosi ordinata la diuisione de'gradi de'Caualieri, ne seguita la distinzione de gl'Abiti, di che debbono andare vestiti. Però si ordina, che gl'otto Graduati da deputarsi come altroue si dirà, per gouerno della Religione, e parimente i Priori, e Balì, sieno tenuti portare la Croce grande di colore rosso nel mezzo del petto del loro Abito, e vestimenti, e la medesima Croce grande debbino portare dal lato sinistro delle loro sopraueesti, con il fregio d'oro all'intorno di detta Croce. Il Priore della Chiesa porti la Croce nel medesimo modo. I Caualieri Militi Sacerdoti, ò benefiziati nobili, che hauranno fatto le loro prouanze di nobiltà, come sono obbligati i Caualieri Militi laici, portino la Croce ordinaria, cucita dal lato sinistro de'loro vestimenti, & Abiti, guarnita con fregio d'oro. I Caualieri Militi laici, nel tempo di pace portino medesimamente la Croce ordinaria, cucita dal lato sinistro de'loro vestimenti, & Abiti, guarnita con fregio d'oro, e gl'vni, e gl'altri possino, volendo, portare al collo pendente la Crocetta d'oro, non douendo per questo lasciare di portarla cucita sopra il lato sinistro, come è detto. I Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedienza, portino dal lato sinistro, cucita sopra le loro toghe la Croce senza oro, e non portino al collo la Croce pendẽte, ne Crocetta d'oro. I serueuti d'Arme portino la Croce senza oro dalla banda destra. Similmente i serueuti d'ofizio, che non sono propriamente Caualieri, come conuersi donati, & additi alla Religione, portino dal lato

to destro vna mezza Croce, con i tre rami di sotto, lasciando il quarto, e la parte superiore. E quanto all'Abito, che debbe essere portato nelle processioni, & in Chiesa, ne' giorni, e' tempi espressi per il Capit. vi. del Titolo della Chiesa, e quando i Caualieri si comunicheranno, fuori però de'casi, che per infermità riceuino il santissimo Sacramento in letto, & ancora dentro le Congregazioni de'Capitoli generali; vogliamo che quello de'Caualieri Militi, e Caualieri Sacerdoti, ò benefiziati nobili, sia di ciambellotto bianco, dentroui la Croce rossa, in quel modo, & in quella parte che di sopra distintamente è detto. Quello de i Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti di obbedienza, sia vna toga con il segno, e colore, come di sopra. Quello de' Caualieri seruenti sia vna veste di saia, di rascia, ò d'altro panno, di colore bianco, col segno della Croce rossa, come poco appresso si è specificato. L'Abito Militare da vsarsi per i Caualieri Militi sù le galere per combattere contro gl'infedeli, sarà vna soprauueste bianca di taffettà, e' tutti gl'altri fornimẽti di colore rosso, e nel mezzo della soprauueste la Croce rossa; la quale non per altra cagione vogliamo sia di colore vermiglio, se non perche si ricordino che essi deono volentieri spargere il sangue loro nocentissimo, à honore, e gloria di colui, il quale per ricuperarci, e saluarci sparse spontaneamente il suo innocentissimo sul legno della Croce. Negl'altri vestimenti, che ordinariamẽte porteranno i Caualieri Militi, deono vsare colori, & ornamenti honesti, & al grado loro conuenienti.

Che

Che non possa muouersi lite contro Caualieri dello stato loro, e della pena di quelli che sono fatti Caualieri contro i Capitoli. Cap. VIII.

NOi deliberiamo, che à chi è stato riceuuto nel Conuento al grado di Caualiere Milite, non si possa da persona alcuna muouere controuersia di stato, e della condizione sua, se non tra'l termine di anni cinque dal dì dell'apprensione dell'Abito, e quello; che muouerà detta lite, debba sottoporsi alla pena del tallione, cioè se egli non prouerà l'intenzione sua, sendo Caualiere Milite, debba essere rigettato al grado di Caualiere seruente, e non sendo Caualiere, si debba sottoporre ad'altra pena equipollente. Vogliamo ancora, che il Consiglio *ex officio*, possa fra detto termine d'anni cinque riuedere le prouanze de'Caualieri, e ritrouandole non fatte secondo gl'ordini, leuare l'Abito à qualunque Caualiere, che l'hauesse hauuto non legittimamente, e contro la regola, e fuori degli Statuti, riducendo i Militi à seruenti d'Arme, i seruenti d'Arme à seruenti d'ofizio, e i Caualieri Sacerdoti à Caualieri d'obbedienza, e con tutto ciò sieno ancora inabili di Commende, e di tutti gl'altri beni dell'ordine.

Che vn Caualiere seruente non possa diuenire Caualiere Milite, se non per alcuna notabil proua. Cap. IX.

EGli nõ pare cosa conueneuole, che vn Caualiere muti quello stato, il quale egli si hà eletto vna volta, e vadia puersamẽte scãbiãdo il grado della qualità, e cõdizio-

ne

ne sua, e però proibiamo, che vn Caualiere seruente, di qualunque condizione sia, possa pretendere il grado di Caualiere Milite, se già non facesse constare legittimamẽte, che hauesse fatto atti segnalati in seruizio della Religione, difesa degli stati del Serenissimo Gran Maestro, & esaltazione di Santa Chiesa; e per questo vogliamo che si osseruino le azioni, & opere di tutt'i Caualieri seruenti d'Arme, e facendosi conoscere nell'arte Militare, & in detti honorati esercizi chiari, e virtuosi, in tal caso si rimunerino del detto grado di Caualiere Milite, douendosi per virtù sola distinguere le condizioni delle persone.

In qual modo si debbano priuare dell'Abito i Caualieri Cap. X.

COme alle cose ben fatte si conuiene il debito premio così à quelle che mal fatte sono, si richiede la douuta pena; perche secondo i meriti, e demeriti de'Caualieri nostri vogliamo, che sieno hora premiati, & hora puniti, come di mano in mano si vedrà. E perche l'vltima pena nella nostra Religione è la priuazione dell'Abito, e nel priuare alcuno Caualiere dell'Abito, si contiene la priuazione di tutte le sue Commende, ofizi, benefizi, dignità, & anzianità, e di più prigione perpetua. Quando alcun Caualiere haurà tal sceleratezza commesso, che egli per le leggi, e statuti nostri, meriti di douer essere priuato dell'Abito, e rimosso dalla compagnia, e consorzio de'nostri Caualieri, in tal caso il Consiglio della Religione, deue ordinare il processo informatiuo contro il Reo, nel modo, che altroue si dirà del procedere nelle

cause

cause criminali, e proporre la causa al Serenissimo Gran Maestro, acciocch'egli deliberi, se la decisione di essa attiene, ò nò al Capitolo; perciocchè vogliamo, che le cause, di che per i Capitoli è imposto pena di priuazione d'Abito, si sentenzino dal Capitolo, e non dal Consiglio; e rimettendosi dal Gran Maestro detta causa al Capitolo, deue detto Capitolo diligentemente conoscere, e tritamente esaminare le qualità del delitto, e procedere senza amore, odio, ò altra ansietà, à sentenza riserbandone l'approuazione al Gran Maestro, dal quale non venendo alterato il giudizio, e sendo imposta per detta sentenza la pena di priuazione d'Abito, il Consiglio in difetto del Capitolo, ordini al più Graduato, che per i tempi si trouerà al Conuento, che proceda all'esecuzione di essa, e serui l'infrascritta forma, cioè. Faccia detto Graduato, sotto buona guardia, condurre il reo nella sala grande del Conuento dinanzi à se, e stando il condennato in ginocchioni vestito dell'Abito bianco di ciambellotto, il detto Graduato gli manifesti il suo delitto con le seguenti parole. Conciosia cosa che tu mediante le sceleratezze tue, ti sei renduto indegno del segno della santiss. ma Croce, e dell'Abito dell'ordine nostro, alla professione del quale noi t'haueuamo prima ammesso, credendoti buono, e fedele: Perciò seguitando noi l'ordine de' nostri statuti in honore de' buoni & à terrore de' cattiui huomini, e à fine che tu dia esempio à gl'altri, ti priuiamo dell'Abito dell'ordine nostro, e ti rimuouiamo, rifiutandoti del tutto dalla Compagnia, e consorzio de' Caualieri della nostra Religione, e come putrido, e fradicio membro separandoti da' buoni, ti gettiamo via. Dette queste cose pone la mano al manto del

condennato, glie lo ſcioglie, e nel leuarglielo di doſſo dice: Per l'autorità ch'io hò da miei ſuperiori io ti tolgo, lieuo, e rimuouo così il laccio, & il giogo del Signore, il quale è dolciſſimo, come l'Abito del noſtro ordine, del quale tu ti ſei moſtrato indegno. Fornite queſte coſe, il condennato ſotto fida cuſtodia ſi rimanda, e ſerra in prigione. E ſe il reo fuſſe aſſente, e citato non compariſſe per contumacia, e non ſi poteſſe far pigliare, in tal caſo ſi procede non altrimenti che ſe egli fuſſe preſente, e ſe 'l ſuo delitto è notorio da ſe, e prouato con legittimi mezzi nel modo, e forma che di ſopra s'è veduto ſi condanna, & in ſuo luogo ſi pone vno à ſua ſimilitudine fatto di cenci, al quale ſi lieua, e toglie il manto, come s'è detto.

In qual modo ſi renda l'Abito a' Caualieri che ne ſono ſtati priuati. Cap. XI.

Perche come contro à coloro, i quali non ſolo grauiſſima mente peccano, mà ancora gaſtigati perſiſtono pertinacemente nella mala volontà del peccare, dee ſempre la giuſtizia rigidamente procedere, così à quelli, che dopo il gaſtigo rauueduti de' loro errori ſe ne pentono, e deſideroſi d'emendarſi, ne chieggono humilmente perdono, può alcuna volta vſare pietà, e clemenza; Però noi ordiniamo, che se alcun de' Caualieri noſtri ſarà ſtato per le cattiuità, e triſti portamenti ſuoi ſpogliato dell'Abito, e di poi riconoſcendo i ſuoi falli, e pentendoſene s'offeriſca pronto, & apparecchiato à volergli correggere, e viuere criſtianamente, poſſa far ſentire queſta ſua buona volontà, e diſpoſizione al Capitolo, & il Capitolo ſolẽnemẽte ragunato, deliberi ſe gli pare d'accettarla, & accettadola giu

dichi

dichi se gli si debba restituire l'Abito, e giudicando di sì, sia tenuto di farlo intendere al Gran Maestro, à fine ch'egli ò approui cotal giudizio ò lo riproui; e colui, che spogliato dell'Abito hà chiesto, & ottenuto grazia di poter essere riuestito, ragunato legittimamēte il Capitolo, ò vero il Consiglio, si fa menar vestito da secolare, ò con vna camicia sopra i panni, e cō vna fune al collo tenendo cō ambedue le mani legate insieme, vna falcola accesa dinanzi al detto Capitolo ò Consiglio, e gettandosi humilmente dinanzi a'piedi d'esso Capitolo, ò Consiglio, chiede supplicheuolmēte, che gli debba essere perdonato il suo fallo, e restituito l'Abito, e scritto di nuouo nella compagnia, e consorzio de'Caualieri, promettendo di douersi emendare, e viuere honestamēte, e secōdo gli Statuti della loro Religione. Allora il Vice Gran Maestro, ò alcun altro Caualiere, à cui sia ciò dal Capitolo, ò dal Consiglio commesso gli risponde così. Ancorchè noi siamo chiari, che l'Abito ti fù già meritamēte leuato per i tuoi falli, nientedimeno noi mossi dalle tue promesse, e sperādo che tu debbi alla via de'buoni costumi, e vita honesta, e lodeuole ritornare, ti concediamo benignamēte perdono, ti rendiamo cortesemēte l'Abito del nostro ordine, e ti āmettiamo, e scriuiamo di nuouo graziosamēte nella compagnia, e consorzio de'Caualieri nostri. Ingegnati dunque fratello carissimo di viuere virtuosamente, e in maniera che tu non ci dia (il che cessi Iddio) occasione di eseguire vn'altra volta contro di te il rigore, e la seuerità della giustizia; E sappi che tu riceui hoggi da noi vna grandissima grazia, e non conceduta, ne da douersi concedere, se non à pochi, la quale preghiamo Iddio, che ti sia vtile alla salute, così dell'anima, come

del corpo. Il che detto il primo Graduato, che si ritroui in Capitolo, ò Consiglio, preso il manto glie lo pone sopra le spalle, e affibiandolo dice. Piglia di nuouo il giogo del Nostro Signore, il quale è leggiero, e suaue, e ti arrecherà, se tu vorrai, la salute dell'anima, conducendoti à vita eterna. Fatte queste cose, il Caualiere, à cui è stato restituito l'Abito, lodando Iddio, rende grazie, e s'offerisce humilmēte pronto, e parato all'osseruazione degli Statuti, & obbedienza de'Superiori, e se alcuno sarà contro questa forma restituito, sia non altrimenti come se restituito non fusse. Intendendosi sempre che per la restituzione dell'Abito non si restituisce l'Anzianità, ne la residenza, ne meno si conserua detta Anzianità per la sospensione della priuazione dell'Abito, ancorchè s'habbia grazia, che la senteza della priuazione non s'eseguisca.

DELLA

DELLA CHIESA.
Titolo III.

Del culto diuino. *Cap. I.*

L primo, e principale vfizio, & obbligo d'vn huomo buono, e religioso, è amare con tutto il cuore, & onorare Dio sopra tutte le cose. Laonde noi benignamente commettiamo, e seueramente comandiamo in genere à tutti, & in specie à ciascuno de carissimi, e dilettissimi fratelli, e Caualieri nostri, che habbiano sempre, e principalmente in amore, & in honore le cose diuine, acciocchè da diuino soccorso aiutati, possiamo, e più fortemente incominciare, e più felicemente combattere contro i nemici del nome, e della fede di GiesùCristo Redentore nostro. Mà perchè non solo diuotamente orando, ma ancora valorosamente contro gl'Infedeli combattendo si serue à Dio, acciocchè i cari fratelli, e valorosi soldati nostri possino fare l'vna, e l'altra cosa commodamente, ordiniamo che ciascun Caualiere Milite dica diuotamente ogni giorno cinquanta Pater nostri, e cinque Aue marie, per l'hore della mattina, & altrettanti in vece di vespro, compieta, e mattutino. Le pasque il doppio, il dì della festiuità della Religione il doppio; il dì di San Piero, San Paolo, e Santo Andrea il doppio; il dì d'ogni Santi il doppio; & il dì de' morti il doppio; tutti i venerdì di Marzo, ò settimane sante il doppio; tutte le festiuità di nostra Donna il doppio; & oltre à ciò dichino vn Pater nostro più per la prosperità, e

salute del fondatore della Religione. Concediamo ancora, che volendo, possino in vece di Pater nostri, dire l'vfizio di nostra Donna, & i sette Salmi Penitenziali. I Caualieri Sacerdoti, i Diaconi, e Soddiaconi, & i Cherici sieno obbligati celebrare l'vfizio canonico, secōdo i gradi de' loro ordini, e di più dire anco essi per la salute, e prosperità del fondatore dell'ordine vn Pater nostro, e quando è doppio dire in quello scambio l'vfizio di nostra Donna.

I giorni, ne' quali i Caualieri sono tenuti digiunare. Cap. II.

DEuono i Caualieri dell'ordine della nostra Religione osseruare i digiuni della Quaresima, delle quattro tempora dell'anno, e parimente delle vigilie delle Pasque, della Concezione, Natiuità, Annunziazione, & Assunzione della B.M.V. delle feste di S. Gio. Batista, degli Apostoli, & altre vigilie ordinate dalla S. Cattolica Chiesa Romana, e di più la Vigilia di S. Stefano Papa Protettore della nostra Religione, di S. Benedetto, e quella di San Cosimo, e Damiano, se già non fussero legittimamente impediti, ò militassino per la Religione, ò fussino in altri seruizi di essa.

Dell'obbligo, che hanno i Caualieri di confessarsi, e comunicarsi. Cap. III.

TVtti i Caualieri del nostro ordine sieno obbligati cōfessarsi diuotamente, e riceuere il Santiss. Sagramēto dell'Eucaristia, almeno tre volte l'anno, il giorno della

la Pasqua di Natale,il giorno della Pasqua di Resurrezione, e il giorno dell'Assunzione di nostra Donna. Quei Caualieri, che saranno al Conuento, vogliamo si confessino dal Priore della Chiesa, ò da'Cappellani di essa, e non possino, eccetto che con licenza del detto Priore,confessarsi da altri Sacerdoti, e tutti insieme dopo la messa, che douerà celebrarsi solennemente in ciascuno di detti giorni,debbino dẽtro detta Chiesa comunicarsi,e se mãcherãno,incorrino in pena d'vna quarantena,e gl'assenti dal Conuento in alcuna di dette tre feste, se sono di quelli,che habitano il Conuento, ò per cagione d'vfizio; ò per fare Anzianità; non sieno riceuuti quãdo ritornano, se non portano fede d'essersi comunicati, autenticate dal testimonio d'vno, ò due Caualieri dell'ordine, e dall'ordinario, ò Rettore della Parrocchia, doue si fussero comunicati, ò se almeno quando sono ritornati, non si comunicheranno di nuouo dentro la Chiesa Conuentuale dell'ordine, frà otto giorni sussequenti dal dì del loro ritorno. I Caualieri malati, e i cõdennati alle carcere non manchino anco essi di comunicarsi; gl'ãmalati alle loro case, e i carcerati dentro la cappella del Commessario di Pisa. Et i Pisani, che fussero per cagione d'vfizio di loro Comunità,occupati in congregazioni publiche in alcuno di detti giorni, si comunichino dentro detta Chiesa della Religione la mattina di buon'hora; e mancando ciascuno de'suddetti di ciò fare, incorra nella suddetta pena della quarantena. Et i Caualieri, che partono dal Conuento per imbarcarsi sù le Galere, e andare in alcuna spedizione, debbono sotto la medesima pena la prima volta, che le Galere vsciranno di sciouerno, e nauigheranno, confessarsi, e comunicarsi dentro la Chiesa

della Religione, sendo al Conuento, e sendo à Liuorno, ò in altri luoghi con le galere, debbino confessarsi, e comunicarsi in alcuna Parrocchiale, ò delle Chiese di S. Benedetto di detti luoghi, e mandarne fede in iscritto al Priore della Chiesa, acciò possa fare noto al Consiglio, e prouuedere, che sieno gastigati quelli che mancassino, esortando nondimeno i Caualieri, che nauigano à non douere lasciare di comunicarsi ancora l'altre volte, che s'imbarcheranno, acciò stieno più prouuisti a' pericoli della nauigazione; e quando si comunicheranno sieno vestiti dell'Abito, come si è detto di sopra nel Titolo secondo, nella rub dell'Abito de'Caualieri, e nel Cap. 19. di questo Tit. terzo.

Della modestia de' Caualieri nella celebrazione de' diuini vfici. Cap. IIII.

Non vogliamo, che i nostri Caualieri, mentre si celebrano i diuini vfizi entrino in coro, ò stieno appoggiati à gl'altari, à fine che non dieno impedimento a'Sacerdoti, che celebrano l'ofizio, e quelli che cõtraffaranno, saranno puniti nella pena d'vna quarantena.

Della precedenza, e residenza de' Caualieri. Cap. V.

Osseruino i Caualieri nel sedere in Chiesa, in Capitolo, nelle processioni, residenze, cirimonie, e atti pubblici; l'ordine dell'Anzianità, e nessuno inferiore di grado, ò di tempo si ponga nella sedia d'alcuno superiore, douendo immediate dopo gl'otto Graduati (tra quali il primo luogo sia del Commendatore maggiore, il secondo

secondo del Gran Conneſtabile, il terzo dell'Ammiraglio, il quarto del Gran Priore del Conuento, il quinto del Gran Cancelliere, il ſeſto del Teſoriere Generale, il ſettimo del Conſeruatore Generale, l'ottauo, & vltimo del Buonhuomo dello Spedale) precedere i Priori, e Balì vno innanzi all'altro, ſecōdo la prerogatiua dell'inſtituzione di loro dignità, purche tutt'i Priori precedino prima, e poi i Balì: Dipoi il Priore della Chieſa: appreſſo quei Caualieri, che ſono deputati per il Conſiglio: e dopo eſſi i Caualieri Sacerdoti Militi, i quali tra di loro oſſeruino l'vſo della Corte Romana. Dopo i ſuddetti, i Commendatori prouueduti per Anzianità, & appreſſo i Commendatori di grazia, ò di Padronato di S. A. S. a'quali ſuccedino gli altri Commendatarij, e Amminiſtratori di Commende d'altri Padronati, & appreſſo i Caualieri più anziani; e in fra i Commendatori d'Anzianità e di grazia, debba precedere fra di loro reſpettiuamente, quello che prima harà ſpedita la bolla dell'Inueſtitura, ò prouuiſione di ſua Commenda; e in fra i Commendatori d'altri Padronati debbano precedere quelli, che prima haranno finita la loro profeſſione; e ſe più d'vno, in vno ſteſſo giorno ſi trouaſſi eſſere ſtato eletto à dette dignità, e gradi, ſia il primo luogo di quello, che precedeſſi l'altro per l'età. Ordinando a'Caualieri Sacerdoti, che portino per eſſere conoſciuti da gl'altri la berretta da Prete, e non il cappello, altrimenti il Cirimoniere non dia loro luogo, ſe non quello che gli viene per Anzianita dell'Abito. I Caualieri Militi fuori di detti atti pubblici negli Stati del Sereniſſimo Gran Maeſtro precedino a'Caualieri d'altri ordini, e a'Dottori, eziam ne'Magiſtrati, ma non già à gl'Vfiziali pubblici, come Commeſſari

stri, Podestà, Consoli, Consiglieri, e altri simili, ne' luoghi di loro giurisdizioni.

Delle Processioni, che si deono fare. Cap. VI.

LE Processioni solenni, che si deono fare nella Chiesa della nostra Relig., alle quali debbono interuenire i Caualieri, con il loro Abito, sono queste. Le feste della Purificazione, dell'Assunzione della B. M. V. quelle dell'Ascensione del Signore, del Corpo di Cristo, di S. Gio. Batista, la vigilia di S. Cosimo, e Damiano, e tutti i Venerdì di Marzo, pregando Dio per la pace così vniuersale, come particolare, facendosi ancora il giorno della festa della nostra Religione, alli dua d'Agosto.

Che si deono fare preghiere per la Pace. Cap. VII.

NOI vogliamo, che in tutte le Chiese, & Oratori della nostra Religione, si preghi Dio per la pace uniuersale in questo modo; che il Prete che harà celebrata la messa solenne, e detto che haurà il Pater nostro, s'inginocchi dinanzi all'altare, e intuoni ad alta voce, Flectamus &c. per la pace, e tranquillità della Chiesa Cattolica, e di tutto il popolo Cristiano, e in specie dell'ordine della nostra Religione.

Che si preghi Dio per la Pace, e salute del Gran Maestro, e di tutto l'ordine. Cap. VIII.

NOi deliberiamo, che i Sacerdoti, i quali in ciascuna delle Chiese, & oratori del nostro ordine in qualunque luogo saranno, mentre celebrano i diuini vfizi debbano tra l'orazioni, le quali offeriranno à Dio hauere

me

memoria speciale del Gran Maestro, e di tutt'i Caualieri dell'ordine, pregando Iddio diuotamente per loro, à fine che mediante la grazia sua, aiutati dal presidio diuino, ne riportino la vittoria contro i nemici della fede Cattolica, à honore, e gloria di Giesù Cristo Benedetto, per la cui fede, e per il cui nome combattono, & à fine che la Maestà Diuina si degni per sua bontà conseruare sano, e felice il Gran Maestro, e tutto quest'ordine.

Dell'orazioni, che si deono dire per ciascun Caualiere, che muoia. Cap. IX.

OGni volta, che morrà alcuno de'nostri Caualieri, se gli debbono far dire trenta messe in tempo di dieci giorni, dopo la notizia della sua morte, e ciascun Caualiere, ò Milite, ò Sacerdote, ò di qualunque altro grado sia tenuto à dire vna volta l'vfizio de'morti per l'anima sua, ò vero cento pater nostri.

Della Messa che si debbe celebrare per i Morti. Cap. X.

DEliberiamo, che ciascun anno nella sesta feria della quinquagesima, per tutte le Chiese del nostro ordine, nelle quali si trouino Sacerdoti, si celebri vna messa solenne per l'anima de'Gran Maestri, e de'Caualieri morti, & il giorno dinanzi si cantino al vespro le vigilie de'morti; e vogliamo, e comandiamo, che à detto vfizio sieno presenti tutt'i Caualieri, & alla messa tenghino in mano vna candela di cera bianca per vno, e qualunque mancherà d'andare à detto vfizio, si punisca con la pena della settena.

Dell'

Dell'ordine che si dee seruare nel celebrare le Messe. Cap. XI.

NOI vogliamo che nel celebrare le Messe, s'osserui quel modo, che ordinerà il Sagrestano, ò altro alla Chiesa nostra presidente, ne possa il Sacerdote celebrare in detta Chiesa, se non con ordine di detto Sagrestano, ò suo soprastante.

Delle Prediche. Cap. XII.

PErche l'vdire il verbo di Dio, suol produrre ne gl'intelletti ben disposti grandissimo frutto, comandiamo che ciascuna delle Domeniche dell'Auuento, e per tutta la Quaresima, si predichi nella Chiesa del nostro Cõuento, & il Predicatore sia non men dotto, che Cattolico.

De' Precettori, e Maestri de' Cherici. Cap. XIII.

PErchè l'vtilità, e ornamento, che arrecano le lettere alle virtù, è inestimabile. Però vogliamo che nel Conuento del nostro ordine si deputi vno, ò più huomini dotti, i quali insegnino a'Cherici più giouani la lingua Latina, e buone lettere, & vn'altro che gl'ammaestri nel cantare; a'quali si dia del Tesoro pubblico diceuole, e conueniente salario; secondo la sufficienza de gl'huomini, e qualità de' tempi.

Della promozione de' Cherici à gl'ordini sacri.
Cap. XIIII.

NOn vogliamo, che sieno introdotti Cherici nel seminario della nostra Chiesa, che sieno nati di matrimonio non legittimo, ò di persone infami, e di cattiua vita, e nessun Cherico possa essere promosso à gl'Ordini Sacri se non è presentato prima al Priore della Chiesa, & ottenga da lui licenza; e vietiamo, che nessun Cherico possa essere promosso al Soddiaconato, quale non habbia ventidue anni finiti, al Diaconato ventitre, & al Sacerdozio, ò uero Presbiterato venticinque; e nessun Cherico, il quale non habbia fatta professione nel nostro ordine, possa essere riceuuto al seruizio della nostra Religione, se egli non harà prima per lettere testimoniali, & autentiche, dimostrato d'hauere riceuuto canonicamente gl'ordini sacri.

Dell'adornare, e riparare le Chiese.
Cap. XV.

NOi ordiniamo, e deliberiamo, che tutti i Caualieri dell'ordine nostro, di qualunque ragione si sieno; i quali habbino reggimento di commende, ò magioni della Religione, sieno tenuti, & obbligati ristorare, e riparare, & in somma mantenere in debito, & onesto stato ciascuno quelle Chiese, & Oratori, ò benefizi, che gli toccheráno à gouernare di mano in manó, e fornirgli di messali, & altri libri Ecclesiastici, di paramenti, di calici, e di

e di masserizie atte all'vso del culto diuino, secondo la qualità, e condizione dell'entrate di dette commende, e magioni. Deono ancora eleggere al seruizio del culto diuino di dette Chiese, & Oratori, Cappellani di onesta vita, & il Consiglio deue assegnare loro tempo competente à poter eseguire dette cose, le quali se essi non faranno, s'intédino priuati de'frutti di dette cômende, e magioni fino à tanto che l'habbino diligentemente eseguite, riserbate per loro tante di dette entrate, che ne possino strettamente, e à mala pena viuere, e vestirsi, & il Consiglio sia tenuto supplire alla negligenza, e mancamento loro, à spese del negligente, & inobbediente, & il Priore della Chiesa inuigili, e tenga auuisato non solo il Consiglio, ma il Gran Maestro del culto delle Chiese di nostra Religione, non solo in Toscana, ma fuori di essa.

De' Buonhuomini della Chiesa. Cap. XVI.

ORdiniamo, che il Capitolo elegga ogn'ano due Caualieri Cappellani Sacerdoti, l'vfizio de' quali sia il riuedere insieme col Priore, ò chi il Priore deputerà in luogo suo, con somma cura, con sollecitudine, e diligenza, se nella Chiesa del Conuento, ò in alcuna Cappella, ò Oratorio si fanno quelle cose, le quali spettanti al culto diuino far si deono secondo i nostri Statuti, e che risguardano così le cose spirituali, come le tẽporali di detta Chiesa, e Cappella, e sieno tenuti à correggere tutti i difetti; e supplire tutto quello che mancasse, e questo senz'altro emolumento. Vogliamo ancora che sieno tenuti fare vn'inuentario, & vn registro delle instituzioni, e fondazioni delle cappelle, e così de' poderi, e possessioni loro, e di tutti gl'or-

namenti

namenti, e di tutti i beni così mobili, e se mouenti, come immobili; il quale inuentario così fatto, e registrato, finito il termine del loro vfìcio, presẽteranno al Capitolo perchè si consegni a'loro successori. E similmente se in alcun' altra cosa trouerranno mancamento, sieno obbligati farne relazione al Consiglio, & il Consiglio à prouederui, secõdo che occorrerà il bisogno.

Che tutti i beni deputati al culto diuino, che si trouerranno nelle spoglie de' Caualieri s'appartenghino alla Chiesa Conuentuale. Cap. XVII.

ORdiniamo che tutti i beni deputati al culto diuino, come sono calici, vasi d'argento, d'oro, ò indorati, pãni d'oro, d'argento, di seta, ò altre cose simiglianti, che si ritrouerranno nelle spoglie de' Caualieri nostri, in qualunque luogo morti, peruenghino alla Chiesa del nostro Conuẽto, se già viuente il Priore, ò Rettore di dette Chiese non saranno stati ascritti, e dedicati alle loro Chiese priuate; nel qual caso vogliamo, che rimanghino in dette chiese, e se ne faccia diligente inuentario.

Della ricognizione che debbono fare i Benefiziati dell'ordine alla Chiesa della Religione. Cap. XVIII.

VOgliamo, & ordiniamo, che il Priore della Chiesa, e Sacerdoti di essa, poichè sarãno inuestiti d'alcũ benefizio, sieno tenuti dare, & offerire alla nostra chiesa, il Priore sei Drappelloni di taffettà cõ la Croce della Relig. & i Sacerdoti quattro; e che il Tesoriero nõ paghi loro emolumẽto alcuno dopo, se nõ fatta detta obblazione, e la Cãcelleria

seria non gli spedisca prima la bolla dell'instituzione qual obblazione possa il Consiglio conuertire in altro, à ornamento della Chiesa, che fusse più necessario con l'istessa spesa.

I giorni, ne' quali i Caualieri sono tenuti portare l'Abito, & andare all'vfficio. Cap. XIX.

TVtti i Caualieri, che si ritrouano al Conuento debbino ne' giorni solenni comandati, per il Cap. vi. del Tit. della Chiesa, andare alla Chiesa, & alle processioni, doue debbino portare l'Abito, e così quando si vanno à comunicare, e quando si raunano in Capitolo, e coloro che ciò non faranno, incorrino nella pena della quarantena, e quelli che saranno alla Chiesa per far la loro professione, conforme al Cap. 2. & ix. del Tit. delle Commende sieno obbligati à douere andare per tutt' i giorni festiui di quei mesi, che la faranno alla Chiesa con l'Abito indosso, interuenire à tutte l'hore diuine, come i Preti, eccetto che al mattutino; il quale Abito deue loro essere vestito à luoghi loro, e non in Sagrestia.

DEL

DELL'OSPITALITA

Titolo. IIII.

Dell'Ospitalità, ò vero di curare gl'infermi. Cap. I.

COME la sanità è de'beni del corpo, ò vero della natura il maggiore senza alcun dubbio, & il migliore, così se gli deue hauere maggiore e miglior cura, che à tutti gl'altri, e più presti, & efficaci rimedi porgergli, cõciosia che sẽza essa tutte l'altre cose ò non sono, ò sono inutili, e se coloro i quali si stanno quietamente in pace tra'suoi nelle Città per le loro camere hanno molte volte bisogno di Medici, e di medicine, che doueranno fare quelli, che trauagliando in guerra tra gli strani, in mezzo del mare, ò per gl'altrui paesi co' loro nimici combattendo, come fanno i dilettissimi fratelli, e valorosi Soldati, e Caualieri nostri? Vogliamo dunque, & espressamente comandiamo, che nel Capitolo della nostra Religione s'elegga ogni tre ãni cõ solennissima cura, e sollecitudine vn sufficiente, e dabbene Caualiere, il quale si chiami il Buõhuomo dell'Infermeria il cui vfizio principal sia di visitare insieme cõ l'Infermiere diligentemente, e con carità almeno vna volta il giorno tutti gl'infermi, e tutto quello che trouerà che loro mancasse, prestamente, e pienamente supplischano, e sia tenuto l'Infermiere rẽdere ragione almeno ogni mese vna volta à detto Buonhuomo di tutte le spese, le quali nell'Infermeria si fanno: le quali cose se non si farãno, quegli di loro

due per chi sarà restato, ch'elle non si faccino, s'intenda senza altra dichiarazione priuato del suo vfizio, & il medesimo Buon'huomo sia tenuto di riuedere ogni sera, e cõsideratamente esaminare le spese, che nell'infermeria si fanno, e col nome suo sottoscriuerle, altrimenti cotali spese per i Proccuratori del nostro comune Tesoro ammesse e fatte buone non sieno.

Come il Buonhuomo, e lo scriuano della Infermeria si deono portare. Cap. II.

PEr ischifare quei danni, ne'quali ageuolmente incorrer si potrebbe, ordiniamo, che il Buonhuomo dell'Infermeria, subito che sarà stato eletto dal Capitolo, giuri solennemente, che egli eserciterà il suo vfizio bene, e fedelmente, non hauendo cosa più ne à cura, ne à cuore, che il ristoro, e la salute de gl'infermi, e che noterà ogni giorno distintamente tutte le spese che si faranno dì per dì, così nella bottega della spezieria, come nell'infermeria, ed il medesimo giuramento faccia lo scriuano dell'infermeria come prima egli sarà dallo spedalingo al Gran Maestro, ò Vice maestro presentato, & accettato; il quale similmente, in virtù del suo giuramento, non distribuirà, nè concederà cosa alcuna d'importanza a gl'Infermi, senza l'ordine de'Medici, e saputa del Buonhuomo, & esso Buonhuomo farà ancora di tutte queste cose particolare, e diligente nota; e se alcune spese si faranno fuori di questi ordini, non vogliamo che sieno passate, ne fatte buone.

Che

Che si faccia vn'Inuentario delle masserizie dell'Infermeria. Cap. III.

PEr la presente deliberazione si ordina, e comanda, che il Buonhuomo, e lo spedalingo insieme faccino ogn'anno vna diligentissima ricerca di tutti i legati, donagioni, e lasci, e di tutte le cose che sono all'vso dell'Infermeria, & oltre à ciò alla presenza dell'Infermiere, e del Priore, e d'altri testimoni, faccino fedele, & autentico Inuentario di tutte le masserizie, e beni dell'Infermeria, cioè di tutti i vasi d'argento, d'oro, di stagno, di bronzo: di tutti i letti, coperte, lenzuola, padiglioni, ò vero sparuieri, e di tutte le cose di qualunque ragione deputate al seruizio della Cappella, del Palazzo, delle camere, della cucina, e di qualunque altra stanza; il quale Inuentario si debba sigillare, e bollare. E di più debbino notare, e scriuere la stima, e la valuta di tutte dette cose, e à ciascuna fare alcun segno, ò suggello, e poi dare ordine che si mettino in saluo, e si faccino conseruare in alcun luogo à proposito netto, e sicuro. Comandando all'Infermiere, sotto pena di douere essere priuato del suo vfizio, se egli ardirà in alcun modo, ò palesemente, ò di nascosto, per via retta, ò indiretta, portare, ò far portare da altri alcuna di dette cose, ancora che minima, fuori dell'Infermeria, ò mutarla, ò in altri vsi conuertirla.

Come la bottega dello speziale dell'infermeria sia visitata. Cap. IIII

PEr la salute de gl'Infermi, vogliamo si tenga delle cose medicinali diligente cura. Però ordiniamo, e comandiamo, che lo Spedalingo, e il Buonhuomo, chiamati in loro compagnia i Medici, così Fisici, come Cerusici, vadino à vedere qualunque volta parrà allo Spedalingo, ò al Buonhuomo, la spezieria, & i Medici in loro presenza ricerchino molto bene, e considerino se lo speziale è basteuolmente fornito di spezierie, e massimamente delle robe appartenenti alle medicine, e se le sono buone e vere, e non falsificate per inganno, ò fatte inutili dal tempo, essendo intignate, ò in alcun modo guaste, e corrotte, acciocchè per colpa dello speziale non si faccia danno à gl'Infermi; de'quali vogliamo, come habbiamo detto, che si tēga diligētemēte cura, e sieno prouuisti, & in tutti quei modi che si può s'aiutino, e perciò ordiniamo che alla cura loro si scelghino, e piglinsi Medici dotti, e pratichi, così Fisici, come Cerusici, i quali in presenza del Priore, dello Spedalingo, del Buonhuomo, dell'Infermiere (da'quali hanno à essere eletti) e da altri quattro Caualieri, giurino santamente, che vseranno ogni diligenza nel curare gl'infermi, e gli medicheranno secondo gl'ammaestramenti, e regole de gl'Autori di Medicina approuati, i quali Medici vogliamo che almeno due volte il giorno visitino tutti gl'ammalati, & ordinino tutte quelle cose senza alcuno indugio, ò rispetto che alla salute loro bisogneranno, nelle quali visite interuerranno l'Infermiere, e lo scriuano, i quali metteranno

teranno in iscrittura fedelmente cosa per cosa, tutto quello che per cura, & à benefizio de gl'infermi, sarà loro ordinato da'Medici, i quali hanno hauere il loro salario dal Tesoro, e non pigliar cosa nessuna da gl'ammalati. Ordiniamo ancora, e comandiamo che l'Infermiere, & il Buonhuomo faccino scriuere in carta buona tutti gli Statuti, che concernono l'ospitalità, e confitti in vna tauola la faccino appiccare nell'infermeria, in luogo, che ciascuno la possa vedere, e leggere, e secondo che in quella si conterrà, si gouernino gl'infermi. Et affinchè i beni, e le masserizie che hanno à seruire à gl'àmalati non vadino male, vogliamo che lo Spedalingo tenga appresso di se vn bollo, ò vero marchio di ferro, col quale si bollino, ò marchino le coperte, ò paramenti, gl'ornamenti, e l'altre masserizie, e beni mobili, che bollare, ò marchiare si possono, acciocchè non si scambino, ò si portino altroue, ò si alienino, & esso marchio, ò vero bollo si tenga in vn sacchetto di cuoio segnato col suggello dello Spedalingo, e del Buõhuomo, il qual bollo, ò marchio guarderà l'Infermiere. L'altre masserizie, delle quali non occorrerà seruirsi così ogni dì, si riponghino in alcũ luogo serrato à chiaue sotto la custodia dell'Infermiere, e del Buonhuomo.

Che si deputi vn Cappellano co'l Priore dell'Infermeria Cap. V.

COmandiamo che lo Spedalingo deputi, & elegga vn Cappellano della nostra Religione, che sia d'onesta, e lodeuol vita, e lo presenti al Priore della Chiesa, dal qual debba essere confermato, il quale Cappellano

dica ogni settimana due messe, & il Priore tre, acciò gl'infermi, volendo, le possino vdire; nelle quali messe si preghi particolarmente Dio per la salute de' corpi, e saluezza dell'anime de gl'infermi; i medesimi sieno tenuti, douendosi dar loro honesto, e competente salario, attentamente, e diuotamente confessargli, e comunicargli a' tempi debiti, e morẽdo sotterrargli, e fare tutte quelle cose, le quali sono à vtile della salute dell'anime, ò necessarie a' seruigi de' corpi.

Dell'elezione, & vfizio dell'Infermiere. Cap. VI.

DEue il Capitolo generale ogni tre Anni eleggere vn saggio e suffiziente Caualiere (da nominarsi Infermiere) che habbia anni venticinque compliti, e fatte due nauigazioni di galera, l'vfizio del quale sia di star desto, & hauere diligente cura de gl'ammalati, affinchè per negligenza sua non auuenga loro alcun sinistro; e però comandiamo, che l'Infermiere accompagnato dà vn fedel seruente, visiti con cariteuole discrezione ogni sera, e ogni mattina gl'infermi confortandogli, & inanimandogli con dolci, & amoreuoli parole, promettendo loro che non saranno abbandonati, anzi haranno tutti gl'aiuti, che sarà possibile, & il Buonhuomo il giorno seguente vadia ricercando se l'Infermiere habbia fatto l'vfizio suo nel visitare, e confortare gl'ammalati, e non l'hauendo fatto, lo riprenda, e costringa à farlo, e non lo facendo, prouuegga d'vn altro in suo luogo. E perchè quanto il nutrimento è più puro, e migliore, tanto più diletta al gusto, e conferisce allo stomaco, e conseguentemente più ricrea, e meglio ringagliardisce il corpo. Perciò commettiamo all'Infer-

miere, che prouuegga à gl'infermi buon pane, buon vino, polli, e galline delle migliori, che trouar si possano, e così di tutti gl'altri cibi; nella qual cosa lo Spedalingo, & il Buonhuomo vsino diligentissima cura per souuenire in tutti quei modi che si può gl'infermi, prouuedendo che de' loro beni si faccia dallo scriuano inuentario in presenza di testimoni, acciò se gl'infermi guarissino, si possino loro restituire senza diminuzione, e morendo, sappino coloro à cui appartengono, quali, e quanti sieno detti beni; quali beni si deuono racchiudere in luogo sicuro sotto le chiaui dell'Infermiere.

Che gl'ammalati si debbino portare modestamente nell' Infermeria. Cap. VII.

NOn vogliamo che à gl'ammalati si conceda cosa alcuna, ancorchè importunamente la chiedessino, se non quelle, che saranno loro ordinate da' Medici, e per conseguenza gioueuoli; e quelli che di fresco saranno vsciti del male, ò staranno per ammalarsi, non possino far cose, che perturbino, ò molestino gl'ammalati, le quali cose farà secondo la discrezione sua osseruare l'Infermiere, altrimenti sarà priuato dell'vfizio.

Abilità de' Caualieri. Cap. VIII.

NEl principio della loro infermità possono stare i Caualieri, se vogliono, tre giorni nelle loro camere, e si debbono ministrare loro tutte le cose necessarie, non altrimēti che se fussero nell'Infermeria; mà passato detto termine, so-

no obbligati andare nell'infermeria, ò viuere del loro, mà quãdo detta infermeria fusse occupata, ò che lo strepito facesse danno all'ammalato possa il Consiglio, hauuta di ciò certezza, concedergli habitazione remota, e prouuedere delle cose necessarie, come le stesse in infermeria,

Che i Caualieri entrando nell'Infermeria si debbano cõfessare, e comunicare, Cap. IX.

CONciosia cosa che i sani, non che gl'infermi possano morire à ciascun'hora; vogliamo che tutt'i nostri Caualieri, i quali ammalati vogliono entrare, per douere essere medicati nell'infermeria, sieno obbligati à cõfessarsi, e comunicarsi nello spazio di ventiquattro hore, le quali cose non facendo, passato detto termine, sieno cacciati d'infermeria, ne si dia loro cosa alcuna. Vogliamo bene, che l'Infermiere per quelli che si confesseranno, e comunicherãno, debba tenere al ministerio dell'infermeria per seruigio de gl'ãmalati, seruigiali diligenti, e di buona fama, tanti, quanti bisogneranno.

In che modo i Caualieri morti si debbono seppellire. Cap. X.

PAre ragioneuole, e lodeuol cosa, che i Caualieri nostri con quell'Abito co'l quale entrano nella Religione, e del quale (mentre che vissero) furono vestiti, col medesimo sieno nelle loro esequie honoratamente seppelliti, e sotterrati. Il perchè deliberiamo, che tutt'i Caualieri della nostra Religione, morti che saranno, sieno seppelliti con vna veste di ciambellotto bianco con la Croce della

della Religione cucitaui sopra nel modo che di sopra è detto, e si faccia loro quell'honore, che il grado della Religione, & i loro meriti richieggono.

Che i corpi de' secolari morti nell'Infermeria nostra sieno honoreuolmente seppelliti. Cap. XI.

I Corpi di tutte quelle persone secolari, le quali morranno nella nostra infermeria, vogliamo, che sieno portati alla sepoltura honoreuolmente, andando innãzi i Cappellani, i quali preghino per la salute dell'anima del morto, e vogliamo, che si faccino quattro veste di colore nero à vso di gramaglie, delle quali si vestino coloro, che porteranno il morto, le quali veste vogliamo che si conseruino per detto vso, e tutte queste cose farà osseruare l'Infermiere. Non vogliamo già che nell'honorãze de' nostri Caualieri, i quali si deono nel modo che si è detto, e con gran pompa sotterrare, vada alcuno, ò Caualiere, ò secolare, vestito di bruno, ò veramente con la gramaglia.

In che modo si debbono aprire i forzieri de' morti nell'Infermeria. Cap. XII.

AFfinchè i beni de' morti non si perdino per negligenza comandiamo seuerissimamente, che non sia lecito ad alcuno aprire le casse de' defunti nell'infermeria, ò riconoscere i loro beni, se non in presenza dello Spedalingo, del Buonhuomo, e dell'Infermiere, & aggiunghiamo che le masserizie, che si troueranno in dette casse, che possono seruire all'vso de gl'infermi non si debbino deputare ad alcun'altro seruizio, se non alla commodità loro.

DEL-

DEL TESORO COMVNE
Titolo. V.

Delle ragioni, e carichi del Tesoro della Religione. *Cap. I.*

LA mente nostra è, che i nostri Caualieri godino interamente tutti i frutti, & entrate delle loro Cõmende senza diminuzione alcuna, e perciò non intendiamo, che sieno obbligati à pagar mai cosa nessuna, nè al Gran Maestro, nè al Tesoro comune, eziandio di souuenzione; eccettuando quando la Religione venisse in estrema necessità per cagione vrgẽte, nel qual caso non ci piace che il Grã Maestro habbia autorità nessuna, anzi proibiamo ch'egli ò possa, ò debba impacciarsene, mà vogliamo, che solo il Capitolo generale possa, e debba mettere quella tassa, che gli paresse necessaria; con questo non debba, nè possa passare il quarto de'frutti p vna volta tãto. Ogni volta dunq; che l'ordine hauesse per qualunque cagione necessità d'essere straordinariamente souuenuto (il che dimostreranno i bisogni medesimi) vogliamo che in tal caso vi debbiano interuenire la metà de'Caualieri, i quali sieno Commendatari, e l'altra metà di quelli, i quali non habbino Commẽde, e sieno de più Anziani, & antichi della Religione, e quella deliberazione spetti al numero maggiore, che vi potranno interuenire, passando il partito da farsi per i due terzi; della qual cosa haranno due beni, l'vno che i Commen-

mendatari non saranno grauati, se non quando il bisogno lo richiedrà, l'altro, che quando il bisogno lo richiederà, non potrãno impedire che non si vinca, e si deliberi il souuenimento necessario.

Delle ragioni del mortuario, e della vacante da douersi pagare al Tesoro. Cap. II.

QValunque volta vacheranno Commende d'Anzianità nella Religione, per morte d'alcun Commendatore, il Tesoro comune deue riceuere le ragioni del mortuario, e quelle della vacante. Le ragioni del mortuario sono quella rata de' frutti delle Commende, che si peruiene dal dì della morte del Commendatore, insino al primo di Febbraio prossimo seguente. Quelle della vacante sono i frutti d'vn'anno da cominciarsi il detto giorno primo di Febbraio, insino all'altro Febbraio dell'anno susseguente. E vacando le Commende per priuazione, perchè in esse non cade il termine del mortuario, debba solo pagare l'annata de' frutti nel modo sopraddetto. E succedẽdo circa dette vacãti cambiamenti, e che i Cõmendatori intendino cambiare le loro Commende minori, con altre di maggiore rédita (il che consentiamo fare possino di grado in grado, salua la prerogatiua di quelli che sono in ordine più ãtichi) la Religione debba riceuere, oltre al suo mortuario (quando però v'interuenga) vn'annata de' frutti di quella Commenda, che sarà di più entrata dell'altre, cioè della prima, che vacherà ò per morte, ò per priuazione, e di poi spedisca le Bolle de' cãbiamenti, seruato l'ordine soprascritto à quelli, che harãno dichiarato per se stessi, ò per proc-

procuratore legittimo in iscritto fra'l termine di sei mesi (sendo in Italia, e dell'anno sendo fuori d'Italia) di volere cambiare le loro Cōmende con altre, & à quei Caualieri, che si troueranno hauere ottenuta l'aspettatiua prima degl'altri spedisca le Bolle di nuoua prouuisione delle Commende vltime, quali per causa di detti cambiamenti rimágono senza amministratore, e nell'vltimo luogo senza grauare alcuno di essi à pagare al Tesoro della Religione, nè frutti d'aumenti, nè di seconde annate; sendosi conosciuto dalla sperienza, che nell'annata che si riscuote per la Religione per la prima vacante, si comprendono i frutti degl'aumenti, e dell'annata dell'vltima. Le Commende di Padronato del Serenissimo Gran Maestro, ò di grazia, sieno libere da'pagamenti di mortuario, e d'annata, in caso di qualunque vacanza. E le commende d'altri Padronati meno sieno affette a'pagaměti di detti diritti, se nō in quei casi, e modi, che sono espressi nel Cap. ix. Tit. xiii. delle Cōmende, & i denari che si cauerāno di detti mortuari, & annate, vogliamo si depositino in luogo sicuro, in conto à parte per comperarne stabili, l'entrate de'quali seruino à ricuperare schiaui, ò armare legni, ò fare nuoue Commende alla Religione.

Dell'entratura, ò ricognizione da douersi fare da'Caualieri. Cap. III.

CHiunque vorrà l'Abito, & essere ámesso nell'ordine nostro, sia tenuto pagare se vuole essere Caualiere Milite, eziá i Paggi del Gran Maestro, & eziá i Caualieri militi Sacerdoti, ò benefiziati nobili per l'entratura

scudi

scudi cento venti d'oro in oro larghi, se Caualiere seruente, scudi settãta cinque, se Caualier Cappellano, ò Sacerdote d' obbedięza nõ vogliamo che paghi cosa alcuna, e nessuno de' Caualieri Militi, e seruẽti debba essere vestito dell'Abito, se prima nõ harà pagato quanto di sopra, e i Caualieri Militi laici paghino scudi dodici di moneta per l'armadura, come à basso si dirà nel Cap. VII. di questo Tilolo, e scudi tre d'oro in oro larghi per metter l'armi colorite del Caualiere, in luogo apparente nel palazzo della nostra Religione, e questo vltimo però ne' casi solamente, ne' quali di quella famiglia non sieno stati altri Caualieri. Dal pagamento del passaggio sieno eccettuati i Cõmendatori, fondatori di commende di Padronato, ò chiamati da essi nelle fondazioni, come si dirà nel Cap. IX. Tit. XIII. Qualunque in virtù di commessione del Consiglio, ò del Gran Maestro darà l'Abito à chi non habbia pagato quãto sopra, sia obbligato in solidum vn pagamento bastante verso il Tesoro, con il principale riceuente, e ne sieno astretti. E quanto a' Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedienza si osserui il Cap. VII. di questo Tit. De' denari di dette entrature vogliamo si depositi la terza parte in luogo sicuro per ricuperare schiaui, ò per comprare della rendita di essi stabili, e farne commende, ò armare legni per la Religione.

Di che tempo si debbono pagare i debiti al Tesoro, e della pena di chi non gli paga. Cap. IIII.

Vogliamo, & ordiniamo che i debiti de mortuari vacanti, e le impositioni, si debbino pagare al Tesoro da'

da'Commendatori, e ſucceſſori in commende per la feſta dell'Aſſunzione di noſtra Donna, conſiſtendo le commẽde in beni ſtabili, e ſendo fondate ſopra rendite, e prouenti di denari, ſi debbino da'ſopraddetti pagare in quei modi, e fra quei termini, che ſi trouano ordinati, e ſtatuiti ne gl'instrumenti di loro erezioni, e fondazioni, e non pagandoſi fra detti termini, le commende, e tutti gl'altri beni per cagione de'quali ſaranno debitori, s'intendino eſſere ritenuti per il Teſoro, e tanto tempo ſi ritenghino, ò s'affittino da chi ſarà ordinato, che de' loro frutti, & entrate, ſia ſoddiſfatto interamente, coſi al debito principale, come alle ſpeſe per ciò fatte, e ſe i poſſeſſori delle commende, ò d'altri beni, ò alcun'altro in loro nome, e per loro cagione faceſſero reſiſtenza a'deputati, ne gli laſciaſſero riceuere i frutti, ò affittare detti beni, allora ſenz'altra monizione, citazione, proceſſo, ſentenza, ò altra dichiazione, s'intendino priuati di tutti quei beni, e coloro che gl'haueſſero ad affitto in qualunque modo non poſſino riſpondere de'frutti à cõmendatori priuati, mà a'proccuratori del Teſoro, altrimenti habbino à pagare il tutto di nuouo. E tutti gl'altri debiti, che da'Caualieri, ò altri ſi doueſſero per qualunque cagione al Teſoro comune, ſi debbino pagare ſubito, maturo il tempo interamente, & ſenza alcuna ſcuſa, ne poſſa alcuno allegare eſezione, ò priuilegio, ò ſterilità, ò guerra, ò impoſizioni di Principi, tanto ſecolari, quanto Eccleſiaſtici, ò caſi fortuiti, come incendi, latrocini, e rouine, percioccħe tutti queſti detrimenti non deuono in modo alcuno ritardare le ragioni del Teſoro.

Di

De' debitori del Tesoro. Cap. V.

I Caualieri debitori del Tesoro, & in loro difetto, ò vero assenza i malleuadori non possino in verũ modo conseguire ne dignità, ne commenda, ne vfizio, ne benefizio, ne anzianità della Religione, dal giorno che è maturo il debito; fino non l'haranno interamente soddisfatto; con questa dichiarazione però che, quei che saranno in seruizio della Religione su le Galere, e che non sieno debitori di denari stati sborsati loro dal Tesoro, non incorrino in detti pregiudizi, mentre che staranno in detto seruizio, e che le Galere non torneranno à sciouerno: mà dappoi che le Galere sono venute à sciouerno, si debba à Caualieri debitori intimare il debito, & assegnargli termine quindici giorni à fare il pagamento con la comminazione delle pene, e pregiudizi che di sopra da imporsegli, in caso che mancassino,

uedi il sot- to nell'addi zioni al n. 8.

De' beni de' Caualieri che muoiono, quali s'appartengono al Tesoro. Cap. VI.

L'Vltime volontà si deono sempre fauorire, & osseruare da ciascuno. Però vogliamo che i Caualieri del nostro ordine possino, hauendo, e non hauendo figliuoli, fare testamento, e disporre come piacerà loro delle facultà, e beni loro, e lasciare quanto hanno di patrimonio, ò acquistato, ò guadagnato, mediante l'industria loro, non altrimenti che fare possono le persone secolari, e nelle successioni *ab intestato* de' sopraddetti beni, s'osseruino in tutto, e p tutto gli statuti de' luoghi, e in difetto di quelli, la dispo-

dispozizione della legge comune. Et i beni patrimoniali, s'intendino tutti quelli acquisti, che non venghino da beni di commende assolutamente, di sorte che se il commẽdatore hauesse beni proprij, ò vero vfizi di vtile, & insieme beni di commende, l'auanzo che hauesse fatto in vita sua, si addomandi patrimonio, e non hauendo detto Commẽdatore altri beni che di commende della Religione, non vogliamo che possa, de gl'acquisti, che harà fatto de' frutti di dette commende, disporre; eccetto che à fauore de' suoi figliuoli, e discendenti per linea masculina, se n'harà, e non hauendo, aspettino tali beni al Tesoro come spoglie; mà se gl'acquisti fatti de' frutti di commende saranno di commende di padronato, e non di anzianità, vadino ad ogni sorte d'eredi per testamento, ò ab intestato.

Dell'armi che si debbono dare da' Caualieri. Cap. VII.

VOgliamo che tutti i Caualieri dell'ordine, eziã i sei paggi del Grã Maestro, e i cõmẽdatori di padronato nell'atto dell'apprẽsione dell'Abito, depositino scudi dodici di moneta in mano del Tesoriero gener. dell'ordine ò d'altri, che harà faculta dal Consiglio di riceuergli per cõprarne vn'armadura di corsaletto finita, soppraueste, & picca, per cõseruarsi in Armeria, & vsarsi nelle nauigazioni. Si eccettuano i Caualieri Sacerdoti, & i Dottori, perchè non facendo professione d'arme, non debbono obligarsi à fare detto deposito, mà detti Caualieri Militi Sacerdoti, ò benefiziati nobili, e i Caualieri Cappellani, ò Sacerdoti d'obbedienza, & i Dottori depositino in luogo del

del prezzo dell'armadura scudi dodici di moneta per implicarsi in paramenti per vso della Chiesa.

Dell'vfizio de' Riceuitori. *Cap. VIII.*

DEbbino i Riceuitori essere eletti dal Capitolo generale ogni tre anni, Caualieri maggiori d'età d'anni vétitre, quali sieno tenuti giurare nelle mani del Priore del Conuento, ò del maggior Graduato, ò Caualiere più anziano del luogo doue si ritroueranno, d'eseguire l'vfizio loro fedelmente, e con diligenza, e dar sicurtà per quella somma, che al Consiglio parrà ragioneuole, e debbino riscuotere da tutti i debitori, i crediti del Tesoro di qualunque sorte, rimettendo alla Religione le somme incontanente che l'haranno riscosse, e mandando ogn'anno alla fine di Gennaio al Consiglio i conti loro in ristretto doue sieno notate le partite riscosse, e pagate, e le riceuute de' pagamenti fatti distintamente, con l'espressione de' nomi, delle persone, e delle cause, perchè saranno fatti detti pagamenti; e chi non adempierà le suddette cose, possa essere condénato ad arbitrio retto del Consiglio in perdita de' frutti della Commenda per vn'anno, se sarà Commendatore, e se sarà Conuentuale in vn'anno di sua anzianità, à fauore de' nouizi, cioè di coloro che haranno fatta professione dopo loro, & ancora nel doppio di quello, che importasse ciascuna delle suddette inosseruanze. Debbino ancora detti Riceuitori riscuotere da coloro, che in qualunque modo posseggono Commende, ancorchè ne fussero in lite, mà non per questo si pregiudichi alle ragioni d'alcuna delle parti.

Come s'hanno à portare i Riceuitori nel raccorre le spoglie. Cap. IX.

QValũq; volta il Riceuitore,ò il procuratore del Tesoro,ò alcun'altro à ciò deputato andrà à raccogliere,ò riceuere alcuna sorte di spoglie, non vogliamo ch'egli vadia solo, mà pigli in sua compagnia, ò meni con esso seco vno, ò due Caualieri,huomini dabbene, ò veramente Sacerdoti de'luoghi più vicini al morto, ò alcuna persona secolare di buona vita, e non trouando alcun di costoro, tolga vn Notaio, alla presenza del quale egli visiti, e faccia notare in vn'inuentario autentico alla presenza di testimoni, tutti i beni, e tutte le masserizie, così della Città, come delle ville, ch'egli trouerà: Il che fatto, lasci lo stato della Commenda in quella condizione, e qualità, nella quale egli lo trouò. Del quale inuentario debba mãdare copia al Consiglio per notarsi dallo Scriuano generale in alcun libro per ciò deputato. E di detti beni, e robe si disponga dal Consiglio nel modo, e secondo che è dichiarato altroue in materia di dette spoglie; nè presuma alcuno di detti Riceuitori in alcun modo, pigliare per se alcuna di dette spoglie, nè di cose appartenenti allo stato delle Commende, & vso delle magioni, ò attenenti a'figliuoli, & heredi de'Caualieri morti. E se alcuno de'Riceuitori contrafsarà à quanto habbiamo detto, sia condennato ad arbitrio del Consiglio, in quelle pene che alla qualità della cosa, e del danno, che ne succederà, parrà conuenirsi.

Del

Del Riueditore Generale de'conti. Cap. X.

DOuendo non solo i Riceuitori, mà tutti i ministri della Religione rendere conto delle loro amministrazioni, vogliamo che à questo effetto si deputi ogn'anno al primo Consiglio, che s'adunerà il mese di Gènaio, vna persona sufficiente chiamata il Riueditore Generale de'conti d'età d'anni ventitre finiti; quale insieme co'cinque Riueditori, e Scriuano generale, interuenga à riuedere, notare, e sottoscriuere i conti di tutt'i Ministri dell'amministrazione dà loro fatta per tutto il mese di Gènaio di dett'anno, e quelli riuisti presentargli al Consiglio, dal quale con il beneplacito del Gran Maestro deono essere approuati. Et a'saldi de'fattori, lauoratori, e fittuari interuenga con i sopradetti, ancora il Conseruadore Generale, e detti conti debbino anno per anno essere riuisti, e saldi tanto per tempo, che lo Scriuano generale, e'cinque Riueditori possino commodamente ragguagliare i loro libri per dare, e presentare tutto spedito al primo Consiglio che si fà auanti l'apertura del nuouo Capitolo: douendo insieme con i detti conti essere riuiste l'instruzioni de'ministri, le commessioni, & inuentari, e darsi nota al Cõsiglio dell'inosseruanze, che si trouerãno in ciascheduno di essi.

Che i Riceuitori piglino la possessione delle Commende senza licenza d'alcuno. Cap. XI.

NOi ordiniamo, che i Riceuitori, e Proccuratori del Tesoro possino, e debbino di loro propria

autorità, e senza licenza d'alcun Giudice, ò Corte pigliare in nome della nostra Religione la corporale possessione delle Commende, e di tutti gl'altri beni della Religione tosto che i Commendatori di esse, e gl'amministratori di detti beni saranno morti, ò haranno viui rifiutate l'amministrazioni, e similmente corre i frutti, le spoglie, i mortuari, e le vacanti; riscuotere i debiti, ritenere detti beni per se, ò per altri, infino chè il Tesoro sia soddisfatto del tutto, e se alcuno de'Caualieri per qual si voglia occasione impedisse in modo alcuno i detti Riceuitori nel pigliare detti frutti, e spoglie, ò in conseguire dette possessioni, sia priuato di tutti gl'vfizi, e benefizi del nostro Ordine, e se saranno Caualieri conuentuali, perdino l'anzianità. E se detti Riceuitori sarãno negligenti nel riscuotere i debiti, e pigliare dette Commende per il nostro comun Tesoro, secondo la forma de gli Statuti, in tal caso sieno tenuti essi à pagare per il debitore di suo proprio, & il medesimo vogliamo che s'intenda di tutt'i debiti del Tesoro, se essi, venuto che sarà il dì del pagamento, non procacceranno di riscuotere. E vogliamo, che a'libri de'nostri Riceuitori, & alle cedole sottoscritte di lor mano, si presti, senza altra proua, in quanto appartiene a'debitori del Tesoro, intera, & indubitata fede.

De'cinque Riueditori del Tesoro. Cap. XII.

NOi vogliamo, che il Priore del Conuento, insieme con tre Caualieri conuentuali, ò vero due Caualieri conuentuali, & vn laico, e vn Cappellano da eleggersi dal Consiglio, con approuazione di S. A. S. habbino autorità

autorità; e facultà di riuedere tutt'i conti, e tutte le commessioni che dal Consiglio, ò Capitolo sono loro date, tarando, e riducendo à douere l'ingiustizie de'prezzi; riscontrare le robe, che si sono hauute; saldare, e per loro stessi, e con interuento d'altri vfiziali ordinati da'Capitoli, alla fine di ciascun'anno con tutt'i fattori, e ministri, vedere, e risconrrare i loro inuentari, & intendere tutte le faccende del Tesoro, come le vanno, e come sono gouernate; e perciò fare deputeranno vn dì della settimana, e tutt'à cinque ò almeno quattro di loro, si ragunino sẽpre in Magistrato; e se troueranno cosa alcuna, che douesse riformarsi, ne dieno notizia al Consiglio, & egli posposte l'altre faccende, sia tenuto à prouuederui, e non vi prouuedendo, sia fatto noto al Gran Maestro, il quale vi prouuegga. Questi cinq; Riueditori del Tesoro, i quali debbono essere huomini buoni, e sufficienti; si faccino giurare solennemente dinanzi al Consiglio, che proccureranno fedelmente l'vtilità del Tesoro, e sopra la loro coscienza lo conserueranno, quãto à loro possibil sia, dà ogni danno. Interuerranno ancora a'pagamenti che si faranno dal Tesoriero, ne'tempi, e modi ordinati nella loro instruzione. L'vfizio loro duri tre anni, e non si mutino tutti in vn tratto, mà ne restino sempre almeno due di loro in vfizio; auuertendo però che finito il tempo di tre anni, detta elezione si faccia respettiuamente à ogni modo, e chi eserciterà passato il tempo, eziam con tolleranza del Consiglio, sia tenuto à restituire il salario, e sia punito arbitrariamente.

Che i debiti de' Caualieri morti ſi paghino a' Creditori. Cap. XIII.

NOi nõ vogliamo, che i debiti de' Caualieri morti, poſſino eſſere pagati a' creditori ſopra le ſpoglie, ſe non in difetto de' loro beni patrimoniali.

Che le ragioni del Teſoro non ſi ſpendino in liti. Cap. XIIII.

CHe neſſuno de' noſtri Caualieri de' beni, e ragioni del Teſoro, delle ſpoglie, de' mortuari, e vacanti, attenda à piatire, e mantenere liti, ò conuertirgli in altri vſi, mà vogliamo che ſe ne faccia ragione ſommariamente, ſecondo i Capitoli della Religione, e che dette ragioni, ſpoglie, mortuari, e vacanti peruenghino al Teſoro. Chiũque contraffarà; e metterà mano à detti beni, e ragioni, e ne arrecherà danno, vogliamo che ſia condennato in pena del doppio.

Del ſalario de gl' Ambaſciadori. Cap. XV.

OGni volta che occorrerà mandare Ambaſciadori, per conte della Religione, vogliamo, che à ciaſcuno ſi dia (non oſtante che i Caualieri ſieno tenuti à ſeruire la Religione) quella ricognizione, che al Conſiglio parrà opportuna, atteſa la qualità dell'Ambaſceria, e delle perſone che ſi manderanno per Ambaſciadori.

Del

Del soldo da pagarsi a' Caualieri. Cap. XVI.

TVtti quei Caualieri, che per qualunque cagione haranno à tirare soldo dalla Religione, affinchè possino fare le bisogne loro, sieno pagati mese per mese.

Che nessuno possa rimettere i debiti del Tesoro. Cap. XVII.

PErche le cose comuni non si debbono conuertir in vsi priuati, non vogliamo che nessuno, ne eziandio il Gran Maestro, ò il Capitolo possa rimettere i debiti, e ragioni, che si debbono al Tesoro, ò in alcun modo donargli, e chi facesse il contrario, s'intenda hauerlo fatto di suo, & il Tesoro habbia il regresso contro à lui, e contutto ciò il debitore, come vero debitore, non sia assoluto infino à tanto, che 'l Tesoro harà hauuto ò dal donatario, ò dal debitore il pieno suo; il che s'intenda in aumento di quanto è disposto sopra nel Cap. 11. di questo Tit. versic. qualunque.

Delle Lettere di cambio. Cap. XVIII.

NOn vogliamo, che il Vice Cancelliere, sotto pena di rimanere priuato dell'vfizio, faccia lettere di cābio per alcun Caualiere, ò per alcuna persona secolare, se il Consiglio non l'harà prima deliberate; e fatte che saranno, si debbino piombare con la Bolla comune, e registrare in Cancelleria; & innanzi ch'elle si consegnino

alla parte, si debbino suggellare à uso di bolla per il Conseruadore, e per lo scriuano del Tesoro; & se à dette lettere mancasse alcuna di queste solennità, sia come se non fussino scritte, e non habbino valore nessuno.

Dell'obbligo de Caualieri. Cap. XIX.

HAuendo la nostra Religione per principal segno, e berzaglio il combattere contro gl'Infedeli, ragioneuole cosa è che tutti i Caualieri, eccettuati i Sacerdoti, e Dottori, sieno obbligati andare in persona, quando si faccia impresa Reale, e generale per terra da'christiani contro gl'infedeli, doue vadia la persona del Gran Maestro, ò quando gli stati del Serenissimo Gran Maestro fussino assaliti, ò molestati, e non vi andando in persona, habbin à pagare à ragione di scudi sei il mese al Tesoro, de'quali denari la Religione habbia à mandare altri in loro luogo, sotto il gouerno, e stendardo del Gran Contestabile. I Cōmendatori, eziam di Padronato, similmente sieno tenuti andarui in persona à guisa d'huomini d'arme; e non vi andando, debbino pagare scudi noue il mese al Tesoro, per seruirsene nello stipendio d'huomini d'arme, sotto lo stendardo del Gran Contestabile, come di sopra, & il simile si debba fare qualūque volta gli Stati del Grā Maestro fussino assaltati, ò molestati, mā non già se egli stesso mouesse guerra ad altri. E facendosi l'Impresa generale per mare contro gl'infedeli, e che il Serenissimo Gran Maestro vi si ritroui con la sua persona, ò che le Galere della Religione fussero capo, e guida d'alcuna Armata, sieno tenuti parimente seruire, e andare in su le Galere della Religione; le quali

le quali quando non fussero capaci di tanti Caualieri, debbono sopra altreGalere dell'Armata ritrouarsi nell'impresa e non vi andando,il Caualiere Commendatario, ò Precettore debba pagare ogni mese al Tesoro scudi otto per soldarsene altri in suo luogo, & il Caualiere senza Commenda scudi quattro da spendersi come di sopra, e mancando d'osseruare quanto per il presente capitolo in ogni sua parte si dispone, ò di supplire co'pagamenti, il Caualiere Cõmendatario sia priuato in perpetuo della Commenda, e l'altro Caualiere sia priuato *ipso facto* dell'Abito, ne si possa nè all'vno, nè all'altro, nè l'vna, nè l'altra cosa mai restituire.

Dello Scriuano Generale. *Cap. XX.*

SIa per Scriuano generale eletto ogni tre anni dal Capitolo generale vn Caualier Milite, quale tenga i libri, e scritture, che bisognano per seruizio dell'entrata, & vscita del Tesoro, e dell'altre occorrenze della Religione; e quelli particolarmẽte di che per sua instruzione si fà particolar memoria. Debbe interuenire ne'cinque Riueditori nel saldo de'conti de fattori, e ministri, e con vno di detti Riueditori debbe riscontrare gl'inuentari delle robe del Conuento, Chiesa, & Infermeria sottoscriuere gli stanziamenti, che dal Consiglio saranno fatti, acciocchè dal Tesoriero generale si paghino, & in fine d'ogni mese interuẽga con il Gran Cancelliere, ò Vice Cancelliere, e Tesoriero generale, à vedere aprire la cassetta della tariffa di Cancelleria, annouerando i denari, e facendo mandato al detto

to Tesoriero, che se gli metta a entrata. Quando occorra prouuedere denari per bisogni quotidiani della Religione, interuenga co'detti cinque Riueditori à farne referto: e ne'saldi del detto Tesoriero, e suo Cassiere, vegga con i detti cinque Riueditori, se i mandati, stanziamenti, e polize habbino le sottoscrizioni, e fedi di riceuute, che debbono hauere, & osserui tutti gli altri obblighi, e carichi di suo ofizio, notati distintamente in detta sua instruzione.

Del Commessario del Conuento, e suo Vfizio. Cap. XXI.

IL Commessario del Conuento, deue essere eletto ogni tre anni dal Capitolo generale, Caualiere maggiore d'anni ventitre, il quale tenga l'Inuentario di tutte le masserizie del Conuento di qual si voglia sorte, tanto di quelle sono in mano sua, quanto di quelle che sono appresso d'altri, ilquale riscontri con l'Inuentario tenuto dallo Scriuano generale. Habbia ancora vn'altro inuentario di masserizie delle fabbriche, e materie da murare, il quale riscontri con quello del Sollecitatore di dette fabbriche. Sia obbligato scriuere co'l riscontro del detto inuentario le cose, che si consumeranno dal tempo, ò vero in seruizi della Religione, mettendo le cause, & effetti oue si consumeranno. Tenga sotto sua custodia l'Armeria, e riceua per inuentario l'armadure, sopraueste, e picche, che vi sono dentro, scriuendo i nomi de'Caualieri, per chi apparischino essere state prouuiste, tanto in detto inuentario, quanto sopra l'armadure stesse. Sia obbligato far nettare, custodire, rassettare, e mantenere in ordine dette armadure à

re à spese del Tesoro, e dar copia di detto inuentario al Conseruadore generale; e tanto per conto di dette armadure, quanto per l'osseruanza d'altri affari di suo vfizio, di che harà instruzione scritta, debba dare malleuadore idoneo, dà approuarsi dal Consiglio, e prestare il giuramento solito.

DEL CAPITOLO GENERALE
Titolo VI.

In qual modo si celebri il Capitolo Generale. Cap. I

Onciosiacosa che quelle cose, le quali aspettano, & appartengono à tutti, debbono essere da tutti prima considerate, e poi deliberate. Perciò vogliamo, & ordiniamo, che ogni tre anni, si debba nella prima Domenica dopo la Pasqua di Resurrezione ragunare, e celebrare il Capitolo Generale; e se la necessità della Religione lo richiedesse (la qual cosa al giudizio, & al volere del Gran Maestro si debba rimettere) si celebri tante volte, quante à lui piacerà. A detto Capitolo debbino chiamarsi, & interuenire tutti quei Caualieri, che di sotto si diranno; e l'intimazione di essi si faccia la prima settimana della Quadragesima precedente. Debbesi in detto Capitolo trattare delle cose pubbliche, & allo stato della Religione appartenenti; seruato l'ordine infrascritto. Tutti i Caualieri del Capitolo ragunati insieme nel detto giorno ottauo di Pasqua di Resurrezione, prima che procedino ad alcun atto Capitolare, chiamino tra se diuotamente la grazia, & il fauore dello Spirito Santo, pregandolo che gli piaccia di spargere tra essi alcuna scintilla del santissimo suo Fuoco, per illuminare, e riscaldare gl'occhi, e la mente loro, dopo la quale inuocazione, e preghiera (partendosi ordinatamēte dal

luogo

luogo del Capitolo insieme col Gran Maestro, ò suo Luogotenente) se ne vadino alla Chiesa del Conuento, doue dal Priore si canti solennemente la Messa dello Spirito Sāto, la qual fornita, il Gran Maestro, ò suo Luogotenente con tutto il drappello de'Capitolanti, partendosi in processione dalla Chiesa, se ne ritorni al luogo del Capitolo, & il Priore della Chiesa in Abito Pontificale, i Cappellani, i Diaconi, e Cherici, sonando tuttauia la campana, cantino l'Inno dello Spirito Santo, e giunti che saranno al luogo del Capitolo, cantino *Saluos fac seruos tuos &c.* E dichino l'orazioni dello Spirito Santo, di poi vno de'Cappellani canti il Vangelo. *Cum venerit filius hominis, &c.* Le quali tutte cose in cotale modo dette, e fatte i Graduati del Capitolo, (ciò sono i primi capi de gl'Vfici, e dignità della Religione, e con essi i Priori, e Balì, & il Priore della Chiesa) si ponghino quietamente à sedere ciascuno secondo il grado della maggioranza, e preminenza sua: Allora si legga altamente (tal che ogn'vno possa vdire) la Regola dell'ordine, e gli Statuti. Appresso questo, alcun Caualiere di buona dottrina, e chiara eloquenza faccia vn sermone diuotamente, trattando dell'vtilità pubblica della Religione, e della salute dell'Ordine de'Caualieri, mostrādo quanto sia profitteuole quell'Ordine, e confortand ogli non solo à mātenerlo con le parole, mà eziandio d'accrescerlo co'fatti, esercitandosi ogni giorno più, sì nelle virtù intellettiue, e nelle morali, come nel mestiero della guerra, specialmente marittima, la quale è la loro propria professione. Finito il sermone i Cappellani, e tutti gl'altri, i quali non debbono interuenire al Capitolo, reuerentemente si partino, & il Gran Maestro, parēdogli, ò il Vicemaestro fà alcune pa

role sopra lo stato della Religione, mostrando in qual termine ella si troui, ò in che modo indrizzare si deono, & ordinare le bisogne pubbliche, lodando l'opere virtuose di quei Caualieri di qualunque maniera, iquali si fussino, ò giustamente nella pace, ò fortemente nella guerra portati, e biasimando le contrarie, se alcuna (il che Dio non permetta) accaduta ve ne fusse. Fatte, e dette queste cose, si licenzi ciascuno. Poi il primo dì del Capitolo, ilquale nõ sia feriato ragunatisi i Capitolanti, s'elegghino in esso Capitolo dal Gran Maestro, ò suo Luogotenente, e dà tutti coloro solamente, che sogliono interuenire nel Consiglio, alcuni di loro medesimi, iquali s'appellano i Commessari il cui ofizio sia (chiamato con loro il Vicecancelliere) di riceuere, & esaminare le scuse, & impedimenti degl'assenti, e darne poi conto al Consiglio, come di sotto si dirà; ilche fatto, i Graduati del Capitolo, hauendo in mano vn ruotolo, nel quale sia scritto lo stato di loro vfizi, e di più i loro pareri di quello che giudicano, che in honore, & vtile della Religione, e nel presente generale Capitolo far si debba, iquali ruotoli insieme con i sigilli di loro vfizi (in segno d'humiltà, e d'vbbidienza) porghino di mano in mano, secõdo i gradi, e dignità loro al Gran Maestro, ò Vicemaestro, baciandogli inchineuolmente le mani, & il Granconte stabile con la medesima humiltà, e riuerenza gli presenti il Gonfalone, ò uero stendardo della Religione. Presentati detti ruotoli, e lo stendardo, tutti coloro, i quali sono incorporati nel Capitolo, si scriuino nominatamente, & i ruotoli secondo l'ordine de' gradi si spieghino dal Vicecancelliere, e si legghino forte à vno per vno; letti i ruotoli, si procede all'elezione de xvj Capitolanti in questa maniera.

I Ca-

I Caualieri incorporati in esso Capitolo (eccettuati però il Tesoriero, e Conseruadore generale, l'Infermiere, i Riceuitori, e Commessario del Conuento, iquali per hauere maneggiato robe, é denari della Religione, debbino assentarsi) si ragunino con licenza, e per commessione del Gran Maestro, ò del suo Luogotenente separatamente, e senz'arme in vn luogo del Capitolo, & elegghino col mezzo dello squittino segreto da mandarsi secondo, che nel Capitolo de'partiti si dirà, sedici di quelli, che nel Capitolo incorporati, paiono loro più prudenti, e più idonei de gl'altri, e che possino, secondo gli stabilimenti dell'ordine, hauere voce attiua, e passiua, e quei Caualieri, che annouerati i suffragi, harãno hauuti più voti affermatiui de gl'altri, passando i due terzi, s'intendino i Capitolanti, i quali dipoi che sono eletti debbino presentarsi dinanzi al Gran Maestro, ò Vicemaestro, e di tutto il Capitolo, & in sua presenza giurare solennemente douere bene, e senza alcuno affetto, ò pasione giudicare; All'hora il Gran Maestro, ò suo Luogotenẽte dia, e cõceda loro piena, e libera autorità di potere esaminare, e deliberare tutte le cose, qualunque sieno, in profitto, & aumẽto de'buoni ordini della Religione, mà nõ già in dãno, e detrimẽto, & insieme cõ tutti gl'altri prometta, e giuri, che approuerà, e ratificherà tutte le cose, che sarãno da loro nel modo che si è detto di sopra, e che si dirà di sotto, deliberate. Fatto questo il Grã Maestro ò il Vicemaestro, e gl'altri del Capitolo rimanghino à spedire l'altre bisogne dell'Ordine, & i sedici Capitolãti eletti se ne vadino in disparte, & insieme cõ esso loro il proccuratore del GrãMaestro, quãdo però sia deputato, il quale proccuratore possa bene rẽdere partito nelle cõsultazioni, mà

non

non già nelle deliberazioni. Nelle sesioni di detti sedici, interuiene ancora di necesità il Vicecancelliere per iscriuere tutto quello, che delibereranno detti sedici Capitolãti, i quali trattino prima dello stato della Religione; e trouandosi habbia bisogno d'essere souuenuta, elegghino Caualieri Commendatori, e Conuentuali in pari numero, conforme al Capitolo primo del Titolo del tesoro, a'quali dieno il carico d'imporre quella tassa, che parrà conueneuole d'imporre. Secondariamente trattino del gouerno, e reggimento del Tesoro comune. Dipoi pronunzino le sẽteze capitolari, e vegghino se le pronunzie per il passato tanto dal Capitolo, quanto dal Cõsiglio habbino hauuto la loro esecuzione. Riuegghino l'instruzioni de'gl'Vfiziali, e Ministri vecchi, se dà loro sono state osseruate, & in quello fusse mancato, il Capitolo ne faccia far nota, per darsi al Grã Maestro, acciò da esso si possa determinare come vorrà. In detti mancamenti si proceda, ò dal Consiglio, ò dà chi à esso piaccia; al qual Consiglio, ò altri possino gl'imputati fare le loro giustificazioni, acciò si possa fare à tutti buona giustizia. Deputino i Riceuitori in quei luoghi solamente doue si hà da riscuotere per il Tesoro comune somme notabili. Faccino elezione d'altri Vfiziali nuoui, a'quali dieno le loro instruzioni scritte, di quello debbono osseruare, volendo che posino i Capitolanti accrescere, e diminuire, correggere, e mutare dette instruzioni (salua l'approuazione del Gran Maestro) ma nõ già comporre nuoue leggi, ò statuti, se prima non ne haranno ottenuta licenza dal Gran Maestro in scritto. Finalmente visti, e considerati i ruotoli, discorrino, deliberino, e diffinischino sopra tutte le cose, che concernono lo

stato

stato della Religione, secondo il compendio ordinato per le cose attenenti al Capitolo. Fornite tutte queste cose, si chiamino à suono di campana tutti i Caualieri, & i Cappellani ancora, i quali venghino processionalmente, & all'hora il Vicecancelliere legga ad alta voce tutte quelle cose, che da sedici Capitolanti, e dal Capitolo sono state conchiuse, e deliberate; il che fatto, si rendino i ruotoli, & i suggelli a'Caualieri, che gli diedero, e lo stendardo al Gran Contestabile che lo presentò; dopo la qual cosa i Cappellani dichino l'orazioni sottoscritte, le quali dette, essendo fornite le cirimonie, s'intenda chiuso, e fornito il Capitolo Generale.

ORATIO PRO PACE.

OREmus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus pacem, quietem, & concordiam omnibus fidelibus Christianis concedat, bella, & seditiones reprimat, Infidelium rabiem refrenet, & omnium Christianorum semitas in viam dirigat salutis æternæ.

Oratio pro fructibus terra.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fructus terrę dare, multiplicare, & conseruare dignetur.

Oratio pro Summo Pontifice.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Pastorem Gregis sui N. non deserat, sed continua protectione

defendat: fidem, & charitatẽ augeat, vt vnà cum commisso sibi grege ad vitam perueniat sempiternam.

Oratio pro Cardinalibus, & Prælatis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, & cæterum vniuersum Clerum in suo sancto obsequio confirmare, & conseruare dignetur.

Oratio pro Imperatore, & Principibus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Imperatorem, Reges, ac Principes Catholicos in pace, & vera concordia conseruet, ac eos ad subigendam Barbarorũ, & Infidelium gentem, atque terram Sanctam Hierusalem à seruitutis iugo liberandam feruentius animare dignetur.

Oratio pro Magno Magistro.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus Magnum Magistrum nostrum N. ad gubernationem Religionis nostræ, fratrumq; nostrorum illustrare, & instruere dignetur, ipsumq; longæuum, & in prospero statu conseruet.

Oratio pro Fratribus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus fratres nostros conseruare dignetur, ac eos à votis promissis declinare non permittat.

Oratio

Oratio pro infirmis, & captiuis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus ōnibus, infirmis, & captiuis salutem tribuat, vt à captiuitate, ac ægritudine liberati ad Ecclesiam Sanctam veniant gratias redditurì.

Oratio pro peccatoribus.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus omnes peccatores à vinculis peccatorum absoluat, & æternam faciat obtinere salutem.

Oratio pro Benefactoribus nostri Ordinis.

Oremus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus pro pijs operibus illorum dignam mercedem tribuat, & post mortem, æternam salutem concedat.

Oratio pro Fratribus, & Consanguineis.

Oremus pro animabus fratrum, parentum, & coniūctorum, & pro his, qui in nostris Cimiterijs per vniuersum orbem requièscunt.

Psalm. Deus misereatur &c. *Psalm.* De profundis &c. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater nr. &c. ℣. Fiat pax in virtute tua. ℟. Et abundantia in turribus tuis. ℣. Saluos fac seruos tuos. ℟. Deus meus sperantes in te.

℣. A porta Inferi. ℟. Erue Domine. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

ORATIO.

Deus à quo sancta desideria, recta consilia, & iusta sũt opera, da seruis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem, vt & corda nostra mandatis tuis dedita, & hostium sublata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Quali Caualieri debbino interuenire al Capitolo Generale. Cap. II.

AL Capitolo Generale debbino interuenire tutti quei Caualieri, che saranno in Toscana, e vi abiteranno familiarmente; e quelli, che haranno dignità, vfizio, & amministrazione pubblica nella Religione, eccettuádone i Riceuitori di fuori de gli Stati del Serenifs. Gran Maestro, se però manderanno i loro conti a' debiti tempi. Si eccettuano ancora i Priori, e Balì, gl'Amministratori di Commende fondate tanto di beni profani assolutamente, quanto di beni profani, & Ecclesiastici insieme, delle quali sia riseruato il padronato à casate, e persone particolari; ò vero à Vniuersità, e Collegi. I Paggi del Gran Maestro, e quelli, che habitano per istanza in Roma non sieno obbligati interuenire a' detti Capitoli; e detti così eccettuati, ancorchè non caschino in pena alcuna, se non si trouano à detti Capitoli, nondimeno fariano bene à interuenirui.

Vedi di sotto nell'addizioni al num. 9.

Ma

Mà tutti quelli che ſono tenuti à comparire, ſe al debito tẽpo non compariſcono, incorrino in pena ad arbitrio retto del Conſiglio ſino à priuazione dell'abito eſclusiue, ſe già non fuſſero ſtati dà giuſti impedimenti, e neceſſarie cauſe ritenuti, come verbigrazia, ſe in quel tempo appunto ſi trouaſsino ammalati, e le ſtrade, per le quali paſſar doueſſino, non fuſſero ſicure, ò le perſone loro in carcere, ò in ſeruitù de gl'Infedeli, la qual dichiarazione s'aſpetti al Cõſiglio.

Che gl'intereſſati nõ poſsino eſsere preſenti alle deliberazioni. Cap. III.

PErche egli non è ragioneuole, ch'vn medeſimo ſia parte, e giudice, ordiniamo, che ogni volta, che ſi tratterà ne'Capitoli, ò Conſigli d'alcun negozio, colui, o coloro, iquali haranno in detto negozio alcuno intereſſe, nè alcuno de'loro parenti, così per linea maſculina, come feminina ſino in quarto grado, ſecondo la ragione Canonica, non vi poſſino à patto neſſuno interuenire.

Delle ſcuſe, & impedimenti de'Caualieri aſſenti. Cap. IIII.

QVelli che ſono obbligati, e che mancano d'interuenire al Capitolo, debbino fare apparire dauanti a' Commeſſari dà eleggerſi, nel modo, che nel precedente Capitolo s'è detto, le ſcuſe, e giuſti impedimenti loro, ò per fedi pubbliche di loro Comunità, ò per altre proue, e giuſtificazioni legittime, e vere, acciocchè detti

Commessari possino per il tempo, che stà aperto il Capitolo, quelle esaminare, e rappresentarle al primo Consiglio, che s'adunerà serrato il Capitolo; Al qual Consiglio attenga il dichiarare, seruati gl'ordini, se dette scuse si debbino accettare, ò ributtare, e se i Caualieri meritano, ò nò d'essere puniti per causa di dette loro non comparizioni, & assenze; non volendo che sieno ammessi à proccurare per detti assenti, persone secolari, ne regolari, ne d'altro ordine, che del nostro.

Quali Caualieri non possino eleggersi nel numero de' sedici Capitolanti. *Cap. V.*

NOn si possino proporre, ne eleggere per i sedici Capitolanti, i minori d'età d'anni venticinque; i condẽnati, che fra 'l termine assegnatogli, non hanno esequite le loro condennazioni, e penitenze impostegli; i debitori del Tesoro, e di Cancelleria; i prouuisti di Commẽde di padronato, che non sono nobili, se prima non pagano il passaggio, mà sendo nobili, possino eleggersi per Capitolanti, se bene non haranno pagato detto passaggio. I Priori, e Balì, che sono minori d'anni XIX. Vogliamo nõdimeno, che tutt'i sopranominati habbino in tale elezione la voce attiua.

Dell'elezione delle dignità maggiori. *Cap. VI.*

L'Elezione delle dignità maggiori della nostra Religione, eccettuato il Commendatore Maggiore, nel quale si osserui il disposto nel Cap. I del Titolo de gl'vfizi, e digni-

dignità de'Caualieri, che sono il Contestabile, l'Ammiraglio, Priore del Conuento, GranCancelliere, Tesoriero Generale, Conseruadore Generale, e Buonhuomo dello Spedale si faccia ne'Capitoli Generali per termine d'anni tre nell'infrascritto modo cioè. I fratelli incorporati nel Capitolo per comandamento del Gran Maestro, ò Vicemaestro si diuidino à sorte in otto parti, ò vero classe, & incominciandosi dall'elezione della prima dignità, e poi dell'altre successiuamente s'estragghino volta per volta di ciascuna di dette classe, due Caualieri à sorte, ciascuno de'quali, seruato l'ordine di chi prima, e di chi poi fusse estratto, deuono presentarsi dauanti a'deputati allo squittino segreto e proporre, e nominare vn Caualiere per vno de'più prudēti, buoni, & habili al gouerno di quella dignità, che s'harà da eleggere, e tutti i nominati si deuono mandare à partito vno dopo l'altro separatamente, e quello che harà hauuto maggior numero di suffragi, passando i due terzi, e seruato l'ordine che si dirà nel capitolo del modo del vincere i partiti s'intenda essere, e sia Graduato, & eletto à detta dignità; auuertendo che deuono essere nominati, & eletti à dette dignità, e gradi Caualieri, che sieno d'anni xxix cōpliti, & habbino altre conueniēze, che sono espresse ne'Capitoli di loro vfizi respettiuamente. Non vogliamo già, che vn Graduato finito il suo triennio possa essere confermato nè eletto alla medesima, nè ad alcuna dell'altre dignità maggiori, se nō dopo il diuieto di tre anni, ne meno i cōdēnati, debitori del Tesoro, e Cancelleria, amministratori di Commēde fondate da particolari, che nō sieno nobili, e non hanno pagato il passaggio; ne il Priore della Chiesa, sendo per l'ordinario persona graduata. Ammettendo nondi-

meno à dette dignità i Commendatori di padronato nobili, e Caualieri Sacerdoti Militi nobili come di sopra è detto.

De' deputati dello Squittino, che si fa nella elezione de' Graduat. Cap. VII.

ALLO Squittino segreto del contare i suffragi nell'elezione de gl'vfiziali Graduati, e sedici Capitolanti, nó vogliamo, che interuenga se non l'Auditore, & il Priore della Chiesa, col Vicecancelliere; i quali deuino innanzi ad ogni cosa giurare, che non riueleranno à altri, che à S. A. S. i partiti che saranno fatti.

Del vitto che si dà a' Caualieri del Capitolo Cap. VIII.

A Caualieri che si trouerranno al detto Capitolo, si stãzino, e paghino indifferentemente le spese ordinarie dal dì dell'apertura di esso, sino à che saranno licenziati, il quale stipendio debbino ancora hauere quei Caualieri, che habiteranno fuori del Palazzo dẽtro la Città di Pisa, per causa della strettezza delle stanze.

Che à nessuno sia lecito appellare dalle determinazioni del Capitolo. Cap. IX.

NOn vogliamo, che ad alcuno de' nostri Caualieri, di qualsiuoglia grado, ò condizione, sia lecito di potere appellare da alcuna delle determinazioni del Capi-

Capitolo, eccetto quãdo fussero fatte contro gl'ordini de gli Statuti, nel qual caso, chi si tiene grauato, ricorra al Gran Maestro, & il disposto in ogni cosa sia di nessun valore precedente la dichiarazione del Gran Maestro.

Quanti giorni deue durare il Capitolo Generale. Cap. X.

NOn vogliamo che sieno determinati i giorni che deue durare il Capitolo Generale, mà sieno più, ò meno, secondo la necessità, & occorrenza delle cose; il che determineranno il Commendator Maggiore, & in sua assenza il Priore del Conuento, che succede in luogo suo, insieme con il Consiglio; non potendo à modo alcuno passare vn mese dal giorno che sarà aperto il Capitolo, e celebrata la messa dello Spirito Santo. Possa ancora l'Auditore del Gran Maestro sopra i negozi della Religione abbreuiare il tempo del Capitolo, secondo gli parrà conueniente, il quale deue interuenire à detto Capitolo Generale per informare S. A. di quello sarà stato deliberato, & hauere la sua ferma seconche gli parrà di giustizia, non douẽdosi senza la saputa, & assenso del detto Auditore terminare in detti Capitoli cosa alcuna.

DEL CAPIT. PROVINCIALE

Titolo. VII.

Del Capitolo Prouinciale.

Cap. I.

ESSENDOSI di sopra ordinato, che il Capitolo Generale si debba celebrare ogni tre anni, nō vogliamo per questo si manchi di fare ciascun anno la medesima reuisione d'instruzioni, e di commessioni d'vfiziali, e ministri nel medesimo modo, che si fà per i Capitoli generali, e per tanto ordiniamo, che in quegl'anni, che non si celebra il general Capitolo, si deputino di nostra scienza, e volontà alcuni Caualieri, i quali con interuento del Luogotenente del Gran Maestro si ragunino in numero di sedici, il giorno immediate dopo l'ottaua di Pasqua di Resurrezione, di ciascuno di detti anni, e trattino del gouerno, e reggimento del Tesoro, e riuegghino l'amministrazioni de gl'vfiziali, e ministri, & in particolare se l'instruzioni sieno dà loro state osseruate, ò nò; mandando nota S. A. S. dell'inosseruanze, e rimuouendo co'l beneplacito di quella tutt'i ministri che non hauranno fatto il debito loro. Possino giudicare le cause Capitolari, mà non

far

far nuoue constituzioni, ò Statuti, escludendo dall'elezione de'suddetti, quegl'vfiziali, che hauranno maneggiato robe, e denari della Religione, come di sopra è detto, e faccino l'elezione de'Buonhuomini della Chiesa come sopra si è detto nel Tit. III. Cap. XVI.

DEL

DEL CONSIGLIO, E DE Giudizi. Tit. VIII.

Del Consiglio della Religione e sua autorità. Cap. I.

PER la cura, e vigilanza delle cose, e negozi della Religione, habbiamo instituito, & ordinato il Consiglio ordinario di dodici Caualieri, nel quale interuenghino il Grã Maestro, ò suo Luogotenente, il Commendatore Maggiore, il Contestabile, e l'Ammiraglio, il Priore del Conuento, il Gran Cancelliere, il Tesoriero, il Conseruadore Generale, il Buonhuomo dello Spedale, i Priori, e Baiuliui delle Prouincie, & il Priore della Chiesa, e quelli di essi Graduati, che si ritroueranno alla giornata al Conuento, e dopo detti Graduati debbono interuenire quei Caualieri, che da'Capit. generali, ò da S. A. S. saranno deputati del numero del Consiglio, secondo il grado dell'Anzianità, di maniera che l'effetto sia, che dodici sempre si adunino, computati i Graduati, & il numero de'predetti sia il Consiglio il quale habbia quella autorità, è facultà, e tanta, e quanta per i Capitoli, e Statuti dell'Ordine se gl'attribuisce, secondo i quali vogliamo possa, e debba spedire, e terminare le cause, e i negozi che occorrerãno per cõseruazione, & aumẽto della Religione, ò suo Tesoro. Et in difetto del num. intero de'xij. possino, e sieno obbligati per fare detto numero interuenire in Cõsiglio i Buõhuomini

mini della Chiesa, l'Infermiere, il Commessario del Conuento, e lo Scriuano generale, quando però non si tratti di loro amministrazione, ò interesse.

Del Luogotenente del Gran Maestro. Cap. II

VOgliamo che in euento il Serenissimo Gran Maestro non deputi espressamente il suo Luogotenente, che s'intenda essere, e sia senz'altra dichiarazione suo Luogotenente il Commendatore Maggiore, ogni volta sarà nel Conuento, & in sua assenza il Gran Contestabile, e mancando l'vno, e l'altro, sia l'Ammiraglio, & in difetto il Priore, e successiuamente il Gran Cancelliere, il Tesoriero, il Conseruadore Generale, & il Buonhuomo.

La forma del Giuramento de' deputati al Consiglio. Cap. III.

NOn si riceua alcuno al Consiglio, se egli prima non harà nelle mani, & alla presenza del Gran Maestro, ò Vicemaestro, solennemente giurato, ch'egli non riuelerà à persona del mondo cosa veruna, la quale si sia trattata, deliberata, ò conchiusa in essi Consigli, e che egli non si mouerà à consigliare, ò giudicare, nè da amore, nè da odio, nè da speranza, nè da timore; e non vserà inganno, nè pigliera prezzo nessuno; E oltr'à ciò, ch'egli tanto ne' giudizi, quanto in tutte le faccende pubbliche, osseruerà sinceramente, e fedelmenre le leggi e gli Statuti dell'Ordine nostro. Chiunque à ciò contrafarà, sia inabile à potere impe-

impetrare âministrazione, ò vfizio alcuno dell'Ordine nostro, e sia tenuto spergiuro, e le sentenze ch'egli in tali modi, ò per così fatte cagioni dato hauesse, sieno nulle, e nõ vaglino cosa alcuna.

Che nessuno Caualiere possa essere citato senza licenza. Cap. IIII.

NON vogliamo che alcuno de' nostri Caualieri di qual si voglia grado, per cause, che attengono à giudicarsi al Tribunale della Religione possa essere citato, se prima non si deliberi dal Consiglio, s'egli deua essere citato, ò nò, mà per le cause, e controuersie ciuili da conoscersi, e giudicarsi in altri Tribunali, possino i Caualieri con licenza dell'Auditore del Gran Maestro, ò uero del Gran Cãcelliere, ò Vicecancelliere dell'Ordine essere chiamati à detti Tribunali senza altra deliberazione del Consiglio, quale licenza debba per loro darsi *gratis*, precedente, in quanto loro paia opportuno, vna monizione verbale, acciocchè i Caualieri posino accordare frà breui giorni dette liti, e cõtrouersie. Mà non posino già per dette cause ciuili essere grauati personalmente senza espressa licenza di S. A. S. Mà i Caualieri Cappellani possessori d'altri Benefizi, che nõ sieno della nostra Religione, posino per conto di detti benefizi, e lor obblighi, e beni non dependenti dalla Religione esser citati senz'altra licenza.

Della modestia de' Consiglieri. Cap. V.

ACciocchè i negozi si trattino ne' Consigli più quietamente, e più presto si spedischino: ordiniamo che i Consiglieri, e tutti coloro che ne' Consigli interuengono

uengono stieno ad ascoltare con silenzio, e pazientemente le parti, quando dinanzi à essi le loro cause racconteranno, ò de' meriti di esse disputeranno, & odino, senza interrompere il parlare di chi fauella, le ragioni, & allegazioni di ciascuna delle parti; nè mostrino volontà, ò inclinazione di fauore più all'vna, che all'altra, anzi si portino in guisa, che si vegga, e conosca chiaramente, che non sono più amici, e fauoreuoli à questa, che à quella. E se alcun Caualiere vorrà per qualunque cagione in giudizio allegare à sospetto alcuno de' Consiglieri, lo debba fare nel principio del termine assegnatogli à prouare, e non se ne possa allegare più che quattro, cioè due dall'attore, e due dal reo, nè altrimenti possino, ò deuino essere ammessi.

Del modo nel quale si deono vincere i partiti. Cap. VI.

Ciascuna volta, che in qualunque Consiglio, s'harà à trattare, e deliberare d'alcuna cosa, innanzi che si venga à mettere il partito, vogliamo che si proponga chiaramente quello, di che trattare, e deliberare si debbe, e che ciascheduno Consigliere possa (seruato l'ordine de' gradi, dignità, e preminenza, allegare, dire, e proporre in voce, e nõ in scritto tutte quelle cose, ch'egli giudicherà, che faccino à proposito della discussione della cosa; e quã do la cosa sarà molto ben ventillata, e quasi digesta, quante sopra essa saranno l'opinioni de' Caualieri diuerse l'vna dall'altra, tante se ne mandino à partito, e si squittinino, e quella parte, & opinione, la quale passando i due terzi harà hauu-

hauuto più faue, ò vero voti, e suffragi in suo prò, s'intenda hauere hauuto la sentenza in fauore, e per conseguenza vinta la causa; e se andato che sarà il partito attorno, la prima volta i suffragi non haranno passato i due terzi, si torni à mandare la seconda volta, e non passando similmente i due terzi, debba mandarsi il partito la terza volta; e preuaglia all'hora il giudizio per il maggior numero de' suffragi, numerandosi i voti di tutt'a tre i partiti insieme.

Vedi di sotto nell'addizioni al num. 10.

Del modo, & ordine dello squittinare. Cap. VII.

A Volere che i giudizi sieno liberi, come essere debbono, importa assai, che i giudicanti habbino gli squittini segreti, cioè possino, in rendendo il partito, dare il loro voto, di maniera che nessuno conosca s'eglino aiutano, ò disaiutano la causa; e però ci aggrada l'vso del ballottare, o uero squittinare con le faue. Laonde ordiniamo, che ogni volta saranno più competitori d'vn medesimo vfizio, ò dignità si mandino à partito tutti quanti à vno à vno, secondo l'ordine dell'anzianità, se già alcuno di loro nõ fusse de'maggiori dell'Ordine, i quali noi chiamiamo Caualieri della Croce grande, perciocchè in tal caso, il primo che si mandi à partito deue essere egli, e lo squittino si faccia così. Dato che sarà il giuramento, secondo l'ordine de gli Statuti, e nominato quello, il quale dee primo andare à partito; Il Vicecancelliere andrà porgendo il bossolo prima al Gran Maestro, ò al Vicemaestro, e dipoi à tutti i Consiglieri à vno per vno secondo l'ordine, che sederanno di mano in mano, nel qual bossolo ogn'vno di loro metta il suffragio, e voto suo con le faue bianche, e nere

per

perciocchè la nera vogliamo si pigli per il voto affermatiuo, & importi il sì, e la faua bianca per il negatiuo, e importi il nò; il che fatto, s'annouerino le faue, & i suffragi distinti, come di sopra palesemente, & il Vice Cancelliere noti, e scriua fedelmente il numero delle faue bianche, e delle nere di tutti i bossoli; e nel medesimo modo appunto si deono mãdare à partito, e squittinare tutti gl'altri cõpetitori; e dipoi annouerati i suffragi di ciascuno, seruato l'ordine espresso nel precedente Capitolo, colui il quale ne hauerà hauuto maggior numero de gl'altri, passando i due terzi, come di sopra, si pronunzi dal Vicecancelliere essere steto eletto, ò veramente hauere vinta la causa. E se gl'accadesse, che trà gli squittinati fussino cõcorrenti, cioè due di loro ò più, i quali hauessero il medesimo numero de' suffragi, all'hora ciascuno de'concorrenti si rimetta à partito, e s'incominci dal più anziano, e chi hauerà maggior numero di suffragi, preuaglia à gl'altri, e s'intenda eletto, ò hauer ottenuto in suo fauore; e succedendo dipoi che'l partito sarà andato tre volte à cõcorrenza di faue, si debba mandare detto partito al Gran Maestro, acciocchè comãdi qual de'cõcorrẽti s'intẽda eletto, & hauere ottenuto la cosa.

Che non si riuelino le cose, che si trattano ne' Consigli e semblee. Cap. VIII.

QVelli, che interuerrãno nel Cõsiglio, nelle semblee, ne'cinque Riueditori, & altri Magistrati della Religione; riuelando le cose che in esse si trattano, e discorrono, sieno p le cose leggieri cõdẽnati in vna set-

M tena

tena, per le graui in vna quarantena, e nell'vno, e l'altro caso sieno *ipso facto* priui del Consiglio, & altri vfizi, oltre l'essere rei del peccato dello spergiuro.

Che s'osseruino gli Statuti, e non s'alleghino consuetudini, ò abusi. Cap. IX.

NOi vogliamo, che nelle cause, differenze, e controuersie, e breuemente in tutte le cose, le quali s'hanno à risoluere, e deliberare nel Cõsiglio, e nel Capitolo Generale s'osseruino pũtalmente gli statuti, e leggi scritte della nostra Religione, e non vogliamo si possa allegare & addurre consuetudini, che sieno contro gli statuti. E se occorresse che la cosa, della quale si disputa, non fusse compresa sotto statuto, ò legge alcuna delle nostre, vogliamo in tal caso, che la giudichi, e determini il Consiglio; procedẽdo da simile à simile, e doue nõ sia simigliãza, proceda à suo arbitrio, & occorrẽdo dubbio alcuno sopra l'interpretazione, & osseruanza de' presenti statuti, il Gran Maestro habbia autorità di dichiarargli, della quale dichiarazione, ne debba apparire scrittura.

Delle cause ciuili, che sono à cognizione del Consiglio. Cap. X.

ORdiniamo, che le cause, e differenze ciuili, che nasceranno trà Caualieri e 'Caualieri, attenenti, connesse, e dependenti dà Commende, & altre cose dell'Ordine, si conoschino, e diffinischino dal Consiglio sommariamẽte senza strepito e figura di giudizio, e (come s'vsa

di

di dire) *sola rei veritate inspecta*, e che s'amministri giustizia à ciascuna delle parti egualmente, senza hauer rispetto à cosa nessuna, se non alla verità: la quale vogliamo che vinca, e rimãga in sella. Mà non per questo vietiamo, che le domande, e risposte, e così le proue de' testimoni, e tutte l'altre cose, le quali lealmente, e solo per meglio trouare la verità, si produrranno, non si posino ridurre in iscrittura; le quali scritture dal Consiglio, ò da quei Commessari, i quali dal detto Consiglio saranno ordinati, si debbino diligentemente leggere, e considerare, nè possa opporsi, che dette scritture sieno male formate, e non concludenti, e non specifichino azio ni, ò ragioni; e nascendo lite per dette cause, trà Caualieri da vna parte, e persone secolari, ò regolari d'altro ordine dall'altra, ò trà la Religione, & altri, tanto Caualieri, quanto non Caualieri, vogliamo si giudichino, ò da Clarissimi Luogotenente, e Consiglieri della Città di Firenze, ò dal Gouernatore di Siena, e da quelli di essi, da chi il reo conuenuto sarebbe ordinariamẽte sottoposto per cause ciuili, cõcernẽti in qualũque modo i suoi beni Patrimoniali, e p cause di detti beni patrimoniali, & altri casi, de' quali non vogliamo, che i Caualieri sieno giudicati dal Consiglio, mà da quei Tribunali, che douerebbono giudicargli, se Caualieri non fussero.

Dell'instanza delle cause Ciuili. Cap. XI.

NElle cause ciuili, che di sopra è detto, presentata, che sia la domãda, il reo cõuẽto dopo la citazione notificatagli in persona, ò nel luogo, doue habita, se sarà in Pisa infrà le xx. miglia habbia giorni cinque di tempo

 à rispon-

à rispondere ; e fatta la risposta, succedino i termini infrascritti, cioè passati giorni cinque, s'intendino assegnati alle parti giorni xv. à prouare quello, che gl'occorre, e chi vorrà fare esaminare testimoni, sia tenuto nominargli quando darà i capitoli, acciocchè la parte possa hauere notizia de' testimoni, che s'haranno da esaminare, e fare i suoi interrogatori, i quali debba presentare dopo la data de'Capitoli fra'l termine di xxiiij. hore, & il Consiglio possa, parendogli, prorogare detti giorni xv, giorni cinque di più, e passati detti termini, le parti habbino otto giorni di tépo à produrre, e rispondere quanto gl'occorre, i quali passati, ciascuna delle parti habbia tempo tre giorni à dire contro le cose prodotte. E nelle cause fuori delle xx. miglia, si possino, secondo la regola soprascritta, dare termini più lunghi secondo parrà al Consiglio, e detto Consiglio passati tutti detti termini, habbia solo vn mese di tempo à potere spedire, e sentenziare ; e se mancherà, incorra ciascuno de'Consiglieri in pena di scudi xxv. applicati immediate al Tesoro comune. E quanto all'instanza delle cause criminali il Consiglio osserui gl'ordini de'seguenti Capitoli. E tanto nell'vne, come nell'altre cause s'intendino sempre correre i termini l'vn dopo l'altro, ancorchè non s'assegnino specificatamente, e detti termini si sospendino, e non s'intendino correre per quel tempo, che i Caualieri saranno sù le Galere In seruizio della Religione.

Della

Della Giurisdizione, & autorità del Consiglio nelle cause Criminali. Cap. XII.

IL Consiglio della Religione habbia potestà di procedere contro i Caualieri, e conoscere di tutti i malefizi e delitti pubblici, e priuati, ordinari, e straordinari, che in qualunque luogo, ò per loro si dirà essere commessi, ò agitisi il giudizio per accusa, ò per inquisizione, ò vero ex officio, non precedente alcuna denunzia, ò in altro qual si voglia modo incominciando dalla citazione, ò cattura de' rei, & imponendo pene a' colpeuoli, secondo che è ordinato ne' presenti Statuti, e seruata la forma di essi, habbia detto Consiglio in tutte le suddette cose, & altre dà quelle dependenti, annesse, e connesse ampio, e pieno arbitrio. Proibendo à qualunque Magistrato, e Iusdicente la cognizione di tali delitti contro le persone de' Caualieri, senza però alterare l'ordine già dato a' Rettori de gli Stati del Serenissimo Gran Maestro, di potere, e douere subito hauuta notizia di alcun malefizio commesso da' Caualieri fuori del Conuento, esaminare testimoni ex officio, fare il processo informatiuo sopra tali eccessi, e quello mandare con loro lettere à Pisa al detto Consiglio, e parimente di potere per delitti d'importanza, cõmettere contro di loro la cattura personale, e tenergli prigioni à stanza del detto Cõsiglio.

Delle inquisizioni, e denunzie. Cap. XIII.

IL Consiglio inquisisca i Caualieri di qualunque malefizio, e delitto; di che gli sarà porta denunzia, ò in qualũq;

modo gli sarà fatto rapporto; e l'inquisizione, ò vero processo s'incominci frà quidici giorni dal dì che si sarà hauuta notizia del malefizio, ò almeno dal dì che'l reo sarà condotto in potere della giustizia; La causa si decida fra' tempi statuiti, come di sotto, e la Cancelleria riceua, & esamini quei testimoni, che gli parrà, ò che l'offeso, ò suoi eredi, ò altri indurrà, ò nominerà per istruire detta inquisizione, & amminicularla, ò per fomentare il processo della causa, e parimente riceua, & esamini tutti gl'altri testimoni, che il reo, ò suo proccuratore, in caso però possa secondo la forma de' Capitoli agitarsi la causa per proccuratore, somministreranno, e tutti debbino giurare, & esaminarsi sopra tutta la causa, ne' modi, e forma detta di sopra.

Del modo di procedere contro gl'accusati, & inquisiti contumaci. Cap. XIIII.

IL Caualiere, che sarà accusato, ò inquisito di malefizio, ò delitto, ò che del delitto dà lui commesso sia fatta denunzia al Consiglio, si citi da' pubblici mesi, ò seruenti d'vfizio in persona, se commodamente potrà trouarsi, e non trouandosi, si citi à casa di sua habitazione, sendo suddito, ò habitante ne gli stati del Serenissimo Gran Maestro, e non sendo, si citi per editto affisso al solito corridore del Conuento, con termine di tre, fino in otto giorni à comparire personalmente, e rispondere, e non comparendo, si citi con comminazione d'hauerlo per confesso, e conuinto, acciocchè infra vn'altro termine dà statuirsegli non minore di giorni quindici, nè maggiore di giorni trenta possa comparire, dire, & opporre nella causa,

ſa,come di ſopra,e cõparendo s'ammetta alle difeſe, e proceda ſi in cauſa, come ſe fuſſe comparſo in tempo, e non gli oſti la contumacia. E in caſo che fra queſto ſecondo termine non compariſca s'habbia,e reputi per confeſſo,e conuinto del delitto, e proferiſcaſi la ſentenzia frà giorni x. ſuſſequenti, e ſi condanni di tutto ciò, che ſi trouerà accuſato, ò inquiſito, & il Notaio dopo la promulgazione della ſentenza, nè faccia la ſolita notificazione, ſi chè frà xv. giorni,ſendo il condennato dentro gli Stati di S. A. S. e frà xxx. ſendo fuori di detti Stati,ſia eſequita detta notificazione, e notato à piè della ſentenza il dì che ſia ſtata notificata. Et il querelato, & inquiſito poſſa eſſere ammeſſo à giuſtificarſi dell'accuſa,ò denunzia in qualunque tempo comparirà innanzi la pubblicazione della ſentenza, mà non ſi rileui dall'obbligo del prouare la negatiua, ſe bene contro di lui non ſia altro, che la ſemplice accuſa, ò denunzia.

Del modo del procedere contro i non contumaci. Cap. XV.

IL Caualiere accuſato,delato,ò inquiſito di malefizio, sẽdo chiamato,ſe comparirà per difenderſi dauanti al Cõſiglio, riſponda ſpecificatamente,diſtintamente,& apertamente all'accuſa,inquiſizione,e denunzia,ne poſſa riferirſi à cõſtituti,nè opporre,nè ammetterſegli alcuna eccezione, ãcorchè fuſſe declinatoria,delatoria,ò d'altra ſorte,ſe prima nõ haurà riſpoſto come di ſopra; reſtãdogli però facultà di potere fra'l termine di tre giorni,dopo la ſua riſpoſta,dedurre ſe alcuna di dette eccezioni gli cõpeterà,& eſſere ammeſ-

ſo à prouarle, e ſe il maleſizio ſarà di qualità graue, ò e-
norme ſi metta in prigione, e ſendo di qualità non graue ſi
rilaſci con ſicurtà di rappreſentarſi, ſempre che ſia chiama-
to, di ſtare à ragione, e pagare il giudicato; e non dando il
malleuadore, ſi ritenga prigione, fino che ſarà aſſoluto, ò
hauerà eſequita la pena. E fatta detta ſua riſpoſta, ſe gli dia
volendo, la copia dell'inquiſizione, ò accuſa, e de gl'indi-
zi ancora, ſe parrà al Conſiglio, mà non già de'nomi di te-
ſtimoni, ex officio, ne de gli accuſatori ſegreti, ſe non in
confuſo, ſtatuendoſi al detto reo, & ancora all'accuſatore, e
denunziatore termine comune, ſecondo la qualità della
cauſa, nè più breue di giorni xv. nè tanto lungo, che la cau
ſa fra'termini ſtatuiti, non poſſa ſpedirſi; e domandando
il reo proroga di termine ſe gli conceda cō legittima cauſa
vn'altro termine competente, hauuto riguardo alla lonta-
nanza, infra'l quale ciaſcuna delle parti eſibiſca, e produca
volendo, i Capitoli ſopra l'inquiſizione, accuſa, ò denun-
zia, e ſopra l'eccezioni, e repliche fatte, & altre coſe dette, &
allegate appartenēti alla cauſa, e ſi faccia l'eſamine *hinc inde*.
Poſſaſi *ex officio*, ne'caſi, che procedono da inquiſizioni, dal
la Cancelleria, eziam di proprio moto, & à requiſizione
della parte auuerſa, interrogare l'inquiſito di quello che gli
parrà, e piacerà per iſtruzione della cauſa, e nondimeno
ò procedaſi per accuſa, ò per inquiſizione, il Conſiglio am
metta i Capitoli, ſopra i quali i teſtimoni s'haranno à e-
ſaminare indifferentemente, e ſenza alcuna controuerſia,
ſaluo le ragioni de gl'impertinenti, e non ammiſſibili;
delle quali impertinenze ſi riſerui la diſcettazione al fi-
ne della cauſa. Debbino ammetterſi i teſtimoni, di qua-
lunque condizione ſi ſieno à giurare, & eſaminarſi, ne ſi
ritardi

ritardi l'esamine per l'opposizione, che si facesse, ò che si prouasse, ancora contro la persona, riseruādosi nōdimeno la discussione di tal opposizione nel fine della causa. Gl'interrogatori che dalla parte si facessino, si vegghino da' Cōmessari delle cause, s'approuino gl'idonei, & i non idonei si ributtino, e sopra gl'approuati s'interroghino i testimoni, i quali fra'l termine soprascritto s'esaminino; nō volēdo basti, che detti testimoni habbino fra'l termine soprascritto, giurato. Mà cōstādo che l'inducēte habbia fatta istāza fra'l termine douuto, che s'esaminino; in tal caso l'esamine loro vaglia, ancor che sia fatto dopo detto termine, e l'esamine si faccia nel modo, che di sopra è detto delle cause ciuili. Mà se alcun testimonio si fusse trouato presente à qualche malefizio, & interrogato della verità, tergiuersasse nella rispo stà, e dicesse non sapere, si astringa à dire il fatto cō metterlo in carcere, e tacendo la verità, se apparirà che ciò faccia con industria, si condanni, come deponente il falso, & i testimoni secolari si rimettino per il gastigo di tale falsità al foro loro ordinario. Et à fine che i delitti per negligenza, ò altro rispetto, non rimanghino impuniti; sia lecito al Cōsiglio, & alla Cancelleria, nelle cause d'accuse, e querele, oltre le proue fatte dall'accusatorre, īdurre testimoni *ex offitio*, & ammonirgli, & inquirere della verità, sempre che gli piacerà, allora però quando il delitto, di che si agita, è tra'l numero de' graui. Ma procedendosi per inquisizione, ò denūzia *ex offitio*, possasi, auanti la data sentenza, qualunque volta parrà al Consiglio, & alla Cancelleria, far nuoue proue, e ricercare della verità ancora trapassati tutti i termini. Istrutto il processo, si conceda al reo copia di esso, statuēdogli il termine di tre giorni à fare sue allegazioni, e difese.

Del modo del procedersi quando è allegata l'assenza dell'accusato, ò inquisito. Cap. XVI.

SEndo allegata l'assenza dell'accusato, ò inquisito, il Cõsiglio statuisca termine à prouarla, secondo chè gli parrà, hauuta considerazione alla qualità della causa, e ritrouando per qualche prouazione, che detta assenza sia vera, e che fusse seguita auanti la data accusa, ò denunzia, dia termine competente, fra'l quale il reo possa essere ritornato à comparire, e non constando di detta assenza nel modo soprascritto, ò vero apparendo che sia fatta con industria, si proceda come contro contumace.

Fra quanto tempo si debbono spedire le cause criminali. Cap. XVII.

IL Consiglio, tutte le cause criminali che si controuertono contro i Caualieri, debba hauerle spedite fra due mesi, dal dì dell'accusa, ò vero inquisizione, e le cause de' processi, fatti fuori del Conuento da' Giudici secolari, ò Ecclesiastici, contro i Caualieri, le spedisca per sentenza fra vn mese, dal dì della riceuuta di detti processi.

Che nessuno che non sia Caualiere possa essere ammesso à proccurare ne' giudizi dell'Ordine. Cap. XVIII.

PEr ischifare le lũghezze delle liti, ordiniamo, che ogni volta, che saranno differenze tra' nostri Caualieri, per le quali differenze comporre, e terminare, faccia

cia di mestiere, che comparischino proccuratori, deliberiamo nó possa comparire più ch'vn proccuratore per ciascuna parte, & interdiciamo che nessuna persona secolare, ò ancora regolare, nè d'altro Ordine, che del nostro, possa essere ammessa nè riceuuta à proccurare per alcun de'nostri Caualieri in alcun giudizio di nostra Religione, & vn Caualiere non possa proccurare per vn'altro Caualiere, se non in caso che quello, in nome del quale egli proccura, fusse assente, ò di tal maniera malato, che da se stesso non potesse comparire, & ancora se fusse alcun Caualiere di strano paese, il quale non sapesse il parlare, che s'vsa nel nostro Conuento ordinariamente, ò se egli fusse della lingua impedito, che non potesse esprimere i suoi concetti, imperocchè vogliamo che à questi sia lecito negoziare, e spedire le loro faccende per Caualieri loro proccuratori legittimi. Nè per questo intendiamo di volere pregiudicare, ò di negare alle persone secolari, che non possino difendere ne'Capitoli, e Consigli nostri le cause loro per se stessi, ò per proccuratori.

Che si debba esaminare i testimoni. Cap. XIX.

I Testimoni, che sono prodotti nel Consiglio, giurino in presenza delle parti, mà si esaminino in loro assenza, e sieno separatamente l'vn' dall'altro interrogati sopra quello, di che si quistionerà; e coloro, i quali gli esamineranno, non cercando altro, che di trouare il vero senza alcuna cauillazione, gli domandino diligentemente del luogo, del tempo, e come sanno quello che dicono, & in ché modo auuenisse

auuenisse la cosa, della quale si dubita, i detti de' quali testimoni, e tutte quelle cose, che deporranno, vogliamo le sarà giudicato necessario, che fedelmente si scriuino.

Che le sentenze si debbino scriuere, e pubblicare. Cap. XX.

DEliberiamo che i decreti, e le sentenze de'Capitoli Generali, e di tutti i Consigli, che si faranno nel Cōuento, si debbino scriuere dal Notaio della Religione, e quelli che fuori del Conuēto si faranno da altri Notari pubblici (di che la Religione soglia ordinariamēte seruirsi) i quali sieno tenuti di tutte le sentēze, e decreti fare libri, e registri, e mandarne copie autentiche alla Religione.

Delle appellazioni. Cap. XXI.

PErchè il nostro intendimento è, che tutti i giudizi, che si faranno nella nostra Religione, e tutte le sentenze, che si daranno dal Cōsiglio si faccino secondo le leggi, e si dieno secōdo gli Statuti del nostro Ordine. Non permettiamo che in giudizio, nessuno si possa da persona veruna appellare ad alcun Giudice, saluo che nelle cōtrouēzioni delle leggi, e Statuti; perciocchè sēpre che il giudizio fatto, e la sētēza data fusse fuori de gl'ordini, e cōtro i Capitoli della nostra Religione, vogliamo che si possa ricorrere da ciascuno, & appellare al Grā Maestro solo, tra'l termine di giorni dieci, dopo la notificazione della sentenza; esprimendosi nell'istrumento dell'appellazione, fuori di che ordine, ò con-

ò contra qual Capitolo sia data la sentenza, e se quello, che haurà appellato, non haurà proseguita detta appellazione frà quattro mesi, computatoui detti dieci giorni, detta appellazione s'intenda diserta, e la sentenza passata in cosa giudicata, e ferma. Nè sia lecito interporre appellazione dalle sentenze, che sono date con participazione del Serenissimo Gran Maestro, se non all'istesso Gran Maestro, come male informato.

De' termini fra' quali s'hanno à eseguire le condennazioni, e pene, e del modo d'esequirle. Cap. XXII.

NElle sentenze criminali, ò penali, il Consiglio, ò il Capitolo debba porre il termine, fra'l quale si debbano incominciare à esequire. Però a'Caualieri cōdēnati, che sono in Pisa, s'impōga il termine d'vn mese, à quelli, che sono fuori di Pisa, e dentro gli Stati del Serenissimo Gran Maestro s'assegnino mesi due, & à gl'altri, che habitano, e si troueranno in stati alieni, si allarghino detti termini ad arbitrio del Consiglio, hauuto rispetto alla distanza de'luoghi. Et i Caualieri condennati à confini di carcere, di galera, ò d'altra sorte, e ancora di quarantene, non osseruando dette penitēze, incorrino la prima volta in pena del doppio, e la seconda volta in priuazione dell'Abito, & i penitenziati in settene, alla prima disubbedienza, incorrino in pena della quarantena, alla seconda in perdita di due mesi d'anzianità, & in difetto d'anzianità in mesi sei di carcere; & alla terza in perdita dell'Abito. Le notificazioni delle dette sentenze, s'appicchino cōtro gl'assenti al corridore del Cōuēto, e di più si commettino per

Vedi di sotto nell'addizioni al n. 11.

lettere

lettere del Consiglio a'Caualieri più graduati, ò vero anziani delle Prouincie, e luoghi, doue si ritroueranno i condennati, e in caso che fra due mesi, per quelli, che sono ne gli Stati di S.A. e di mesi quattro per quelli che sono fuori, nõ sia mãdato rapporto di detta notificazione, si segua cõtro detti cõdẽnati cõforme à gl'ordini della Religione.

Che le solennità ommesse non rendino le sentenze inualide. Cap. XXIII.

SE della cosa, di chè si tratterà in giudizio, e del delitto, di chè alcuno sarà imputato, cõsterà legittimamente, ò per confessione del reo conuento, ò per deposizione di testimoni, ò in qualunque modo saranno legittimate le persone, e dati i termini à prouare, ò far difese, e le pene imposte, e le sentenze date, secondo la forma de gli Statuti, e con participazione di S.A.S. Vogliamo che dette sentenze sieno valide, e non si possino annullare per rispetto dell'ordine di ragione, e de gli Statuti non seruati, e delle solennità ommesse, nè opporsi eccezioni, nè altre cose, se bene contenessero il fatto hauersi altrimenti che non è espresso nel processo.

Delle spedizioni, che si deuono fare dal Gran Maestro, ò dal Consiglio. Cap XXIIII.

QVando s'hauranno à fare Lettere, Saluicondotti, ò Licẽze a'Caualieri di potersi assentare dal Conuẽto, & altre spedizioni simili, dichiariamo, che si faccino sotto nome, e con interuento del Consiglio, sotto-scri-

ſcriuendoſi dal Gran Cancelliere , ò Vice Cancelliere . I priuilegi de' Caualieri, le Bolle di collazioni di Benefizi , e Commende, di qualunque ſorte , ſi faccino ſotto nome del Gran Maeſtro , e ſieno fermate di mano ſua , e del ſuo Segretario , e di mano dell' Auditore, del Gran Cancelliere , e, Vice Cancelliere ; e le Bolle di cambiamenti di Commende , ſieno pure ſpedite ſotto nome del Gran Maeſtro , confermate , e ſottoſcritte dall' Auditore , Gran Cancelliere, e Vice Cãcelliere dell 'Ordine, e dal Segretario , quale il Grã Maeſtro debbe tenere appreſſo di ſe ſempre per le coſe della Religione.

Dell'Vdienza pubblica. Cap. XXV.

EGli pare coſa conueneuole, e così giudichiamo, che vn giorno , ò due d'ogni ſettimana , ſi ſpendino tutto , ò parte , in dare pubblicamente vdienza , quando però ſarà neceſſario il ciò fare, nel che ſi ſtia al giudizio del Cõmendatore Maggiore, del Priore del Conuento, e del Gran Cancelliere tutt' à tre d'accordo , ſe tutt' à tre ſieno preſenti; ſe non, di quelli, e di quello, che preſente ſi trouerà . E per queſto vogliamo che'l Cõſiglio ſi debba adunare ogni martedì di ciaſcuna ſettimana , che non ſia feriato, & eſſendo il martedì feſta , ſi debba adunare il mercoledì, e biſognando per i negozi della Religione, & intereſſi di eſſa fare il Conſiglio fra ſettimana, s'intenda deputato il venerdì , & in caſo che ſia feſta , ſi faccia il ſabato , e ne gl'altri giorni nõ vogliamo che ſi poſſa adunare il Cõſiglio à ſtãza di particolari, ne per altro riſpetto, che p cauſe vrgẽtiſſime, cõcernẽti l'intereſſe proprio della Religione . Nell'vdiẽza pub-

pubblica debbono interuenire il Gran Maestro, ò ViceMaestro, e tutti gl'altri, come di sopra è ordinato, col Vice-Cancelliere, e quelli che mancheranno d'interuenirui, quãdo saranno intimati, incorrino per ogni volta, che mancheranno in pena di mezzo scudo, se però con legittima causa da approuarsi dal Consiglio non verranno scusati. Et il Vice Cancelliere debba appũtare quelli che mancano, & appuntati non possino spuntarsi. Nella detta vdienza s'hãno da leggere, & vdire tutte le suppliche date, e tutte le domande, e querele di qualunque persona, così secolare, come regolare, secondo che ricercheranno i bisogni de'casi, che nasceranno, discussi prima prudentemente, e risoluti i meriti della causa, si prouuegga quanto più presto, e meglio, che si potrà à quanto sia giusto, e ragioneuole, acciocchè nessuno habbia, non che ragione, occasione di dolersi, & ad ognuno si faccia sommariamente ragione.

Della Bolla della Religione, e del Gran Maestro. Cap. XXVI.

AFfinchè non possa cadere dubitazione nessuna sopra alcuna delle cose ordinate, e deliberate dalla Religione notifichiamo che tutte le concessioni, procurazioni, permutazioni, obbligazioni, prouuisioni, e tutte l'altre cose che dal Gran Maestro, e dal Consiglio, ò da'Capitoli Generali si spediranno, si debbino segnare con la Bolla del Gran Maestro, piombata con l'arme della Religione, e con quella del Gran Maestro, altrimenti si reputino per non fatte, e non sieno di valore alcuno.

Delle

Delle ferie che si debbono osseruare ne' giudizi della nostra Religione, oltre a' giorni della Domenica. Cap. XXVII.

NEL MESE DI GENNAIO.

1 Il dì della Circoncisione del Signore.
17 Di S. Antonio Abate.
20 Di S. Fabiano, e Sebastiano.
25 Della Conuersione di S. Paolo.

FEBBRAIO.

2 La Purificazione di nostra Donna.
3 Il giorno di S. Biagio.
5 Il dì di S. Agata.
22 La Cattedra di S. Pietro.
24 S. Mattia Apostolo.

MARZO.

12 S. Gregorio Papa.
15 Il dì della Fondazione dell'Ordine.
19 S. Giuseppe.
21 S. Benedetto Abate.
25 L'Annunziazione di nostra Donna.

APRILE.

23 S. Giorgio Martire.
25 S. Marco Euangelista.

MAGGIO.

1 S. Filippo, e S. Iacopo.
3 Inuenzione di S. Croce.

GIVGNO.

11 S. Barnaba Appostolo.
24 S. Gio: Batista con tutta l'Ottaua.
29 S. Pietro, e S. Paolo Appostoli.

LVGLIO.

2 La Visitazione di nostra Donna.
22 S. Maria Maddalena.
25 S. Iacopo Appostolo.
26 S. Anna.

AGOSTO.

1 S. Pietro Ad Vincula.
2 S. Stefano Papa Auuocato, e Protettore dell'Ordine.
6 La Trasfigurazione del Signore.

10 S. Lorenzo Martire.
15 L'Assunzione di nostra Donna.
24 S. Bartolommeo Appostolo.
28 S. Agostino Dottore.
29 De collazione di S. Gio: Batista.

SETTEMBRE.

8 La Natiuità di nostra Donna.
14 Esaltazione di Santa Croce.
21 S. Matteo Appostolo, & Euangelista.
27 S. Cosimo, e Damiano.
29 S. Michele Arcangelo.
30 S. Girolamo Dottore.

OTTOBRE.

4 S. Francesco Confessore.
18 S. Luca Euangelista.
28 S. Simone, e Giuda.

NOVEMBRE.

1 Tutti i Santi.
2 Commemorazione de' Morti.
11 S. Martino Vescouo.
21 Presentazione di nostra Donna.
25 S. Caterina Vergine.
30 S. Andrea Appostolo.

DICEMBRE.

6 S. Niccolò Vescouo.
7 S. Ambrogio Dottore
8 La Concezione di nostra Donna.
13 S. Lucia Vergine
21 S. Tommaso Appostolo.
25 La Natiuità del Signore, fino al dì dell'Epifania inclusiuè.

FERIE MOBILI.

Dal Giouedì grasso innanzi al Carnouale, fino al dì della Cenere inclusiuè.
Dal sabato innanzi alle Palme, fino all'Ottaua di Pasqua inclusiuè,
L'Ascensione del Signore.
La Pentecoste, con due giorni seguenti.
Il dì del Corpo di Cristo, con tutta l'Ottaua inclusiuè.

DEL GRAN MAESTRO.
Titolo IX.

Che i Caualieri vbbidischino al GranMaestro. Cap. I.

E Scritto ne' sacri libri, che gl'è meglio vbbidire, che santificare; ciascuno nella sua professione è tenuto fare à modo de' suoi Superiori, e massimamente i Caualieri della nostra Religione, a' quali di qualunque grado, autorità, e preminenza, si comanda sieno vbbidienti al GranMaestro in tutte quelle cose, lequali ne gl'ordinamenti, e Statuti, si contengono; nell'altre, intorno allequali gli Statuti non danno al GranMaestro autorità di comandare, chi sarà disobbediente, non perciò contraffarà alla regola, ne incorrerà in pena veruna. E se i Caualieri seruenti di qual si voglia sorte, & i conuersi donati, e dedicati alla Religione non saranno vbbidienti à gl'altri loro Superiori, perdino il vitto, e tutti i commodi, che traessero dalla Religione, se non haranno scusa legittima, da douere essere conosciuta dal Consiglio.

Quali cose il GranMaestro può concedere a' Caualieri. Cap. II.

PVò il GranMaestro per giuste cagioni in onore, e commodo de' Caualieri dar loro licēza di partire dal Conuēto di ritornare, & andare sù le Galere, ò in altro seruizio,

 dispen-

dispensar dell'età nel pigliar l'Abito, farlo stare fuori di Pisa per cause, che à lui parranno vrgenti; dispensargli dal cõparire a' Capitoli Generali; rimettere, e commutare loro le condennagioni, e pene in tutto, ò in parte; accettar Commende di padronato con quelle condizioni, e priuilegi, che à lui parranno; abilitargli à far la professione fuori del Cõuento, e fare altre cose simiglianti, & anco maggiori; e finalmente debbe il Gran Maestro hauere autorità suprema di permettere che si faccino alienazioni di beni della Religione per rinuestire il prezzo in simili, ò altri stabili; far permute, separazioni, & vnioni di Commende, e beni, precedente sempre la deliberazione del Consiglio, e susseguente l'approuazione del Capitolo, e disporre, & ordinare delle cose della Religione in qualunque modo, che esso conoscerà potere arrecare benefizio, commodo, & onore à detta Religione.

Che il Gran Maestro non possa alienare le cose, che risguardano la conseruazione, e bene essere della Religione. Cap. III.

IL Gran Maestro non vuole hauere autorità di alienare in alcun modo, cosa che fusse in pregiudizio della conseruazione delle facultà dell'Ordine, ò di persona alcuna; vuole bene poter permettere, che si faccino à vtile della Religione alienazioni di beni immobili per rinuestire il prezzo di essi, con condizione che detto prezzo in quel tẽpo, che s'indugiasse à rinuestirlo, debba depositarsi à cõmodo, e profitto di essa Religione in luoco cauto, e sicuro; i quali beni s'intẽdino subito che ne sarà sborsato il prezzo, essere

essere fatti proprì de' compratori, e per loro sicurezza il Capitolo sia tenuto ad approuare, e cõfermare l'alienazioni fatte, sempre che sieno à vtile della Religione, e non in altro modo; nè vuole potere donare il passaggio douuto al Tesoro de' Caualieri, che pigliano l'Abito della Religione.

Del Bollo, ò vero Sigillo del Gran Maestro. Cap. IIII.

DEbbe il Gran Maestro hauere vna Bolla, ò vero Bollo particolare, nella parte di sopra della quale debbe essere scolpita l'arme sua, e dall'altra banda la Croce della Religione; la qual Bolla debbe essere di piombo, & vsarsi nel dar credenza, e fermezza à tutte quelle cose, che si spediranno per autorità, e maggioranza del Gran Maestro; debbe ancora tenerne vn'altra d'argento, con la quale si bollino, e segnino in cera rossa le patenti, & altre lettere tali, secondo chè sarà giudicato conuenirsi.

DE GL' VFIZI, E DIGNITA De'Caualieri. Titolo. X.

Del Commendatore Maggiore. Cap. I.

L Commendatore Maggiore, il quale è nell' Ordine nostro di tanta dignità, e preminenza, vogliamo che s'intenda essere, e sia à vita, e s'elegga dal Gran Maestro; e quando è presente al Conuento, debba hauere stanze onoreuoli, e come Luogotenente del Gran Maestro, essere riuerito dà tutti, interuenire a'Capitoli, Consigli, & altri atti, e Congregazioni pubbliche, dare Abiti, seruati gl'ordini, e fare quanto altro occorresse per onore, e seruizio della Religione.

Dell'autorità del Gran Contestabile. Cap. II.

L'Autorità del Gran Contestabile vogliamo, che s'estéda sopra tutte le genti d'Armi, così da piè, come à cauallo nelle Guerre di terra; onde come egli, ò il suo Luogotenente può in tutte le Guerre terrestri comandare à tutti i Caualieri, così Militi, come seruenti d'Arme, & à tutti gl'altri Fanti, e Caualli, così ciascuno di loro debbe fedelmente in tutte le cose appartenenti alla Guerra di terra vbbidire all'vno, & all'altro di loro; essendo l'esercito terrestre così di Fanteria, come di Caualleria sottoposto all'imperio del Gran Contestabile dell'Ordine della nostra Religione, il quale può con participazione del Gran Maestro, ò del

ò del Vice Maestro, dare il suo Vessillo, ò Gonfalone, cioè lo Stendardo della Religione à chi più gli piacerà, purchè sia Caualiere Milite. Può ancora correggere, e gastigare i Caualieri, e tutti i Soldati, che fallassino, secondo la qualità de gl'errori, e colpe loro; intendendosi sempre, che doue sarà la presenza del Gran Maestro, il Contestabile stesso, e tutti gl'altri sieno in tutte le cose sottoposti all'imperio, & obedienza di esso Gran Maestro.

Dell'Autorità dell'Ammiraglio. Cap. III.

DOpo il Gran Contestabile segue l'Ammiraglio, che hà il carico delle cose di Mare, come il Contestabile di quelle di terra: mà tăto più è necessaria la sua autorità, e vigilanza, quanto più spesso si hà occasione di cõbattere in Mare contro gl'Infedeli che in terra. Perciò ordiniamo, che tutte le genti di Mare, di qualunque maniera si sieno, ò stipendiate, ò nò (non volendo il Gran Maestro nelle Guerre nauali, e cose marittime altro Vice Maestro, che l'Ammiraglio dell'Ordine) vbbidischino à lui, ò suo Luogotenẽte, e quăte volte la Religione armerà Galere, ò altri legni, l'autorità, & il carico sia dell'Ammiraglio, & à lui s'appartenga far pagare delle pecunie del Tesoro i Soldati, le vettouaglie, e tutto quello che gli bisognasse. Per la prouuisione delle quali cose vogliamo che egli, ò il suo Luogotenente elegga vn pratico, e sollecito Caualiere in Prouueditore dell'Armata, il quale prouuegga, e tenga diligente conto de gli stipendi, & altre spese necessarie con riscontro del Conseruadore Generale, ò suo Ministro per potere à suo tempo, e luogo darne ragguaglio, e renderne cõ-

to

DE GL' VFIZI, E DIGNITA De'Caualieri. Titolo. X.

Del Commendatore Maggiore. Cap. I.

L Commendatore Maggiore, il quale è nell' Ordine nostro di tanta dignità, e preminenza, vogliamo che s'intenda essere, e sia à vita, e s'elegga dal Gran Maestro; e quando è presente al Conuento, debba hauere stanze onoreuoli, e come Luogotenente del Gran Maestro, essere riuerito dà tutti, interuenire a'Capitoli, Consigli, & altri atti, e Congregazioni pubbliche, dare Abiti, seruati gl'ordini, e fare quanto altro occorresse per onore, e seruizio della Religione.

Dell'autorità del Gran Contestabile. Cap. II.

L'Autorità del Gran Contestabile vogliamo, che s'estéda sopra tutte le genti d'Armi, così da piè, come à cauallo nelle Guerre di terra; onde come egli, ò il suo Luogotenente può in tutte le Guerre terrestri comandare à tutti i Caualieri, così Militi, come seruenti d'Arme, & à tutti gl'altri Fanti, e Caualli, così ciascuno di loro debbe fedelmente in tutte le cose appartenenti alla Guerra di terra vbbidire all'vno, & all'altro di loro; essendo l'esercito terrestre così di Fanteria, come di Caualleria sottoposto all'imperio del Gran Contestabile dell'Ordine della nostra Religione, il quale può con participazione del Gran Maestro,

ò del

ò del Vice Maestro, dare il suo Vessillo, ò Gonfalone, cioè lo Stendardo della Religione à chi più gli piacerà, purchè sia Caualiere Milite. Può ancora correggere, e gastigare i Caualieri, e tutti i Soldati, che fallassino, secondo la qualità de gl'errori, e colpe loro; intendendosi sempre, che doue sarà la presenza del Gran Maestro, il Contestabile stesso, e tutti gl'altri sieno in tutte le cose sottoposti all'imperio, & obedienza di esso Gran Maestro.

Dell'Autorità dell'Ammiraglio. Cap. III.

Dopo il Gran Contestabile segue l'Ammiraglio, che hà il carico delle cose di Mare, come il Contestabile di quelle di terra: mà tãto più è necessaria la sua autorità, e vigilanza, quanto più spesso si hà occasione di cõbattere in Mare contro gl'Infedeli che in terra. Perciò ordiniamo, che tutte le genti di Mare, di qualunque maniera si sieno, ò stipendiate, ò nò (non volendo il Gran Maestro nelle Guerre nauali, e cose marittime altro Vice Maestro, che l'Ammiraglio dell'Ordine) vbbidischino à lui, ò suo Luogotenẽte, e quãte volte la Religione armerà Galere, ò altri legni, l'autorità, & il carico sia dell'Ammiraglio, & à lui s'appartenga far pagare delle pecunie del Tesoro i Soldati, le vettouaglie, e tutto quello che gli bisognasse. Per la prouuisione delle quali cose vogliamo che egli, ò il suo Luogotenente elegga vn pratico, e sollecito Caualiere in Prouueditore dell'Armata, il quale prouueggia, e tenga diligente conto de gli stipendi, & altre spese necessarie con riscontro del Conseruadore Generale, ò suo Ministro per potere à suo tempo, e luogo darne ragguaglio, e renderne cõto

to,secondo che per gli statuti,e cóstituzioni sarà ordinato; riseruando l'elezione de'Capitani di Galere,& altri legni grossi al Consiglio.

Del modo di armare legni, e vasselli latini, e quadri. Cap. IIII.

NEssuna Galera, che s'armi, ò vadia in armata di nostra Religione,non possa vscire di Porto, senza gl' infrascritti corredi,e genti come appresso. Prima il Vassello sia bene calefatato,riuisto,e spalmato,con tutti i suoi corredi d'artiglierie,douendo portare,oltre à quelli di prua,due cannonetti,vno al focone,e l'altro allo schifo per lo manco;sia fornito di sarte, puleggi,rolcioni, & ancore, alberi,& antenne di buona qualità,acciocchè veleggiando non si rompino. Portino il bastardo grande,borda, treo, e trinchetto, & vn bastardo mezzano per rispetto,catene, e trauerse à bastanza; Porti tutto il suo palamento ben corredato,e buona quantità di remi,per rispetto porti due timoni, barili à sufficiēza,tenda d'albagio, e di canauaccio, la ciurma vestita con camicia,calzoni,gabbano, e camiciuola:Dell'armi, venticinque corsaletti,cinquanta corazze, cinquanta rotelle,cinquanta celate,cinquanta picche, cinquanta pezzi d'armi corte,cento archibusi tutti di vna palla con loro fiasche,e poluerini, palle dugento dà cannone, cō loro poluere; Ogni Galera nō possa tenere più che vno Schiauo à banco; debba menare vn huomo à banco,che di buona voglia tiri il remo,cinquanta marinari, compresiui gl'vfiziali quanti sieno à bastanza: venticinque Caualieri della nostra Religione: soldati più,e meno,secōdo sarà spediente

diente

diente per l'imprese, e viaggio, che faranno: medicine, e vettouaglie à sufficiēza secōdo il costume, e nō possino altrimenti, che di sopra s'è detto, partire del Porto, ò nauigare. I legni quadri, che vadino in Armata, Naui, ò Galeoni, ò Carauelle alla latina, passando la portata di mille salme, oltre che si fornischino di buona artiglieria di brōzo, e di tutti gl'altri corredi necessari à nauigare; non ci possa andare sù māco che quarāta huomini, & ogni mille salme che cresca di portata, s'accreschino almeno venti huomini di più sia grāde come si voglia il Vassello, e così all'auuenāte dalle mille salme in sù, secōdo detta portata douēdo essere prouuisto d'armi à bastāza per gl'huomini detti, e d'altri corredi, vettouaglie, munizioni, & artiglieria, altrimēti non possa nauigare in Armata alcun legno di nostra Religione. Andādo detti legni quadri in mercāzia, se n'osserui quāto al buon giudizio, e discrezione dell'Ammiraglio, e del Consiglio che gli mandasse, parrà espediente, auuertendo sempre, che vadino ben'armati, e corredati.

Dell'Vfizio del Gran Cancelliere, e Vice Cancelliere. Cap. V.

IL Gran Cācelliere deue hauere familiare pratica di tutti gli statuti, ordini, instruzioni, e rescritti: & è obbligato star vigilāte, che detti ordini nō si trasgredischino, mà si osseruino inuiolabilmēte, ricordādo al Cōsiglio quādo di essi in alcun modo s'vscisse, & hauēdo l'occhio che la giustizia sortisca il debito effetto, e nō resti oppressa, ne il Tesoro in qualunque modo defraudato. Intendasi deputato per vno de' tre Commessari, cioè insieme col Priore del

del Cõuento, e della Chiesa, à proccurare ogni volta che sarà pubblicato il Capitolo, che tutto quello sarà stato deliberato dal detto Capitolo, sia messo in esecuzione tanto dal Consiglio, quãto da gl'Vfiziali à chi attiene; & auuertisca che i Ministri di Cãcelleria sieno fedeli, accurati, e diligẽti nelle scritture, & in particolare ne' cõti d'Anzianità de' Caualieri; e perciò vogliamo, che dal Gran Maestro, ò dal Cõsiglio gli sia data vna persona dotta, e reputata per suo Vice Cancelliere, l'vfizio del quale sia di spedire tutte le prouuisioni di Cancelleria di qualũque sorte, e farle fermare, e segnare, come per i presenti Statuti si dispone. Il detto Vice Cãcelliere sia tenuto cõ licẽza del detto GrãCãcelliere, quãdo è presente, dar copia delle scritture di Cãcelleria à quelli, che appartẽgono, ogni volta, che sarà domãdata, salua la tassa, e mercede della cassetta di detta Cãcelleria. Nõ possa già dar copia di processi informatiui per cause criminali, ne meno de' Rescritti di S. A. S. che nõ cõtenghino grazia, se prima dal Consiglio non è giudicato, che possino darsi; possa nõdimeno far vedere detti rescritti à gl'interessati nelle stanze di detta Cãcelleria, e nõ altroue. Habbia particolar cura detto ViceCancelliere di far mettere nella cassetta tutti i denari, e di scritture, e d'altro, attenẽti alla Cãcelleria, subito che si riscuoterãno, scriuẽdogli prima ĩ vn libro, che per riscõtro di detta Cãcelleria deue tenersi, e se detto ViceCãcelliere, ò il Notaio, ò alcuno de' Ministri mãcasse, incorra in pena di scudi x. applicati al Tesoro comune per qualunque partita riscossa. La cassetta di Cancelleria debba essere aperta in fine d'ogni mese, per il GrãCãcelliere, e Tesoriero generale, & annouerarsi la pecunia alla presenza dello Scriuano generale, ilquale ne faccia polizza al Tesoriero,

riero, perchè gli metta à entrata, e poi sottoscritta, la rimādi à detto Scriuano; & anco detto Grā Cācelliere, Vice Cancelliere, e Ministri sieno obbligati far fare registri doppi della valluta di tutte le Commende, magioni, luoghi, poderi, possessioni, e beni immobili della Religione, con tutto quello che col tempo s'accrescerà, commuterà, ò diminuirà, che vno si conserui in Cancelleria, e l'altro stia appresso al Segretario del Gran Maestro in Firenze, e finalmēte debbino esequire tutte l'altre cose concernenti al loro vfizio ordinategli per instruzione.

Dell'Vfizio del Tesoriero Generale. Cap. VI.

IL Tesoriero Generale debba risedere nel Conuento assiduamente, & interuenire in Consiglio: l'vfizio suo è di riceuere, custodire, e serbare tutte le pecunie del Tesoro dentro casse, che habbino forti, e gagliarde serrature, e si serrino con tre chiaui, vna delle quali ritenga appresso di se, l'altra il Priore del Conuēto, e la terza si tenga dal Conseruadore Generale. Debba detto Tesoriero deputare il Cassiere salariato de' danari del Tesoro, ilquale habbia il libro d'entrata, & vscita, e quaderno di cassa, & osserui nel riceuere, e pagare denari l'ordine, e modo infrascritto, cioè: Che i denari dà pagarsegli p causa di passaggio, & armi, gli riceua cō poliza della Cācelleria, e tutte l'altre sorti di denari gli riceua cō polizza del Cōseruadore Generale, ò dello Scriuano, ò de' Riceuitori, le quali polizze sia obbligato mettere à entrata, e sottoscriuerle: notādoui le carte, e segno del libro, dipoi mādarle così sottoscritte allo Scriuano che le copi, e serbi p riscōtrarsi alla reuisione de' conti; e nel pagare denari

nari auuertisca d'hauere prima lo stanziamento del Consiglio sigillato co'l sigillo della Religione, e sottoscritto dal Gran Cancelliere, ò Vice Cancelliere, e Scriuano Generale, e di pagare à quelli che gli presenteranno lo stanziamento, i loro denari subito, e farsi fare la riceuuta de'denari pagati sotto detti stanziamēti, che altrimenti non se gli menerebbono buoni alla reuisione de'suoi conti. E sia obbligato detto Tesoriero giurare in mano del Gran Maestro, ò Vice Maestro d'esequire l'vfizio suo fedelmente, e con diligenza, e tanto esso, quanto il suo Cassiere dare sicurtà per quella somma, che parrà al Gran Maestro, ò al Consiglio, di rēder buon cōto, e d'osseruare quāto di sopra, e quel più che sarà loro ordinato per loro instruzione, da darsegli in iscritto.

Dell'vfizio del Conseruador Generale. Cap. VII.

PEr conseruazione de'beni della Religione, vogliamo sia eletto dal Capitolo Generale ogni tre anni vn Proccuratore del pubblico Erario, il quale s'addomandi il Conseruadore Generale, quale sia obbligato tenere diligente cura di tutte le Possessioni, Case, e beni stabili, robe, vettouaglie, cose mobili, e se mouenti, ragioni, & azioni, attenēti in qualunque modo à detta Religione; prouuedendo le Possessioni sieno bene cultiuate, le Case conseruate in buon'essere, e le robe, e vettouaglie per i Fattori, Cōmessario del Conuēto, Riscontro, e altri Ministri custodite, e serrate in buoni magazzini per vendersi, e farsene esito a' debiti, e soliti tēpi. Habbia cura dell'Armeria del Conuēto, ordinādo che l'armi si mātēghino, e cōseruino in Armeria nette, e fornite di tutte le guarnizioni necessarie. Habbia

faculta di mutare Fattori, e Lauoratori da' poderi della Religione à suo beneplacito, e sia obbligato giurare in mano del Gran Maestro, ò suo Luogotenente, e dare sicurtà per quella somma, che parrà al Consiglio d'esercitare il suo ofizio, d'osseruare la sua instruzione bene, e diligentemente.

De' salari e stipendi dà pagarsi per il Tesoro à Caualieri Graduati. Cap. VIII.

Vedi di sotto nell'Addizioni à num. 12.

Ancorchè confidiamo che i Caualieri di questa Religione habbiano per propria virtù à operare, e volentieri affaticarsi à benefizio vniuersale, nondimeno per riconoscimento più che per premio delle fatiche, & affinchè possino secondo il grado più honoratamente apparire ne' seruizi della Religione; vogliamo, e ordiniamo, che delle pecunie del Tesoro al Grã Contestabile si paghi ogni volta, che sarà in spedizione, & impresa di guerra, à ragione di scudi trecento l'anno, e fuori di spedizione, scudi cento ogn'anno, e le spese nel Conuento per se, e trè seruenti, ogni volta che sarà nel Conuento. All'Ammiraglio scudi dugento in ogni tempo, e le spese in Conuento, ò in Galera con trè seruenti. Al Priore in ogni tempo scudi cento, e le spese in Conuento con trè seruenti. Al Gran Cancelliere in ogni tempo scudi cento, e le spese nel Conuento con due seruenti. Al Tesoriere, Conseruadore Generale, e Buonhuomo dello Spedale scudi cento à ciascuno di loro in ogni tempo, e le spese per due seruenti nel Conuento, e fuor del Conuento non habbiano à conseguire altro, che lo stipendio. Al Commendatore Maggiore, quando sarà in Conuento le spese solamente per se, e per

quattro

quattro seruenti senza stipendio. E quanto à gl'altri Ministri, & Vfiziali del Conuento non Graduati, debba il Consiglio ordinar loro il salario condegno alle loro fatiche, & vfizio, non potendo passare scudi cinque il mese, (saluo sempre il disposto del Cap. XVI. del Titolo della Chiesa, quanto a' due Buonhuomini della Chiesa) & habbiano le spese nel Conuento per le persone proprie, non comprendendo in modo alcuno con questo statuto gente dà guerra, Soldati, ò Marinari dell'armata, i quali quanto a' loro stipendi si rilascino à gl'ordini consueti della milizia terrestre, e marittima.

DE'

DE' PRIORI
Titolo. XI.

Dell' vfizio del Gran Priore, e sua giurisdizione. Cap. I.

L Gran Priore dell'Ordine, che altrimenti si dice Priore del Conuento, sia vno de'Caualieri Commendatari d'età d'anni XXIX. cõpliti, il quale vogliamo si elegga dal Capitolo Generale per termine di tre anni; risegga, & habiti cõtinuamente nel Conuento con quella maestà, e dignità, che si ricerca, e in caso d'assenza del Commendator Maggiore succeda esso in luogo suo alla cura, e gouerno di esso Conuento. Non si parta della sua residenza, se non per vrgente necessità, e con licenza di S. A. S. quale apparisca in iscritto, douendosegli quando parte prefigere tempo breue à tornare per causa de gli scandoli, che possono nascere, e per altre vrgenti occasioni. Proccuri che in detto Conuento non si faccino tumulti, ò romori, e visiti giornalmente le Camere de'Caualieri per vedere che vi si viua co'l timore di Dio, e non vi s'introduchino dà quelli, che vi conuersano mali costumi, e vedendo inconuenienti gli corregga con ammonire, riprendere, e bisognando gastigare quelli che gli commetteranno, conforme a'Capitoli; e seguendo disordini d'importanza, ne dia notizia al Consiglio, il quale debba senza indugio prouuederci con formare i processi, e fare altri atti necessari, e mancando il Priore di dare tal notizia, possa essere sospeso dal suo vfi-

zio p il tépo, che parrà al Consiglio, & ancora punito in altre pene, ad arbitrio del medesimo Consiglio. Distribuisca le stanze del Conuento, eccettuate quelle delle Gran Croci, e dello Scriuano Generale, à tutti quei Caualieri, che per vigore de gli Statuti godono le spese del vitto, & à quelli che sono di Consiglio, volendo habitarui, dispésandole in modo, che i Caualieri habbino il più che si può larghezza, e capacità vguale, e quando le nature, e qualità de' Caualieri nó si confacessero insieme, possa il Priore mutargli, e dar loro quell'accompagnature, che giudicherà à proposito per la pace, & vnione trà loro. Non riceua Caualiere di nuouo al Conuento, se non porteráno fedi legittime di essersi comunicati, secondo gl'ordini, ò vero se non si comunicheráno fra'l termine di otto giorni, dopo il loro arriuo al Cóuento; e possa, e debba cacciare dal Conuento i seruidori de' Caualieri, che non si confessino, e comunichino a' debiti tépi, e gastigargli de gl'errori, che cómetteráno nel Palazzo, Palazzotto, Chiesa, e Piazza del Conuento de' casi leggieri, secondo gli statuti di Pisa; e de' delitti graui cómessi in detti luoghi, debba rimetter la punizione al Cósiglio da imporsi secondo i detti statuti di Pisa. Non permetta che i Caualieri vadino in luoghi doue possino incorrere in risse, quistioni, & inconuenienti, e riferisca al Consiglio i nomi di quelli, che haueranno trasgredito sopra di ciò le sue ammonizioni, & auuertiméti; il qual Cósiglio sia obbligato, séza alcun processo gastigare i trasgressori à suo arbitrio. Nó cósenta detto Priore, che nel Cóuéto senza sua licenza, da darsi solo per honeste cagioni entrino Donne, ne meno v'habitino secolari, dà padri, figliuoli, e fratelli de' Caualieri in poi, e questi per vna siano in

tre

tre sere, e contraffacendo incorra nella pena della Quarantena. E perchè possa sapere chi de'Caualieri manca d'albergare nella clausura, comandi a'serventi d'vfizio, & à quello che giorno per giorno sarà di guardia, che non esca mai per comandamento alcuno di Palazzo, e la sera, dà xxiiij. ore, fino à che si serra la porta di esso, non parta dell'andito, ò della stanza della guardia, e sentendo tumulti dentro detto Palazzo, subito serri la porta, e non l'apra senza licenza del detto Priore, sotto pena di perdere la metà del vitto di quel mese, e nascendo scandolo di essere punito in quel più, che parrà al Consiglio. Prouuegga si faccino gl'aiuti possibili, e conuenienti alla carità cristiana, a'Caualieri malati, tanto in Infermeria, quanto nel Conuento, & in Pisa; e visiti ogni quindici giorni le carcere, e faccia le visite delle Commende, e Benefizi della Religione, secondo è determinato nel Titolo delle visite; s'intenda deputato vno de'tre Commessari à proccurare che le cose deliberate da'Capitoli habbino la loro esecuzione. Ne'casi vrgenti, e d'importanza, che ricercassero graue pena, possa, e debba nello stesso Conuento, ancorchè in Pisa fusse maggior Graduato di lui far carcerare i Caualieri Militi, far fare processi, leuare d'offese, & altro, dando poi conto del tutto al Consiglio, affinchè vi prouuegga. E nell'apprensione del suo vfizio giuri solennemente in mano del Gran Maestro, ò suo Luogotenente di osseruare tutte le cose dette, & altre concernenti il detto suo vfizio, e sua instruzione.

De' Priori, e Balì. Cap. II.

ESsendosi considerato nel principio dell'erezione del nostro Ordine Militare sotto l'inuocazione di S. STEFANO Papa, che i Caualieri in progresso di tẽpo, mediante il diuino aiuto, sarebbono cresciuti di numero, e dilatati in diuersi parti e Prouincie, e che viuendo lontani dal Conuento, e di fuori de gl'occhi de'loro Superiori, sariano potuti per l'impunità, & esenzione del non essere sottoposti ageuolmente incorrere in più sorte d'errori, furono per detta ragione dal Serenissimo COSIMO Padre nostro, fondatore, e primo Gran Maestro del dett'Ordine, e dal Serenissimo FRANCESCO nostro Fratello secondo Gran Maestro disegnate, & instituite alcune dignità Prouinciali, e locali, sotto nome, e titolo di Priori, e Balì, le quali vennero ornate da' medesimi di più priuilegi, e grazie, che dà noi si confermano, & ampliano come segue. Che detti Priori, e Balì sieno capi di tutti i Caualieri originari, e che risseggono ne'confini delle loro Priorie, e Baliati respettiuamente, e dopo gl'otto Graduati dell'Ordine, tenghino in quelle i primi luoghi, e sieno superiori à tutti gl'altri Priori, Balì, Caualieri Commendatari, e Conuentuali, quantunque fussero Sacerdoti. Habbiano giurisdizione Criminale sopra tutti i Fratelli dell'Ordine, tanto Laici, come Sacerdoti, quali sieno nati, e risegghino dentro le loro giurisdizioni, procedendo, e facendo procedere contro di loro, co'l mezzo bisognando del braccio Secolare, ò Ecclesiastico tante volte, quante gl'haranno trouati in errore, in quel modo chè il Priore del Conuento,

& il

& il Priore della Chiesa sono soliti, e possono fare nello stesso Conuento, e Chiesa, Eccettuati sempre dà detta loro autorità, e giurisdizione i detti otto Graduati, & altri Caualieri di Gran Croce, & i Cappellani del Gran Maestro. Possino, e debbino in detti luoghi, e ne'casi, e pericoli di risse, e scandoli, ordinare contro i soprascritti leuate d'offese, paci, tregue, e sicurtà di non s'offendere, sotto quelle pene, che alla grauità della causa, e qualità delle persone parranno conuenienti. E sendo in tali pericoli di risse, e scandoli interessati Caualieri di Gran Croce, sieno obbligati solamente ordinare contro di loro le leuate d'offese, e rimettere al Cõsiglio la prouuisione del comandare le tregue, & altro come di sopra. Sieno presidenti delle semblee, e quelli di loro giurisdizione, che per essere ammessi al grado di Caualiere Milite, douranno far proue di loro nobiltà, sieno obbligati presentare dināzi à detti Priori, e Balì le loro quattro casate, ò vero quelle casate, che sono originarie de'luoghi à loro sottoposti con le loro Armi colorite, e fare, e riceuere dette proue conforme al Cap. 11 del Tit. del modo di riceuere i Caualieri. Sieno nelle spedizioni tanto di Terra, come di Mare, salua l'autorità del Contestabile, & Ammiraglio, capi, e guida de'Caualieri di loro giurisdizione respettiuamente, & ogni volta che dentro i confini delle lor Priorie, e Baliati, vacasse amministrazione di Commende di quelle cioè che per mancanza di linee, e de'chiamati alla successione, in virtù di loro erezione ritornino à collazione libera della Religione, e sotto gl'obblighi, & ordini d'Anzianità, possino per vna volta tanto, di poi chè sarà scorso il termine della vacante, gratificarne vno de'Caualieri benemeriti à loro piacimen-

to, di quelli però, che hauranno pagato il passaggio, e fatta la professione di sei mesi, secódo gl'ordini. Possino interue-nire a' Capitoli generali, & andare à partito per tutte le sorti di dignità, & vfizi della Religione, purchè habbino anni xix. finiti, e nelle cause criminali, che pédessero contro di loro, sieno immediatamēte sottoposti al Cósiglio, dal quale nó possino essere giudicati, se in esso nó interuerrāno tutte le Gran Croci, che si ritroueranno al Conuento. Et in quei luoghi, e Città, doue si ritrouassino cóstituite ambedue dette dignità insieme, il Priore ancorchè sia assente dal Priorato, habbia sempre riseruata, e precipua la facultà dell'eleggere l'Amministratore alla Commēda, che à suo tempo ritornasse alla Religione per le linee finite de' chiamati, come di sopra, mà l'esercizio della giurisdizione, e l'vso dell'altre grazie, e priuilegi, apparēga à lui, se sarà presente, e risederà nel Priorato, e nó risedédoui, appartēga al Balì, se vi risederà, & in caso dell'assenza d'ambidue, sia riseruata sempre al Priore, e suo Luogotenēte la prerogatiua, e facultà dell'vsargli. Nó possino già detti Priori, e Balì, dare Abito ne' luoghi di loro giurisdizione ad alcuno di quelli, che ò per acquisto, ò vero per successione di Commēde di loro padronato, ò per grazia di S. A. S. hāno facultà di pigliare l'Abito fuori del Conuēto, sempre che ne' cófini di loro giurisdizione si ritrouerà qualch'vno de gl'otto Graduati; Perciocchè vogliamo detti otto Graduati habbino la prerogatiua di vestire l'Abito douunque si ritrouino, seruato l'ordine della precedēza, e maggioranza de' gradi trà di loro. E se ne' luoghi sopradetti non si troueranno in dette occasioni Graduati, come di sopra, habbia ciascuno Priore, e Balì prerogatiua dentro la sua propria, e particolare giurisdizione

à tutti

à tutti gl'altri Priori, e Balì d'altre Prouincie, in vestire detti Abiti.

Del modo dell'eleggere il Priore della Chiesa, sua facultà, e giurisdizione. Cap. III.

PEr la cura, e reggimento della Chiesa s'elegga per il Capitolo Generale ogni tre anni del numero de' Caualieri Sacerdoti Militi, e non vi sendo abili, del numero de' Caualieri Cappellani vn Priore di buona qualità, e lodati costumi, ilquale possa con l'esempio della vita, e con sollecitudine ammaestrare gl'altri Sacerdoti, interuenire nell'hore debite a' Diuini vfizi, & insieme con gl'altri proccurare il culto della Chiesa, e la salute dell'anime de' Caualieri, vdendo le loro cōfessioni, e somministrãdo a' debiti tempi, tanto a' sani, come à gl'infermi, i Sagramenti della Chiesa. Debbe vbbidire al Priore del Conuento, & osseruare tutto quello, che per i Capitoli della Chiesa è ordinato. I Caualieri Cappellani, e Cherici del nostro Ordine, che stanno in Conuento sieno sottoposti a' comandamenti del detto Priore, a' quali egli può commettere, e comandare, che celebrino gl'vfizi Diuini, confessino, e comunichino, & amministrino tutti gl'altri Sagramenti della Chiesa con carità, e diuozione, massimamente se impedito dà faccende, ò per altra cagione non gli potesse amministrare egli stesso. Cōtro i quali Cappellani, e Cherici habbia autorità libera di procedere, e correggergli, e gastigargli de gl'errori, che commettessino conforme a' Capitoli, e sino alla carcere inclusiuè. Habbia facultà di riordinare, e riformare non meno le cose attenenti al culto Diuino, mà

ancora i costumi,& habiti di essi Preti,e Cherici,e così muta re, e fare tutti gl'vfizi, spettāti à detti Cappellani,e Cherici; cō questo, che dipoi che haurà eletti gl'vfiziali, se sarāno di quelli,a' quali si dia salario alcuno oltre i denari del vitto,ò che habbino à dar sicurtà, ò cauzione alcuna per causa di loro amministrazione, gli debba dare in nota al Cōsiglio, che gli cōfermi,e faccia descriuere nel corpo della Religione; al qual Cōsiglio habbiano ricorso quelli di loro,che dal detto Priore si sentissino grauati.Possino ancora i Commēdatori di Commende di beni Ecclesiastici correggere, e gastigare i Cappellani delle Commende de'loro errori,à fine che essi per la lontanāza del Priore nō rimāghino impuniti. S'intēda detto Priore deputato vno de'tre Commessari à proccurare l'esecuzioni delle cose Capitolari. Prouegga che tutte l'altre Chiese della Religione habbino il lor debito, e che i Sacerdoti di esse sieno di buona, & esēplare vita, e gouernino bene dette Chiese, tanto nel temporale,come nel lo spirituale,proponendo al Cōsiglio le negligēze,e trasg ressioni di ciascuno, e procedēdo ne'casi graui fino alla carcerazione delle loro persone,e dādone poi cōto al Cōsiglio, al quale aspetta formare i processi, e giudicargli. Sia obbligato visitare almeno due volte la settimana i Caualieri malati, facēdo dire le Messe solite per la salute loro,cōfessandoli; e trouando in alcuni di essi difficultà, e necessità d'alcuna cosa, ne dia relazione al Priore del Conuento, acciocchè gli somministri,e faccia sōministrare gl'aiuti possibili, e conuenieti alla carità Cristiana. Faccia rapporto al Consiglio di quei Caualieri, che vanno à nauigare,e non si comunicano secondo che sono obbligati, affinchè essi gli possino secondo i Capitoli correggere.

Dell'...

Dell'Archiuio. Cap. IIII.

PEr conseruazione delle scritture, e perpetua memoria delle cose, che nella nostra Religione giornalmente si faranno, nel più atto, e sicuro luogo del Conuento, si faccia vn'Archiuio, nel quale si riponghino tutti i Cõtratti, Priuilegi, Lettere autentiche, & in somma tutte le Scritture pubbliche in qualunque modo pertinenti alla nostra Religione; il quale Archiuio stia serrato con due chiaui, l'vna delle quali tenga il Priore del Conuento, l'altra il Grã Cancelliere. E di tutte le dette Scritture che si conseruano in detto Archiuio, vogliamo che per l'Archiuio del Gran Maestro si faccino copie autentiche dell'infrascritte, cioè di tutti gl'Instrumenti che concerneranno erezioni di Cõmende, vnioni, disunioni, donatiui, concessioni di padronato, e altri simili acquisti di beni, ragioni, e priuilegi della Religione, perchè questi come attenenti alla conseruazione, e bene essere e stato della Religione, importano grandemente, che si constituischino in più d'vn luogo.

DEL

DELL'VFIZIO, ET ESERCIZIO DE' CAVALIERI.

Titolo. XII.

Che gl' vfizi dell'Ordine si dieno a' Caualieri. Cap. I.

VTTI gl'vfizi della nostra Religione si deono distribuire nell'Ordine, e darsi à quelli, che ne sieno meriteuoli, e sappino esercitargli, e se nella Religione non si trouassero Caualieri, ò tanti che fussero atti à esercitare qual si voglia vfizio, in tal caso il Consiglio possa eleggere persone secolari, le quali gl'esercitino insino à tanto chè nell'Ordine si trouino Caualieri per quello vfizio sufficiẽti

Che' i Caualieri Seruenti d'Arme esercitino i loro vfizi. Cap. II.

VOgliamo, che i Caualieri Seruenti d'Arme esercitino quegl'vfizi, che al grado loro s'appartengono, quali sono la volta, il granaio, Riscontro del Commessario del Conuento, & altri simili, che conuengono allo stato loro, e se alcun Caualiere Milite chiedesse alcuno di detti vfizi, sia reputato non più Caualiere Milite, mà Seruente, e giudicandolo il Consiglio essere idoneo, possa conseguirlo, e resti disautorato, come di sopra.

In

In che modo i Caualieri s'habbiano à portare nel Conuento. Cap. III.

DEbbono i Caualieri tutte le volte, che ſtarãno in Cõuento, non ſolo riuerire il Priore, & altri Superiori, mà portarſi in ogni coſa modeſtamente, ſenza far tumulto, ò ſtrepito alcuno, viuendo in eſſo co'l timore di Dio, con pace, e con quel riſpetto, riuerenza, & amore a' Superiori, & à gl'eguali, che ſi richiede; Alberghino nella clauſura del Conuento, il quale ſi deue chiudere l'inuerno alle cinque hore, e di ſtate alle trè hore della notte; perchè nõ albergandoci, ſe gli debbon leuare alla fine del meſe quei giorni del vitto, e legne, che haueſſino mancato, hauutaſi però la diſcrezione, che conuiene per le ſei notte per ciaſcun meſe, che ſi concedono loro, ſtando in Piſa, di poter albergare fuori del Conuento. Habitino le ſtanze, che dal Priore ſarãno loro aſſegnate; e quelli che fanno Anzianità, quando vengono, e quando partono dal Conuento, vadino, ò mandino à fare notare in Cancelleria, & al Cõmeſſario del Cõuẽto la loro venuta, e partita, e nõ notificãdoſi, perdono quelli che ſi partono, giorni quindici dell' Anzianità acquiſtata, e quelli che vengono, ò ritornano, nõ acquiſtano Anzianità, ne conſeguiſcono il vitto per alcuni di quei giorni, che tarderãno à notificarſi. E gl'Vfiziali, che mãcano di notificarſi, incorrino in pena del ſalario di loro vfizio p vn meſe, da ritenerſegli di fatto alla liſta de' prouiſionati, nel fine del meſe, ſenza altra dichiarazione. Quando ſaranno in Refettorio mangino quietamente, oſſeruino ſilenzio, ne ſi leuino dà Tauola prima chè da alcuno

cuno de'Cappellani non saranno le debite grazie rendute à Dio, alle quali debbono rizzarsi, & vdirle stando in piè, se già non fussero impediti da alcuna cagione legittima, e ne hauessino ottenuta licenza dal Priore; qualunque ciò non osseruerà, caggia per la prima volta nella pena della settena, la seconda nella quarantena, e la terza sia condennato alla carcere per quanto al Consiglio piacerà.

Del proprio esercizio de'Caualieri. Cap. IIII.

IL Caualiere quando stia al Conuento, e fuori di spedizione di guerra, dee compartire l'hore del giorno, e tenere in moto con l'esercizio prima l'animo, e poi il corpo; l'esercizio dell'animo cōsiste in leggere Storie, intendere la Sfera, e carta da nauigare, introdursi nelle scienze di Cosmografia, Geometria, Aritmetica, e disegno; E l'esercizio del corpo si fà dilettandosi di sapere notare, giocare d'armi, come di spada e rotella, di spada e di cappa, di spadone, di picca, d'azza, e di mazza: trarre schioppo, balestra, & arco turchesco: correre, saltare, giostrare, e lottare; e finalmente addestrarsi in dette, & altre arti, che alla Guerra, e specialmente marittima appartengono, le quali possino à lui apportare gloria, & honore, & alla fede Christiana sicurezza, e tranquillità.

Delle malattie, che acquistano i Caualieri per causa delle nauigazioni. Cap. V.

AFfinchè i nostri Caualieri possino con maggiore studio, e prontezza esercitarsi nella Guerra, e professione

sione marittima, che è operazione oltre l'altre ottima; ordiniamo, che qualunque Caualiere, che s'ammalerà per causa della nauigazione, e sarà per ciò astretto à smontare in terra, se farà lo sbarcamento con licenza dell'Ammiraglio, ò di quello che comanda le Galere, e cauerà fede dal Medico di dette Galere, per laquale sia dichiarato inabile à seguire la nauigazione, in tal caso vogliamo, che'l viaggio interrotto, e più se più durasse il male, gli sia menato buono per nauigazione intera al conto di sua Anzianità, pur che infra xv. giorni, dopo che sarà tornato al Conuento presenti in Cancelleria la liceza del detto Ammiraglio, e la fede del detto Medico; e debba di più essere rifatto delle spese che farà, mētre che dura detto suo male, e per viaggio nel ritornarsene dal luogo, doue sarà sbarcato al Conuento à ragione di scudi x. il mese, se però fra detti xv. giorni, porterà in detta Cancelleria, oltre dette giustificazioni fede del Medico del luogo, doue sarà stato malato, e da chi sarà stato curato, che contenga la durabilità del suo male; la qual fede debba essere autenticata co'l sigillo di quella Comunità, donde sarà ò si trouerà detto Medico; e doue non è Comunità, faccia dette fedi l'Vfiziale pubblico, ò Ecclesiastico, ò Secolare, ò altra persona nota. E quel Caualiere, che si trouerà al Conuento, ò à Liuorno, per fare la sua nauigazione, e cadrà malato innanzi che le Galere eschino fuori, se harà fede dal Medico della Religione, sendo al Conuento, e dal Medico delle Galere sendo in Galera, ò à Liuorno, che attesti con giuramento il suo male essere tale, che à giudizio d'ogni perito Medico, lo renda inabile à nauigare, debba essere scusato, e ammettersi, come se hauesse nauigato per detto viaggio, e più se più durasse

tasse il male, senza però farsegli buono quanto all'Anzianità lo sciouerno, che si concede quando si nauiga effettiuamente, & i Caualieri incapaci del vitto per conto di penitenze, ò altre cagioni, quando tornano dà nauigare, possino per lo spazio d' otto, fino in dieci giorni, ammettersi alle stanze del Conuento.

DEL-

DELLE COMMENDE, ET AMMINISTRAZIONI.

Titolo. XIII.

A chi si debbono dare le Commende, e quante ne possa tenere vn Caualiere. Cap. I.

ORDINIAMO che le Commende, e beni del nostro Ordine si conferischino a'Caualieri Anziani, e che habbino quelle qualità, che sono richieste, secondo i nostri stabilimenti, e tra'Caualieri, che saranno di pari anzianità, vogliamo si proponga quello di loro, che sia giudicato dal Consiglio, ò più saggio, ò benemerito più de gl'altri verso la Religione. Non consentiamo già, che alcun Caualiere possa hauere in vn medesimo tẽpo due Priorati, ò vero Baliati, nè due Commende di quelle che si dãno per anzianità, mà toccandogli vna per Anzianità, possa ancora ottener vna, ò più Commende di quelle che si danno da'Padroni, ò dal Gran Maestro.

Frà quanto tempo i Caualieri possino conseguire Commende. Cap. II.

DVe cose necessariamente si ricercano à vn Caualiere innanzi, che egli possa conseguire nel nostro Ordine alcuna Commenda d'Anzianità; la prima, che egli habbia fatto la professione dẽtro la Chiesa Cõuentuale della Religione, almeno per sei mesi, la quale professione si deue

deue fare con l'andare i Caualieri in Chiesa con l'Abito in dosso di ciambellotto tutti i giorni festiui di precetto, e stare à tutti i diuini vfizi, come i Sacerdoti, fuori che al Mattutino, come s'è detto nel Cap. 19. del Tit. della Chiesa, è ben vero ch'egli, poi che hauerà fatto due mesi di professione in detta Chiesa, potrà complire i sei stando quattro mesi sù le Galere, ò in altro seruizio della Religione. La seconda è, che bisogna ch'egli sia stato al Conuento, cioè in Pisa, ò sù le Galere, almeno trè anni computando in essi i sei mesi della professione, i quali tre anni non importa che si finischino in vna volta, ò in più nel Conuento, ò sù le Galere, mà basta chè trà tutti detti tempi d'amendue i luoghi faccino la somma di detti trè anni, ne'quali si deue contare ancora il tempo ch'egli fusse stato di fuora in alcuno vfizio, ò negozio della Religione, ò che fusse à Liuorno appresso la persona del Serenissimo Gran Maestro, ò vero che fusse vscito per sue occorrenze di Pisa, & albergato dentro del Contado, e Giurisdizione della detta Città, fino à trè giorni per volta. E parimente si deue computare à conto di suo seruito di trè anni, il tempo dello sciouerno, perciocchè concediamo a'Caualieri, che nauigano sù le Galere della Religione, facultà di poter stare nel le patrie loro, ò doue loro tornerà più commodo per altrettanto tempo, quanto saranno stati sù dette Galere, correndo loro l'Anzianità per detto tempo, come se fussero stanziati al Conuento, ò fatta altra nauigazione. Il Contestabile, & Ammiraglio, atteso l'obbligo, e cura che essi hanno per conto dell'amministrazione della Guerra, vogliamo, che in ogni tempo, e luogo godino l'Anzianità senza alcuno impedimēto, ò licenza; simigliantemente gl'Am-
balcia-

dori, e Mandatari, che ſi mandaſſino fuori dalla Corte del Gran Maeſtro. Debbeſi però auuertire, che fuori de' ſei Paggi del Gran Maeſtro neſſun'altro minore d'età d'anni XVIII. che ſia per diſpenſa e grazia di S. A. veſtito dell' Abito debbe ſcriuerſi creditore al libro dell'Anzianità del ſeruito, che faceſſe nel tempo di ſua minore età; percioc- che detto ſeruito ſarebbe infruttuoſo alla Religione, nè me- no debbe la profeſſione già fatta in detto tem po hauerſi per legittima, ricercandoſi nel Profitente diſcrezione del bene, e del male, e capacità di ragione, quale non può ca- dere ne'minori, come anco ſi è detto di ſopra nel Cap. 2. del Titolo 2. Dichiarando che le Commende del Sereniſ- ſimo Gran Maeſtro, e quelle che da'Padroni, e Fondatori ſi daranno, non debbino eſſere à queſta legge ſottopoſte, ſaluo che gl'eletti debbono fare la profeſſione, ſolamente di due meſi nel modo, e forma, e ne'luoghi, come nel Cap. 9. di queſto Titolo ſi dirà.

Delle Lettere dell'Anzianità. Cap. III.

I Caualieri, che hauranno fatto alla Religione il loro ſeruito di trè anni, e finita la loro Anzianità, ſecon- do l'ordine, e forma ſopraſcritta, debbino fra'l termi- ne d'vn'anno, dal dì che finita l'hauranno, hauere doman- dato al Conſiglio Lettere declaratorie della loro finita An- zianità, & il Conſiglio ſia obbligato, ſeruati i termini, che di ſotto ſi diranno, fare detta dichiarazione, mediante la quale ſi pronunzino detti Caualieri hauere acquiſtata l'aſ- pettatiua, e potere à ſuo tempo conſeguire Commende di capi mento, ò vero d'anzianità.

Che nel conseguire le Commende migliori, si segua l'ordine dell'Anzianità. Cap. IIII.

TVtti i Caualieri, a' quali sia stato prouueduto per Anzianità d'alcuna Commenda, possino lasciarla, quãdo per alcuna vacanza ne toccasse loro vna migliore, nel qual caso ci piace, che s'attenda l'ordine dell'Anzianità; e tutti i Commendatori, che mediante questo miglioramẽto si trasferischino d'vna in vn'altra Commẽda, sieno obbligati lasciare quelle ch'essi abbandonano in quel medesimo stato, che le trouorno, più presto migliorate, che peggiorate, e se contraffaranno à questo, e non restituissino frà vn'anno tutto quello che dello stato, e beni della prima Commenda tolto hauessino, sieno *ipso facto* priuati delle Commende, e nõ possino per lo spazio di cinque anni cõseguirne alcun'altra in alcun modo. Non vogliamo già che alcun Caualiere ardisca con altro Commẽdatore permutare, ò scambiare Commende, senza consentimẽto del Cõsiglio, & approuazione del GranMaestro, e contraffacendo, sia priuato della rendita d'vn'anno di essa Commenda, e la permuta sia di nessun valore.

Che si proceda senza indugio à dare le Commende de' Caualieri morti. Cap. V.

COme prima il GranMaestro, & il Consiglio saranno legittimamente auuisati, e certificati della morte di alcun Caualiere, debbono procedere incontinente à prouueder di nuouo Amministratore, & affinchè non

nasca

nasca dubbio sopra cotale auuiso, e certificazione, ci cõtẽtiamo che si debba per il Consiglio cõ l'informazione del GranMaestro, come di sopra, prouuedere à detta Commẽda, ogni volta che alcũ Caualiere del nostro Ordine, il quale non v'habbia interesse, scriua d'hauerlo veduto morto, ò vero che n'apparisca vn'instrumento autentico per mano di pubblico Notaio.

De' beni recuperati per i Caualieri da' Secolari, Cap. VI.

ORdiniamo, che se alcun Caualiere del nostro Ordine haurà recuperata, ò all'vbbidienza dell'Ordine nostro ridotta alcuna Commẽda, ò rendita, ò poderi, ò possessioni, ò altri beni, che fussino stati occupati dà Secolari, ò dà altre psone aliene dal nostro Ordine, di maniera che la Religione non hauesse notizia di esse, ne sapesse loro essere perduti, ò smarriti, che cotali beni si concedino dal GranMaestro, e dal Consiglio à quel tal Caualiere, che gli haurà recuperati, perche gli possegga, e goda durãte la vita sua, nè debba pagare altro al Tesoro comune, se non quel tanto, che ne pagauano prima quelle persone, le quali gl'haueuano occupati. Non s'intendendo per quei beni, che fussero per prima annotati a' Campioni, ò altre memorie della Religione, perchè nel ritrouamento d'essi non interuiene industria.

Della prouuisione de' Benefizi Ecclesiastici, e delle Commende. Cap. VII.

L'Elezione de' Benefizi Ecclesiastici dell'Ordine, quali ricercano la cõfermazione, ò l'institutione de gl'Ordinari, s'aspettano al Consiglio, ilquale auanti faccia tale elezione dia informazione à S. A. S. di chi egli vorrà eleggere, & altri Benefizi che sono à Collazione della Religione, se saranno di quelli, che si danno per Anzianità, si faccino le prouuisioni, e Collazioni dal GranMaestro, solo in persona de' Caualieri Sacerdoti, che prima hauranno ottenuta la dichiarazione della loro finita Anzianità. E quãdo nella Religione non fussero Caualieri Sacerdoti, che volessino, ò potessino hauere detti Benefizi, in tal caso si possino eleggere, e conferire a' Preti Secolari, purchè sieno di buona, e suffiziente dottrina, che piglino l'Abito dell'Ordine, e faccino la professione de' sei mesi, e dell'anno cõforme al Cap. v. del Tit. del modo di riceuere i Caualieri. Mà se saranno de' non sottoposti alla Legge dell'Anzianità, si possino conferire à beneplacito, hauendo le qualità di sopra espresse, e questo non comprenda quei Benefizi, che sono vniti alla mensa Magistrale per sua proprietà, & vsufrutto, i quali si debbino fare seruire in Diuinis da' Caualieri Cappellani à spese del Tesoro. Le Prouuisioni, instituzioni, e collazioni di Cõmẽde d'Anzianità, si faccino anco esse dal medesimo GranMaestro a' Caualieri, che saranno dichiarati più Anziani de gl'altri, nel modo che è detto delle collazioni de' Benefizi Ecclesiastici, e l'vne, e l'altre si mãdino piòbate al Segretario di S. A. S. ilquale le

faccia

faccia ſottoſcriuere alla prefata Altz̃e le ſottoſcriua egli ſteſſo,e tali Bolle ſi ſottoſcriuino ancora dall'Auditore del Grã Maeſtro , e poi ſi riportino alla Cancelleria , acciocchè il Gran Cancelliere,e Vice Cancelliere le fermino, e faccino regiſtrare a'Libri di detta Cãcelleria.E pagata che ſarà la taſſa del piõbo,& altro che ſecõdo gli Statuti ſarà di biſogno, le Bolle ſi debbino rendere a' prouuiſti,e ſenza dette ſottoſcrizioni dette Bolle non faccino alcuna fede, & il prouuiſto non faccia i frutti ſuoi, mà s'aſpettino al Teſoro.

Della dichiarazione dell'Anzianità de' Caualieri. Cap. VIII.

LE dichiarazioni della finita Anzianità de'Caualieri ſi faccino per Patente dà ſpedirſi nel Conſiglio cõ participazione del Sereniſſimo Gran Maeſtro, & auanti ſi ſpediſchino, ſi citino, & odino le parti intereſſate, intimandoſi in ſpecie à due, ò trè di quelli che ſuccedono Anziani immediate dopo quello,à fauore di chi ſi deue fare la dichiarazione, e gl'altri ſi potranno citare in generale con affiſſione di cedola alla porta del Conuẽto, con prefiſſione di termine di giorni quindici à dire, opporre, & allegare quello che gl'incumbe contro detta dichiarazione; E tanto nelle domande, come nelle riſpoſte, obbietti, & atti, che ſi faranno per cauſa di tal dichiarazione, ſi proceda per il Conſiglio ſommariamente ſenza ſtrepito, ò figura di giudizio, e facendoſi dette Lettere, vi ſi apponga la clauſula *ſine præiudicio habentium intereſſe,* acciocchè gl'intereſſati poſſino ancora dopo tale dichiarazione,e fino al tempo del primo futuro Capitolo Generale inſtare per la loro re-

trattazione, in caso si scoprissero lesioni, ò danno loro. E dopo detto Capitolo non vogliamo, che nè i pretendenti interesse, nè le parti stesse à fauore di chi le Lettere saranno spedite, possino fare ritrattamento in alcun modo non ostante qualunque lesione.

De' Fondatori di Commende di Padronato, e loro Priuilegi. Cap. IX.

QValunque persona così Ecclesiastica, come Secolare, ò Regolare, fonderà vna, ò più Commende alla Religione cō riseruazione delle ragioni di Iuspadronato per linea retta, e trasuersale di Casa sua, ò in qual si voglia modo principalmente acquisterà ragioni di padronato d'alcuna Commenda, tanto di beni profani, quanto di beni Ecclesiastici, e profani insieme, eziandio che à quella linea s'aggiunghino altre linee, ò vero che de' beni patrimoniali, e non Ecclesiastici si faccia la Commenda per se solamente, escludendo la sua linea, & aggiungendoui vn'altra linea, ò di suo Fratello, ò di qual si voglia altro, non debba, nè esso, nè alcuno Commendatario della detta linea retta, ò di quella per chi si fonderà, ò acquisterà principalmente il padronato, esclusa la propria linea, che sarà eletto, ò in qual si voglia modo prouuisto pagare il passaggio, ò vero entratura, annata, ò mortuario, nè i frutti di sorte alcuna si possino in alcun modo grauare dal Consiglio, Capitolo, ò altri Ministri della Religione, nè eziandio dal Gran Maestro; e non sieno obbligati per ottenere detta Commenda, andare à fare la professione di due mesi al Conuento, mà basta che essi la faccino nelle patrie loro nella Chiesa della Parrocchia, ò in alcun Monasterio

di

di S. Benedetto, ò nella Cattedrale, di che debbano mandar la fede autentica al Consiglio. E possino stare vacanti dette Commende fino à tanto, che non sia prouuisto alcuno di quella tal linea, che sia in età atto, & idoneo, nel qual caso i padroni, à chi in qual si voglia modo s'apparterrà la detta Commenda, ò se gl'acquisterà per qual si voglia ragione, ò titolo possino volendo conuertire in lor propria comodità detti frutti, senza hauergli à rendere à chi sarà eletto. Debbasi bene in tal caso, e sempre da' padroni prouuedere alle Chiese di dette Commende di Sacerdoti, che l'vfizino laudabilméte, & i frutti in detto caso s'aspettino al successore, mentre non vi sarà persona delle dette códizioni dà potersi prouuedere, i quali frutti i padroni sieno tenuti depositare à questo effetto, e ne possino essere astretti dal Cósiglio. E vogliamo ancora, che i beni di dette Commende si possino dà detti Commendatari affittare à breue, e lungo tempo, purchè non passino la vita dell' Amministratore, à chi tornerà loro più comodo etiam secolari, purchè non sieno Signori, ò Principi, persone Ecclesiastiche, ò Comunità. Nè intendiamo che se alcun Commendatore de' predetti haurà deteriorate le sue Commende, sia per questo priuo della Cõmenda più che si venga bene a' padroni, mà si bene per la nostra Religione possa quel tale essere costretto per vie, e rimedi conuenienti, e ragioneuoli à restaurargli, e ridurgli in buono essere. E cõcediamo ancora à detti Cõmendatori, & a' padroni (quãdo nõ vi sia Commendatario, purchè faccino le condizioni delle Commende migliori) che e' sia loro lecito permutare, ò alienare i beni delle Commende dà approuarsi tali alienazioni dal Gran Maestro, Consiglio, ò chi dà quello, ò alcu-

P 4 no

no di loro sarà deputato, non intẽdendo de' beni soliti à liuellarsi, purchè anco ne' soliti à liuellarsi, si faccia cõ vtilità della Commenda, hauuto riguardo al tempo de' Contratti. Vogliamo ancora che tutti, ò qualunque di essi Cõmẽdatori eletti da' sopradetti, e loro linee, sieno esenti dal nauigare, saluo che nelle Imprese Reali, cioè doue andrà la persona propria del GranMaestro, ò quando le proprie Galere della Religione saranno capo, e guida di alcuna Armata. E ci contentiamo che non sieno tenuti comparire a' Capitoli generali, più che si torni loro comodo; cõfidãdo, che quãdo non sarãno impediti, e quãdo la Religione habbia di bisogno delle persone loro, eglino nõ sieno per mancare di rappresentaruisi. Non intendiamo già, che nõ pagando i detti Commẽdatari l'entratura, ò vero passaggio, e non facendo quello che s'aspetta fare à gl'altri Caualieri dell'Ordine, possino in alcũ modo acquistare Anzianità, ò Commende della Religione. Vogliamo bene che i Caualieri prouuisti da chi sarà Commẽda, ò s'egli acquisterà padronato di essa per la sua linea masculina solamente, ò per se, ò suoi figliuoli, e per suoi discendenti di detta linea, fino in certo grado, essendo di detti discendenti, se saranno nobili, possino senza pagare il passaggio, ò entratura, ottenere vfizi, e Benefizi della nostra Religione, mà non già le spese del Conuento, non pagando detto passaggio, ò entratura; e gli altri, che non fussino habili, per essere riceuuti all'Abito, secondo gl'ordini, non pagando il passaggio, non possino godere nè vfizio, nè Benefizio, nè ancora le spese del Conuento. E ci contentiamo che quando il Fondatore, ò Acquisitore di padronato, ò alcuno della linea retta di essi fusse priuo della Commenda, per qual si voglia

Vedi di sotto nell' Addizioni al numero 9.

causa,

causa, della quale però nõ s'intẽda essere priuo se nõ gli fusse espressamẽte tolta p sentẽza, eziãdio che fusse priuo dell' Abito, ancorche vi fussero persone, à chi la detta Cõmẽda si potesse conferire; non possino essere astretti i padroni à prouuedere della detta Cõmẽda, mà si debbe aspettare vn anno per vedere se il Cõmẽdatore potesse hauere la grazia, & i frutti di dett'anno si serbino per lui, quãdo ottenesse la grazia della Cõmẽda. E venẽdo il caso, che gl'Amministratori di dette Cõmende per loro demeriti, si cõdẽnassino in priuazione d'Abito, la qual porta seco la pena della carcere perpetua, e che insieme si togliesse loro per sentẽza l'amministrazione delle Cõmẽde, vogliamo (mẽtre si terranno rinchiusi in carcere, se nõ hauranno beni fuori di quelli della Commenda, onde nutricarsi) che sieno prouuisti di cõdecenti alimenti sopra i frutti delle Commẽde, che amministrauano auanti alla sentenza. E quãdo il padronato trapasserà dalla linea retta del Fondatore, ò Acquisitore nelle linee, ò linea trasuersale, ò sia fatto da principio per più linee oltre alla sua, ò per se solo esclusa la sua con hauerui aggiunto altre linee, vogliamo che la Religione riscuota dal primo Acquirẽte de' trasuersali la vacãte, ò vero annata de' frutti di detta Commenda solamente, e poi se gli spedisca la Bolla di sua collazione; e mãcato il primo Acquirẽte trasuersale di vita, detta Religione riscuota il mortuario, cioè quella rata de' frutti si raccoglie dopo la morte del Cõmẽdatore fino al Febbraio seguẽte, e nõ faccia pagare cosa alcuna al successore per causa della vacãte, pciocchè vogliamo, che i successori de' discendẽti del detto trasuersale, nõ sieno obbligati, durãte la detta linea, pagare detta annata, mà ritornino nell'esenzione concessa, come sopra si dice

alla

alla linea del Fondatore, e si seguiti il medesimo ordine di pagamenti, & esenzioni in tutti gli altri casi di successione di trasuersali. Mà se alcuno fonderà, ò erigerà, ò vnirà Commende alla Religione à vita d'vna persona sola, possa il prouueduto à detta Commenda, senza seruire più che si voglia godere l'Anzianità, & hauere ancora luogo, e vitto nel Conuento senza pagare l'entratura, ò vero il passaggio; con questo che la Commenda, che da lui s'acquisterà senza seruire la Religione, nõ possa essere di maggiore entrata, di quella, che da lui sarà stata eretta, vnita, e fondata. Mà se egli vorrà seruire conforme à gl'altri Caualieri, che godono Anzianità, possa in tal caso ottenere vna Cõméda d'ogni sorte d'entrata, nõ pregiudicãdo però à gl'altri Caualieri, che haurãno acquistata, ò acquisterãno la loro Anzianità. E se i Fondatori, ò Prouuisti faranno le prouanze di nobiltà conforme à gl'ordini, possino godere, oltre all'Anzianità, tutti gl'vfizi, gradi, e dignità della Religione. Sieno eziandio questi tali esenti, e liberi dal nauigare ancora nelle imprese Reali. Et oltre i detti priuilegi godino di più tutti quegl'altri, che a' Fõdatori di padronato per linea retta solamente sono conceduti. E generalméte tutti quelli di dette linee priuilegiate, come di sopra, che per l'innanzi saranno prouuisti da quelli, che harãno vnito, eretto, e fondato, ò acquistato Commende di padronato alla Religione, ò da loro discendenti, vogliamo che possino essere vestiti dell'Abito fuori del Conuento dà alcun Caualiere à ciò deputato per Patente del GranMaestro; il qual Caualiere si mandi à spese di quel tale, che haurà à riceuere l'Abito; con questo inteso, che se nel luogo stesso, ò circonuicino sarà vn Caualiere, che sia atto à tal carico, se gli

gli commetta, affinchè torni minore ſpeſa à quel tale, che haurà à riceuere l'Abito; mà ſendouene più chè ſieno atti, debba comandarſi al più Graduato, ò Anziano di eſſi ſecondo la prerogatiua ordinata nel Titolo, e Capitolo de' Priori. E per poter vnire, & ereggere, e fondare alcuna Commenda alla noſtra Religione; Vogliamo che baſti ſolo la grazia del Sereniſſimo Gran Maeſtro, come ſi è detto anco nel Tit. 9. Capit. 2. E queſta noſtra deliberazione comandiamo che non poſſa mai eſſere alterata in pregiudizio de' padroni da noi, ò da' Capitoli Generali, ò noſtri ſucceſſori. E la ſopradetta prouuiſione non comprenda; nè obblighi in modo alcuno i Commendatori di beni Eccleſiaſtici aſſolutamente, riſpetto a' quali s'oſſerui la diſpoſizione de gl'altri Statuti, e ſe nelle fondazioni delle Commende vi ſaranno altri patti, ò eſenzioni, quelle oſſeruare inuiolabilmente ſi deuino.

Proibizione dello ſmembrare Commende.
Cap. X.

NOn vogliamo che le Commẽde d'Anzianità ſi poſſino diuidere, ò ſmembrare, mà quelle che fuſſino fondate, ò dotate di padronato di Collegi, Comunità, ò di particolari, e così quelle di Grazia, e padronato del Gran Maeſtro; vogliamo ſi poſſino diuidere, e di vna farne due, ò più a beneplacito de' padroni, purchè ciaſcuna di eſſe habbia almeno d'entrata ſcudi cento l'anno, e le Commende diuiſe, e multiplicate godino eſſe, & i loro amminiſtratori ne' caſi eſpreſſi nel precedente Capitolo, i priuilegi mede-

medesimi, come s'elle fussero state erette à principio vna, e più separatamente. Non vogliamo già, che le Commende di padronato, che hanno titolo di Gran Croci si possino mai diuidere di qualunque rendita elleno sieno.

Proibizione, che non si possa hauere più che vna Commenda di quelle della Religione. Cap. XI.

NOn vogliamo che alcun Caualiere possa hauere saluo che vna Commenda per Anzianità; possa bene insieme, e dà per se tenere Commende di padronato del Gran Maestro, ò di grazia, e d'altri padronati, quante gli saranno conferite, come si è detto di sopra nel Cap. 1. di questo Titolo.

Frà quanto tempo i chiamati à successione di Commende deono domandarne l'Inuestitura. Cap. XII.

ORdiniamo à qualunque persona, che sarà chiamata à successione di Commende di padronato, che debba frà'l termine di sei mesi (di poi che sarà mancato l'Amministratore, & aperta à lui la successione della Commenda) comparire à riconoscere tal Commenda dalla Religione, fare le prouanze per l'Abito, e detto Abito pigliare, e poi fare la professione, acciocchè si possa conferire in persona sua detta Commenda; altrimenti non faccia i frutti suoi, mà sieno dopo detto tempo del Tesoro, se non haurà adempito quanto di sopra; & in queste però eccettuati i minori d'età, come si è detto di sopra nel Cap. 9. di questo Titolo.

Che

Che i Discendenti di Fondatori di Commende deuino essere nati di Madre Nobile. Cap. XIII.

NOn possino i Figliuoli, e Discendenti di quelli che hauranno fondato, ò acquistato Commenda con qual si voglia sorte di riseruazione di padronato, essere vestiti dell'Abito, ò inuestiti della Commenda, se non saranno nati per Madre che sia nobile, secondo chè per gli Statuti dell'Ordine si ricerca, volendo noi che tali habbino occasione di conseruare sempre la nobiltà, che al grado de'nostri Caualieri s'aspetta. Non comprendendo quelli che dal principio della fondazione, ò acquisto della Cōmenda, e della grazia riceuuta dell'Abito saranno nati di Madre non nobile, nè quelli ancora, che nasceranno delle Mogli di quei tali, che dà detto principio di fondazione, saranno stati habilitati à potere riceuere l'Abito.

Che i Transunti di fondazioni di Commende faccino proua contro la Religione. Cap. XIIII.

I Transunti delle Bolle, e d'altri instrumēti d'vnioni, fondazioni, ò erezioni di Commende, che si daranno piombate dalla Cancelleria, & autenticate con le sottoscrizioni del Gran Cancelliere, Vice Cancelliere, e Notaio; Vogliamo che faccino sempre fede contro la Religione, e quando quel tale, ò suoi Successori, che conforme all'obbligo de gli Statuti gli haurà messi in detta Cancelleria, ò vero Archiuio, e ne hauesse di bisogno, possa esserne sempre accomodato dando sicurtà di riporgli

gli in detta Cancelleria, ò Archiuio della Religione frà
conueniente termine, secondo che parrà al Consiglio; e mancando di riporuegli, perda i frutti di due anni di detta Commenda, ò si punisca, di quale altra maggiore pena, che parrà al Consiglio.

DEL

DELLE VISITE
Titolo. XIIII.

Della visitazione delle Commende.
Cap. I.

ERCHE la negligenza de gl'Huomini, come la lunghezza del tẽpo disordinano, e corrompono tutte le cose, se maturamente in quello che si può non vi si ripara. Però statuimo, che tutte le Commende, e Benefizi della Religione, sieno visitati ogni cinque anni à spese del Tesoro da' Priori e Balì, e doue non saranno Priori e Balì, dal Caualiere più Anziano, e più vicino à dette Commende, e Benefizi; i quali Visitatori debbino hauere vno scudo il giorno, facendogli di più buono le spese, che facessino in scritture, e Notari per dette visite. E le Commende, e Benefizi, che sono dentro la Città di Pisa, si visitino dal Priore della Chiesa, e Buonhuomini di essa, e quelle che sono nel Contado di Pisa, e di Livorno sieno visitate dal Priore della Chiesa, con licẽza del Priore del Conuẽto, il quale volendo, possa anco egli visitare insieme con i detti; e le Cõmende di detti Priori e Balì, debbino essere visitate dal più Anziano di dette Prouincie, e luoghi, come di sopra; & il modo che debbe seruarsi nel fare dette visite sia questo. Arriuati nella Prouincia, menino seco vn Notaio, ò se parrà loro

loro meglio alcuno Religioso dell'Ordine,e giunti sul luogo,il quale vogliono visitare, debbino la prima cosa ricercare sollecitamẽte,se le messe,e gl'altri Diuini vfizi si celebrano dà huomini buoni, e sufficienti debitamente, poi farsi mostrare à vna à vna tutte le Reliquie,se ve ne saranno,tutti i paramenti, tutti i libri, & altri ornamenti della Chiesa,& in somma tutte le masserizie dedicate al culto Diuino, & vltimamente intendere, e vedere con ogni diligenza, come le possessioni, e le rendite della Commenda sieno gouernate, & in che modo si porti il Commendatore, e generalmente qual vita, e che costumi sieno i suoi. Debbono ancora descriuere nominatamente tutti i Titoli di tutte le Chiese, e tutti i nomi di tutte le loro Possessioni, e Poderi, così fuori delle Terre, come dentro, e tutte le loro valute. Et oltre à ciò noteranno tutti i censi, tutte le giurisdizioni, preminenze, facultà, e priuilegi di ciascuno di detti luoghi, e parimente tutti i carichi; e se fusse stato lor mossa lite nessuna, ò alcuna cosa dà chi che sia occupata, e tutte le sopradette cose sono tenuti mettere in iscrittura, e portarne, ò mandarne vna copia autentica al Gran Maestro, & al Consiglio, e douunque trouassero mancamento alcuno, ò rimediarui essi dell'entrate del luogo, ò auuertirne il Cõsiglio,al quale appartiene ordinare,e prouuedere,che sia fatto per l'Amministratore il rimedio, e ripari, che conuiene; il quale Amministratore, se non lo farà, debba esser priuato nõ solo di quella, mà di tutte l'altre amministrazioni del nostro Ordine;e se detti Visitatori mãcheranno in alcuna parte del debito di loro vfizio, sieno sottoposti à quelle pene, che il Gran Maestro, & il Consiglio

glio giudicheranno, che loro si conuenghino, lasciando, quanto alla visita del Sagramento, visitare l'Ordinario Ecclesiastico, come Giudice delegato dalla Sede Appostolica. Auuertendo di far dipignere le Croci alle Chiese, e Case delle Commende.

DE' CONTRATTI, ET ALIENAZIONI.

Titolo. XV.

Che i Caualieri non possino in alcun modo alienare cosa nessuna de' beni della Religione. *Cap. I.*

AFfinchè i beni della Religione non si smarrischino, proibiamo espressamente al Consiglio, & à qualunque Caualiere dell'Ordine, e Religione nostra di qualunque dignità, ò condizione si sia, che nè debba, nè possa sotto colore, ò pretesto alcuno, vendere, nè impegnare, nè donare, nè in qual si voglia altro modo concedere, obbligare, ò alienare, nè dare à liuello, nè à linea, nè in perpetuo, nè à tempo, ò sotto altro titolo concedere per qualunque cagione, ò necessità senza speciale autorità, ò espressa licenza del Gran Maestro, e del Capitolo Generale, Terre di sorte alcuna, nè altri beni della Religione; nè meno di Cõmende, e Benefizi, ò vero Poderi, Possessioni, Case, Vigne, Cãpi, ragioni, ꝑprietà, nè altri beni immobili di detto Cõmẽde, e Benefizi, e di qualũq; altri luoghi ꝑ qualũq; cagione in qual si voglia maniera alla Religione nostra aspettãti, e chiunq; contraffarà s'intenda *ipso facto* priuato d'ogni Commenda, vfizio, e benefizio; e non possa, se non dopo x. anni conseguire in detta Religione altre Commende, vfizi, ò vero Benefizi. E con tutto questo, cotali vendite,

pegni

pegni, cessioni, obbligazioni, donagioni, concessioni, & ogn'altra di qual si voglia nome, alienazione, e liuelli da hora innanzi, annulliamo, cassiamo, e dichiariamo essere in tutto, e per tutto inualide. Concediamo bene, che si possino cotali beni dare in affitto per lo spazio di trè, fino in cinque anni, tanto a'Caualieri, come a'secolari, e riconfermargli a' medesimi, passato l'affitto, per altro tempo, purchè non sieno Principi, Signori potenti, ò vero Vniuersità, e Collegi, e che ciò si facci co'l mezzo de'pubblici incanti, seruati gl'ordini della Città di Firenze, lume coperto, e vetro. Auuertendo chè si debbino affittare per maggiore prezzo, ò almeno per il medesimo, che si trouauano affittati per il passato; & in caso non si possi, se ne debba dar conto à S.A. & aspettare licẽza di potere diminuire il prezzo di detti affitti; e contraffacendosi in alcuna parte à questo Ordine, la pena sia dell'applicazione de'frutti, della cosa, che sarà affittata, ò vero allogata per vn'anno al Tesoro della Religione, e l'affitto come l'allogagione non vaglia, nè habbia effetto. Non comprendendo in detta proibizione i beni di Cõmẽde di padronato verso de'quali vogliamo si osserui il deliberato del cap. 9. del Tit. delle Commende.

Che i Caualieri non faccino contratti finti, nè simulati Cap. II.

DOuẽdo i Caualieri hauere tema di nõ cõmettere cosa che macchi l'honore, inibiamo loro il fare cõtratti illeciti, finti, ò simulati sotto qual si voglia colore, nè alcuna cedola di loro mano finta, ò simulata per la quale s'obblighino à chiũque si sia di pagare alcuna cosa, sõma, ò quantità, e contraffacendosi sieno puniti dal Consiglio

in pena arbitraria, hauuto riguardo all'importanza della cosa. E se pure facessino tali Contratti, e Cedole, e colui in fauore di chi saranno state fatte, non haurà procacciato d'essere soddisfatto dal Contraente, ò Promettente, mentre ch'egli sarà viuo, non possa dopo la morte di lui conseguire mediante tali ragioni, cosa nessuna; nè sia il Tesoro commune obbligato à pagare per tal conto cosa veruna à persona come per cose indebitamente, ò simulatamente fatte, ò in fraude, e per tali infino da hora le dichiariamo.

DEL-

DELLE ALLOGAGIONI.
Titolo XVI.

Che i mortuari, e le vacanti non s'affittino, se non con l'autorità, e licenza della Religione. Cap. I.

Vando occorresse, che alcuno de' nostri Caualieri passasse à miglior vita, nõ vogliamo, che i Riscuotitori, ò Proccuratori del Tesoro presumino allogare, ò affittare il mortuario, ò la vacante, cioè l'annata, se nõ con licenza, & autorità del Cõsiglio; e venẽdo il caso che debba hauersi il mortuario, e vacãte delle Commẽde di padronato, proibiamo se ne faccino affitti per minor somma, di quello è stato loro assegnato d'entrata, calculãdosi detta entrata, secondo la valuta de' beni cõmendati à ragione di scudi cinque per cẽto, e non trouandosi obblatore di detta somma, nè volendo l'affitto quello, che succede nella Commenda, sia obbligato, sendo erede del Fondatore, à supplire quello che vi mancasse, e non sendo erede debba la Religione essere conseruata indenne sopra i beni patrimoniali del Fõdatore, iquali beni in detto caso vogliamo sieno sempre obbligati al mantenimento della rendita promessa nell'instrumẽto della fondazione. Non vogliamo ancora che nessuno de' nostri Caualieri, ò essi Riceuitori, ò Proccuratori piglino per se tali affitti, & allogagioni, ò palesemẽte, ò di nascosto, nè per terze persone, e chi altrimenti farà, sia come inobbediente punito.

Che le spoglie de' Caualieri si debbono vendere, e come s'hanno ad affittare le Commende vacanti. Cap. II.

ORdiniamo, che i beni delle spoglie si védino all'incãto, e si dieno à chi più ne offerisce; eccettuãdone i vasi d'oro, e d'argento, & altre gioie, ò pietre preziose, le quali vogliamo che si mãdino nella loro propria forma, per i Riceuitori, e Proccuratori al nostro Tesoriero, perche si mettino nel Conuẽto. Non vogliamo già, che cõtro la forma dello Statuto, si mescolino trà le spoglie i beni dello stato delle Commende. Quanto alle vacanti, affinche'l comune Tesoro nostro non sia nell'affittarle, ò allogarle defraudato, ordiniamo che per i Riceuitori (così nella contrada, doue sarà la Commenda, l'amministrazione della quale sarà vacata, come in tutti gl'altri luoghi circonuicini) si faccia pubblicamente bandire, e dare notizia dell'affitto, & allogagione, che si debbe fare della vacãte à chi più ne darà, eziandio se sarà secolare; e poi che egli haurà inteso, chi colui sia, che più n'offerisce, gli dica à bocca, ò gli faccia intendere per lettere, che tale affitto nõ può hauere luogo senza l'autorità, e licenza del Consiglio, nel modo che si contiene ne gli Statuti nostri. Però se toccherà à lui cotale affitto, gli farà fare il partito, mà prima bisogna che detta vacante si metta vn'altra volta all'incãto per douersi dare à chi maggior prezzo ne offerisce, e se nõ si trouerà alcuno che ne dia più, si debba cõcedere di pari pregio al primo offerẽte, saluo che se il secõdo offerente non fusse Caualiere, quali di pari pregio debbono essere preferiti a' Secolari. Ne per questo intendiamo che s'impedisca la possessione

sione corporale, che si debbe pigliare dà colui, à chi è stato prouueduto dal nostrò Ordine nell'amministrazione della Commenda affittata, ò veramente allogata, come che i i frutti, e l'entrate debbono essere del Fittaiuolo, e non del Caualiere prouueduto.

Che durante il mortuario, e la vacante non si possino fare restaurazioni, ò miglioramenti. Cap. III.

NOn vogliamo che i Caualieri del nostro Ordine, nè altre persone, che nel tẽpo del mortuario, e della vacãte pigliano in affitto le Cõmende, possino, ò debbino in modo alcuno per qual si voglia cagione, mentre che durerà il mortuario, e la vacãte farui alcuna reparazione, ò rizzarui per migliorarla alcuno edifizio, se già dette reparazioni nõ fussero necessarie; le quali però (perchè debbono essere soddisfatte dal successore nella Cõmenda) vogliamo si faccino moderatamente, e secondo la facultà della Commenda, hauuto prima il giudizio, e consiglio di due ò trè Cõmendatori, affinchè i nostri Caualieri, à cui saranno commesse, e concedute tali Cõmende, non sieno sotto la couerta di così fatte restaurazioni di maniera grauati, ch'eglino nõ possino pagarle. Se alcuno fuori del tenore di questo Statuto harà fatta ristaurazione, reparazione, ò miglioramento alcuno, non debba essere nè dal Tesoro, nè da'Caualieri in parte alcuna rifatto, anzi tutto s'intenda à spese di coloro, che riparate, restaurate, ò migliorate l'haranno.

DELLE PROIBIZIONI, E PENE Tit. XVII.

Che i Caualieri non eſercitino arti proibite, e vili, ne ſeruino ſaluo a' Principi, e gran Perſonaggi. *Cap. I.*

ESSVNA coſa è, nè più biaſimeuole à vn Caualiere, nè più vergognoſa, che l'eſercitare alcuna arte proibita dalle leggi, ò vile per ſe ſteſſa. Per la qual coſa contro la dignità loro, e fuori della volontà noſtra faranno tutti quei Caualieri, i quali eſerciteranno arti indegne dell'eſſere di coloro, la cui principal profeſſione è combattere per la Fede cattolica. E ſe alcuno ſarà d'animo così plebeo, che eſerciti perſonalmente arti vili, ò vero faccia eſercizi meccanici (di quelli maſſimamente, che ſecondo gli Statuti gl'haurebbono potuto impedire la grazia dell'Abito, quando ſi fuſſe ſaputo che eſercitati gl'haueſſe prima che fuſſe fatto Caualiere) incorra *ipſo facto*, in pena della priuazione dell'Abito. Non potranno i Caualieri Militi del noſtro Ordine ſeruire, ſtando à vitto, ò ſtipendio ad altri, che à Principi, ò Grandi di Spagna, nè à Prelati che non ſieno Cardinali, ò Principi, e così nõ poſſino ſeruire à Signori inferiori, benchè titolati ſenza licẽza, ò dichiarazione del Gran Maeſtro ſaluo quando fuſſero Aio, ò Gouernatore delle perſone loro, ò Gouernatori di Fortezza, ò di giuſtizia, tutto ſotto pena dell'arbitrio del Conſiglio.

Che

Che i Caualieri non s'astringhino à persona alcuna con giuramento, ò altra maniera di lega. *Cap. II.*

NOn sia lecito a'nostri Caualieri per alcun modo, senza licenza del Gran Maestro, fare di se omaggio, ò diuenir huomo ligio, ò contrarre lega, ò farsi (come si dice) fratello giurato con persona alcuna. Non possino ancora far conuenticole proibite, nè interuenire alle fatte, sotto pena della priuazione dell'Abito, il quale se gli fusse mai restituito, nondimeno non possa per dieci anni conseguire Commenda, nè altro Benefizio della Religione, e tutto questo sia senza pregiudizio, e non includa il giuramento che i feudatari, ò altri sudditi prestano a' loro Principi conforme alla ragione comune.

Che i Caualieri non si partino del Conuento senza licenza. *Cap. III.*

COnsiderando di quanta importanza sia la continua residenza de gl'otto Graduati, e Consiglieri, e de gl'altri Caualieri, che hanno vfizio, ò pubblica amministrazione nella Religione, al Conuento, ordiniamo, che tutti detti Vfiziali debbino stanziare assiduamente al detto Conuento, eccettuando però il Gran Contestabile, e l'Ammiraglio, i quali vogliamo, che possino per la cura, che hanno dell'amministrazione della guerra, partire, e stare in ogni tempo, e luogo, che l'obbligo de'loro vfizi ricercasse senza alcuno impedimento, ò licenza, e s'habbino

vedi di sotto nell Addizioni al num. 13.

no

no in detta parte, come residenti al Conuento, e nessuno de gl'altri possa partire senza espressa grazia del Gran Maestro; e qualunque de' prefati Caualieri trasgredirà, incorra *ipso facto* per ciascuna volta, se sarà Conuentuale nella pena, e perdita di vn mese d'Anzianità, oltre a' giorni della sua assenza, e passando vn mese di tempo, che non ritorni al Conuento, incorra di più in perdita di vn'altro mese di sua Anzianità; e se sarà Caualiere Commendatario, perda per ogni volta scudi 25. d'oro larghi, applicati al Tesoro, da ritenersegli immediate sopra i frutti della sua Commenda, e passato vn mese di tempo, che non ritorni al Conuento, incorra di più in perdita d'altrettanta somma applicata, e dà ritenersegli come di sopra. E se l'vno, ò l'altro Caualiere con l'assenza sua perseuererà in maggior tempo, possa ad arbitrio del Consiglio essere gastigato in qual si voglia maggior pena, concedẽdo nõdimeno à detti Graduati licẽza di potere in tẽpo de' loro vfizi, ogn'anno vna volta assentarsi dal Conuento, e stare fuori a' loro negozi particolari, per lo spazio d'vn mese per ciascun'anno, godendo in detto tempo l'Anzianità, la prouuisione, e stipendi di vitto, & altro come se abitassero, e facessero stanza al Conuento; dando però conto à S. A. S. per loro memoriale tempo per tempo di quei mesi, che si eleggeranno di star fuori per loro seruizi. Concedendo ancora à detti Graduati, & altri ministri, come à ciascun'altro Caualiere, l'abilità di potere per trè giorni albergare nel Cõtado di Pisa.

Che

Che i Caualieri non occupino le Commende.
Cap. IIII.

SE alcun Caualiere del nostro Ordine sarà tãto prosuntuoso, che ardisca occupare per forza, ò ritenere con violenza, ò contro la volontà del Gran Maestro, e del Consiglio, Commende, Magioni, ò qualunque altri beni ò Benefizi dell'Ordine nostro perda l'Abito, e sia per sempre incarcerato; e se gli fusse fatta grazia dell'Abito, stia dieci anni, che non possa conseguire Cõmmende, nè alcun' altra dignità; e la possessione della Commenda, ò d'altro Benefizio nel detto modo occupato, si dia pacificamente à colui, che ne era legittimamente stato prouueduto, e si possa bisognando inuocare il braccio secolare.

Come, e quando i Caualieri possino liberare gli Schiaui. Cap. V.

NEssun Caualiere della nostra Religione, il quale habbia vno, ò più Schiaui, possa senza licenza del Consiglio, liberargli, se già non fussero battezzati, e diuenuti veri Cristiani. E qualunque Caualiere haurà Schiaui, non volendo fargli franchi, mà vendergli, sia obbligato dargli alla Religione, volendogli per il medesimo prezzo, che dà altri ne troua.

Che i Caualieri che hanno vfizi nell'Ordine non armino legni. Cap. VI.

STatuimo, che nessun Caualiere dell'Ordine nostro, di qualunque grado, e dignità, che habbia cura, & ammi-

amministrazione di giustizia,ò che habbia ĩ custodia i beni della Religione,come il Cõseruadore,ò vero il Tesauriere generale, e quelli che sono sopra l'Arsenale, ò sopra la munizione dell'artiglierie,ò sopra grasce,ò vettouaglie, nè alcuno che dà loro,ò come Ministro, ò come cõpagno depẽda,possa per se,ò per interposte psone nascosamẽte, ò palesemẽte,sotto alcuno colorato arbitrio armare legni di sorte nessuna per far guerra à gl'infedeli, ò per andare in corso senza l'autorità,& espressa liceza del Grã Maestro,di che ne habbia ad apparire scrittura. Nõ possa ãcora alcuno de' nostri Caualieri essere à parte d'alcuno Arsenale fatto da altri, ò perseuerare ne gl'Arsenali già fatti, sotto pena di perdere l'vfizio,ilquale si dia subito nõ altrimẽti, che se tutto il tẽpo fusse fornito, e sotto cõfiscazione del prezzo dell'Arsenale, e del guadagno,che ne hauesse cauato,e tutto vadia al Tesoro comune, eccetto la terza parte che si deue dare all'accusatore, senza alcuna diminuzione, ò remissione. E questo medesimo si ordina de'Capitani di Galere,e de'loro Vfiziali sotto le medesime pene,se armerãno p corseggiare, e far sua la roba d'altri. Cõcedesi nõdimeno, che p accõpagnar le Galere, ò per far loro scorta,ò scoprir Naui, ò altre simili necessità, e faccẽde possino,senza alcuna pena, ò riprẽsione,armare ò Fuste,ò Brigãtini.E se alcuno,ò Caualiere,ò Secolare presumerà fraudolẽtemente di mettere il nome suo falsamẽte ĩ detto Arsenale,ò participare segretamẽte co' predetti Vfiziali, incorra nella pena della cõfiscazione, e sia punito come falsario, e trattato come spergiuro: E vogliamo che la licẽza d'armare,che si debbe cõcedere dal GranMaestro, si metta in iscrittura, e chi l'otterrà sia tenuto à dare sufficiente sicurtà di non molestare, dãneggiare, ò depre-

ò depredare i Cristiani, nè alcuno de'nostri Caualieri, nè i loro legni, ò Vasselli. Concediamo bene (à chi dà altre parti venisse in aiuto della nostra Religione) che possa armare senza licenza. E quei Caualieri, che con la licenza del Gran Maestro armeranno ò Galera, ò Galeotta, ò altri legni godino Anzianità, come se facessino residenza al Conuento. Dichiarandosi però che quei Caualieri, che armeranno con licenza del Gran Maestro, & andranno in corso contro gl'Infedeli, non godino l'Anzianità, se non v'andranno in persona, la quale Anzianità guadagnino ancora gl'altri Caualieri, che andassino in cõpagnia di quello che arma ò Galera, ò Galeotta, ò altri legni come sopra è detto.

Che non si dia saluocondotto, ricetto, immunità, ò vero franchigia. Cap. VII.

NEssuno del nostro Ordine vogliamo che possa concedere Saluocondotto a'Corsali, se non il Gran Maestro; & egli non debba ciò fare senza grandissima necessità, sotto pena à chi contraffacesse di perdere l'Abito. Non si possa ancora dar Saluocondotto à huomini fuggitiui, & à Mercanti falliti, se non dal Gran Maestro; e chi facesse in contrario, perda ogni Commenda, e Benefizio, nè possa, se non dopo trè anni, ottenere cosa alcuna della Religione. Et in oltre considerando che il dare ricetto, e sicurtà à coloro, i quali hanno eccessi, e malefizi commesso, non è altro che incitare, e quasi inuitare gl'huomini à essere tristi, ò almeno difendere le tristizie de gl'huomini ribaldi, non solo non permettiamo, che alcuna Chiesa, ò Cõuento

uento, ò magione, ò qual si voglia altro luogo, ò pubblico, ò priuato della nostra Religione, possa essere franchigia ad alcuno delinquente, e renderlo sicuro, saluo che per semplice debito. Mà vietiamo espressamente, che nessun malfattore vi debba essere in modo alcuno dà persona veruna, sotto qualunque colore, ò pretesto, riceuuto, sotto pena à chi cōtraffacesse d'vna quarantena, e di stare tre anni carcerato in prigione; il qual tempo non gli si possa se nō per grazia speciale del GranMaestro abbreuiare.

Che non si possa far tregua, senza il consenso del Gran Maestro, con gl' infedeli. Cap. VIII.

NOn si possa (in alcun modo per qual si voglia Caualiere dell'Ordine nostro) cōchiudere nè pace, nè tregua con Turchi, Mori, nè altri Infedeli, se non solamente con l'autorità, e licenza del GranMaestro; e chiunque altrimenti facesse, incorra in pena, e gastigo, che al Gran Maestro parrà di dargli; e tutto quello ch'egli farà, s'intenda vano, e di nessun valore.

Dell'artiglierie, & altre armi della Religione. Cap. IX.

A Nessun Caualiere sia' lecito alienare in modo alcuno, ò trasportare altroue, senza consentimento del GranMaestro, ò del Capitolo generale, artiglieria, ò munizione, di qual si voglia sorte, ne armi dà offendere, ne dà difendere, saluo spade, ò pugnali, nè altre cose pertinenti all'vso della guerra, che sieno della nostra Religione;

e con-

e contraffacendo, caſchi in quella pena, e pregiudizio che parrà conuenirſi al Gran Maeſtro.

I Caualieri non interuenghino nelle Guerre de' Criſtiani. Cap. X.

ORdiniamo, e determiniamo che i noſtri Caualieri non poſſino intrometterſi, nè andare à impreſe di Guerra, che fanno i Criſtiani l'vn contro all'altro, ſaluo che per conſeruazione, e difeſa de gli Stati del Gran Maeſtro, e neſſuno,ſe non ſolo il Gran Maeſtro, poſſa loro dare licenza di militare in dette impreſe,& in tal caſo proibiamo portino l'inſegne, & armi della Religione nelle loro ſopraueſti;e chi nõ oſſeruerà,perda l'Abito,e ricuperandolo per grazia,non poſſa frà anni dieci, ottenere amminiſtrazioni di Commẽde, nè altri Benefizi nella Religione. Non ſi vieta già loro,sẽdo feudatari, ò ſudditi di altri Principi, il poter ſeruir in Guerra i loro Signori legittimi, purchè ciò faccino con ſaputa del Gran Maeſtro;e che la Guerra non ſi muoua contro i ſuoi Stati, nè de ſuoi ſudditi, nè contro la Chieſa Cattolica Romana; e che nõ vſino in detta loro ſopraueſte l'inſegna della Religione.

Neſſuno Caualiere poſſa domandare vfizio nel Conſiglio, ò nel Capitolo. Cap. XI.

COnſentiamo che i noſtri Caualieri poſſino chiedere vfizio, e dignità dell'Ordine, & il Conſiglio,e Capitolo debba dargli con ſaputa, & approuazione del Gran Maeſtro à coloro, che ſaranno conoſciuti atti ad amminiſtrargli bene,e fedelmente. Proibiamo però, che detti

vfizi

vfizi, e dignità, si procaccino per modi, e vie illecite; e se alcun Caualiere contraffarà, non possa per tutto quell'anno conseguire vfizio alcuno, concediamo però che si possino senza pregiudizio alcuno domandare detti vfizi, & amministrazioni al Gran Maestro.

Che i Caualieri in domandando le dignità, non vsino parole ingiuriose. Cap. XII.

NOi non vogliamo, che i nostri Caualieri, nel chiedere le dignità, possino scoprire i vizi, ò pubblicare i peccati de' Competitori, e cōcorrēti loro; nè allegare cosa brutta l'vn dell'altro; nè contendere con parole, & in somma dineghiamo loro così il fare, come il dire cosa alcuna, la quale potesse recare danno, ò vergogna alla vita, e costumi de' Competitori; potranno bene, per difendere le loro ragioni, produrre in mezzo quei mancamēti, mediāte i quali secōdo la forma de gli Statuti nostri deono essere gl'auuersari esclusi dà gl'vfizi, e dignità, come dire, che sieno debitori del Tesoro comune; che non habbino fatta la debita residenza, ò nel Cōuento, ò sù le Galere; che habbino peggiorate le Commende; che nō habbino fatto quei miglioramenti, che doueuano, & altre così fatte cose. Chi farà altrimenti di quello che habbiamo comandato, caggia dalla domanda sua, nè possa ottenere per quella volta la dignità, ò l'vfizio, il quale egli chiede; e se alcun'altro ilquale non fusse suo Competitore, mentre ch' egli chiede d'essere eletto ad alcuno honore gli rinfacciasse alcuna di dette colpe, *ipso facto*, innāzi che si proceda à elezione, sia priuato dell'Anzianità di due anni.

Che

Che nessuno vadia senza l'Abito. Cap. XIII.

QValunque Caualiere andrà senza l'Abito del nostro Ordine, ò non lo porterà palesemente sopra il suo manto, & Abito, e conforme alla distinzione fatta nel Capitolo VII. del Tit. del modo del riceuere i Caualieri, per la prima volta sia condennato alla Quarantena e in vna nauigazione; per la seconda in mesi trè di carcere, di più in vna nauigazione; per la terza volta sia spogliato dell'Abito. Mà quelli che hauranno la Croce cucita sopra i loro manti apparente, sieno scusati dal portarla cucita ne gl'altri vestimenti, sempre che hauranno, ò porteranno pendente al collo la Crocetta piccola d'oro, tinta all'intorno di vermiglio colore.

Vedi di sotto nell'Addizioni al num. 14.

Che gl'accusati sendo condennati, non possino conseguire Commende. Cap. XIIII.

I Caualieri accusati, inquisiti, e carcerati per imputazione di delitto, colpa, ò negligenza, vogliamo che possino (auanti che sieno per sentenza condennati) conseguire Cõmende, Vfizi, e benefizi, & altri comodi della Religione, sendone per altro capaci, & ancora acquistare Anzianità, e seguendo contro di loro per dette colpe, e delitti sentenza di condennagione, non si douranno per questo priuare delle Commende, e Benefizi acquistati innanzi la data della sentenza, se non in caso, che per la disposizione de gli Statuti, tali delitti portassero seco la pena della priuazione di essi. Solo si debbe à detti condennati far ri-

mettere per il tempo, che fussero stati ritenuti in carcere il salario del vitto del Cõuẽto, che fusse loro stato pagato durãte loro carcerazione, e stornarsegli al cõto dell'Anzianità quei giorni fussero stati fatti loro buoni, mentre sono stati prigioni.

Che i Caualieri non faccino tumulto nelle magioni. Cap. XV.

SE alcun Caualiere nelle Magioni, ò Alberghi, doue si mangia, si porterà insolentemente, e con immodestia, se leuerà romore, se romperà vsci, porte, sgabelli, tauole, ò altre cose simiglianti, gettandole fuori, ò auuentandole à chi che sia, sia punito della pena, che al Consiglio piacerà, insino à diminuirgli l'Anzianità inclusiuamente, come si dice. E se alcuno batterà i famigli, ragazzi, ò gli schiaui del Priore del Conuento, ò d'altri Superiori, se nel dar loro delle busse non haurà cauato loro sangue per la prima volta si punisca con la Quarãtena, per la secõda sei mesi di carcere, e per la terza perda due anni della sua Anzianità. Mà se haurà fatto vscire sangue, e la ferita sia leggiera per la prima volta sei mesi in prigione, se la ferita sarà graue, & enorme perda l'Anzianità.

I Casi per i quali i Caualieri si priuano dell' Abito. Cap. XVI.

INdegna cosa è, che coloro, che si macchiano d'alcuna grauissima scelerità, vadano armati dell'Abito della nostra Religione, e perciò ordiniamo, che tutti coloro che commetteranno l'infrascritte sceleraggini, e ribalderie,

si

si priuino in perpetuo del nostro Abito; ciò sono Eretici, Soddomiti, Assassini, Ladri, coloro che si fuggono à gl'Infedeli. Chiunque lascerà nelle zuffe, e battaglie contro gl' Infedeli lo stendardo spiegato della nostra Religione. Chiunque combattendo contro Infedeli abbandonerà alcun Caualiere; chi darà alcun luogo à gl'Infedeli, ò sarà Cōsigliere, ò consapeuole di detta tradigione, la qual cognizione si riserua al Gran Maestro, & al Consiglio. Chiunque haurà tre fiate abbādonato senza licenza lo stuolo, & il consorzio de'Caualieri, ò si sarà trasferito senza licenza del Gran Maestro ad altra Religione Militare, non possa più ritornare alla nostra. Chiunque ò à cauallo, ò a piedi harà nel combattere atteso à predare, sia sospeso dell'Abito, il quale ripigliare non possa se non passato vn'anno. Qualūque Caualiere haurà accusato qualunque altro Caualiere d' alcuno de'casi sopraddetti, e si sarà proferto à prouarlo, se egli non lo prouerà, perda l'Abito. Similmente tutti coloro che hauranno falsato Lettere, tanto dell'Ordine nostro, quanto d'altri. Chiunque haurà senza causa legittima cōmesso homicidio dolosamente sia priuato senza tempo dell'Abito, e condennato à perpetua carcere, affinchè gl' altri Caualieri non vsino di commettere così graue sceleratezza, e lo stuolo de'nostri Soldati si renda più pacifico, e quieto. Medesimamēte chiunque haurà fatte testimoniāze false, in cose che pregiudichino grandemente, che nell'altre di minor pregiudizio, si rimette la pena al retto arbitrio del Consiglio, considerata l'importanza della cosa, e la qualità delle persone.

Delle pene de' malefizi ordinari. Cap. XVII.

QValunque Caualiere dirà, ò farà villania à qualunque psona, senza causa legittima (se l'ingiuria sarà graue) si punisca con la pena della Quarãtena, e se sarà leggiera, con la pena di due Settene; e se l'haurà mẽtito per la gola, se gl'aggiunga quella maggior pena, che sarà arbitrata dal Consiglio, considerata la condizione delle persone, e qualità del fatto. E se con alcuna sorte d'armi, ò altra cosa atta à percuotere, haurà senza legittima causa assalito altri senza percuoterlo, si punisca in giorni quindici di carcere; e percuotendolo, e della percossa non esca sangue, si cõdãni in giorni trenta di carcere. Et vscendo sangue (nè il colpo, ò ferita sia con rottura d'osso, ò altrimenti graue) si cõdanni in mesi trè di nauigazione di Galera; e rompendosi osso, ò ferendosi grauemente, si condanni in vn'anno intero di nauigazione di Galera; e facendo il Caualiere alcuno de' soprascritti malefizi in rissa, & acceso dal calore dell'iracondia, si punisca respettiuamente nella metà meno delle pene di sopra espresse; e mouendosi à commettergli dà legittima causa s'assolua, e condanni per il Cõsiglio, secondo che sarà giudicato conueniente, hauuto rispetto alla cagione, modo, circostanze, qualità delle persone, & eccesso della moderata difesa. Il Caualiere, che con ispinta, & vrto appensato haurà fatto cadere in terra, ò con arãcio, ò simil cosa tratta per onta, e dispregio haurà percosso altri, incorra in pena d'vna Quarantena, e se non l'haurà fatto cadere, nè percossolo, si punisca con due Settene. E

se

se per onta, e disprezgio haurà percosso altri di cessata, & schiaffo nel viso, ò battutolo di canna, scopa, ò simigliante cosa in alcuna parte del corpo, ò con cose immōde, e sporche imbruttatolo, si punisca in vna nauigazione intera di Galera; e se l'haurà percosso con mano vota in altra parte del corpo, ò ammenatogli cō alcuna delle sopradette cose, e nō coltolo, si punisca in mesi trè di nauigazione di Galera. Il Caualiere, che cō schioppo, arco, ò balestra dà guerra assalirà altri, con animo di nuocere (ilche si presuma, se dà lui non si proua il contrario) si condāni in vn mese di carcere, e venēdo all'atto dello strignere il cane, e serpentina dell'archibuso, senza sparare, ò all'atto dello sparare, senza corre, si cōdāni in perdita di due anni di sua Anzianità, & in due anni di carcere. E facendo colpo, ancorchè l'auuersario non muoia, si priui dell'Abito. Il Caualiere che mascherato, tinto, laruato, ò altrimenti deformato per nō essere conosciuto, cō arme, ò altra cosa atta ad offendere assalirà Caualiere, ò altra psona, se non l'haurà ferito, si condāni in due anni di nauigazione di Galera, e ferendolo, in quella maggior pena, che parrà al Consiglio, fino à priuazione dell'Abito inclusiue. Il Caualiere, che p ferita, ò percossa data ad altra persona in alcuno de' sopradetti casi haurà fatta cicatrice euidēte nel viso al suo auuersario, & ancora se dalla ferita, e percossa data in qualūque modo, succedesse tolto il lume de gl'occhi, naso, braccio, piedi, mano, gāba tagliata, ò debilitata talmēte, che resti inutile, si condanni nel doppio delle pene di sopra espresse per qualūque delitto respettiuamēte, & in altre maggiori pene ad arbitrio del Consiglio, secondo la grauezza delle ferite, & enormità de gl'eccessi. E le sopradette pene, referendo l'vna all'altra respet-

tiuamente, si raddoppino per qualunque malefizio de' soprannominati, che si cõmettesse cõtro altri alle case della propria abitazione dell'auuersario, dinanzi a' Magistrati pubblici, ò in luoghi sacri, ò vero piazza, palazzo, e palazzotto della Religione, e sopra le sue Galere, e parimẽte se si commetteranno di notte tempo, ò in giorni festiui, e per offese fatte contro Scolari dello Studio; e si triplichino cõmettendosi in Pisa, nel tempo de' Capitoli generali, tanto dentro quello, quanto fuori delle Congregazioni pubbliche. Chiunque à sangue freddo, e con soperchieria haurà ferito altri à tradimento, sia priuato dell'Abito. Il Caualiere che percuoterà Messi, e Ministri di Corte, si punisca in mesi quattro di carcere, oltre alle pene imposte di sopra cõtro i percussori. E chi vserà loro parole ingiuriose, si punisca (oltre la pena che tratta di simil materia) di più in vna Quarantena. E chiunque proibirà loro il far grauamẽti, si condanni in mesi sei di carcere, e in mesi sei d'Anzianità. E nel giustificarsi dette cose, si creda al detto de gl'offesi della Corte col giuramento, non vi sendo legittima proua in contrario; potrà nondimeno il Consiglio in tutti i casi nel presente Capitolo espressi, secondo le circonstanze che aggrauassero, imporre, vsando l'arbitrio con l'autorità del Gran Maestro, pene maggiori a' Caualieri delinquenti.

Del benefizio della confessione, e pace. Cap. XVIII.

ORdiniamo, che quando nelle risse, che nasceranno fra Caualieri, e Caualieri; e fra Caualieri, e Secolari, seguirà infrà le parti la pace, di che apparisca nella Cãcelleria

leria dell'Ordine pubblico Instrumento, dà rogarsi in Pisa per il Notaio della Religione, e fuori di Pisa dà quei Notai, che seruiranno detta Religione, se ve ne saranno, se non dà altri Notai, s'intēda diminuita la metà della pena à quel tal Caualiere, che in detta pena fusse incorso. Et à quelli, che spontaneamente confesseranno nelle risposte all'accuse, ò vero inquisizioni il delitto, per tal confessione glie ne sia diminuita la quarta parte, intendendo di quelle pene, che non concerneranno priuazione d'Abito, ò della vita; pciocchè vogliamo che la pena della priuazione d'Abito, e di vita s'intēdino, e sieno esclusi da ogni benefizio di diminuzione tanto per pace, come per confessione, dichiarando che sempre che occorrerà per qualche delitto imporre à vn Caualiere pena di Quarantena, e che ci sia la confessione, e pace à suo fauore, si debbe diminuire, e ridurre à vna Settena, e se succederà ò la pace sola, ò la sola confessione, à due Settene.

Della possessione turbata. Cap. XIX.

CHi entrerà nell'altrui possessioni, e beni armata mano, e guastando termini, mutando fosse, ò disfacēdo muraglie, facendo ciò per se stesso, ò altri di suo aiuto, e comandamento, sia punito per ciascheduna di dette cose, qualunque volta, ad arbitrio del Consiglio, secondo che la causa sarà giudicata più, ò meno graue.

Di chi di dì, ò di notte farà tumulti. Cap. XX.

IL Caualiere, che di giorno, ò di notte tempo facesse tumulti 'alla casa d'altra persona, e rompesse vsci, ò finestre, ò vsasse alcun'altra violẽza, e se haurà turato ò vsci, ò finestre con calcina, ò l'haurà imbrattate con alcuna lordura, ò datoui dentro de'sassi, sia condennato in quella pena che il Consiglio giudicherà conueniente alla grauezza del delitto, e se vi hauesse messo fuoco, e abbruciatala, sia priuo dell'Abito; mà se il fuoco non si fusse attaccato, ò non vi hauesse fatto danno, priuisi dell'Anzianità di trè anni.

Di chi si disfida à duello. Cap. XXI.

SE vn Caualiere sfiderà vn'altra persona, ò vero accetterà disfida di quelli per cartello, ò per terza persona, ò con parole, sia priuato perpetuamente dell'Abito, e posto in prigione, e nella medesima pena incorra quello che sarà stato patrino, ò haurà preso parte per alcun duellante.

Delle bestemmie. Cap. XXII.

QValunque Caualiere, che bestemmierà, ò rinnegherà, ò schernirà il Santissimo Nome di DIO, e della Beata Vergine MARIA, e de'suoi Santi, la prima volta sia punito con la Quarãtena, la seconda con la prigione di due mesi,

la

la terza sia posto in carcere per quanto ordinerà il Gran Maestro, & il Consiglio; il quale possa, qualunque volta, aggiugnere altre pene maggiori, secondo l'atrocità del fatto.

Che nessuno ponga le mani nelle spoglie. Cap. XXIII.

I Beni delle spoglie de' nostri Caualieri, quali secondo la disposizione del Cap. 6. del Titolo del Tesoro appartẽgono di buona ragione al Tesoro comune, non è lecito ad alcuno, nè in alcun modo si permette che si riceuino, ò maneggino dà altri, che dà quelli, che n'hanno l'autorità dal Consiglio. Chi haurà contraffatto, se quello, ch' egli haurà preso, passerà cento scudi, sia priuato dell'Abito, e se non gli passerà, sia punito alla Quarantena. Similmente chi porrà le mani sù denari, ò altre cose, e ragioni pertinenti al Tesoro, al Gran Maestro, ò al Conuento, e se l'vsurperà, se gli spogli l'Abito; e con tutto ciò tutto quello che sarà stato tolto, ò imbolato dà lui si rimetta, e rifaccia al Tesoro de' beni del delinquente. E perchè questo Statuto, che alcun Religioso perda l'Abito per ogni eccesso che passi cento scudi potrebbe parere troppo rigido, e seuero; cõciosiacosa chè i delitti s'aggrauino, e alleggerischino grãdissimamente dalle loro circonstanze; In però vogliamo che ancora in questo si cõsideri, e pesi la qualità, e si proceda con maturo cõsiglio. Qualũque volta dunq; alcuno sarà querelato d'alcun dãno, il qual passa venticinque scudi, vogliamo che la querela sia rimessa al Cõsiglio, e quiui leuate tutte le gauillazioni, e tutt'i sutterfugi rimossi, s'attenda sola-

ſolamente la verità del fatto in tutti i modi poſſibili per i noſtri Statuti, e ſi faccia giuſtizia, ſecondo chè meriterà la qualità del delitto, & i meriti, ò demeriti del reo.

De' Concubinari. Cap. XXIIII.

NEſſun de' noſtri Caualieri debbe in modo alcuno tener concubine, nè nella caſa propria, nè fuori di eſſa, e ſe alcuno poſta dà parte la buona fama farà il contrario, e ſarà conuinto di cotale errore, ò per fama pubblica, ò per teſtimonianza d'huomini degni di fede, ò per cõfeſſione di propria bocca, vogliamo che ſia ammonito prima trè volte dal ſuo Superiore, che ſi leui dà cotal pratica; e fugga cotale infamia, e ſe egli non oſtante l'ammonizione trè volte fatta, perſeuererà contumacemente nel delitto, vogliamo che paſſati quaranta giorni dalla prima ammonizione, ſe ſarà Commendatario, ſia priuato *ipſo facto*, e ſenz'altra ſolennità di tutti i frutti della ſua Commenda per trè anni; e ſe ſarà Caualiere Conuentuale perda tre anni d'Anzianità; e ſe ſarà Caualiere d'obbedienza ſia priuato per trè anni di qualũque amminiſtrazione dell'Ordine noſtro. E chi fuſſe per il medeſimo errore condennato trè volte, eſſendo di perduta ſperanza ſia priuo dell'Abito.

Alcuni caſi per i quali i Caualieri incorrono la pena della Settena. Cap. XXV.

CHi ſi parte dà gl'Vfizi Diuini chi è nella Settena, e rizzãdoſi nõ rende grazie à Dio; chi interrompe nel Conſiglio il parlare de' Cõſiglieri; chi mangia sẽza il

il segno ò Croce della Religione, sia punito con la Settena senza diminuzione.

Alcuni casi per cagione de' quali, i Caualieri incorrono la pena della Quarantena. Cap. XXVI.

PRimieramente chi non vbbidisce a' comandamenti del Gran Contestabile, & Ammiraglio nelle giornate, e fatti d'Arme di Mare, ò di Terra, non può incorrere in minor pena della Quarãtena. Coloro che s'intromettono ne gl'vfizi altrui. Qualunque Caualiere mangia in Camera, ò in alcun luogo proibito, senza licenza, incorrino tutti nella Quarantena.

La forma dell'esecuzione della pena della Settena. Cap. XXVII.

CIascun Caualiere che haurà hauuto per suo gastigo la pena della Settena, digiunerà sette giorni cõtinui, e la quarta, e sesta feria, cioè il mercoledì, & il venerdì di essi sette giorni, digiunerà in pane, & in acqua, e riceuerà la disciplina in questa guisa. Cauatosi il mantello starà humilmente inginocchioni dinãzi all'Altare in presenza di alcuno Sacerdote del nostro Ordine, il quale percotendogli il dosso con vna bacchetta, dirà il Salmo Deus misereatur nostri &c. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster ℣. Saluum fac seruum tuum ℟. Deus meus sperantẽ in te ℣. Mitte ei domine auxiliũ de sãcto. ℟. Et de Syon tuere eum: ℣. Esto ei turris fortitudinis. ℟. A facie inimici. ℣. Domine exaudi orationem meam

meam ℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus. Deus cui proprium est &c. Dette queste cose, drizzisi in piedi il Caualiere, e rimettendosi in dosso il suo mantello, baci riuerentemente il Superiore suo.

La forma dell'esecuzione della pena della Quarantena. Cap. XXVIII.

QVal si voglia Caualiere, il quale sia stato condennato alla pena della Quarantena, dee digiunare quarãta giorni continui, & ogni quarta, e sesta feria di detti quaranta giorni non gusti altro, che pane, & acqua, stando à mangiare in terra; & ogni mercoledì, e venerdì riceuerà la disciplina in questa guisa. Egli ignudo, e scalzo comparirà dinanzi al Sacerdote, il quale percotendogli le reni con vna bacchetta, dirà. Miserere mei Deus &c. con tutte l'Orazioni predette. Coloro che saranno stati condennati alla Settena, ò Quarantena, non si deono partire dalle Case loro, se non quando vanno alla Chiesa, e deono essere presenti à tutti gl'Vfizi Diuini. Coloro i quali saranno stati cõdennati à due, ò tre' Quarãtene, ò Settene, basta che piglino la disciplina d'vna sola Quarãtena, ò Settena. Chiũq; sarà giudicato alla pena della Quarãtena, ò Settena soffra sõlamente la disciplina della Quarantena, nel qual tẽpo non possino portare Arme, & è necessario che vadino vestiti cõ veste lũga, secõdo l'Abito della nostra Religione. Dichiarãdo che quel Caualiere che sarà cõdẽnato in Settena, ò Quarãtena, e si trouerà lontano dal Cõuento, e Città di Pisa più che 60. miglia, possa fare tal penitenza nella sua Chiesa Cattedrale, con dimostrare al Superiore di detta Chiesa

l'ordi-

l'ordine dell'esequire la Settena, ò Quarantena, conforme à quanto di sopra è detto, e pregarlo che gli voglia cōstituire vn Prete che gli dia la disciplina, e di tutto produca fedi autentiche dal Vescouo, ò Vicario di quel luogo, e dà quel Prete, che gli darà la disciplina, & insieme l'esamine di testimoni per chiarezza dell'Osseruanza de'digiuni, & altre cose dette di sopra, e questo affinchè quel Caualiere, che sarà sì lontano, non habbia (oltre alle penitenze di Settena ò Quarantena, venendo à Pisa à farla) à essere grauato di spesa, & altre incomodità; e l'osseruanza di dette penitenze fatte in Pisa, debba essere giustificata per testimoni esaminati dal Notaio pubblico della Religione con giuramento.

Di colui che sarà stato condennato tre volte alla carcere Cap. XXIX.

QValūque Caualiere sarà stato per i suoi demeriti condennato tre volte alla carcere, vogliamo che perda il luogo, e la precedenza nell'Anzianità, à fauore di quel Caualiere, che succede immediate dopo lui Anziano, e non de gl'altri, che seguitano Anziani dopo detto immediate successore.

Di coloro, che fuori del Conuento hanno lasciato l'Abito. Cap. XXX.

SE vn Caualiere, ò per incostanza sua, ò ingannato dall'insidie del Demonio haurà di sua propria autorità fuori del Conuento lasciato l'Ordine nostro, e poi di ciò penten-

tendosi, voglia ritornare alla Religione, vogliamo che egli sicuramente, e liberamente possa venire al Conuento, & entrare nello Spedale de gl'Infermi, e l'Infermiere sia tenuto prouuederlo di tutte le cose necessarie, insino à tāto che'l Cōsiglio determini sopra il fatto suo, se voglia concedergli, ò negargli misericordia, e se egli nō conseguirà la misericordia, se gli concede facultà di potere andarsene liberamēte douūque più gli piacerà. E se alcuno non fusse Caualiere del nostro Ordine, ò fusse stato Caualiere, e di poi fusse priuo dell'Abito, e si mettesse l'Abito della Religione nostra, sia condennato in Galera in perpetuo.

Dell'Vbbidienza. Cap. XXXI.

NOi habbiamo detto di sopra più volte, che nessuna cosa è nè più vtile, nè più necessaria, in qualunque Cōgregazione, che l'Vbbidieza, senza la quale ciascuna Cōpagnia tostamente si risolue. E perciò ordiniamo, che tutti i Caualieri nostri, e ciascuno di essi (qualūque e si sieno) vbbidischino a' comādamenti, e precetti del GranMaestro, e di tutti i loro Superiori; Onde se alcū Caualiere stādo nel Cōuento, nō sarà vbbidiēte, come habbiamo detto, per la prima inobbediēza sottentri alla pena della Settena, per la secōda dee soggiacere alla Quarātena, e se sarà tanto contumace, che ancora la terza volta nō voglia vbbidire, priuisi dell'Abito; il che così si dee intēdere, se gli sarà posta querela dopo qualūque comādamēto non adēpito, & il medesimo vogliamo che si osserui fuori del Cōuēto, riseruando però la pena della priuazione al Capitolo. E se alcū Caualiere non volesse vbbidire al primo comādamēto del Cōsiglio, tosto che sarà certa l'inobbediēza sua, senza altra citazione,

zione, ammonizione, ò processo, sia priuato dell'Abito, se già fra debito tẽpo, dal dì dell'intimazione del mãdato, nõ producesse legittime, & sufficiẽti cagioni dell'impedimẽto suo. Debba però auuertire detto Consiglio di non muouersi à far comandamenti, quali possino per l'inobbediẽza portare seco la pena di priuazione dell'Abito, se nõ per cagione, e delitti importanti, & enormi.

De' cattiui Amministratori. Cap. XXXII.

TVtti coloro, i quali per loro colpa, ò negligenza harãno deteriorate, e fatte peggiori le Commende, le Magioni, ò altri beni alla loro cura, & amministrazione commessi; subito che detta deteriorazione, ò peggioramẽto sarà chiaro, sieno priuati delle Cõmende, de gl'Vfizi, e d'ogni altra amministrazione, ad arbitrio del Consiglio, secondo la qualità della negligenza, e mancamento, come amministratori inutili, e dissipatori de' nostri beni. Della medesima pena sieno puniti tutti coloro, che taglieranno le selue antiche, cioè i boschi ombrosi, doue si và à diporto, e per starui al fresco, se già nõ facessino ciò per riparazione delle Commende, e de gl'edifizi, de' quali hãno cura, e per honesto vso della casa, doue habitano, ilquale vso s'intẽde de gl'alberi secchi, e che non producono frutto. Possino bene seruirsi secondo il costume del paese, e del luogo, doue elleno sono poste, di quelle selue, lequali rinascono, e rimettono, e si sogliono tagliare ogni tant'anni; Non cõprendẽdo in questo Capitolo i Commendatori di Commende di padronato, lequali hãno dà per se particolare disposizione.

Delle

Delle pene de' delitti straordinari. Cap. XXXIII.

QVel Caualiere, che comporrà lettere, sonetti, polize, ò pasquinate, con tassare alcun Caualiere; ò haurà commesso, che si faccino, ò prestato il luogo, doue si legghino, recitino, ò scriuino, sia punito ad arbitrio del Consiglio. E chi harà scritto, ò fatto scriuere, ò mandato in Consiglio, ò Capitolo, lettere, ò polize senza nome, calunniando, e diffamando alcuna persona, incorra in pena di priuazione dell'Abito, se sarà Caualiere, e se sarà Secolare, se ne dia notizia all'Ordinario, acciò lo punisca secondo che di ragione gli parrà. E chi farà portare armi à persone, che non stãno seco, e accia fede alla giustizia del contrario, incorra in pena di sei mesi d'Anzianità, e sia cõfinato alla Galera per sei mesi. Quello che romperà la pace, sia rinchiuso in carcere per due anni; e quello che romperà le tregue, incorra, oltre la pena conuenzionale, nella pena de gli Statuti. E le leuate d'offese s'intẽdino rotte p la ammenazione sola fatta con armi, ò con guanto, ò simil cosa, quantunque non sia seguita percossa dell'auuersario. Mà le paci, e tregue non s'intendono rotte, se non si tocca con l'ammenazione la persona. Quello che presumerà in alcun modo, colore, ò pretesto intromettersi, ò interuenire ad alcuna rissa, ò quistione d'altri, che nõ tocchi alla persona sua propria, e chi porterà, ò farà portare ambasciate, lettere, ò cartelli scritti di alcuna sorte, infra chi fusse la quistione, ò tratterà cosa alcuna, per fare venire altri alle mani; ò vero darà Consiglio, ò aiuto, ò fauore, ò accompa-

gnerà

gnerà i quistionanti per strada, ò a' luoghi della quistione, ò presterà, ò prouuederà loro armi d'alcuna sorte, ò dirà, ò farà alcun' atto, che si possa escogitare, detto, ò fatto à fauore d'alcuno de' quistionanti; ò interuerrà nelle quadriglie, sia cõdennato in pena di scudi cinquãta d'oro, e di più nel doppio di quelle pene, che per l'ordinario si verrebbono à chi commetterà il delitto; e di più in quelle maggiori pene, che al giusto, e retto arbitrio del Consiglio parrà conuenirsi. Quel Caualiere, che ardirà fare attẽtamenti di Soddomia, sia punito in pena di mesi sei di confino di carcere, e d'vna nauigazione di Galera; e quello, che nel votare, e mandare i partiti ne' Cõsigli, e Capitoli, mette scopertamẽte il suo voto nel bossolo, debba perdere scudi cinque per ciascuna volta, dà applicarsi immediatamẽte al Tesoro comune. Chi giuocherà in palazzo, e palazzotto ad altri giuochi, che à scacchi, e tauole, incorra in pena della Settena. Il Caualiere, che contro gl'ordini, e bandi de gli Stati del Serenissimo GranMaestro, porterà, ò vserà archibusi proibiti, cioè di minore lunghezza d'vn braccio, e mezzo in alcun luogo di detti Stati Ducali, sia punito in viaggi tre di Galera, dà che le Galere escono, à che ritornano à sciouerno, e quello che gli mettesse, ò tenesse dentro nella Città di Firenze, sia punito in pena di priuazione d'Abito.

S Delle

Delle pene d'alcuni delitti di Galera. Cap. XXXIIII.

OGni volta che il Generale delle Galere, ò suo Luogotenente haurà comandato, che nessuno debba sbarcare in terra per suoi bisogni particolari, non possa alcun Caualiere senza licenza di esso Generale, ò suo Luogotenente sbarcare, sotto pena della Settena. Quelli che abbandoneranno, ò lasceràno le Galere, senza aspettare il ritorno di esse, sieno puniti, e priuati dell'Anzianità, dal dì che partirono le Galere, al dì che saranno tornate à Liuorno, e del vitto del Conuēto, fino all'altra nauigazione, che faranno le dette Galere, e per quelli che hauessino Commenda, in mesi sei de' frutti della loro Commenda; e chi non hauesse nè Anzianità, nè Commenda, in mesi sei di carcere, e se per tal partita nascesse disordine alcuno, sieno priuati dell'Abito.

CONCLVSIONE DELLO STATVTO.

LE quali Legge, e Statuti, Noi FERDINANDO MEDICI, &c. Come giusti, vtili, e necessari al nostro Ordine, habbiamo ordinati, e riformati, cō espressa dichiarazione, che non s'intenda fatta alterazione a' Priuilegi, Patenti, esenzioni, conuenzioni, e patti di Priori, Baiuliui, e Commendatari di Padronato, ò altri di qualūque grado, e condizione, a' quali per il passato fusse acqui-

stata

ſtata ragione, ò doue per patto altrimenti per l'auuenire nella fondazione delle Commẽde ſi diſponeſſe. Caſſando, & annullando tutti gl'altri Statuti, Leggi, Ordini, Reſcritti, Addizioni, Dichiarazioni, Conſuetudini, Vſi, e qualunque altre diſpoſizioni contenute ne' Libri, e Volumi antichi, e moderni de gli ſtabilimenti della Religione, così à ſtampa, come à penna, in modo che i preſenti Statuti ſolamente ſi debbino attendere, & oſſeruare inuiolabilmente, e tutti gl'altri ſieno come ſe fatti non fuſſero.

FERD. MED. GRAN DVCA DI TOSC. GRANMAESTRO.

Ad mandatum ſuæ Celſitudinis.

Carolus Antonius Puteus Archiepiſcopus Piſanus. 29. Martij. MDXC.

AGGIVNTE, DICHIARAZIONI, ET ORDINI

FATTI, ESTABILITI IN DIVERSI TEMPI,

Quali di volontà, e comandamento del Serenissimo COSIMO *.II. Gran Duca, e Gran Maestro, e suo Rescritto de' 7. di Gennaio 1617.*

A MAGGIORE NOTIZIA SI Stampano, e sono gl'appresso.

Al Titolo II. Cap. II.

I. IL Caualiere Milite, che sarà vna volta ascritto nel numero de'Sei Paggi del Sereniss. Gran Maestro, goda quel grado fino à tutto l'anno diciassettesimo dell' età sua, e non faccia luogo al suo successore, fin chè non gl'habbia compliti.

Al Titolo medesimo. Cap. III.

II. GL'Oltramontani, & Oltramarini che dà quì auanti pretenderanno l'Abito di Caualiere Milite, dopo che hauranno ottenuto il solito rescritto remissiuo al Consiglio per l'informazione, deuino dar nota alla Cancelleria di tutti quattro i suoi Quar-

ti

ti, e loro Armi colorite. Et il Consiglio prima di cõmettere le Prouanze (ò co'l mezzo del Segretario dell'Ordine, ò con spendere egli medesimo il nome di S. A.) pigli segreta informazione dà gl'Ambasciadori, ò altri Ministri, ò dependenti di S. A. delle qualità del pretendente; e secondo quel che se ne scopra, conceda, ò neghi le Lettere per le Prouanze dà farsi auanti à gl'Ordinari de'luoghi.

III. NOn basta à S. A. che nelle fedi pubbliche delle Comunità si attesti la nobiltà delle famiglie, che si hanno à cimentare, con dire generalmente, che hanno goduto de primi gradi; mà vuole che vi si specifichi quali sieno i supremi gradi di quel luogo, e quali, e quãti, e quãdo le persone di quelle famiglie habbino goduto, e dà che autorità di scritture, ò libri lo cauino.

IV. NE meno gli basta che nel prouare le facultà del pretendente, ò per pubbliche, ò per segrete testimonianze, si dica in generale, ch'egli habbia il modo à mantenere il grado, mà vuole che si dichiari quanta, e quale, e doue, e di che rendita, e con chè carichi. Restando poi all'arbitrio di S. A. il deliberare se quelle facultà sieno bastanti, ò nò.

V. NE'luoghi doue s'habbino à far Prouanze, e non sia nessun Caualiere, il Consiglio ve ne mandi vno de più vicini à spese del Pretendente, dà tassarsi per il Consiglio, e depositarsi in Pisa, ò in Firenze prima che il Caualier si muoua. Pri-

VI. PRima che il Consiglio deliberi sopra il riceuere, ò recusare vn pretendente, faccia vedere il processo delle sue Prouanze à due Caualieri, i quali in cõpagnia del Vice Cancelliere lo legghino, e considerino con diligenza, e poi ne riferischino al Consiglio il parer loro.

VII. QVelli che sono stati graziati dà S. A. dell'Abito, se sono in Italia habbino tẽpo vn'anno, se fuori n'habbino due à pigliarlo. E passato detto tempo, non lo possin pretendere senza nuoua grazia.

Al Titolo V. Cap. V.

VIII. I Caualieri, che sono in seruizio sopra le Galere in tempo di nauigazione, ò nel Conuento in tempo di Sciouerno; ancorchè sieno debitori del Tesoro, ò principali, ò malleuadori, in ogni modo concede loro S. A. che tirino lo stipendio, e si faccia loro buono à conto del debito. E se fanno l'Anzianità sia menata loro buona, non ostante tal debito; mà non possino già ottenere la dichiarazione d'hauerla fornita, se prima non è fornito di pagare il debito.

Al Titolo VI. Cap. II.

IX. AL Capitolo Generale sieno obbligati dà quì auanti di comparire ancora tutti i Commendatari di Padronato, che sarãno in Toscana, e familiarmente vi habiteranno sotto le medesime pene che gl' al-

altri; Eſentando dà tal obbligo quelli ſolamente, che hanno compliti ſeſſanta anni.

Al Titolo VIII. Cap. VI.

X. QVando i Partiti ſieno andati tre volte, ò quelle più chè parrà in Conſiglio, e non habbino mai paſſato i due terzi, non ſi coarceruino come è diſposto nel Capitolo del modo di vincere i partiti, mà ſi mandino al Gran Maeſtro, perche egli elegga qual qual più gli piace, come ſi dice de'voti pari nel Cap. 7. del medeſimo Tit. 8.

Al Titolo medeſimo Cap. XXII.

XI. I Caualieri confinati in Piſa deuino almeno vna volta la ſettimana rappreſentarſi, e farſi regiſtrare in Cancelleria. Et i confinati altroue faccino l'iſteſſo auanti a' Rettori de'luoghi. Et in fine portino le loro certificazioni in Cancelleria, alla pena medeſima de gl'altri confinati che non ſi raſſegnano.

Al Titolo X. Cap. VIII.

XII. SI come Dio grazia và creſcendo giornalmente il frutto della noſtra Milizia, così và pigliando vigore il Sereniſſimo Gran Maeſtro di moſtrare verſo i ſuoi Caualieri effetti più gioueuoli della ſua liberalità. E però ne'Capitoli generali del 1611. e 1614. ſi è compiaciuto d'alzare le prouuiſioni, e ſtipendi alle ſomme, e maniere che appreſſo.

Alle

Alle Gran Croci che ne'Capitoli Generali si eleggono, se non sono Vassalli,ò familiarmente habitanti ne gli Stati di S. A. al tempo di loro elezione, scudi quattrocento l'anno scu. 400

Se sono Vassalli, ò come sopra habitanti, scudi trecento scu. 300

Se sono Stipendiati, ò al Ruolo del Pagatore, ò della Banca di S. A. tanto Sudditi, come Forestieri, scudi dugento scu. 200

Se sieno Pisani, ò in detta Città familiarmente habitanti, scudi cencinquanta scu. 150

A'Dodici Caualieri del Consiglio, scudi noue il mese per ciascuno scu. 108

Al Commessario del Conuento scudi vndici il mese scu. 132

A' Caualieri che hanno fornito l'Anzianità, ò nauigando, ò in altra maniera, e vengono al Conuento per nauigare, ò vero che tornando dalla nauigazione si fermano in Pisa à Sciouerno, otto scudi il mese.

E mentre nauigano in Galera, dieci scudi il mese.

A quelli che hanno fatto due nauigazioni intere, ò vnite, ò spezzate, scudi cinque il mese stando al Conuento.

Possino i Caualieri Militi in virtù d'vn Rescritto di S. A. de' 18. d'Aprile 1611. tirare con Archibuso, e munizione minuta ne'luoghi, & à fiere, & Vccelli non proibiti; alla pena delle leggi ordinarie per gl'altri non Caualieri.

Al Titolo XVII. Cap. III.

XIII. TVtti quelli che ſono obbligati di riſedere tutto l'anno al Conuento, poſſino aſſentarſi per due meſi, in vna, ò più volte, e non perdere perciò lo ſtipendio.

Al Titolo medeſimo. Cap. XIII.

XIV. LE pene, che ſono ordinate a'Caualieri Militi che non portano l'Abito, s'eſtendino ancora a'Caualieri Cappelliani, e con tanto più di ragione, quanto più de'Militi ſono honorati dell'Abito.

Et i ſopradetti Caualieri Cappellani, & altri Preti che ſeruono la Religione, poſſino ſolo per viaggio portare vna mezza ſpada, ò coſa ſimile, e non altroue, nè altro. Pena la prima volta vn meſe di carcere, la ſeconda il doppio, la terza ad arbitrio, ſino alla priuazione dell'Abito incluſiuè.

RE-

REPERTORIO
DI TVTTO IL CONTENVTO
NELL'OPERA

T 2 po-

DELLA REGOLA de'Caualieri.

Titolo Primo.

DEL MODO DI riceuere i Caualieri.

Titolo Secondo.

DELLA CHIESA.

Titolo Terzo.

DELL'OSPITALITA.

Titolo Quarto.

Dell'

DEL TESORO Comune.

Titolo Quinto.

DEL CAPITOLO Generale.

Titolo Sesto.

DEL CAPITOLO Prouinciale.

Titolo Settimo.

DEL CONSIGLIO E DE' Giudizi. Titolo. 8.

re

DEL GRAN MAESTRO.

Titolo Nono.

DE GL'VFIZI, E DIGNITA de'Caualieri.

Titolo X.

DE'PRIORI.

Titolo XI.

De'

DELL'VFIZIO, ET ESERcizio de' Caualieri.

Titolo. XII.

DELLE COMMENDE, & amministrazioni di esse.

Titolo. XIII.

DELLE VISITE.

Titolo. XIV.

DE' CONTRATTI. Et alienazioni.

Titolo XV.

DELLE ALLOGAGIONI.

Titolo .XVI.

DELLE PROIBIZIONI, E pene. Titolo XVII.

non

IL FINE.

REGISTRO

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V.

Tutti ſono quaderni, eccetto S.T. che è duerno & V. che è mezzo foglio.

IN FIRENZE.

Nella Stamperia di Pietro Cecconcelli. M.DC.XX.
Con licenza de' Superiori. Alle Stelle Medicee.

Taſſato in lire tre, e ſoldi dieci ſciolto.